This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

**Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

**About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Digitized by Google

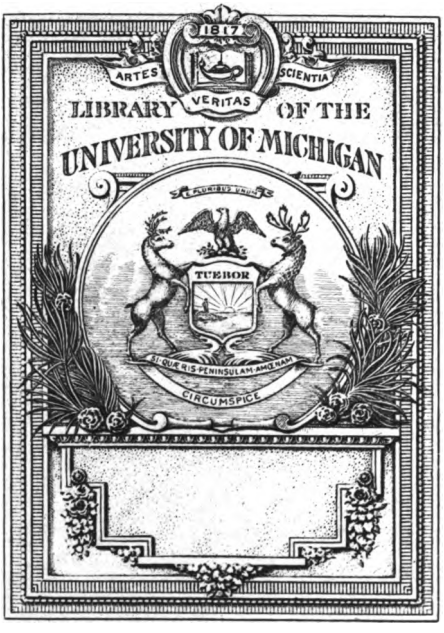


Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

AVV. UGO MONSELISE
Via Agostino
MANTOVA

# RACCOLTA

DEGLI

# ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

# DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

*DIVISA IN DUE PARTI.*

VOLUME II.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA

1836.

Digitized by Google

·350·945
LSA2
A25
1836
v.2

Digitized by Google

552119 - 128

PARTE PRIMA.

# PATENTI
E
# NOTIFICAZIONI

*PUBBLICATE*

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

*il 1.° febbrajo 1836.*

N.° 2.

MILANO
DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA.

Digitized by Google

Digitized by Google

# ATTI DEL GOVERNO.

## N.° 2.

( N.° 5. ) *Promulgazione del codice per le contravvenzioni di finanza.*

1.° febbrajo 1836.

N.° 980-138.

### IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

### NOTIFICAZIONE.

Analogamente agli ordini impartiti dall'imperiale regia cancelleria aulica riunita mediante rispettato dispaccio 15 dicembre 1835, n.° 33436-2172, si deduce a pubblica cognizione il *codice per le contravvenzioni di finanza* sancito da S. M. I. R. A. colla relativa sovrana patente di attuazione dell'11 luglio 1835.

Milano, il 1.° febbrajo 1836.

Il Conte DI HARTIG, GOVERNATORE.

Marchese D'ADDA, Vicepresidente.

CRIPPA, *Consigliere.*

Digitized by Google

# NOI FERDINANDO I.°

*per la grazia di Dio*

## IMPERATORE D' AUSTRIA,

*Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria; Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, Alta e Bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania; Margravio di Moravia; Conte Principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.*

Animati dal vivo desiderio di portare a compimento l' opera di una *giusta legislazione* gloriosamente incominciata dall' augustissimo nostro padre di pia memoria, abbiamo preso in attento esame tanto le pene comminate per le *contravvenzioni di finanza* dalle varie leggi e disposizioni vigenti *sulle imposte indirette*, quanto l' attuale procedura nell' applicazione di queste pene, ed in seguito a tale esame abbiamo riconosciuto il bisogno di sostituire alle disposizioni finora vigenti una legge penale *unica* per tutti i rami delle imposte indirette, fondata sopra principj di giustizia, ed analoga alle leggi penali generali.

È nostro preciso volere che in armonia colle leggi penali generali non sia sottoposto a pena per contravvenzione di finanza alcuno, il quale non siasi reso colpevole di un' azione od ommissione punibile; che il *contravventore* non soffra punizione maggiore di quella che è necessaria a

Digitized by Google

reprimere tali contravvenzioni; che *nell' applicazione* della pena al *colpevole* ed ai suoi *attinenti* si usino tutti i *riguardi* compatibili collo scopo della punizione, e che all' *incolpato* si agevoli la legale difesa quanto tale scopo il permette; che però l' erario, ed il *leale contribuente* che osserva debitamente la legge, e l' *industria dei fedeli nostri sudditi* trovino in pari tempo contro le conseguenze dannose delle contravvenzioni di finanza nelle penali comminate per le medesime quella *valida tutela* che le leggi doganali e le altre prescrizioni intorno alle imposte indirette hanno di mira.

Noi abbiamo quindi risoluto di promulgare *questa legge penale sulle contravvenzioni di finanza*, ed ordiniamo, che la medesima venga posta in attività nei nostri stati, ad eccezione dell' Ungheria, della Transilvania, e della Dalmazia, col giorno primo aprile 1836, osservate le seguenti norme:

I. A datare da tal giorno cessano di aver vigore tutte le *determinazioni penali* contenute nelle leggi e prescrizioni sinora vigenti pei diversi rami d' imposta, dei quali tratta questa legge, come pure la *procedura* attualmente adottata per l'applicazione di tali pene.

Con speciali notificazioni saranno indicati i singoli rami d' imposta, per i quali in via di eccezione debbano rimanere per ora in vigore le vigenti determinazioni penali, non che l' attuale procedura per la loro applicazione.

II. Sarà pure con apposite notificazioni determinato più precisamente quali delle imposte che si riscuotono a profitto delle *comuni* o di *persone* debbano considerarsi comprese sotto questa legge.

III. Le pene stabilite in questa legge si applicano a tutte le contravvenzioni di finanza

*a*) che vengono commesse dopo il giorno 31 marzo 1836, o

Digitized by Google

*b*) che sebbene commesse prima di questo termine, soggiacciono tuttavia alla procedura prescritta da questa legge (X), e da essa vengono comminate con una pena *più mite* di quella portata dalle leggi che erano in vigore al tempo della seguita contravvenzione.

IV. Quando la colpa, o la participazione alla stessa contravvenzione, si fonda *sopra fatti* od *ommissioni* anteriori in parte, ed in parte posteriori all' attivazione di questa legge, devono giudicarsi secondo il disposto della medesima i fatti e le ommissioni *anteriori a tale epoca* ogni volta che a norma di essa ha luogo un trattamento *più mite* di quello portato dalle leggi anteriori.

V. Se con un' azione od ommissione seguita *dopo l' attivazione di questa legge* taluno si rende colpevole di *participazione* ad una *contravvenzione commessa prima di tale epoca*, egli non deve essere condannato a pena *più grave o rigorosa* di quella che dovrebbe soffrire l'*autore* della contravvenzione secondo la prescrizione vigente al tempo della medesima, avuto riguardo alla quantità dell' oggetto, alla quale si riferisce la participazione, sebbene la presente legge pronunciasse una *pena più forte* di quella stabilita al tempo della stessa contravvenzione.

VI. Se contravvenzioni *dello stesso genere*, o *affini* fossero state commesse *parte avanti* e *parte dopo l' attivazione* della *presente legge*, quelle *seguite prima* di *tale epoca* potranno essere prese in considerazione nell'applicare le *conseguenze di danno* da questa legge comminate per le posteriori contravvenzioni dello stesso genere od affini, sia che queste conseguenze si riferiscano alla misura o ad inasprimenti della pena; solo in quanto il contravventore per la imputazione delle menzionate anteriori contravvenzioni non venga a soffrire un

Digitized by Google

*danno più grave* di quello comminato per la ripetizione di contravvenzioni dello stesso genere od affini dalle leggi che erano in vigore al tempo *della seguita contravvenzione.*

VII. Saranno applicate le disposizioni della presente legge sulla *prescrizione della pena e della garanzia* che fossero *più favorevoli* anche alle contravvenzioni di finanza *commesse prima della sua attivazione*; che secondo le leggi finora veglianti

*a*) o *non* avrebbero potuto essere *prescritte*,

*b*) o non potrebbero compiere la prescrizione che *dopo il decorso d' un residuo tempo maggiore* di quello stabilito in questa legge.

VIII. Anche la prescrizione incominciata *avanti che abbia avuto vigore questa legge*, non verrà interrotta per una contravvenzione commessa dopo quest' epoca, quando le leggi prima vigenti non portano che la prescrizione venga *interrotta* per una *contravvenzione posteriore*. Se però la contravvenzione posteriore fosse seguita prima che siasi compita la prescrizione secondo il precedente paragrafo (VII), dovrà decorrere per intiero il termine residuo necessario per il compimento della prescrizione giusta le norme ed i regolamenti veglianti al tempo in cui fu commessa la precedente contravvenzione.

IX. *I diritti spettanti in forza della presente legge al detentore per titolo di pegno, o al proprietario dell' oggetto o dei mezzi ausiliarj d' una contravvenzione* riguardo alla garanzia per le pene pecuniarie relative, si possono esercitare sulle cose *fermate dopo l' attivazione della presente legge*, sebbene la contravvenzione, di cui le medesime costituirono l' oggetto, o il mezzo sussidiario, sia stata commessa prima di questo tempo.

Digitized by Google

5. Per *reati* s'intendono nella presente legge *le gravi trasgressioni di polizia*, finattantochè le leggi penali generali non istabiliscano per questi reati un'altra denominazione.

6. Ogni somma espressa in lire nella presente legge s'intende in *lire austriache.*

7. Sotto la denominazione di *autorità provinciali* di finanza s'intendono nel regno lombardo-veneto le *intendenze di finanza*, e negli altri stati le *amministrazioni camerali distrettuali.*

Digitized by Google

# PARTE PRIMA.

## DELLE CONTRAVVENZIONI E DELLE PENALI.

## CAPITOLO PRIMO.

### *Delle contravvenzioni di finanza, e della loro imputazione in generale.*

### SEZIONE PRIMA.

#### DETERMINAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI DI FINANZA IN GENERALE.

1. Idea delle medesime.

*a.* Loro definizione.

*aa.* In generale.

§ 1. Sono *contravvenzioni* di *finanza* le azioni od ommissioni, colle quali si trasgrediscono leggi e discipline tendenti a conservare nella loro integrità le *imposte indirette*.

*bb.* In ispecie contravvenzioni ai divieti del traffico coll' estero.

§ 2. Si comprendono nelle *contravvenzioni* di *finanza* anche le contravvenzioni ai *divieti* di *importazione*, *esportazione* o *transito* di determinati oggetti nei rapporti commerciali fra il *territorio dello stato* e l' *estero*, o tra il *territorio doganale* ed i *territorj estradoganali*.

Digitized by Google

*b.* Indicazione più speciale.

*aa.* Prevaricazione degl'impiegati ed inservienti di finanza.

§ 3. *L'impiegato, funzionario* od *inserviente destinato a mantenere in piena osservanza le prescrizioni di finanza*, che si rende colpevole d'un'azione od ommissione punita dalla presente legge come *contravvenzione di finanza*, incorre nella pena indipendentemente dall'applicazione delle norme, che riguardano la sua qualità d'impiegato.

Le altre azioni od ommissioni, colle quali i suddetti impiegati, funzionarj od inservienti *violano* o *trascurano* il *proprio dovere* d'*ufficio* o di *servizio*, non si considerano come contravvenzioni di finanza, e soggiacciono alle *disposizioni particolari* relative alla violazione, o trascuranza del dovere d'ufficio o di servizio.

*bb.* Trattamento illegale dei contribuenti.

§ 4. Non si considerano come contravvenzioni di finanza neppure quelle azioni od ommissioni, colle quali taluno viene sopraffatto dagl'*impiegati* o *funzionarj incaricati* di mantenere in piena osservanza le *prescrizioni di finanza*, o *da altre persone che esercitano i diritti della finanza*, nella misura o nell'esazione d'una imposta, o viene leso in generale nei *diritti* o nelle *facoltà* accordategli dalla legge. Tali azioni od ommissioni contrarie alla legge si puniscono nella via regolare secondo le norme in proposito veglianti.

*cc.* Mancanza all'obbligo di cooperazione od assistenza alle pratiche d'ufficio.

§ 5. Anche le azioni od ommissioni, colle quali altri *impiegati* od *inservienti* dello stato, o che sono

Digitized by Google

addetti alle *autorità locali* o *comunali*, od i *membri dell'amministrazione comunale mancano*, o *non adempiono debitamente* al dovere loro imposto dalla legge di *cooperare* all'esecuzione delle prescrizioni di finanza, o di *prestare assistenza* agl'impiegati o funzionarj a ciò destinati, *non sono comprese nelle contravvenzioni di finanza*, eccettuati i casi, nei quali la legge dichiara *espressamente*, che queste azioni od ommissioni sono *contravvenzioni di finanza*, o complicità, o partecipazione alle medesime.

Gl'*impiegati* o *inservienti* dello stato colpevoli di una tale azione od ommissione devono essere chiamati a risponsabilità, e puniti *dalle proprie autorità superiori* a norma delle veglianti prescrizioni relative al loro servizio. Gl'*impiegati* od *inservienti* addetti alle *autorità locali o comunali*, ed i *membri dell' amministrazione comunale*, che si rendessero colpevoli delle azioni od ommissioni sopra indicate, si puniscono dalla delegazione provinciale (capitanato circolare) con multa o con arresto corrispondente alla natura del caso.

c. Prescrizioni che si trasgrediscono colle contravvenzioni di finanza.

§ 6. Le *leggi* e *prescrizioni*, che si violano colle contravvenzioni di finanza, concernono

1. Il *commercio* o *trasporto* di *merci soggetto* al *regime daziario* tra il *territorio doganale* e l'*estero*, od i *territorj estradoganali*, come pure le disposizioni per la tutela delle istituzioni relative a questo commercio o trasporto, e specialmente

*a*) i *dazj* d'*entrata*, d'*uscita* e di *transito;*

*b*) i *divieti* d'*importazione*, di *transito* e d'*esportazione;*

*c*) le *disposizioni* di *sorveglianza sulla circolazione interna;*

Digitized by Google

*d*) la *marca delle merci per distinguerne l'origine*;

2. Le *imposte per la consumazione di prodotti nazionali, o degli oggetti di consumo passati nella circolazione interna del territorio dello stato*, come sono:

*a*) le *privative della finanza*;

*b*) i *dazj di consumo*;

*c*) le *addizioni ai dazj di consumo accordate ai comuni*;

*d*) i *diritti pel punzone che distingue il titolo o fino dei metalli nobili* (bollo di garanzia degli ori ed argenti);

*e*) *i diritti di consumo d'altri oggetti*, come carte da giuoco, almanacchi, giornali e simili;

3. Le *imposte che si esigono all' occasione di conferimento, acquisto, traslazione, conferma, esercizio* o *difesa di diritti o ragioni*, (tasse e bollo della carta);

4. Le imposte ed i diritti esclusivi dell' erario *pel trasporto di persone* o di *cose*, come sono:

*a*) i *diritti di navigazione* ed i *pedaggi alle strade* ed *ai ponti*;

*b*) la *posta*;

5. I diritti esclusivi dell' erario riguardo ai *contratti di sorte ed alle tasse relative* (lotto).

### 2. Divisione delle contravvenzioni di finanza.

#### *a*. Riguardo al loro effetto immediato.

##### *aa*. Defraudazioni dei diritti di finanza e altre contravvenzioni di finanza.

§ 7. Riguardo al loro *immediato effetto* le contravvenzioni di finanza si dividono in *defraudazioni dei diritti di finanza*, ed *altre contravvenzioni alle leggi finanziarie*.

Digitized by Google

*bb.* Quali contravvenzioni siano da considerarsi come defraudazioni dei diritti di finanza.

§ 8. Le *defraudazioni dei diritti di finanza* comprendono quelle contravvenzioni, per mezzo delle quali si sottrae un' imposta indiretta alla finanza, od a chi è investito del diritto di *riscuoterla* coi privilegi della finanza. Alle defraudazioni di finanza appartengono altresì le contravvenzioni *ai divieti d' importazione*, d' *esportazione* e di *transito* relativi al commercio e trasporto di merci tra il *territorio dello stato e l' estero*, o *tra il territorio doganale ed i territorj estradoganali.*

*b.* Riguardo alla qualità ed importanza delle conseguenze.

*aa.* Varie classi delle contravvenzioni di finanza.

§ 9. Riguardo alla *qualità* ed *importanza delle conseguenze*, le contravvenzioni di finanza si distinguono in *tre classi*, *e sono:*

1. Il *contrabbando;*
2. Le *gravi contravvenzioni di finanza;*
3. Le *semplici contravvenzioni di finanza.*

*bb.* Quali contravvenzioni si comprendano sotto l' espressione della *medesima* o *diversa classe* di contravvenzioni.

§ 10. Ovunque la presente legge parla di contravvenzioni di finanza, della *medesima* o di *diversa classe*, s' intendono sempre le *classi* suddette.

*cc.* Determinazione più precisa delle singole classi.

§ 11. Si considerano come *contrabbando* o come *gravi contravvenzioni di finanza* soltanto quelle contravvenzioni, che la legge dichiara espressamente appartenere a queste classi. Tutte le altre appartengono alla classe delle *semplici contravvenzioni di finanza.*



Digitized by Google

*dd.* In quanto il contrabbando e le gravi contravvenzioni di finanza si comprendano nelle defraudazioni dei diritti di finanza.

§ 12. Le contravvenzioni dichiarate dalla legge come *contrabbando* o come gravi *contravvenzioni di finanza* sono comprese tra le *defraudazioni dei diritti di finanza*, se la legge non dichiara espressamente il contrario.

## SEZIONE II.

### REGOLE DELL' IMPUTAZIONE.

1. Condizioni dell' imputazione.

*a.* Cognizione della legge.

§ 13. L' asserzione del contravventore di *non conoscere la legge*, *che ha trasgredito*, non toglie l' imputabilità della contravvenzione di finanza.

*b.* Prava intenzione.

§ 14. *Anche la mancanza* di *prava intenzione* non libera dalla pena legale. I casi, nei quali l' intenzione diretta alla contravvenzione è da considerarsi come condizione della pena, sono indicati espressamente dalla legge.

*c.* Motivi che escludono la personale capacità d' imputazione.

§ 15. Non sono *imputabili* come *contravvenzioni* di *finanza* le azioni od ommissioni contrarie alla legge

1. A chi fosse *affatto privo dell' uso della ragione costantemente*, *od al tempo che commise la contravvenzione;*

2. A chi commise la contravvenzione in uno stato di *piena ubbriachezza*, od *altra perturbazione* di *sensi*, contratto senza sua colpa, quindi neppure per sua negligenza, nel quale stato non *fosse*

Digitized by Google

*consapevole* delle proprie azioni, od ommissioni; purchè non abbia dato principio all'esecuzione della contravvenzione, o non l'abbia *tentata* prima di trovarsi in tale stato d'*ubbriachezza* o di *turbamento di sensi;*

3. A chi ha trasgredito la legge per effetto di *forza maggiore;*

4. A chi non ha compiuto il *decimo anno.*

*d.* Conseguenze della mancanza della capacità d'imputazione.

§ 16. Da questo non segue però, che l'azione od ommissione, che non può essere imputata ad alcuno degl'individui soprindicati, vada intieramente esente dall'applicazione delle penalità prescritte nella presente legge, ma qualora la *garanzia* per la contravvenzione incumbesse ad *altri*, o fosse *inerente alla cosa*, essa dovrà avere il suo effetto secondo il disposto di questa legge, e si sottoporranno pure alle pene prescritte tutte le *altre persone*, alle quali fosse imputabile l'azione o l'ommissione.

*e.* Prova di questa mancanza.

§ 17. I *motivi*, che escludono l'imputazione d'un'azione od ommissione come contravvenzione di finanza (§ 15), *non si presumono.*

A chi incumba l'obbligo di dare la prova di uno o più di tali motivi è determinato nella seconda parte di questa legge (§ 771).

2. Imputazione dell'attentato.

Condizioni della medesima.

§ 18. L'*attentato* d'una contravvenzione di finanza, o siano le azioni od ommissioni che si presentano siccome il *principio di esecuzione d'una*

Digitized by Google

*contravvenzione di finanza*, o siccome quel *preparativo*, che, ove non si frapponga un impedimento esterno, conduce ad *eseguirla*, le quali però per la sopravvegnenza d' un impedimento esterno, o per caso, o per impotenza dell' attentante *non condussero* all' *esecuzione della contravvenzione*, non si puniscono, se non quando trattasi di contravvenzioni, per le quali *ciò è espressamente ordinato* dalla legge, e anche riguardo a queste solo nel caso, che la contravvenzione sia rimasta ineseguita non per la volontà dell' attentante o per caso, *ma per la vigilanza degli impiegati od inservienti della finanza*, o *per opera d' altri* diretta ad impedirla.

### 3. Estensione dell' imputazione.

#### *a.* In generale.

##### Colpevoli ai quali s' imputa la contravvenzione.

§ 19. Ogni contravvenzione di finanza vien imputata non solo *all' immediato autore*, che la commise colla propria azione od ommissione, ma ben anco al *motore* della medesima.

#### *b.* Al motore.

##### *aa.* Chi sia da considerarsi come motore.

§ 20. Si considera come *motore* d' una *contravvenzione di finanza* chi ha determinato altri a commettere la contravvenzione

1. con *dargli il mandato*, ossia incarico di trasgredire una prescrizione, ovvero
2. con dargli l' *incumbenza* di commettere la contravvenzione, ovvero
3. con *dargli* o *promettergli* una *mercede*, un *dono*, o in generale un *vantaggio determinato*, ovvero
4. colla *violenza* o colle *minacce*.

Digitized by Google

Sarà altrove stabilito (§ 173) se ed in quanto altre azioni, oltre queste, possano servire di fondamento per imputare certe contravvenzioni ad alcuno nella qualità di motore.

*bb.* Condizioni dell' imputazione.

§ 21. Le azioni suddette (§§ 20 e 173) servono di fondamento ad *imputare* la *contravvenzione*, come *motore*, soltanto a colui

*a*) che aveva *conoscenza* della *contravvenzione*, a cui determinò un altro, e sapeva sussistere tra essa ed il fatto proprio quella *connessione*, che secondo la legge stabilisce la qualità di motore, ovvero

*b*) che usando la debita attenzione, ed avuto riguardo alle circostanze, avrebbe evidentemente dovuto riconoscere la *contravvenzione*, e la *mentovata connessione* fra quella ed il fatto proprio.

*cc.* Quando il motore procura d' impedire la contravvenzione.

§ 22. Quando il motore d' una contravvenzione di finanza, *ancor prima che venisse consumata, si è adoperato onde distogliere* dalla contravvenzione colui, che ha determinato a commetterla, ma questa venne ciò nulla ostante commessa, l' impulso da lui dato in origine alla contravvenzione non gli sarà imputato che come complicità nella medesima, ed anche ciò solamente in quanto la complicità, *avuto riguardo alla qualità della contravvenzione, sia soggetta a castigo.*

*dd.* Quali contravvenzioni siano da imputarsi al motore.

§ 23. Al motore d' una contravvenzione di finanza s' imputano

*a*) L' *azione od ommissione*, alla quale egli ha determinato un altro in uno dei modi che la legge

Digitized by Google

indica come fondamento dell' imputazione (§§ 20 e 173);

*b*) Le azioni od ommissioni che erano *mezzi necessarj* per consumare la contravvenzione meditata, e che il motore nel dare l'impulso alla medesima non ha espressamente eccettuato;

*c*) Le azioni od ommissioni che *risultarono come conseguenze inevitabili della contravvenzione avuta* di mira.

*c*. Ai complici e partecipi.

*aa*. Complici.

§ 24. È *complice d'una contravvenzione* di finanza

1. Chi l' ha *causata* o *provocata* in modo da non poter essergli imputata nella qualità di motore;

2. *Chi ne ha agevolato, spalleggiato o coadjuvato* l' esecuzione;

3. Chi *prima o durante l' esecuzione* della *contravvenzione* si è convenuto col motore, coll' autore, o con altro complice riguardo all' assistenza da prestarsi *dopo compiuta la contravvenzione* (la quale assistenza fuori di questo caso giusta il § 25 n.° 2 e 3 costituirebbe la partecipazione), o riguardo ad una *parte del vantaggio* sperato dalla contravvenzione.

*bb*. Partecipi.

§ 25. Si considera come *partecipe* d' una contravvenzione di finanza chi, dopo che fu consumata, e senza che siano seguiti concerti prima o durante l' esecuzione della medesima col motore, coll' autore, o col complice,

1. *ritrae vantaggio* dalla contravvenzione, o

2. si *adopera* a *realizzare*, *aumentare* od *assicurare* il *vantaggio*, cui tende la contravvenzione, o

3. *presta ajuto* alla contravvenzione in uno dei modi indicati nel § 176.

Digitized by Google

*cc.* Condizioni dell' imputazione, della complicità o della participazione.

§ 26. Non si può imputare *complicità* o *participazione* ad una contravvenzione di finanza, che a colui

*a*) che aveva *conoscenza* della contravvenzione e sapeva sussistere fra essa ed il fatto proprio quella connessione, che secondo la legge stabilisce la *complicità* o la *participazione*, o

*b*) che usando la debita attenzione, ed avuto riguardo alle circostanze, avrebbe evidentemente dovuto riconoscere la mentovata *connessione* tra la contravvenzione e la propria azione od ommissione.

*dd.* Contravvenzioni per le quali la complicità o la participazione è punibile.

*α.* Regola generale.

§ 27. Le contravvenzioni, per le quali i complici o partecipi soggiacciono a pena, vengono *indicate espressamente in questa legge.*

*β.* Quando l'autore è incapace d'imputazione.

§ 28. Sono però in *generale* da assoggettarsi a pena i *complici* o *partecipi* d'ogni contravvenzione di finanza, quando questa per uno o più dei motivi addotti nel § 15 non sia imputabile all'autore stesso.

*γ.* Participazione d'un tal autore.

§ 29. Se quegli, la di cui azione od ommissione non può per uno o più dei motivi addotti nel § 15 essergli *imputata come contravvenzione di finanza*, cessato il motivo che escludeva l'imputazione di questa azione od ommissione, *realizza il vantaggio congiuntovi*, o s'adopera per *realizzare*, *aumentare*

Digitized by Google

od *assicurare* questo vantaggio, o per sottrarre l'azione o l'ommissione, o la cosa, che ne costituisce l'oggetto, alla *cognizione delle autorità di finanza*, in questo caso, quando concorrano le condizioni dell'imputazione della participazione (§ 26), egli soggiace in ragione di questa participazione alla pena legale per l'azione od ommissione da lui commessa originariamente non imputatagli come contravvenzione, abbenchè la legge non sottoponga in generale a pena la participazione a simile contravvenzione.

## SEZIONE III.

### ESTENSIONE DELL'APPLICABILITA' DELLA PRESENTE LEGGE.

#### 1. Riguardo al luogo nel quale è seguita la contravvenzione.

§ 30. Le disposizioni penali contenute nella presente legge sono applicabili a tutte le contravvenzioni di finanza, *che si commettono* nelle provincie nelle quali essa ha vigore.

#### 2. Riguardo ai rapporti personali del contravventore.

##### *a.* In generale.

§ 31. Al disposto dalla legge medesima è soggetto chiunque, senza *riguardo a rapporti personali*, quando concorrono le condizioni richieste per l'imputazione d'una contravvenzione.

##### *b.* In ispecie per gli stranieri.

§ 32. Sono trattati secondo la presente legge anche gli *stranieri*, che si rendono colpevoli d'una contravvenzione di finanza nelle anzidette provincie.

Digitized by Google

### 3. Riguardo alle contravvenzioni commesse in un'altra parte del territorio dello stato.

#### a. Da un abitante delle provincie nelle quali ha vigore la presente legge.

##### aa. Regola.

§ 33. Se un abitante di queste provincie ha commesso una contravvenzione di finanza in una parte del territorio dello stato austriaco, ove questa legge non è in vigore, egli debbe trattarsi secondo questa legge, qualora si trovi in queste provincie al tempo del giudizio sulla contravvenzione, e le autorità, alle quali compete la procedura per la contravvenzione nella parte del territorio dove fu commessa, non abbiano ancora fatto luogo a questa procedura contro il contravventore.

##### bb. Eccezioni.

§ 34. Si applicheranno però a suo riguardo le pene prescritte *nel luogo, in cui fu commessa la contravvenzione*,

*a*) se si tratta d'una contravvenzione di finanza, per la quale la presente legge non contiene *alcun provvedimento*; o

*b*) se quelle pene sono più *miti* di quelle comminate nella presente legge.

#### b. Da uno straniero o da un abitante d'una parte del territorio, nella quale la presente legge non ha vigore.

§ 35. Commettendosi una contravvenzione di finanza in una parte del territorio, nella quale la presente legge *non ha vigore*, *da un forestiero o da un abitante delle parti del territorio dello stato non soggette a questa legge*, si rimetteranno gli atti alle autorità, alle quali spetta la procedura penale

Digitized by Google

per le contravvenzioni di finanza nella parte del territorio ove fu commessa la contravvenzione, affinchè vengano applicate le disposizioni penali colà vigenti. Questa trasmissione degli atti ha luogo indipendentemente dalla procedura per quelle contravvenzioni di finanza alle quali fosse applicabile la presente legge.

## CAPITOLO II.

### *Delle pene delle contravvenzioni di finanza in generale.*

---

#### SEZIONE PRIMA.

##### DIVISIONE DELLE PENE.

1. Divisione delle pene in generale.

§ 36. Le *pene* applicabili alle contravvenzioni di finanza sono:

1. Le *multe;*
2. La *caduta delle merci e d' altri oggetti in commesso;*
3. L' *arresto.*

2. Pene pecuniarie.

*a.* Quali siano le pene pecuniarie.

§ 37. Le *multe e la caduta in commesso* di merci o di altri oggetti sono comprese sotto la denominazione di *pene pecuniarie.*

*b.* Minimo della pena.

§ 38. La pena pecuniaria inflitta ad ogni singolo contravventore, mediante giudizio emanato

Digitized by Google

in base di una inquisizione, non può essere minore di sei lire austriache (due fiorini).

Questa disposizione non si estende ai casi, ne' quali il contravventore all' atto della *scoperta della contravvenzione* paga l'importo della pena ad un ufficio autorizzato a riceverlo, o *ne dà piena cauzione*, ed adempie per parte sua alle *condizioni*, sotto le quali a termini di legge si può prescindere dall' inquisizione e dal giudizio penale.

*c.* Massimo della pena.

*aa.* Nel caso che sia stato appreso l'oggetto.

§ 39. Le multe inflitte ad un imputato colla medesima condanna non possono complessivamente eccedere di trentamila lire (diecimila fiorini) il valore della cosa fermata e caduta in commesso, ovvero il prezzo ritratto dalla vendita della cosa, che forma l' oggetto della contravvenzione, qualora non cada in commesso.

*bb.* Nel caso che non si eserciti l'azione sulla cosa per la pena.

§ 40. Se non esiste più la cosa, che forma l'oggetto della contravvenzione, o non può esercitarsi l' azione su di essa per realizzare la pena, la somma di trentamila lire costituisce il massimo delle multe che possono infliggersi colla stessa sentenza ad un imputato.

*cc.* Importo eccedente il massimo della multa.

§ 41. In luogo dell' importo, di cui nei due premessi casi la multa legale corrispondente alle norme stabilite eccedesse la suindicata misura, si potrà infliggere una pena d' arresto corrispondente alla specialità del caso e delle altre circostanze.

Digitized by Google

*d.* Determinazione della pena se non è ben conosciuto l'oggetto.

*aa.* Determinazione approssimativa.

§ 42. Nei casi ne' quali la pena pecuniaria da infliggersi si regola secondo il *valore dell' oggetto della contravvenzione*, o secondo un' imposta *corrispondente allo stesso*, o in generale secondo una *quantità commisurata al medesimo*, e la contravvenzione è bensì provata, ma non può rilevarsene *con tutta precisione* l' oggetto, si procurerà di stabilirlo almeno in modo approssimativo, bilanciate diligentemente tutte le circostanze. Questo dato approssimativo servirà in tal caso di fondamento alla determinazione della pena.

*bb.* Quando l' oggetto non può essere determinato nemmeno approssimativamente.

§ 43. Se l' oggetto non potesse venire stabilito, *nemmeno approssimativamente*, in tal caso, oltre il castigo che secondo la legge corrisponde all' oggetto che fosse già ben conosciuto o approssimativamente determinato, si fisserà per l' oggetto non conosciuto nemmeno per approssimazione la pena in un importo adequato, avuto riguardo alla qualità della contravvenzione, al tempo durante il quale fu continuata, al numero delle volte che fu ripetuta, ed alle altre circostanze. Tale importo non potrà *nè essere inferiore al minimo* della pena stabilita per la contravvenzione, nè eccedere il *massimo* della pena pecuniaria (§§ 39 e 40).

*e.* Determinazione della pena secondo un' imposta.

*aa.* Regola generale.

§ 44. Nei casi di *defraudazione dei diritti della finanza, o di attentato della medesima*, l' imposta, che

Digitized by Google

secondo la qualità del caso venne colla contravvenzione sottratta alla finanza, o corse pericolo di esserlo, unitamente ai diritti addizionali ad essa relativi, servirà di base alla determinazione delle multe fissate dalla legge in *ragione d' una parte proporzionata*, o *del moltiplice importo dell' imposta*. Venendo sottratte od esposte al pericolo di esserlo due o più imposte distinte, serviranno esse complessivamente di base alla determinazione della pena.

*bb*. Imposte che si calcolano per determinare la pena.

§ 45. Non si comprendono però nelle imposte, che devono servire di norma nel determinare la pena, i diritti accessorj, che si pagano insieme ad un' imposta, od anche indipendentemente da essa, soltanto *a cagione d' una operazione d' ufficio*, e che, senza tale operazione, non competerebbero, come sono i diritti di pesatura, di scritturazione, di magazzinaggio, per lo stacco della bolletta, per i suggelli e simili.

*cc*. Misura che deve servire di base alla determinazione della pena.

§ 46. L' imposta, secondo la quale deve regolarsi la *pena*, si determina con quella misura, che avrebbe avuto luogo, se la cosa, che costituisce l' oggetto della *contravvenzione o del suo attentato*, si fosse sottoposta alle pratiche ordinate per l' esazione dell' imposta suddetta nel *momento* in cui si *effettuò la contravvenzione*, o non essendo conosciuto questo momento, al *tempo della scoperta della contravvenzione*.

*dd*. In particolare riguardo al dazio d' entrata.

§ 47. In particolare, quando la legge stabilisce per base della determinazione della pena *il dazio*

Digitized by Google

*d'entrata*, servirà di misura alla pena, senza distinzione se la cosa sia stata importata o no oltre la linea doganale, quel dazio d'entrata, che avrebbe dovuto pagarsi se la medesima fosse effettivamente stata *introdotta e sottoposta al daziato d'entrata al tempo della contravvenzione*, o non essendo conosciuto questo tempo, in *quello della scoperta della medesima*.

*ee*. Riguardo ai dazj d'entrata o d'uscita in generale.

§ 48. In tutti quei casi, nei quali la legge stabilisce per base della determinazione della pena il dazio *d'entrata o d'uscita*, si prenderà per base di questa determinazione la misura vigente per il *commercio coll'estero soggetto al regime daziario*, qualora la legge non disponga espressamente in altro modo.

*f*. Determinazione della pena secondo il valore.

*aa*. Regola generale.

§ 49. Quando la pena si determina secondo il *valore della cosa*, che costituisce l'oggetto della contravvenzione, servirà di base a stabilire questo valore il *prezzo*, *che*, *esclusa l'imposta defraudata*, o se fu violato un divieto, *indipendentemente da questo*, poteva avere la cosa in commercio, non già nella *vendita al minuto ai consumatori*, *al tempo della contravvenzione*, o non essendo questo conosciuto al *tempo della scoperta della medesima*, avuto riguardo allo stato della cosa in quel tempo.

*bb*. In particolare riguardo alle contravvenzioni ai regolamenti doganali.

§ 50. Se in particolare occorre per la determinazione della pena di stabilire il valore degli oggetti, per i quali si è *defraudato il dazio d'entrata*, o

Digitized by Google

violato il divieto *d' importazione dall' estero o dai territorj estradoganali*, serviranno di norma quelle stesse disposizioni che sono in vigore *per il daziato d' entrata* delle *merci*, *riguardo alle quali il dazio si regola sul valore*.

*cc*. Riguardo alla defraudazione del dazio d'uscita ed alla contravvenzione ad un divieto di esportazione.

§ 51. Il valore delle merci, che sono *l' oggetto della defraudazione del dazio d' uscita*, o della violazione *d' un divieto di esportazione all' estero od ai territorj estradoganali*, si stabilisce all' uopo di determinare una pena, che si regola sul valore, secondo i prezzi correnti nel luogo, ove è seguita la *contravvenzione e nei dintorni*.

*g*. Caduta in commesso.

*aa*. In vece della pena del valore.

§ 52. Se la pena si regola secondo il valore della cosa, che costituisce l' oggetto della contravvenzione, e la cosa fu fermata, ed in essa nel tempo intermedio tra la contravvenzione ed il fermo non è avvenuto cambiamento essenziale da alterarne il valore indipendentemente da qualche cangiamento generale avvenuto nei prezzi, in tale caso, *in vece della pena del semplice valore, si pronuncia il commesso dell' oggetto fermato*, il cui valore deve, secondo la legge, servir di base alla determinazione della pena, e non s' infligge poi in danaro che *la pena eccedente il semplice valore* nell' importo risultante a termini di legge.

*bb*. In mancanza dell' oggetto che cadrebbe in commesso.

§ 53. Quando manca *l' oggetto*, che la legge dichiara *caduto* in *commesso*, o la finanza non può

Digitized by Google

sul medesimo esercitare le sue azioni per l'esecuzione della pena, si pronuncia in vece del commesso una multa da determinarsi secondo il valore dell' oggetto stesso.

*e.* Conseguenze del commesso legalmente pronunciato.

§ 54. La proprietà dell' oggetto fermato per una contravvenzione di finanza, del quale fu legittimamente pronunciato il commesso, passa fino dal *momento del fermo* nella persona fisica o morale, alla quale sono assegnati i valori, che si ricavano dalle pene pecuniarie per contravvenzioni di finanza.

*b.* Erogazione delle pene pecuniarie.

§ 55. Dalle somme ritratte dalle *pene pecuniarie* si deducono prima di tutto

*a*) le *spese* inerenti alla procedura legale per la scoperta ed inquisizione delle contravvenzioni di finanza, e per l' esazione delle pene pecuniarie;

*b*) i *premj* accordati dalla legge ai *denunzianti* ed *agl' inventori*.

Quanto residua dopo una tale deduzione è destinato ad un pubblico istituto di beneficenza, qualora non fosse per legge o per contratto già devoluto ad altre persone. *Particolari disposizioni* determineranno a *quale pubblico istituto di beneficenza*, ed in qual modo debbano pervenire queste somme.

3. Arresto.

*a.* Suoi gradi.

§ 56. La *pena dell' arresto ha due gradi:* il primo viene indicato colla denominazione di ARRESTO o di *arresto semplice*, il secondo con quello di *arresto rigoroso*.

Digitized by Google

*b.* Modo di esecuzione.

§ 57. L'uno e l'altro di questi due *gradi d'arresto* viene messo in esecuzione nel modo, che il *codice penale generale* prescrive per l'*arresto* di *egual grado* in pena dei reati, che il detto codice non dichiara nè delitti, nè semplici trasgressioni di polizia.

*c.* Esecuzione non interrotta.

§ 58. La pena dell'arresto si subisce di regola per *tutta la durata* del medesimo *senza interruzione.*

*d.* Permesso d'interrompere l'esecuzione della pena d'arresto.

§ 59. Ove però l'arresto non interrotto fosse per cagionare il *decadimento* dell'*ordinario legittimo modo di sussistenza del condannato* o della *sua famiglia*, e la pena consistesse in arresto semplice, l'esecuzione della medesima potrà aver luogo a *diverse riprese*, fra le quali però gli intervalli non potranno mai eccedere la durata di quattordici giorni.

*e.* Massimo e minimo della durata.

§ 60. La *minima durata dell'arresto* è di *ventiquattro ore*, la *massima* di *quattro anni.*

*f.* Norma pel calcolo del tempo.

§ 61. Il *tempo* della durata dell'arresto si calcola secondo il *calendario.*

*g.* Principio della pena.

§ 62. Il *tempo della pena decorre dal momento dell'arresto* per i condannati, che durante l'inquisizione e fino alla pubblicazione della sentenza non



Digitized by Google

soggetta ad ulteriore giudizio in altra istanza rimasero a piede libero, e *dal momento della pubblicazione di tale sentenza* per gli altri condannati.

## SEZIONE II.

### INASPRIMENTO DELLA PENA.

#### 1. Disposizioni generali.

##### a. Regola generale.

§ 63. Le *pene* stabilite per le contravvenzioni di finanza possono essere inasprite; ma l' inasprimento può aver luogo soltanto a norma del disposto nella presente legge.

##### b. Riunione di due o più pene di diversa specie.

§ 64. La *riunione di due o più pene* di diversa specie costituisce in generale un inasprimento.

##### c. Mezzi particolari d' inasprimento.

§ 65. Sono mezzi particolari d' inasprimento della pena:

1. La *perdita* di *diritti* e *concessioni*;
2. Lo *sfratto* da un *luogo*, da un *distretto* o *circondario*, da *una* o da *tutte* le *provincie*, nelle quali la presente legge è in vigore;
3. La *pubblicazione* del nome del *contravventore*.

#### 2. Inasprimento della pena d' arresto.

##### a. Regola generale.

§ 66. La *pena d' arresto* può, oltre questi mezzi d' inasprimento, venire inasprita anche nei modi stabiliti dal *codice penale generale* per l' inasprimento della pena d' arresto riguardo alle contravvenzioni, che la legge non dichiara nè delitti, nè semplici trasgressioni di polizia.

Digitized by Google

*b.* Esposizione al pubblico.

§ 67. Non è però ammesso per contravvenzioni di finanza l' inasprimento della pena col mezzo dell' *esposizione al pubblico.*

3. Perdita di diritti e di concessioni.

*a.* Regola generale.

§ 68. La *perdita di diritti* e *concessioni* può pronunciarsi soltanto nei casi, per i quali la legge la stabilisce espressamente come inasprimento o come conseguenza della pena.

*b.* Disposizione relativa alla durata.

§ 69. Tale perdita può aver luogo a *perpetuità* od a *tempo determinato.*

*c.* Conseguenza della perdita.

*aa.* Di concessioni alienabili.

§ 70. Se la concessione, di cui viene pronunciata la perdita, può per le leggi veglianti essere oggetto di alienazione, debbe ingiungersi al proprietario della medesima di *alienarla* entro un tempo congruo da stabilirsi nella sentenza di condanna.

*bb.* Di concessioni inerenti a beni stabili.

§ 71. Se poi la concessione, della quale si pronuncia la perdita, consiste in un diritto inerente al *possesso di beni immobili*, verrà nella sentenza di condanna vietato al contravventore, che possiede questo diritto, *d' esercitarlo personalmente.*

Digitized by Google

*cc.* Di professioni libere.

§ 72. Riguardo ai mestieri ed alle professioni che, osservate le discipline concernenti le imposte relative, possono per le leggi veglianti esercitarsi *senza bisogno* di *concessione speciale*, la condanna *alla perdita della concessione* ordinata o permessa dalla legge, siccome mezzo d' inasprimento della pena, si risolve in un divieto dell' esercizio del mestiere o della professione.

4. Sfratto.

*a.* Disposizione generale.

§ 73. Lo *sfratto da un luogo*, da un circondario, o da una o da *tutte le provincie*, nelle quali è in vigore la presente legge, ha luogo per un *tempo determinato od indeterminato.*

*b.* Se l' esecuzione soggiace ad ostacoli per riguardi di polizia.

§ 74. Qualora *riguardi di polizia* si opponessero all' allontanamento del condannato da un luogo o circondario, o da una delle provincie anzidette, esso vi sarà lasciato, ponendolo però *sotto la sorveglianza* di *polizia* (§ 79) per un *tempo determinato od indeterminato.*

*c.* Da tutte le provincie.

§ 75. Lo sfratto da tutte le provincie, nelle quali ha vigore la presente legge, può pronunciarsi soltanto contro *stranieri.*

*d.* Ritorno di uno sfrattato.

§ 76. Il *ritorno di chi fu sfrattato in forza della presente legge* da un luogo, o circondario, o da

Digitized by Google

una o da tutte le provincie viene equiparato al ritorno di chi fu sfrattato in vigore del codice penale generale per una contravvenzione, che non è delitto, e sarà punito nelle vie ordinarie a norma delle veglianti leggi.

5. Pubblicazione del nome.

a. Casi in cui ha luogo.

§ 77. Si *rende noto il nome del condannato* ogni qual volta si pronuncia la *perdita* d' *una concessione* intieramente, o soltanto per oggetti determinati, ovvero lo *sfratto* da un *circondario*, o da *una* o da *tutte* le *provincie*, nelle quali la presente legge ha vigore.

b. Modo della pubblicazione.

§ 78. Si *pubblica* il *nome inserendo* per *tre volte* la sentenza nella *gazzetta* destinata all' inserzione delle pubblicazioni d' ufficio nella *provincia*, in cui emanò la sentenza in prima istanza.

## SEZIONE III.

### CONSEGUENZE DELLA PENA.

1. Sorveglianza di polizia.

§ 79. Il *condannato verrà posto sotto speciale sorveglianza di polizia* dopo scontata la pena soltanto nei casi, ne' quali ciò è espressamente permesso dalla legge. Riguardo alla durata della sorveglianza di polizia ed alla punizione di coloro, che vi contravvengono, si osserveranno le apposite norme particolari.

Digitized by Google

2. Riserva della competente imposta e del diritto al risarcimento.

§ 80. L' *esecuzione della pena non esime dal pagamento dell' imposta* dovuta, in quanto concorrano le condizioni legali per la sua esazione. Quando colla contravvenzione, oltre la defraudazione dell' imposta, siasi anche recato *danno alla finanza* o *ad un terzo*, è pure libero al *danneggiato* di *domandarne il risarcimento* secondo il diritto civile.

## SEZIONE IV.

### PUNIZIONE DEI MINORENNI.

1. Di chi non ha compiuto il decimo anno.

§ 81. Se chi *non ha compiuto il decimo anno* si rende colpevole di un' azione od ommissione, che per se costituirebbe una contravvenzione di finanza, ma che giusta quanto fu disposto disopra (§ 15) non può come tale essergli imputata, se ne informa il giudice pupillare, il quale dà le opportune disposizioni per una conveniente correzione domestica, o prende *altre misure* a *norma delle circostanze.*

2. Di altri minorenni.

*a.* Determinazione della specie di pena.

§ 82. Se un *minorenne*, che ha compiuto il decimo anno, incorre in una contravvenzione di finanza punita dalla legge con pena pecuniaria, e questa pena non può realizzarsi sulla cosa che ne è *garante*, nè sui beni o redditi, de' quali a termini di legge spetta al contravventore la libera *disposizione*, in questo caso, qualora egli possieda

Digitized by Google

*altra sostanza* od *altri redditi*, si prenderanno gli opportuni concerti col *giudice pupillare* sul punto, se debbasi esigere la pena pecuniaria sulle sostanze o sui redditi del minorenne, ovvero si debba in vece applicare la pena dell' arresto. Ove il giudice dichiari non farsi luogo ad esigere la pena pecuniaria o per intero, o per una parte dell' importo relativo, si applica in luogo della pena pecuniaria, che non si mette in esecuzione, *l' arresto semplice* o *rigoroso*, con *inasprimento* o senza. Si pronuncia pure senza il previo concerto col giudice pupillare l' arresto semplice o rigoroso, con inasprimento o senza, in vece della pena pecuniaria, quando il contravventore sia *straniero*, e le sostanze od i redditi, ch' esso possiede, *si trovino in estero stato*.

*b.* Misura della pena.

§ 83. Nella determinazione della durata della pena e dell' inasprimento si avrà riguardo

1. all' *importanza* e *qualità della contravvenzione*;

2. all' *età* ed al *maggiore* o *minore sviluppo delle facoltà intellettuali del colpevole*;

3. alle *circostanze aggravanti* o *mitiganti*.

*c.* Massima durata dell' arresto.

§ 84. La *durata dell' arresto non eccede mai i sei mesi* per i contravventori, che hanno bensì compiuto il *decimo*, ma non il *decimoquarto* anno, e non *eccede mai un anno* per gli altri minorenni che, al tempo della prolazione della sentenza di prima istanza, non hanno compiuto il *ventesimo anno*.

*d.* Esecuzione dell' arresto riguardo ad impuberi.

§ 85. Alla *punizione* dei *contravventori*, che non hanno compiuto il *decimoquarto* anno, deve sempre

Digitized by Google

andar unita l' *istruzione religiosa*, oltre un lavoro adattato alle forze ed all' educazione del condannato. Compita la pena, si rimettono alla *speciale sorveglianza* dei *genitori* o *tutori*; od in mancanza di essi, alla *speciale sorveglianza delle autorità*.

## CAPITOLO III.

### *Della determinazione della pena.*

---

#### SEZIONE PRIMA.

##### PRINCIPJ GENERALI.

1. Limite entro il quale deve determinarsi la pena.

§ 86. Le autorità chiamate a pronunciare le condanne non possono infliggere una pena *maggiore del massimo*, nè *minore del minimo* della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione.

2. Remissione o mitigazione della pena in via di grazia.

§ 87. È stabilito dalla legge sulla procedura relativa alle contravvenzioni di finanza, e da speciali regolamenti, in quanto le autorità abbiano in casi particolari la facoltà di mitigare in via di grazia la condanna pronunciata a rigore di legge.

3. Valutazione delle circostanze aggravanti o mitiganti.

§ 88. Nel determinare la pena si avrà riguardo alle circostanze aggravanti e mitiganti, quando la legge non la stabilisca in una quantità precisa ed invariabile.

Digitized by Google

## SEZIONE II.

### CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.

#### 1. In generale.

§ 89. Si considerano *in generale* come *aggravanti* le circostanze, per le quali si aumenta il pregiudizio cagionato dalla contravvenzione od a cui essa tende, o si rende più grave il pericolo, che la medesima fa temere, o per le quali si appalesa *più pericolosa la qualità del contravventore*, o si *facilita ed assicura la riuscita della contravvenzione*, o si *aumenta la difficoltà di scoprirla o d' impedirla.*

#### 2. Speciali circostanze aggravanti.

##### a. Per la qualità della persona.

§ 90. Alle *circostanze aggravanti appartengono* in *ispecie* le seguenti:

1. Se l' incolpato ha commesso in pari tempo, o prima *una o più contravvenzioni di finanza* che hanno *affinità fra di loro.*

2. Se ha *ripetuto* la stessa contravvenzione.

3. Se ha contravvenuto alla legge con *volontà determinata*, e non per semplice errore o mancanza della debita attenzione.

4. Se *commette* od *agevola* le contravvenzioni *per mestiere* od *occupazione abituale.*

5. Se ha *indotto* od *incaricato altri* di commettere contravvenzioni.

6. Se esercita una *professione*, che per sua natura *agevola* le *contravvenzioni*, o *vi* porge di *sovente occasione.*

7. Se pel *suo ufficio* o *servizio*, o per la sua *occupazione è tenuto* ad *impedire*, *scoprire*, o *denunziare* le contravvenzioni della specie di quella, che ha commesso.

Digitized by Google

8. Se è in *servizio dello stato*, o riceve dallo stato un *assegno di quiescenza.*

9. La gravità risultante *dalla ripetizione* di contravvenzioni della medesima specie, o di contravvenzioni affini diventa in ispecial modo ancor maggiore, se il contravventore *fu già punito una* o *più volte.*

*b.* Per la qualità del fatto.

§ 91. Sono pure circostanze aggravanti:

10. Se per *compiere*, *agevolare*, od *occultare la contravvenzione* si sarà fatto uso di *violenza*, di *minacce* o di *astuzia* contro impiegati od inservienti pubblici, o contro altre persone intese ad impedire le contravvenzioni.

11. Se *si è contravvenuto in pari tempo* a varie *prescrizioni di finanza.*

12. Se colle azioni od ommissioni imputabili come contravvenzioni di finanza *furono violate contemporaneamente altre leggi* o *regolamenti*, o *misure di sicurezza.*

13. Se in particolare per compiere o celare una contravvenzione di finanza furono fabbricati documenti *falsi od inesatti*, o furono *falsificati documenti genuini;* se *furono lesi sigilli od altri mezzi di custodia*, una marca d'ufficio o privata, ovvero contraffatti o trasportati sopra altri oggetti, o commesse altre azioni *fraudolenti.*

14. Se furono *eccitati* o *sedotti impiegati* od *inservienti pubblici* a violare il loro dovere.

15. Se per preparare, eseguire o render sicura la contravvenzione si *unirono due* o *più persone agendo di concerto.*

16. In particolare se taluno si fece *assicurare* la riuscita della contravvenzione.

17. Se il detentore d'una cosa ha consumato con essa, o tentato una *contravvenzione di finanza senza saputa e contro la volontà del proprietario.*

Digitized by Google

## SEZIONE III.

### CIRCOSTANZE MITIGANTI.

1. Speciale enumerazione delle medesime.

§ 92. Sono circostanze mitiganti:

1. Se il contravventore non ha compiuto il *decimoquarto anno*, o non l'ha *sorpassato di molto*.

2. Se è provato, che la contravvenzione fu commessa solo per errore o per *mancanza di attenzione*, e non coll' *intenzione* di recar danno.

3. Se le *facoltà intellettuali* dell' incolpato sono *assai deboli*.

4. Se l' incolpato commise la contravvenzione per *aderire all' incarico* od all' *eccitamento d' una persona*, alla quale è debitore di *obbedienza, rispetto* o *gratitudine*, e le circostanze non sieno tali da escludere l' imputazione.

5. Se di *libera volontà* si è *astenuto dalla continuazione* della contravvenzione, sebbene le circostanze la *agevolassero*.

6. Se, non ostante l' opportunità di *recare maggior danno*, se ne *trattenne spontaneamente*, o *cercò* di *rattenerne altri*.

7. Se si adoperò con premura *per impedire le cattive conseguenze della contravvenzione*.

8. Se prima che gli fossero comunicati gl'indizj che lo aggravano, o le prove raccolte contro di lui, ha *confessato spontaneamente e senza ritardo la contravvenzione*, *ed agevolato l' investigazione*.

9. Se *palesò spontaneamente* i *colpevoli* od i *complici della contravvenzione*, od i *mezzi per iscoprire la verità*.

10. Se si è lasciato indurre alla contravvenzione da *stringente indigenza*.

Digitized by Google

2. Riguardo all' attentato.

§ 93. L'*attentato* è tanto meno *punibile*, quanto più fu *lontano* dal compimento, e quanto meno il fatto ed i mezzi impiegati sia in generale, sia in relazione alle speciali circostanze della contravvenzione, erano *pericolosi*, *adatti* o *efficaci*.

3. Riguardo alla cooperazione di due o più persone.

§ 94. Trovandosi implicati in una contravvenzione di finanza consumata o tentata *due o più colpevoli* (motori, autori o complici) *o partecipi*, la *punibilità di ciascun di loro* è tanto minore, quanto meno importante fu la loro *cooperazione*, sia riguardo all' *oggetto*, a cui era diretta, sia riguardo ai *mezzi* impiegati, sia riguardo all' *effetto*, che ha prodotto, od avrebbe potuto produrre.

## SEZIONE IV.

### REGOLE PER LA DETERMINAZIONE.

1. Principj per la determinazione della pena in generale.

*a.* Valutazione delle circostanze aggravanti e mitiganti.

§ 95. Nel determinare la pena si dovranno ponderare con *egual cura* le circostanze *aggravanti* e le *mitiganti*. A misura che quelle o queste saranno preponderanti, si *aumenterà* o *diminuirà* la pena.

*b.* Limitazione dell' arbitrio delle autorità cui spetta di pronunciare la sentenza.

§ 96. La misura della pena corrispondente alle circostanze aggravanti e mitiganti nello spazio tra il massimo ed il minimo stabilito per la contravvenzione è rimessa al discernimento delle autorità chiamate a dar giudizio, solo in quanto la presente

Digitized by Google

legge non contenga in proposito una *particolare disposizione*, e non abbia già avuto riguardo alle circostanze aggravanti o mitiganti nello *stabilire la pena* o nel definire *la contravvenzione*.

*c.* Considerazione dei rapporti personali.

§ 97. Nella *determinazione della pena con multa od arresto*, la quale non sia stabilita in quantità fissa ed invariabile, si avrà riguardo ai *rapporti personali* del contravventore, pronunciando la pena in quella misura, che sia bensì *sensibile* al condannato, ma non gli arrechi un male maggiore di quello che corrisponde alla chiara intenzione della legge.

2. Proporzione per la misura della pena per più colpevoli e partecipi.

*a.* Regole per la misura della pena.

§ 98. Per determinare la pena dovuta ai *motori*, *autori*, *complici* e *partecipi* d' una contravvenzione di finanza, si prende per base quella *stessa misura* che è stabilita per la contravvenzione, di cui trattasi, qualora la legge non disponga altrimenti in modo espresso.

*b.* Secondo la quantità dell' oggetto della contravvenzione.

§ 99. Nei casi però, ne' quali la pena si regola *secondo il valore dell' oggetto*, o secondo l' importare dell' *imposta*, od in generale secondo un quantitativo *commisurato all' oggetto* della contravvenzione, debbe aversi riguardo nella determinazione della pena dei *colpevoli*, e dei *partecipi* non solo alle circostanze aggravanti o mitiganti che potessero concorrere, ma ben anco all' *entità dell' oggetto* della contravvenzione, relativamente al quale ha luogo l' imputazione a carico dell' uno o dell' altro

Digitized by Google

di loro, in guisa che se l'incolpato non dee considerarsi come colpevole o partecipe che per *una parte* dell'*oggetto complessivo della contravvenzione, debbe soltanto questa parte dell' oggetto* servir di base alla determinazione della pena da infliggersi al medesimo.

*e.* Nel caso che due o più persone abbiano commesso unitamente una contravvenzione.

*aa.* Quando non si trovano tra di loro nei rapporti di motori, complici o partecipi.

§ 100. Quando *due o più persone* come colpevoli o partecipi hanno commesso o tentato *unitamente* una contravvenzione, ed è provato che ognuna di esse ha commesso la contravvenzione *soltanto per una parte del complessivo oggetto della medesima*, ma non si può precisamente determinare qual *parte ricada* a carico di ciascuna, o dell' una o dell' altra, in tale caso, se non havvi tra di loro qualche relazione, per la quale la contravvenzione debba essere imputata ad ognuna di esse in tutta la sua estensione come motore, complice o partecipe, si prenderà per base, onde determinare la pena commisurata all' oggetto della contravvenzione (§ 99) il complessivo oggetto della medesima; e nel caso, che si possano determinare con precisione le parti ricadenti sopra alcuna delle suddette persone, si prenderà per base quanto rimane dopo separate queste parti, ripartendosi in ambidue i casi la pena in *parti eguali sopra ciascuno dei contravventori*, de' quali non si potè determinare con precisione la parte.

*bb.* Pei colpevoli o partecipi sotto altri rapporti.

§ 101. Se ad *una* o *più* delle suindicate persone nella qualità di *motore, complice o partecipe* è

Digitized by Google

*imputabile* la contravvenzione commessa da *una* o *più*, o da *tutte* le *altre*, per determinare la pena commisurata all'oggetto della contravvenzione a carico di ciascuno di coloro, contro i quali ha luogo questa imputazione, si calcoleranno unitamente

*a*) quella parte dell'oggetto, la quale ricade a di lui carico a norma di quanto fu sopra disposto (§ 100), e

*b*) le *parti* che *ricadono* sopra ognuno di coloro, la contravvenzione dei quali gli viene imputata come motore, complice o partecipe.

*d.* Proporzione nella misura della pena tra i colpevoli e i partecipi.

§ 102. *Di regola*, quando circostanze mitiganti od aggravanti non esigono un'eccezione, il *motore* e l'*autore* vengono puniti più *severamente* dei complici, e questi più severamente dei *partecipi*.

3. Concorrenza delle disposizioni penali di diverse leggi.

*a.* Separata determinazione della pena.

§ 103. Quando le azioni od ommissioni, che per la presente legge si considerano come *contravvenzione di finanza*, o che accompagnano una simile contravvenzione, soggiacciono ad *una pena stabilita dalle leggi penali generali o dai regolamenti di polizia*, si applicherà, oltre questa pena, anche quella della contravvenzione di finanza, se la presente legge non dispone altrimenti.

*b.* Riguardo dovuto a questa circostanza.

§ 104. Incumbe tuttavia all'autorità chiamata a dar giudizio il dovere di ponderare, se la natura dell'azione od ommissione, punibile secondo le leggi penali generali od i regolamenti di polizia,

Digitized by Google

debba, oltre questa punizione, considerarsi anche qual *circostanza aggravante* nella misura della pena da infliggersi per la contravvenzione di finanza, o se la *sofferta punizione* debba essere calcolata come *circostanza mitigante*, avuto riguardo al complesso delle cose, alle conseguenze dell'azione od ommissione, ed al pericolo minacciato a danno dello scopo, cui tendono le leggi di finanza.

### 4. Concorso di due o più contravvenzioni di finanza.

#### a. Regola generale.

§ 105. Se da taluno vennero commesse in *pari tempo* od in *tempi diversi*, collo *stesso oggetto*, o con *oggetti diversi*, *due o più contravvenzioni di finanza*, per le quali si *procede unitamente* all'*inquisizione*, la pena debbe determinarsi per *ciascuna contravvenzione* separatamente dietro la misura stabilita dalla legge.

#### b. Norma per quella parte della pena che eccedesse il massimo della pena legale.

§ 106. Quando però il *complessivo importo* delle multe da infliggersi nella stessa sentenza, benchè per contravvenzioni separate, eccedesse il *massimo* prefisso per le multe nei §§ 39 e 40, si potrà applicare riguardo all'eccedenza quanto fu disposto nel § 41.

#### c. Eccezioni.

§ 107. Dalla regola generale stabilita nel § 105 si eccettua il caso, nel quale contro la *stessa persona* si procede unitamente per *due* o *più* di quelle *contravvenzioni*,

*a*) ognuna delle quali viene punita dalla legge *colla pena d'arresto*, ovvero

Digitized by Google

*b*) le quali furono commesse collo *stesso oggetto*, e per le quali la pena debbe regolarsi in base

*aa*) *della medesima imposta relativa a questo oggetto*, ovvero

*bb*) *del medesimo valore di quest' oggetto;*

come a cagione d'esempio, se concorrono riguardo allo stesso oggetto la contravvenzione accennata nel § 328, e quella indicata nel § 338 in alcuno dei n.i 2, 3, 4, o se collo stesso oggetto si contravviene in pari tempo alle disposizioni contenute nel § 338 sotto i n.i 2, 3, 4, o se si commise la contravvenzione contemplata nel § 367 con una cosa, di cui il detentore ommette di giustificare la provenienza o l'origine, e per la quale egli incorre nella pena comminata dal § 379; o se una merce soggetta a controlleria ed al divieto di esportazione vien trovata di notte sopra uno stradale diverso dal prescritto, in opposizione al disposto dal § 368 n.° 1 e 2.

In tali casi servirà di norma quanto segue:

1. *Nel primo caso* (*a*) si determina la *durata dell' arresto* secondo quella contravvenzione, cui la legge infligge la *pena più lunga*, ed il *grado ed il rigore* della pena d' arresto secondo quella per cui è fissata la *pena più severa*.

2. *Nel secondo caso* (*b*) si determina la pena secondo quella contravvenzione, per la quale la legge stabilisce la pena in *una misura maggiore*.

In ambedue i casi si considera la contravvenzione, cui la legge *infligge una pena minore*, come una *circostanza aggravante*.

### 5. Contravvenzioni di finanza affini.

#### *a*. Quali siano queste contravvenzioni.

§ 108. Per *contravvenzioni di finanza affini fra di loro*, che nella determinazione della pena devono



Digitized by Google

essere riguardate come *circostanze aggravanti* (§ 90 n.° 1), s' intendono quelle:

*a*) Che, eccettuate le semplici contravvenzioni di finanza, appartengono alla *stessa classe di contravvenzioni di finanza*, ovvero

*b*) Che tendono a pregiudicare lo *stesso ramo di finanza*, ovvero

*c*) Fra le quali havvi *somiglianza* riguardo alla *qualità del fatto* stesso, o dei *mezzi impiegati per eseguirlo*, *favorirlo* od *occultarlo*, ovvero

*d*) Tra le quali si scorge una tale connessione da rappresentare come più pericolosi il *modo d' agire*, l' *occupazione*, o la maniera di pensare del contravventore, la sua tendenza a commettere contravvenzioni di finanza, od i mezzi, de' quali egli si è servito per eseguirle, favorirle o celarle.

*b*. Regola per la loro valutazione.

§ 109. *L' influenza del concorso di contravvenzioni di finanza affini* fra di loro sulla determinazione della pena si regola secondo la *maggiore o minore somiglianza*, e la *connessione più o meno stretta* fra le contravvenzioni medesime, fra i *mezzi impieguti per eseguirle*, *favorirle od occultarle*, o fra le *conseguenze* loro; qualora la legge non disponga altrimenti.

*c*. Condizioni.

§ 110. Tanto nella determinazione della pena in generale, quanto anche nell' applicazione della pena prescritta per la ripetizione della stessa contravvenzione, o di contravvenzioni affini fra di loro, verranno valutate quale *circostanza aggravante* contro un contravventore solamente quelle *contravvenzioni affini*, riguardo alle quali egli risulta *colpevole* (*motore*, *autore o complice*) o *partecipe*, e

Digitized by Google

non quelle, riguardo alle quali gl' incumbe solo una *risponsabilità* per l' *azione* od *ommissione altrui*, e per le pene, alle quali la legge assoggetta simile azione od ommissione.

*d.* Circostanze che non escludono tale valutazione.

§ 111. La *valutazione di contravvenzioni affini* fra loro, quale *circostanza aggravante*, non è esclusa dalla circostanza, che esse siano state *commesse da lungo tempo*, *che siano già state punite*, o che la loro pena *sia estinta in forza della prescrizione*.

*e.* Limiti di questa valutazione.

§ 112. Quando però per la ripetizione di contravvenzioni della stessa specie od affini fra loro la legge

*a*) stabilisce la *pena* in una *quantità determinata*, ovvero

*b*) ordina, od espressamente permette l' *inasprimento della pena pecuniaria* coll' *arresto*, colla *perdita di diritti* o *concessioni*, o collo *sfratto*, ovvero

*c*) dichiara che la ripetizione di contravvenzioni della stessa specie costituisce una *contravvenzione di una specie diversa* dalla prima;

in questi casi, se la legge non dispone espressamente in altro modo, si avrà riguardo nell' applicazione dei prestabiliti principj soltanto a quelle contravvenzioni che *appartengono alla medesima classe*, e relativamente alle quali non si è verificato nè l' uno, nè l' altro dei seguenti casi, cioè:

1. che la pena sia estinta in forza della *prescrizione*;

2. che avendo avuto luogo la punizione, sia decorso, dalla *pubblicazione della sentenza di condanna non soggetta ad ulteriore giudizio in altra*

Digitized by Google

*istanza*, tre volte il tempo prefisso per la relativa *prescrizione*.

Quanto alla valutazione delle contravvenzioni di finanza affini fra loro, per le quali non concorrono queste condizioni, debbono osservarsi le norme generali contenute nei §§ 86, 88, 89, 95, 96, 108 fino al 111.

*f.* Misura della pena in caso di ripetizione di contravvenzioni della stessa specie o di contravvenzioni affini.

§ 113. Nel caso che:

1. Taluno

*a*) *punito per contrabbando*, dopo questa punizione *consumi* o *tenti* di nuovo un *contrabbando* od una *grave contravvenzione di finanza*, ovvero

*b*) *punito per una grave contravvenzione di finanza*, dopo questa punizione si *renda di nuovo colpevole d'una grave contravvenzione di finanza*, ovvero

*c*) *punito per defraudazione dei diritti di finanza* non compresa nè nel contrabbando, nè nelle gravi contravvenzioni di finanza, dopo questa punizione *commetta* di nuovo *una defraudazione a danno dello stesso ramo di finanza*, ed oltre di ciò

2. Le contravvenzioni sieno di tal natura, che la loro pena tanto nella punizione anteriore che nella posteriore si determini secondo un *dato regolatore della stessa specie*, quindi in particolare trattandosi di contrabbando o di gravi contravvenzioni di finanza; tanto nella punizione anteriore, che nella posteriore si regoli secondo il valore dell' oggetto della contravvenzione, ovvero non solo nella punizione anteriore, ma anche nella posteriore, secondo l'imposta da pagarsi;

in questi casi la pena si determina di regola entro i limiti del massimo della medesima sul *doppio* di quella *proporzione*, che servì di base alla

Digitized by Google

determinazione della pena nella *prima condanna*, senza riguardo al condono od alla mitigazione che avesse avuto luogo in via di grazia, qualora non concorressero circostanze aggravanti o mitiganti a farne variare la misura, o dal tempo della precedente condanna non fosse già decorso il termine stabilito nel § 112 n.° 2.

*g.* Nel caso di nuova recidività.

§ 114. In ogni caso di nuova recidività, ove concorrano le condizioni sopraespresse (§ 113 n.° 1 e 2), e quando nessuna circostanza aggravante o mitigante esiga altra misura di pena, nè dal tempo dell'ultima condanna sia decorso il termine stabilito nel § 112 n.° 2, la proporzione, che ha servito di base a determinare la pena della *prima condanna, si moltiplicherà in ragione del numero delle condanne* entro il limite massimo della pena, senza riguardo alla remissione od alla mitigazione, che avesse avuto luogo in via di grazia; di maniera che, per esempio, un contravventore punito la prima volta col triplo dell'imposta, sia condannato la seconda nel sestuplo, la terza nel nonuplo, e così ulteriormente.

## SEZIONE V.

### COMMUTAZIONE DELLA PENA.

1. Massima.

§ 115. Di regola la *qualità della pena* stabilita per una contravvenzione non può essere *commutata con un' altra.*

Digitized by Google

### 2. Commutazione della multa in arresto.

#### a. Casi in cui ha luogo.

§ 116. Oltre al caso indicato nel § 41, la multa prefissa dalla legge deve però convertirsi in *arresto*:

1. Quando la multa inflitta, in quanto non è coperta dal prezzo di vendita della cosa fermata, risulta assolutamente inesigibile sulla *sostanza* e sui *redditi del condannato*, e di chi è garante *per la pena*, od almeno non può esigersi

*a*) senza lasciare in arretrato l'importo per un *tempo assai lungo*, che eccede notabilmente il tempo di solito occorrente per ultimare coi mezzi ordinarj l'esecuzione sulla sostanza del debitore; ovvero

*b*) senza *difficoltare notabilmente* l'ulteriore sussistenza di colui, dal quale si esige la multa, o quella della sua famiglia;

2. Quando si tratta della *condanna* d'un *minorenne*, ed il *giudice pupillare* si oppone *all' esazione della multa sulla sostanza* o *sui redditi* del medesimo (§ 82);

3. Quando l'autorità chiamata a giudicare non trova opportuno d'ingiungere ad un altro il pagamento di quella parte di multa per cui è *garante* (§ 142).

#### b. Commutazione parziale.

§ 117. In questi casi (§ 116) la commutazione della pena si estende soltanto a *quella parte* di multa, che non si potrebbe esigere senza produrre le indicate pregiudicevoli conseguenze.

#### c. Circostanze alle quali si deve aver riguardo.

§ 118. Nella *commutazione della multa in arresto* si avrà *riguardo* allo *stato*, alla *professione*, e

Digitized by Google

alle *qualità* personali del condannato, osservando le norme generali sulla determinazione della pena (§ 97). Anche le *conseguenze*, che l'esecuzione della pena potrebbe produrre per la *famiglia del condannato*, dovranno essere prese in considerazione.

*d.* Misura della commutazione.

§ 119. Avuto riguardo al disposto dal precedente paragrafo (118), si osserverà *nella commutazione della pena* la seguente proporzione. In luogo di una multa *non eccedente seicento lire* (duecento fiorini) si applicherà l'arresto da *un giorno fino ad un mese;* in luogo di una multa *superiore a seicento lire* (duecento fiorini) *e non eccedente mille ottocento lire* (seicento fiorini) l'arresto *da uno fino a tre mesi;* in luogo di una multa *superiore a mille ottocento lire* (seicento fiorini), e *non eccedente quattromila cinquecento lire* (mille cinquecento fiorini), l'arresto da *tre a sei mesi;* in luogo di una multa *superiore a quattromila cinquecento lire* (mille cinquecento fiorini), e *non eccedente novemila lire* (tremila fiorini), l'arresto da *sei mesi ad un anno;* in luogo di una multa *superiore a novemila lire* (tremila fiorini), e *non eccedente diciottomila lire* (seimila fiorini), l'arresto da *uno fino a due anni;* in luogo di un importo *eccedente diciottomila lire* (seimila fiorini), l'arresto da *due fino a tre anni.*

È però rimessa al discernimento dell'autorità chiamata a giudicare la misura della pena di arresto

*a*) quando per la specialità del caso trova di far uso dell'autorità concessa nel § 41, e quindi, oltre la multa, infligge anche una congrua pena d'arresto;

*b*) quando la pena pecuniaria per i minorenni viene in tutto o in parte commutata in arresto.

Digitized by Google

Ma anche in questi casi non può mai eccedersi nè la misura dell' arresto quì stabilita, nè la durata del medesimo permessa per l'imputato di cui trattasi (§§ 60 e 84).

*e.* Esazione della multa allorchè i contravventori divengono solventi.

§ 120. Se durante l' arresto, o prima della sua applicazione, quegli, contro cui in uno dei casi addotti al § 116 la multa stabilita dalla legge venne *commutata in arresto*, viene in istato di pagare con mezzi proprj, o mediante l' ajuto d' altri in tutto od in parte la somma convertita in arresto, in tal caso si fa luogo ad accettare il *pagamento della somma*, che secondo la proporzione presa per base nella commutazione *non fu ancora scontata* coll' arresto in *parte* sofferto, e si eseguisce la pena dell' arresto nella stessa proporzione soltanto per la parte di multa, che il detenuto non paga in contanti.

*f.* In qual grado d'arresto possa aver luogo la commutazione.

§ 121. La multa non si *commuta di regola* che in *arresto semplice*. Si farà però luogo all' *arresto rigoroso* o ad *inasprimento* dell' *arresto semplice*, o *rigoroso* nel commutare la multa in arresto, quando concorrono le condizioni per l'abbreviamento della pena d' arresto (§ 122).

3. Abbreviamento dell' arresto.

*a.* Condizioni.

§ 122. Quando la *lunga durata dell' arresto* comminato immediatamente dalla legge per la contravvenzione, o inflitto in via di commutazione d'una

Digitized by Google

multa fosse per produrre il decadimento dell' ordinaria regolar sorgente dei mezzi di sussistenza del contravventore o della sua famiglia, si abbrevierà questa *durata*, *aggiungendovi però un inasprimento*, o *cambiando l' arresto semplice in rigoroso.*

b. Misura dell' abbreviamento.

§ 123. In questo caso la pena dell' arresto può anche essere *ridotta* ad una durata inferiore al minimo della *durata della pena* comminata per la contravvenzione, non però mai a meno di *ventiquattro ore* stabilite come la durata più breve in tutti i casi.

## CAPITOLO IV.

### *Della garanzia per le pene.*

---

### SEZIONE PRIMA.

#### DELLA GARANZIA PERSONALE PER LE PENE.

#### I. Disposizioni generali.

1. Massima.

§ 124. Di regola niuno può essere *sottoposto a pena*, o tenuto a *garanzia per la medesima* fuorchè per *azioni od ommissioni proprie*, o per azioni od ommissioni, alle quali ha *determinato un altro.*

2. Fondamento della garanzia.

a. Per legge o per convenzione.

§ 125. Quando però, fuori dei casi indicati nel § 124, la *legge* impone a taluno l' obbligo della

Digitized by Google

garanzia per la pena, o taluno *assunse* questa *garanzia*, nell' applicare la pena, o darle esecuzione si dovrà attenersi ai *limiti di quest' obbligo speciale*.

*b.* Per la presente legge.

§ 126. Quando la *garanzia* non è fondata
*a*) nè nella disposizione del § 124;
*b*) nè in una disposizione *particolare* della legge concernente il *caso*, di cui si tratta;
*c*) nè in una *convenzione*, mediante la quale taluno ha assunto la garanzia;
in questi casi essa non avrà luogo che a norma delle seguenti determinazioni (§ 127 fino al 140).

## II. Disposizioni particolari sulla garanzia emergente dalla presente legge.

### 1. Persone a cui incumbe la garanzia.

*a.* Risponsabilità del mandante pel mandatario.

*aa.* A cagione del vantaggio ricavato dalla contravvenzione.

α. In generale.

§ 127. Il *mandante* è risponsabile per le contravvenzioni di finanza commesse dal mandatario negli affari, ai quali lo ha autorizzato, quando esso mandante, senza soddisfare successivamente all' obbligo violato colla contravvenzione, *ritiene* gli oggetti *acquistati*, *prodotti* o *preparati* mediante la contravvenzione, od in generale si appropria il *vantaggio ritrattone*, sebbene gli sia noto, che questo vantaggio procede da una contravvenzione di finanza, o che cogli oggetti accennati si è commessa una contravvenzione.

Digitized by Google

β. In particolare quando il mandante è un esercente.

αα. Presunzione riguardo agli oggetti ed alle partite di danaro che si trovano presso di loro.

§ 128. Se il mandante è un *esercente*, che *dirige l'esercizio in persona*, si presume nel caso contemplato dal precedente paragrafo (127) essergli stato noto, che il vantaggio ottenuto procedeva da una contravvenzione, o che cogli oggetti si era commessa una contravvenzione, allorchè si tratta

1. di oggetti che si trovano *nei locali* appartenenti *all' esercizio;*

2. di *oggetti appartenenti all' esercizio*, che trovansi nell' *abitazione dell' esercente* o nei locali *attenenti* alla medesima;

3. di *cose o partite di danaro* registrate nei libri d' esercizio come spettanti al medesimo.

ββ. Prova in contrario.

§ 129. Questa presunzione non esclude però la *prova del contrario*, e generalmente ha forza soltanto qualora dai *rapporti di tempo e di luogo*, e dalle altre *circostanze non emerga evidentemente il contrario.*

γγ. Ove si ritragga vantaggio dalla contravvenzione per mancanza d' attenzione.

§ 130. Se il *mandante* è un *esercente*, che dirige in persona l' esercizio, egli è risponsabile delle contravvenzioni di finanza commesse dal *mandatario* negli affari dell' esercizio, ai quali lo ha autorizzato, quando, senza soddisfare successivamente all' obbligo violato colla contravvenzione, ritiene gli oggetti *acquistati*, *prodotti* o *preparati* mediante la contravvenzione, od in generale si

Digitized by Google

appropria il vantaggio ritrattone, benchè usando della *debita attenzione avrebbe dovuto desumere* dal prezzo o dalla qualità della merce, dalle spese fatte, dalla mancanza o dai difetti de' ricapiti prescritti, dal tempo o dal luogo dell' acquisto, della produzione o della preparazione dell' oggetto, od in generale dal complesso delle circostanze, che questo vantaggio procedeva da una contravvenzione, o che cogli oggetti indicati si era commessa una contravvenzione.

*bb*. Per mancanza di precauzione.

*α*. Lasciando continuare il mandato.

§ 131. Il mandante, cui è noto, che il mandatario in un affare da lui affidatogli si è reso colpevole di *contrabbando* o d'una grave contravvenzione di *finanza*, sia questa stata punita o rimasta impunita, e nondimeno gli affida il potere di amministrare in suo nome affari, che offrono *occasione* di commettere *contrabbando* o gravi *contravvenzioni di finanza*, si rende risponsabile delle contravvenzioni appartenenti ad una delle suddette due classi, che il mandatario commettesse in un affare intrapreso pel mandante dopo il momento, nel quale questi è venuto in cognizione della *suaccennata circostanza*, *e gli era possibile* di *rivocare il mandato*.

*β*. Dando il mandato.

§ 132. Chi conosce, che taluno ha commesso *contrabbando*, ovvero una *grave contravvenzione di finanza relativa all' esercizio di commercio* o *mestiere*, e tuttavia, prima che sia decorso il *triplo del tempo* necessario a prescrivere la contravvenzione, gli conferisce il potere di amministrare in

Digitized by Google

suo nome affari che porgono occasione al *contrabbando* od a *gravi contravvenzioni di finanza*, diviene risponsabile delle contravvenzioni appartenenti ad una delle anzidette classi, delle quali il mandatario si rende colpevole negli affari intrapresi pel mandante.

*b.* Risponsabilità degli esercenti pei loro commessi ed institori.

*aa.* Obbligo relativo alla scelta ed alle incumbenze dei medesimi.

§ 133. Riguardo agli affari d' un esercizio, che porgono occasione di defraudare i diritti della finanza, incumbe

*a*) tanto all' esercente che dirige l' esercizio in persona,

*b*) quanto a chiunque per conto dell'esercente *dirige in generale l' andamento degli affari, o di una parte di essi, od uno stabilimento d' esercizio separato*

l' obbligo

1. di procedere con circospezione nella scelta di quelli che impiega nell' amministrazione di affari della natura indicata, o che particolarmente destina all' incarico di sbrigare simili affari;

2. di *sorvegliare* gl' *institori*, *agenti*, *commessi*, *inservienti* e *lavoranti*, che attendono sotto la sua ispezione alle loro incumbenze, durante l' esecuzione degli affari della suddetta natura, che vennero loro espressamente o tacitamente affidati;

3. di rivolgere la sua attenzione allo scopo di far loro debitamente osservare le prescrizioni di finanza nel disimpegno di questi affari.

*bb.* Risponsabilità che ne risulta.

§ 134. Non solo

*a*) l' *esercente* che *dirige* l' esercizio in persona, ma ben anche

Digitized by Google

*b*) colui, che per conto dell' esercente dirige *l' andamento degli affari in tutto* od *in parte*, ovvero uno *stabilimento separato d' esercizio*,
è risponsabile anche fuori dei casi contemplati nei §§ 127 fino al 132 delle *defraudazioni di finanza* che gli *institori*, *agenti*, *commessi*, *inservienti* e *lavoranti* occupati sotto la sua ispezione nell' esercizio commettono negli affari dell' esercizio loro espressamente o tacitamente affidati, o dei quali vengono incaricati, qualora non provi d' aver *debitamente adempiuto all' obbligo* impostogli dalle disposizioni del precedente paragrafo (133).

*c.* Risponsabilità del capo di famiglia per gl' individui che la compongono.

§ 135. Il *capo di famiglia* è risponsabile delle defraudazioni di finanza, che *la moglie con cui convive*, od i *membri della famiglia*, che sono sotto la sua patria podestà e abitano, e vengono educati presso di lui, commettono negli affari, dei quali egli stesso gli ha incaricati, o pei quali sogliono essere impiegati per suo conto.

*d.* Risponsabilità dei genitori o tutori per gl' impuberi.

§ 136. I *genitori*, i *tutori*, ed in generale coloro, ai quali incumbe la *cura* o la *sorveglianza di fanciulli* o di minorenni, che non abbiano oltrepassato il *decimoquarto anno*, sono risponsabili di quelle defraudazioni di finanza da questi commesse, riguardo alle quali la *colpa* ricade su di loro per aver *mancato* all' *attenzione* e *cautela*, che avrebbe *dovuto* usarsi secondo i rapporti di tempo, di luogo e di persona, o secondo le altre circostanze speciali.

Digitized by Google

*e.* Risponsabilità dei complici e partecipi.

§ 137. I *complici* ed i *partecipi* d' una contravvenzione di finanza, per la quale la legge non assoggetta a pena la *complicità* o la *partecipazione*, sono bensì esenti da pena, fuori dei casi espressamente indicati dalla legge (§§ 27 e 28), ma divengono risponsabili in ragione della loro complicità o partecipazione (§ 99) per le contravvenzioni, riguardo alle quali eglino stessi non sono dalla legge assoggettati a pena.

2. Limite della garanzia nascente dalla risponsabilità.

*a.* Quali prestazioni vi si comprendano.

§ 138. La *garanzia* risultante dalla risponsabilità stabilita dalle precedenti disposizioni (§ 127 fino al 137) comprende le *prestazioni in danaro*, che per la commessa contravvenzione sono per legge dovute dal contravventore alla *finanza*, ovvero alla *persona fisica* o *morale* autorizzata all'*esazione delle imposte* o dei *residui delle pene pecuniarie*. La pena d' arresto non è compresa in questa garanzia.

*b.* Misura della garanzia.

§ 139. Nel determinare la misura della garanzia devesi aver riguardo all' *entità dell' oggetto della contravvenzione*, pel quale concorrono le condizioni della risponsabilità, di modo che, se tali condizioni concorrono soltanto relativamente *ad una parte dell' oggetto* della contravvenzione, la garanzia non si estende che alle prestazioni in danaro corrispondenti a questa parte.

*c.* Rapporto tra due o più persone risponsabili.

§ 140. Incumbendo la risponsabilità per la stessa contravvenzione di finanza a due o più persone,

Digitized by Google

elleno sono bensì *obbligate solidariamente*, ma soltanto fino alla concorrenza della somma, per cui ciascuna è tenuta (§ 139).

### 3. Soddisfacimento all'obbligo della garanzia.

#### *a*. A quale importo si estenda.

§ 141. Eccettuati i casi, nei quali la legge, o la convenzione con cui fu assunta la garanzia, dispongano altrimenti, la *garanzia* è operativa per quella sola parte delle prestazioni cui concerne, la quale, osservate le norme vigenti per l' esazione di tali prestazioni (§ 116), non ha potuto essere riscossa nè mediante l'*alienazione* dell'oggetto fermato affetto alle conseguenze della contravvenzione, nè sulla *sostanza* o sui *redditi del contravventore*.

#### *b*. Per qual importo si abbia a far valere.

§ 142. Di regola si esige da chi è *garante* l'*intiero* importo, al quale si estende la garanzia (§ 141). È però riservato al criterio delle autorità chiamate a giudicare il *dividere*, dietro matura ponderazione di tutte le circostanze e dello scopo della pena, fra il *contravventore* ed il *garante* la multa, per la quale ha luogo la garanzia, rimettendone a questo una parte congrua, e *commutando* la parte rimessa al garante in *arresto contro il contravventore*, qualora il contravventore non sia assente, e si possa eseguire contro di lui la pena dell' arresto, ed inoltre o

1. Risulti dal complesso delle circostanze

*a*) che il contravventore abbia violato la legge deliberatamente, e *non per errore* o *pura negligenza*, o

*b*) che il garante *non* abbia *alcuna colpa*, od una colpa *assai leggiera* nella contravvenzione,

Digitized by Google

e che non fosse nel caso di ritrarne nemmeno indirettamente un vantaggio, ovvero

2. Il contravventore sia minorenne, e possieda bensì sostanze o redditi sufficienti al pagamento totale o parziale della pena pecuniaria, ma non possa venirvi astretto per mancanza dell' assenso del giudice pupillare (§ 82).

c. Modo d' esecuzione.

§ 143. Le somme dovute dalla *persona garante* in base della risponsabilità per le contravvenzioni d' un altro vengono riscosse coi *mezzi d' esecuzione* stabiliti dal regolamento giudiziario in oggetti contenziosi. All' *arresto civile*, che fosse ammesso tra i mezzi d' esecuzione, si farà però luogo contro il garante soltanto nel caso, che l'*arresto*, nel quale dee commutarsi la multa inesigibile (§ 116), non possa aver esecuzione contro il *contravventore* stesso.

4. Concorso della garanzia colla colpa o colla partecipazione.

§ 144. Se il garante, riguardo alla contravvenzione, per la quale è risponsabile, soggiace a pena in qualità di *motore*, *autore*, *complice* o *partecipe*, questa pena non altera punto l'*estensione* e la *natura* dell' *obbligo nascente* dalla sua garanzia.

## SEZIONE II.

### GARANZIA REALE PER LE PENE.

### I. Cose affette alla garanzia.

1. Oggetto della contravvenzione.

§ 145. La cosa soggetta alla disposizione, cui si è contravvenuto, od all' imposta defraudata, o colla quale si commise o tentò di commettere la



Digitized by Google

contravvenzione, e quindi in particolare *la cosa*, che venne illegalmente *acquistata*, *presa in custodia*, *prodotta o lavorata*, chiamasi l'*oggetto della contravvenzione*.

2. Mezzi ausiliarj della medesima.

§ 146. Intendonsi per *mezzi ausiliarj d'una contravvenzione di finanza* gli *stromenti*, gli *attrezzi* o gli *apparati*, le cose *accessorie*, e le *parti miste* o *confuse* coll'oggetto, che mettonsi in uso per *consumare*, *tentare*, *favorire* od *occultare* una contravvenzione di finanza.

II. Casi della garanzia.

1. Dell'oggetto delle defraudazioni di finanza.

§ 147. L'*oggetto di una defraudazione di finanza*, e nei casi nei quali la legge punisce l'attentato, l'*oggetto dell'attentato di una simile defraudazione* è garante per le corrispondenti *pene pecuniarie*, salve le determinazioni che limitano l'esercizio del diritto, che nasce da questa garanzia.

2. Dei mezzi ausiliarj delle contravvenzioni.

*a*. Dell'involto esteriore e degli utensili di custodia.

§ 148. Al *pari dell'oggetto stesso* sono affetti alle pene pecuniarie corrispondenti alla contravvenzione anche l'*involto esteriore*, le *casse*, le *botti*, i *sacchi* e *simili recipienti occorrenti per la custodia dell'oggetto della contravvenzione*, nei quali il medesimo vien rinvenuto.

*b*. Delle cose che si trovassero confuse o congiunte coll'oggetto.

§ 149. Al *pari dell'oggetto della contravvenzione* sono pure affetti alle pene pecuniarie corrispondenti

Digitized by Google

alla medesima quei *mezzi ausiliarj della contravvenzione*, o quelle altre cose, che vennero confuse coll' oggetto della contravvenzione stessa, o congiunte col medesimo in modo da non poter esserne separate senza pregiudizio.

*c.* Dei mezzi di trasporto.

§ 150. I *mezzi di trasporto* sono affetti sotto la riserva indicata nel § 147 alle *pene pecuniarie* da infliggersi per quelle contravvenzioni di finanza, per le quali il conducente è *punibile* o *risponsabile*.

3. Di altri oggetti o mezzi ausiliarj.

§ 151. L' *oggetto* d' altre contravvenzioni di finanza diverse dalle enunciate, e gli *altri mezzi* ausiliarj delle contravvenzioni (§ 147 fino al 150) sono affetti, sotto la riserva contenuta nel § 147, alle pene pecuniarie corrispondenti alla contravvenzione solamente in quanto

*a*) il *proprietario della cosa sia punibile* o *garante* per la contravvenzione, ovvero

*b*) la legge o il contratto *stabilisca espressamente*, che la cosa sia soggetta alla garanzia.

## III. Diritto che nasce dalla garanzia inerente alla cosa.

1. Quale sia questo diritto.

§ 152. Dalla *garanzia* inerente alla *cosa*, che costituisce l' *oggetto* od il *mezzo* ausiliario d' una contravvenzione, per le relative pene pecuniarie, nasce nelle autorità e negli ufficj destinati alla scoperta od alla inquisizione delle contravvenzioni di finanza, od a cooperare agli atti relativi, non che negl' impiegati e funzionarj, che agiscono in loro

Digitized by Google

nome, il diritto di *fermare* la cosa, di *custodirla* e di *disporne*

1. per *realizzare le pene* medesime, e

2. per *risarcire le spese del processo*, in quanto il risarcimento ne incumba per legge a colui, in concorso del quale ha luogo la garanzia della cosa per le pene pecuniarie.

### 2. Persone in confronto delle quali ha luogo.

#### a. In generale.

§ 153. Questo diritto sulla cosa soggetta a garanzia ha luogo sotto l' osservanza di quanto è disposto riguardo al modo di esercitarlo (§ 156 al 169):

*a*) Contro le *persone* indicate nei seguenti §§ 154 e 155;

*b*) Contro chi detiene la cosa in *nome* e per l' *interesse d' una di queste persone;*

*c*) Contro colui, dal quale *una di queste persone* ha il diritto secondo la legge civile di *rivendicare la cosa;*

*d*) Contro chi è tenuto a consegnare la cosa ad una di queste persone in forza di un *diritto di pegno*, che essa ha acquistato, sempre però riguardo a lui entro i *limiti degli effetti legali dello stesso diritto di pegno;*

*e*) Contro colui, che *detiene a titolo di pegno* la cosa affetta alle pene pecuniarie, limitatamente però a *quella parte della cosa* o *del suo valore*, che non occorre per pagare il credito garantito col pegno.

#### b. Particolarmente per colpa, partecipazione o garanzia personale.

§ 154. Esso ha luogo in particolare:

1. Contro gli *autori*, *motori*, *complici* o *partecipi* della contravvenzione di finanza, per la quale la cosa è soggetta a garanzia;

Digitized by Google

2. Contro *chiunque è garante* per la contravvenzione.

c. Anche senza queste condizioni.

§ 155. Ha pure luogo lo stesso diritto anche *fuori dei casi addotti nel precedente paragrafo* (154):

3. Contro *chiunque* ha bensì un titolo *legale al diritto di proprietà o di pegno* sulla cosa affetta alle pene pecuniarie, ma non ha realmente acquistato questo diritto con un *modo legale di acquisizione, prima che siasi fatta valere la garanzia inerente alla cosa;*

4. Contro il *proprietario* o *creditore con pegno*, il quale prima della contravvenzione di finanza, di cui la cosa fu l'oggetto od il mezzo, ha acquistato realmente il diritto di proprietà o di pegno sulla cosa affetta alle pene pecuniarie nei seguenti casi, cioè:

*a*) Se mediante una *piena dilucidazione del fatto della contravvenzione* egli non prova circostanze tali da porre fuori di dubbio

*aa*) che la contravvenzione seguì senza *sua saputa in opposizione a quanto egli aveva disposto riguardo alla cosa*, ed essendo il contravventore suo mandatario, in *opposizione agli ordini dati a quest' ultimo*, ed inoltre

*bb*) che egli nel caso, che abbia spedito la cosa altrove, o l'abbia consegnata *ad altro detentore*, osservò le *relative prescrizioni di finanza*, ed oltre a ciò

*cc*) che in circostanze nelle quali *sapeva*, o per la propria occupazione *avrebbe dovuto sapere*, che il modo, come dispose della cosa o la custodiva, porgeva l'*occasione ad una contravvenzione di finanza*, non ha trascurato la debita *attenzione* e le *cautele*, con che sarebbe stato possibile di

Digitized by Google

*prevenire agevolmente* o d' *impedire* l' abuso della cosa per commettere la seguita *contravvenzione di finanza;*

*dd*) che in particolare, trattandosi d' un *creditore con pegno*, il quale alla garanzia sulla cosa per le pene pecuniarie corrispondenti alla contravvenzione oppone il diritto di pegno da lui acquisito, egli ha soddisfatto agli obblighi impostigli dalla legge per *la diligente custodia del pegno;*

*b*) *Se avendo acquistato stragiudizialmente* il diritto di proprietà o di pegno, non mediante la *materiale tradizione*, ma in altro modo legale (codice civile universale § 427 fino al 429 e § 452), mediante *piena dilucidazione del fatto della contravvenzione* non prova che fu adempiuto alle condizioni quì addotte da *aa* fino a *dd non solo per parte sua*, ma anche *per parte del suo autore*, dal quale ha acquistato il diritto di proprietà o di pegno;

*c*) Se essendosi *trovata la cosa* affetta alle pene pecuniarie *presso di lui al tempo che si fece valere la garanzia inerente alla medesima*, oltre le dilucidazioni e le prove che, secondo la natura del caso di cui trattasi, gl' incumbono in forza delle disposizioni *a*, *b*, egli non somministra anche la *piena spiegazione* come sia avvenuto, che la cosa, quantunque passata in di lui possesso o custodia prima della contravvenzione, venne impiegata *senza sua colpa* per commettere la contravvenzione, ed indi ritornò di nuovo in suo potere, senza che egli avesse *cognizione* della contravvenzione commessa, o senza che almeno ne concepisse *sospetto;*

5. Contro il *proprietario* o *creditore con pegno*, che ha *acquistato* il diritto di proprietà o di pegno sulla cosa affetta alle pene pecuniarie *dopo la contravvenzione di finanza*, di cui la cosa costituisce l' oggetto od un mezzo, *ma prima che siasi*

Digitized by Google

*fatta valere questa garanzia*, e ciò nei seguenti casi, cioè:

*a*) Se la cosa fu trovata *non presso di lui*, ma presso una delle persone di sopra indicate nel § 154 ai n.i 1 e 2;

*b*) Se ha acquistato il diritto di proprietà o di pegno con cognizione della circostanza, che la cosa costituiva *l'oggetto od un mezzo della contravvenzione*, per la quale è affetta alla pena pecuniaria;

*c*) Se all'atto dell'acquisto del diritto di proprietà o di pegno, dalla *qualità della cosa*, dal *prezzo evidentemente troppo tenue*, dalle *notorie qualità personali*, dall'*arte*, *professione*, *mestiere* od *occupazione* del *suo autore*, o da *altre circostanze*, avrebbe dovuto concepire *fondato sospetto*, che la cosa sia stata l'oggetto od un mezzo d'una contravvenzione di finanza, per la quale la legge tiene garante la cosa per le pene pecuniarie;

*d*) Se ha acquistato o preso in custodia la cosa in uno stato, nel quale essa si trovava *sotto il suggello di finanza*;

6. Contro un *esercente*, se la cosa costituisce l'oggetto d'una defraudazione di finanza consumata o tentata da un suo *institore*, *agente*, *commesso* od *inserviente* in una incumbenza del negozio, alla quale fu *espressamente o tacitamente* da lui *destinato*, o della quale fu da lui incaricato. Non si comprendono però tra gl'institori, agenti e commessi i *condottieri e barcajuoli che non sono al servizio dell'esercente*, ai quali si consegna la cosa *soltanto affinchè venga trasportata altrove*.

### 3. Tempo entro il quale si dee far valere.

#### *a*. Sull'oggetto della contravvenzione.

§ 156. Si può esercitare l'azione sulla cosa, che costituisce l'*oggetto* d'una contravvenzione di finanza,

Digitized by Google

per la garanzia, che vi è inerente per le pene pecuniarie corrispondenti alla contravvenzione, non solo *immediatamente all' atto della scoperta della contravvenzione*, *ma anche dopo*.

*b*. Sui mezzi ausiliarj soggetti a garanzia al pari dell' oggetto della contravvenzione.

§ 157. Quei *mezzi* ausiliarj d' una contravvenzione di finanza e quelle cose, che la legge dichiara garanti *al pari dell' oggetto della contravvenzione* per le corrispondenti pene pecuniarie (§§ 148 e 149), possono, finchè trovansi tuttora presso l' oggetto della contravvenzione, ripetersi negli stessi casi ed in confronto delle stesse persone, contro le quali ciò è permesso riguardo all' oggetto della contravvenzione (§ 152 fino al 155).

*c*. Sopra altri mezzi.

*aa*. Immediatamente all' atto del fermo.

§ 158. Gli altri mezzi ausiliarj delle contravvenzioni di finanza indicati nei §§ 150 e 151 possono di regola essere sottoposti all' azione della finanza anche nei casi, ne' quali sono affetti alla garanzia per le pene pecuniarie corrispondenti alla contravvenzione, soltanto allorchè sono stati *fermati immediatamente* all' atto della *contravvenzione* o dell' *attentato della medesima*, qualora la legge non disponga altrimenti.

*bb*. Dopo il fermo.

§ 159. Eccettuato il suddetto caso, questi mezzi ausiliarj di contravvenzione possono sottoporsi all' azione della finanza sotto le condizioni prescritte per l' oggetto stesso della contravvenzione (§ 152 fino al 153) solamente in quanto siano cose, alle

Digitized by Google

quali fu data una *forma* od *un adattamento* non *consueti*, *che le rendono atte a consumare*, *od occultare contravvenzioni di finanza*, *e che fanno agevolmente conoscere*, essere le medesime destinate a servir di mezzo a contravvenzioni di finanza.

4. Modo di far valere la garanzia.

*a.* Di regola mediante il fermo.

§ 160. La cosa, che, quale *oggetto* o *mezzo ausiliario* d' una contravvenzione di finanza, vien pretesa in forza della garanzia inerente alla medesima per le corrispondenti pene pecuniarie, deve consegnarsi alle autorità od agli ufficj destinati alla investigazione od all'inquisizione delle contravvenzioni di finanza, od a cooperare agli atti relativi, od agl' impiegati o funzionarj, che agiscono in loro nome per la manutenzione della legge, e deve essere tenuta in custodia d' ufficio, o non essendovi qualificata, sotto vigilanza e guardia d' ufficio fino a che ne venga ulteriormente disposto secondo la legge sulla procedura penale per le contravvenzioni di finanza.

*b.* Nella via ordinaria di diritto.

§ 161. Quegli, presso cui vien trovato un *oggetto* o *mezzo ausiliario d' una contravvenzione* di finanza, sul quale si esercita l' azione della finanza per la garanzia delle *pene pecuniarie* corrispondenti alla contravvenzione, può esigere, che la cosa sia rimessa ai tribunali, e che l' azione esercitata contro di lui venga *definita* nella *via ordinaria di diritto* quando concorrano unite tutte le seguenti condizioni, cioè:

1. Che l' azione contro di lui non si fondi

*a*) nè sopra un legale indizio, che egli sia *motore*, *autore*, *complice* o *partecipe* della contravvenzione, di cui si tratta;

Digitized by Google

*b*) nè sulla *garanzia*, *che gl' incumbe per la contravvenzione.*

2. Che non detenga la cosa in *nome* e per *l' interesse* del *motore*, dell' *autore*, d' un *complice* o d' un *partecipe* della *contravvenzione*, o d' *una persona* cui incumbe la garanzia per la contravvenzione.

3. Che nell' *acquistare* e nel ricevere la *cosa abbia debitamente* osservato le *prescrizioni di finanza* vigenti in proposito.

4. Che *non* abbia acquistato o ricevuto in custodia la cosa in uno stato, nel quale la medesima era sotto il *suggello di finanza.*

5. Che la cosa *non sia stata fermata immediatamente* all' atto della *consumazione* o dell'*attentato* della *contravvenzione.*

6. Che non sia un *esercente*, contro il quale si esercita l' azione sulla cosa per *defraudazione dei diritti di finanza*, consumata o tentata dal suo *institore*, *agente*, *commesso* od *inserviente.*

Ove queste condizioni non concorrano, e quindi devesi procedere giusta la regola stabilita nel § 160, rimangono tuttavia intatti, a norma delle altre determinazioni di questa legge, i diritti sulla cosa spettanti a colui, contro il quale si esercita l' azione sulla medesima per la garanzia delle pene pecuniarie.

## IV. Realizzazione della garanzia.

### 1. Alienazione.

§ 162. Non pagandosi la multa, si *aliena* la cosa affetta alle pene pecuniarie corrispondenti al caso, e soddisfatta l'imposta competente, se ne impiega il residuo prezzo nel pagamento della multa.

Digitized by Google

2. Metodo di procedere quando trattasi di generi di privativa.

§ 163. Quando però la cosa fosse un genere di *privativa dello stato*, si riscuoterà la multa, determinando il suo valore, secondo le prescrizioni relative al modo di realizzare su detti generi l'imposta di consumo inerente ai medesimi (regolamento sulle dogane § 457 fino al 460).

3. Casi nei quali si devono rendere inservibili.

*a.* L'oggetto della contravvenzione.

§ 164. I *generi di privativa* si rendono *inservibili*, senza obbligo nella finanza di prestare per essi alcun compenso, ogni qual volta si verifica il caso, che dovrebbero essere spediti all'estero, od in altra parte del territorio (regolamento sulle dogane §§ 458 e 459), ma il loro valore verrebbe esaurito, o superato dalle spese congiunte coll'esecuzione di questa misura.

*b.* I mezzi ausiliarj della contravvenzione.

§ 165. I *mezzi ausiliarj* di una contravvenzione di finanza fermati, che hanno ricevuto una forma od un adattamento, insoliti riguardo all'uso loro ordinario, ed atti all'*esecuzione* od *occultazione* di *contravvenzioni di finanza*, debbono rendersi *inservibili* a questo effetto, e se ciò non può eseguirsi senza distruggerli intieramente, *debbono distruggersi.*

Digitized by Google

## V. Azioni di diritto privato sulla cosa soggetta a garanzia.

### 1. Condizioni sotto le quali si possono far valere, e modo di procedere relativo.

§ 166. Il *proprietario o creditore con pegno*, quando non si verifichi alcuna delle condizioni, sotto le quali per il disposto dai §§ 153 fino al 155 può esercitarsi in suo confronto l'azione della finanza sulla cosa per le pene pecuniarie, può far valere il *diritto reale da lui acquistato* sulla cosa, che costituiva l'oggetto o un mezzo di una contravvenzione di finanza, *con prevalenza agli effetti della garanzia inerente a questa cosa*, finchè la *cosa* stessa, od il *prezzo ricavatone*, si trovi in tutto od in parte in *custodia o sotto guardia d'ufficio o giudiziale*, e finchè il suo diritto *non sia estinto* in vigore della prescrizione, e precisamente

*a*) in *qualità* di *reo convenuto*, quando la controversia in forza del § 161 deve contro di lui essere definita nella *via ordinaria civile*. Tuttavia anche trattandosi la causa in questo modo, gl'incumbe sempre l'obbligo di addurre le prove e dilucidazioni ordinate nel § 155 al n.° 4 tosto che sia dimostrato verificarsi il caso in detto paragrafo al n.° 4 contemplato;

*b*) in *qualità di attore* quando non è applicabile la disposizione del § 161. Esso *deve provare il suo diritto reale acquisito sulla cosa* contro i *contravventori*, per la di cui punizione la cosa è garante, contro la *persona* presso cui fu *trovata la cosa all'atto del fermo*, e contro la pubblica amministrazione, e deve produrre le *prove e dilucidazioni*, che gl'incumbono in forza dei precedenti paragrafi ( 153 sino al 155 ).

Digitized by Google

2. Rivendicazione della cosa alienata.

§ 167. Quando in *esecuzione della procedura per le contravvenzioni di finanza* fu dalle autorità o da ufficj competenti *alienata* la cosa affetta alle pene pecuniarie corrispondenti al caso, il *proprietario* od il *creditore con pegno non può più ripetere* la cosa, sulla quale gli competeva il diritto di proprietà o di pegno, nè da colui che *acquistò* la cosa stessa dalle autorità o dagli ufficj suddetti, nè dal cessionario dei diritti del medesimo.

3. Ripetizione del prezzo ricavatone.

§ 168. Non può neppure pretendere il *prezzo ricavato dalla cosa* che in quanto il relativo importo non sia ancora stato *impiegato nella rimunerazione di coloro* ai quali la legge *accorda un premio.*

Nel caso però, ch' egli non potendo più ricuperare in tutto, o in parte la cosa fermata per una contravvenzione di finanza, od il prezzo della medesima, fosse illegalmente stato danneggiato nella sua proprietà o nel suo diritto di pegno per *colpa* d' un' *autorità*, d' un *ufficio*, d'un *impiegato* o *funzionario*, *o* fosse stato impedito per *colpa d' un terzo* di far valere il suo diritto di proprietà o di pegno, o di ricuperare la cosa od il prezzo della medesima, gli è riservato di far valere *nelle vie legali* le sue *azioni di risarcimento.*

4. Risarcimento delle spese necessarie od utili.

§ 169. All' opposto nel caso, che debbasi *restituire* al proprietario, od al creditore con pegno la cosa fatta oggetto dell' azione di garanzia per le pene pecuniarie d' una contravvenzione di finanza, od il

Digitized by Google

suo prezzo, resta fermo, a norma dei principj del diritto civile, il suo obbligo di *risarcire le spese necessarie* od *utili* fatte per la *conservazione della cosa*, per *l' aumento dei frutti*, pel *conseguimento del prezzo ricavato dalla vendita*, ed in generale *pel vantaggio del proprietario o del creditore con pegno.*

## VI. Imputazione della cosa garante nelle pene dei singoli colpevoli e partecipi.

### 1. Nella pena del proprietario.

§ 170. Quando *due o più persone* furono condannate ad una *multa* per la *stessa contravvenzione di finanza*, ed è provato mediante la concorde *deposizione di tutte le parti*, o mediante *sentenza giudiziale*, che la *proprietà* della cosa affetta a queste pene appartiene ad *una* o *più delle suddette persone*, o ad alcuno, che è garante per una o più di esse, in questo caso la cosa s' impiega avanti tutto nel pagamento della multa incorsa dal *proprietario* nella qualità di contravventore o di garante per la contravvenzione, e soltanto il residuo viene impiegato nel pagamento delle multe incorse dagli *altri condannati* in proporzione del loro importo.

### 2. In quella del detentore.

§ 171. Se però le *deposizioni* delle anzidette persone *non sono concordi* sulla circostanza, a chi di loro appartenga la proprietà della cosa fermata, e prima dell' esecuzione della condanna non furono definite le rispettive loro pretensioni *mediante* decisione giudiziale o transazione, la cosa s' impiega nel pagamento della *multa* dovuta nella qualità di

Digitized by Google

contravventore o di garante da colui, *presso il quale fu trovata*, e soltanto il residuo viene impiegato nel pagamento delle multe inflitte agli altri condannati in proporzione del loro importo.

È riservato ai medesimi di esercitare nella via ordinaria le azioni rispettive, ma ciò non può dar motivo d'impedire o ritardare l'esecuzione della condanna.

3. Nelle pene di tutti i condannati.

§ 172. In tutti gli altri casi non compresi nelle precedenti disposizioni (§§ 170 e 171), ed in particolare allorchè, fuori del caso preveduto nel § 170, è provato, che colui, presso il quale fu trovata la cosa fermata affetta alle pene pecuniarie, non è proprietario, la cosa s'impiega nel pagamento delle multe inflitte a *tutti i condannati* per la stessa contravvenzione, in *proporzione dell' importo rispettivo*.

## CAPITOLO V.

### *Dell' imputazione di alcune specie di colpa e di partecipazione.*

---

### SEZIONE PRIMA.

#### IMPUTAZIONE DELLA COLPA E DELLA PARTECIPAZIONE AL CONTRABBANDO E A GRAVI CONTRAVVENZIONI DI FINANZA.

1. Motore.

§ 173. Si considera come *motore* di una contravvenzione di finanza, dichiarata dalla legge *contrabbando o grave contravvenzione di finanza*, non solo chi ha *occasionato la contravvenzione* mediante

Digitized by Google

uno dei fatti accennati di sopra (§ 20), ma ben anche chiunque

*a*) col *consiglio*, colla *persuasione*, coll'*istruzione*, col suscitare *deliberatamente un errore*, od *approfittarne*, od in qualsiasi altro modo ha determinato altri a *commettere la contravvenzione*, ovvero

*b*) ha *assicurato la riuscita* della contravvenzione, cioè ha *preso o promesso di prendere sopra di se la perdita contingibile* in caso di mala riuscita.

### 2. Complici.

§ 174. Come *complice del contrabbando* o di una *grave contravvenzione di finanza* si *punisce* colui, a di cui carico risulta la complicità a tenore della disposizione generale del § 24 n.° 2 e 3, ed in ispecie

1. chi presta ajuto a commettere la contravvenzione colla *cooperazione*, col *consiglio*, colla *direzione* o coll'*istruzione*;

2. chi *fabbrica* o *procura i mezzi occorrenti* alla esecuzione;

3. chi *rimove* gli *ostacoli*, che *impediscono* l'*esecuzione* o la *rendono difficile*.

### 3. Partecipi.

§ 175. La norma generale stabilita nel § 25 serve per riconoscere chi debba considerarsi per *partecipe* del *contrabbando* o di una *grave contravvenzione* di finanza.

In particolare è *partecipe* al contrabbando o ad una grave contravvenzione di finanza chi *senza essersi prima o all' atto della contravvenzione concertato* col *motore*, coll'*autore* o col *complice*

1. *Acquista*, *custodisce* o *diffonde* oggetti che furono

Digitized by Google

*a)* importati per *contrabbando dall' estero o da un territorio estradoganale* nel *territorio doganale*, ovvero

*b)* introdotti con defraudazione del dazio di consumo o di altra imposta di consumo in un *luogo o comune dichiarato chiuso* (murato) *per ciò, che concerne l' esazione d' imposte;* ovvero

*c)* *prodotti o preparati* mediante una *grave contravvenzione di finanza;* oppure

2. *Omette di denunziare* la contravvenzione, di cui per il suo *impiego o servizio*, o per la sua *professione* gl' incumbe la denunzia, oppure

3. *Senza valido motivo omette, ricusa, ovvero con pregiudizio delle pratiche d' ufficio ritarda la sua assistenza* nell' investigare la contravvenzione, il contravventore, o l' oggetto della contravvenzione, ovvero nel *fermare* il contravventore o l' oggetto, od i mezzi della contravvenzione, quantunque egli vi sia tenuto pel suo *impiego o servizio*, o per la sua *professione*, e favorisce con ciò *deliberatamente* la contravvenzione; oppure

4. *Presta ajuto alla contravvenzione* (§ 176).

## SEZIONE II.

### IMPUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE MEDIANTE PRESTATO AJUTO.

#### 1. Definizione.

§ 176. Si rende colpevole di partecipazione mediante prestato ajuto (§ 25) chi senza essersi concertato prima dell' esecuzione della contravvenzione o all' atto della medesima col motore, coll' autore o col complice,

1. *Procura* al *motore*, *autore*, *complice* o *partecipe* della contravvenzione l' *opportunità di sottrarsi* alle indagini dell' autorità, od all' arresto; ovvero



Digitized by Google

2. *Sottrae o tenta di sottrarre* l' *oggetto della contravvenzione* al *fermo* od alla *cognizione* delle autorità, ovvero in ispecie

3. Per uno di questi scopi (1 e 2)

*a*) afferma, mediante un *documento*, una *essenziale falsità*, oppure

*b*) *falsifica* un documento, oppure

*c*) *cede* ad altri, o coll' intenzione d' indurre le autorità in errore *produce egli medesimo* un documento *emesso sopra altro oggetto*, o per *altra destinazione*; oppure

*d*) trattandosi di merci, per le quali a distinzione dell' origine è ordinata l' apposizione della *marca d' ufficio*, o di quella da applicarsi dagli esercenti stessi (privata),

*aa*) la *falsifica*, *imita* o *trasporta da una merce all' altra*, o

*bb*) la *applica* ad una merce, colla quale fu commesso contrabbando mediante illegale importazione nel territorio doganale, oppure

*e*) *maliziosamente sottopone* all' applicazione della suddetta marca d' ufficio una merce, colla quale fu commesso contrabbando mediante illegittima importazione nel territorio doganale.

2. Eccezione dall' imputazione di prestato ajuto.

§ 177. Alle persone, che si trovano coll' imputato, alla cui contravvenzione prestarono *ajuto*, in uno dei seguenti *rapporti di consanguineità* od *affinità*, vale a dire

1. *ai consanguinei dell' imputato in linea ascendente e discendente;*

2. *ai fratelli ed alle sorelle de' suoi genitori;*

3. *ai fratelli ed alle sorelle dello stesso imputato, ed ai figli de' suoi fratelli e delle sue sorelle;*

Digitized by Google

4. *ai conjugi di tutte queste persone* (1, 2, 3);
5. *al conjuge dell' imputato;*
6. *ai genitori, ai figli, ai fratelli ed alle sorelle del conjuge dell' imputato*

non è imputabile la partecipazione mediante prestato ajuto come contravvenzione di finanza nei seguenti casi, cioè:

*a*) in generale quando procurarono all'*imputato*, con cui stanno in uno dei suddetti rapporti, l'occasione di sfuggire alle indagini delle autorità, od all' *arresto* (§ 176 n.° 1);

*b*) nel caso indicato al § 176 n.° 2 quando hanno sottratto, o tentato di sottrarre l'*oggetto della contravvenzione* al *fermo*, od alla *cognizione* delle autorità, senza ritrarne per se un *vantaggio*, od *averlo* di mira, e *senza commettere alcuna delle azioni indicate* nel § 176 n.° 3, o rendersi *in altro modo* (§§ 25 n.i 1, 2, 174, 175 n.i 1, 2, 3) complici o partecipi della contravvenzione.

## SEZIONE III.

### IMPUTAZIONE DELLA COLPA E DELLA PARTICIPAZIONE AD UNA BANDA DI CONTRABBANDIERI.

#### 1. Definizione di una banda di contrabbandieri.

§ 178. Se *tre o più persone* con intenzione diretta a trasgredire insieme una legge risolvono nello stesso tempo, od anche mediante successiva adesione, di cooperare unitamente a commettere,

*a*) *una determinata contravvenzione di finanza*, che è da riguardarsi come contrabbando, o

*b*) *una determinata grave contravvenzione di finanza*, che per la sua qualità *serve a proteggere, favorire, agevolare*, o *celare* il contrabbando, o

*c*) singole contravvenzioni *non ancora determinate* appartenenti alle premesse classi o specie,

Digitized by Google

una tale associazione costituisce una *banda di contrabbandieri.*

2. Fondatori e capi.

§ 179. Coloro, che nella qualità di istigatori hanno *fondato* i primi una tale associazione, e quelli, *che dirigono le intraprese della banda*, sebbene nè prima, nè all'atto, nè dopo l'esecuzione delle concertate contravvenzioni non vi abbiano punto cooperato, sono considerati come *motori*

*a*) della *contravvenzione determinata*, per l'eseguimento della quale si è fatta l'associazione;

*b*) di *tutte le contravvenzioni di finanza commesse* dalla banda, le quali appartengono alla *classe* o *specie* di quelle, per il di cui eseguimento ebbe luogo l'associazione, quando questa siasi fatta per commettere *singole contravvenzioni non ancora determinate* sia isolatamente, sia in unione di contravvenzioni determinate.

3. Assicuratori.

§ 180. Chi *assicura* o promette di *assicurare* la riuscita delle contravvenzioni di una banda di contrabbandieri si riguarda come *motore*

*a*) non solamente delle *contravvenzioni determinate*, di cui egli assicurò, o promise di assicurare la riuscita (§ 173 n.° 2),

*b*) ma anche *di tutte le contravvenzioni di finanza commesse dalla banda appartenenti alla classe o specie* di quelle, delle quali egli ha *assicurato o promesso di assicurare la riuscita*, quando *egli medesimo sia membro della banda*, od almeno all'atto della promessa d'assicurazione abbia avuto cognizione della circostanza, che si trattava di contravvenzioni di una banda di contrabbandieri, ed abbia assicurato o promesso di assicurare la

Digitized by Google

riuscita delle sue contravvenzioni in generale, o di una determinata classe o specie.

4. Imputazione nel caso, che il fondatore od il capo abbia cercato con attività d'impedire la contravvenzione.

§ 181. Qualora *il fondatore di una banda di contrabbandieri*, chi ne *dirige le intraprese*, o chi ne *assicurò* o promise di *assicurare la riuscita*, *siasi adoperato in tempo opportuno con attività*, sciogliendo l'associazione, od in altro modo, per *prevenire* od *impedire* l'eseguimento, la continuazione o la reiterazione delle contravvenzioni, o *distornare il danno*, che ne risulta, gli saranno imputate

*a*) come *motore* solamente le contravvenzioni di finanza commesse *prima del momento*, in cui si adoperò come sopra, e relativamente alle quali si verifichino le condizioni per la loro imputabilità a norma dei §§ 179 e 180;

*b*) come *complice*, le contravvenzioni di finanza, che ad onta dell' accennata sua opera in contrario furono commesse dopo quel momento, e per l'imputabilità delle quali concorrono le condizioni espresse nei paragrafi 179 e 180; salvo in quest'ultimo caso che per la natura dell'opera da lui prestata come sopra, e per la qualità delle contravvenzioni, a termini di legge l'opera stessa venisse altronde a togliere la punibilità.

5. Dirigenti di singole intraprese.

§ 182. Quelli, che guidano una banda di contrabbandieri nell'*eseguimento* di una o più *contravvenzioni*, si puniscono come *motori delle contravvenzioni di finanza* commesse sotto la loro direzione.

Digitized by Google

6. Altri membri della banda.

§ 183. Quei *membri di una banda di contrabbandieri*, che per le precedenti disposizioni (§§ 179 e 180) non si considerano come motori delle contravvenzioni di finanza commesse dalla banda, devono punirsi come complici non solo

*a*) delle *contravvenzioni di finanza*, riguardo alle quali concorrono contro di loro le *condizioni generali* per *l' imputazione della complicità* (§§ 24, 174 e 175), ma ben anche

*b*) generalmente di *tutte quelle contravvenzioni* commesse dalla banda in conseguenza dell' associazione, alle quali essi *cooperarono in qualche modo prima*, *all' atto* o *dopo l' eseguimento*, ovvero riguardo alle quali essi contribuirono *colla loro presenza* a commetterle, favorirle o celarle.

## SEZIONE IV.

### IMPUTAZIONE DELL' ATTENTATO.

#### Di contrabbando e di alcune gravi contravvenzioni di finanza.

§ 184. Quando concorrono le *condizioni* legali per l' *imputazione* dell' attentato (§ 18), soggiace all' applicazione della pena prescritta non solo l' *eseguimento*, ma anche l' *attentato*

1. Delle contravvenzioni di finanza, che si considerano come *contrabbando*;

2. Delle *gravi contravvenzioni di finanza*

*a*) nella *produzione*, nella *preparazione* o nell' *uso di generi di privativa dello stato*, come pure nel *commercio o trasporto* dei medesimi;

*b*) nella *notificazione* e nella *esecuzione* delle *operazioni soggette* al dazio di consumo, o ad altra imposta di consumo.

Digitized by Google

# CAPITOLO VI.

## *Del contrabbando e della punizione del medesimo.*

### SEZIONE PRIMA.

#### DIVERSE SPECIE DI CONTRABBANDO.

##### 1. Contrabbando consumato.

###### *a.* Mediante illegale importazione di merci.

###### *aa.* Nel territorio doganale.

§ 185. Si commette contrabbando mediante illegale importazione di merci nel *territorio doganale*

1. Quando vengono importate merci dall' estero o dai territorj *estradoganali* nel *territorio doganale* senza *l' adempimento* delle *prescritte condizioni*, siano esse destinate per il *consumo*, per lo *smercio*, per la *custodia* in questo territorio, o per il *transito* per lo stesso, ed in particolare

2. Quando prima del *compimento* degli *atti prescritti* vengono sottratte dal *circuito*, o dal *magazzino d' ufficio*, o dal *suggello di finanza* merci importate nel territorio doganale dall' estero o dai territorj *estradoganali*, ovvero

3. Quando *merci estere non daziate*, dirette per assegnamento ad un altro ufficio (*merci estere assegnate non daziate*), non vengono tradotte al detto ufficio, ma vengono *trattenute per consumo*, o *poste in circolazione*, in casi, nei quali ciò non è permesso, oppure

4. Quando senza l' *adempimento delle condizioni* legali vengono importati generi di una privativa dello stato dalle *parti* del territorio, nelle

Digitized by Google

quali la privativa non è introdotta, in *altre*, nelle quali essa è in vigore.

*bb.* In un territorio estradoganale.

§ 186. Si commette *contrabbando* mediante *illegale importazione* di merci in un territorio *estradoganale*, allorchè vi vengono importati *illegalmente* oggetti, de' quali vi è *proibita* l'importazione dall' estero o da *altre parti del territorio dello stato*, o permessa solamente *previe le pratiche d'ufficio.*

*b.* Mediante illegale esportazione di merci.

Dal territorio doganale o dai territorj estradoganali.

§ 187. Si commette *contrabbando* mediante *illegale esportazione di merci dal territorio doganale* o dai *territorj estradoganali*

1. *Quando senza l'adempimento delle prescritte condizioni vengono esportati dal territorio doganale oggetti che soggiacciono a dazio* d'uscita, od a *divieto* di esportazione, od a *pratiche d'ufficio prima* di essere esportati;

2. Quando vengono *illegalmente* esportati da un *territorio estradoganale* all'*estero oggetti*, l'esportazione dei quali dal *territorio estradoganale* all' estero è vietata, o permessa soltanto previe le pratiche d'ufficio.

*c.* Mediante illegale transito di merci.

A traverso del territorio doganale.

§ 188. Si commette *contrabbando* mediante *illegale transito* di *merci* pel territorio doganale, quando una merce soggetta a dazio di transito od a divieto di transito, o della quale non è permesso

Digitized by Google

il transito, che previa licenza delle autorità, *traversa* in modo illegale il *territorio medesimo* senza esservi soffermata, nè scaricata. In ogni altro caso, specialmente se la merce illegalmente transitante viene fermata nel territorio doganale dagl' impiegati o funzionarj destinati ad assicurare l'osservanza dei regolamenti finanziarj, la contravvenzione deve *trattarsi come contrabbando mediante illegale importazione* (§ 185), quando non siansi osservate le condizioni per l' entrata dalla linea daziaria, e non si avrà riguardo veruno all'asserzione, che la merce introdotta illegalmente nel territorio doganale fosse destinata ad essere riesportata.

*d.* Mediante illegale introduzione di articoli soggetti ad un' imposta di consumo.

In comuni chiusi (murati).

§ 189. Si commette *contrabbando* mediante *illegale introduzione* di merci soggette ad *imposte* in luoghi, che per l' esazione delle medesime sono dichiarati chiusi (murati), allorchè merci, per le quali all' ingresso nei suddetti luoghi devesi pagare il *dazio di consumo*, un' *imposta addizionale* al medesimo, od *altra imposta* di consumo,

1. Vengono introdotte per esservi *consumate* o *custodite* in un luogo, la cui linea daziaria è munita di ufficj di finanza, senza che presso alcuno di questi ufficj siano seguite le pratiche prescritte; oppure

2. Essendo state assegnate da un ufficio posto alla detta linea ad altro ufficio posto nell' *interno del luogo* o sulla *linea medesima*, non vi furono tradotte, ma in vece scaricate illegalmente *nel luogo*; oppure

Digitized by Google

3. Non *esistendo ufficj di finanza* alla linea daziaria del luogo, ma essendo per altro permesso di scaricarle in questo luogo solamente dopo che siansi regolarmente eseguite le prescritte pratiche presso un ufficio residente nel medesimo, vengono *introdotte nel luogo stesso* e *scaricate* senza osservare le condizioni legali; oppure

4. In un luogo dichiarato chiuso come sopra (murato) vengono levate, senza che *siansi compiute le prescritte pratiche*, *dal circuito* o dal *magazzino dell' ufficio*, ove furono tradotte per tali *operazioni*, o per esservi custodite; oppure

5. Quelle, che in un luogo dichiarato chiuso (murato) fu permesso di *custodire sotto il suggello di finanza*, vengono illegalmente sottratte a questo suggello senza far precedere le pratiche prescritte.

2. Tentato contrabbando.

*a.* In generale.

§ 190. Se un' azione od ommissione debba riguardarsi come *attentato di contrabbando* nei casi, in cui la legge non lo abbia espressamente determinato, si decide secondo la qualità dell' azione od ommissione, osservando le relative disposizioni (§ 18).

*b.* Specie del medesimo.

*aa.* Mediante tentata illegale importazione di merci nel territorio doganale.

§ 191. Si considera specialmente come *contrabbando* mediante tentata *illegale importazione di merci nel territorio doganale*

1. Quando *merci* provenienti dall' *estero* o da un *territorio estradoganale* si trasportano *senza averne ottenuta la prescritta licenza*

Digitized by Google

*a*) per *una strada laterale*, quantunque non siano di quelle eccettuate dal divieto del trasporto oltre la linea daziaria per istrade laterali, oppure

*b*) bensì per una *strada doganale*, ma in *tempo* nel quale è vietata la circolazione entro la linea daziaria di oggetti sottoposti al relativo regime, quantunque tali merci non appartengano a categorie eccettuate dal *divieto di circolazione entro la linea daziaria* fuori delle ore del giorno;

2. Quando non essendo posta la ricevitoria immediatamente alla linea daziaria, una merce di transito, che, esaurite le debite operazioni daziarie per l' uscita delle merci di transito, fu rilasciata dall' ufficio, per ove deve uscire, od una merce importata nel territorio doganale ancora entro lo spazio tra la ricevitoria e la linea daziaria,

*a*) si *scarica illegalmente*, o

*b*) si *allontana dalla strada doganale*;

3. Quando *merci estere* di *assegnamento non daziate*, siano esse destinate al *transito* pel territorio doganale, al *daziato d' entrata*, od al *deposito in magazzini d' ufficio*,

*a*) si *trasportano* per una *direzione*, che devia dal *luogo della dichiarata loro destinazione* espresso nella bolletta, oppure

*b*) si *scaricano* illegalmente fuori de' magazzini d' ufficio durante il *trasporto o dopo l' arrivo nel luogo della destinazione*;

4. Quando nei casi stabiliti dai regolamenti si *ommette* di *notificare* entro il termine prefisso i *generi di privativa*, che si trovano sui legni entrati dal mare in un porto, o giunti *per acque di confine* dall' estero, e di *sottoporli alla custodia d' ufficio*;

5. Quando le *merci* giunte nei *porti dal mare* o *dall' estero*, o condotte sulle *acque di confine*,

Digitized by Google

*a*) si *scaricano* dai navigli o si *caricano* sui medesimi in un tempo, nel quale ciò è vietato, ovvero

*b*) se ne fa questo *scarico* o *carico senza licenza dell' ufficio daziario*, e *senza intervento degl' impiegati o funzionarj a ciò destinati*, ovvero

*c*) si levano *dalla spiaggia o dal luogo di deposito* in onta al prescritto dai regolamenti prima che siasi compiuta la debita procedura;

6. Quando

*a*) legni carichi di merci entrano in porti di mare del territorio doganale *non aperti* al commercio soggetto al regime daziario, od in particolare

*b*) legni carichi di generi di *privativa* entrano in porti *non aperti* all' importazione dei medesimi.

*bb*. Mediante contravvenzione ad alcuni divieti emanati per la costa marittima o per altre acque di confine.

*α*. Specie della medesima.

§ 192. Commette inoltre un attentato di contrabbando

7. Chi in *acque di confine*, trasgredendo il vigente divieto, *approda*, *prende terra*, si *ancora*, o *mette il legno in comunicazione* colla spiaggia, per mezzo di *corde*, *battelli*, *tavole* od *altri corpi natanti*, *fuori dei posti a ciò designati*;

8. Chi trasgredisce i regolamenti, per i quali i legni carichi di determinati oggetti non *possono avvicinarsi alla spiaggia*, *ancorare o bordeggiare* che ad una distanza prefissa dai regolamenti medesimi;

9. Chi trasgredisce il *divieto* di *trasportare merce per mare col mezzo di barche pescarecce*; nel qual caso *dovrà punirsi* non solo *il condottiere del legno*, che assunse il trasporto delle merci, ma

Digitized by Google

anche colui che, sapendo essere il legno una barca pescareccia, lo ha *noleggiato* o *preso* pel *trasporto*.

β. A quali specie di contrabbando appartengano queste contravvenzioni.

§ 193. Le contravvenzioni accennate nel precedente paragrafo (192) vengono di regola riguardate come *contrabbando mediante tentata illegale importazione* di *merci nel territorio doganale*. Se però vengono trovati sul legno prodotti nazionali, de' quali è vietata l'esportazione, od è provato che dalla *spiaggia* furono portati sul *legno prodotti nazionali*, la contravvenzione si considera riguardo a questi oggetti come contrabbando mediante *illegale esportazione di merci*.

α. Mediante tentata illegale esportazione di merci.

§ 194. Si riguarda il fatto come contrabbando *mediante tentata illegale esportazione di merci dal territorio doganale*

1. Allorchè oggetti sottoposti a *dazio d'uscita* od a *divieto d'uscita*, i quali furono tradotti dal territorio doganale alla riva d'*un' acqua di confine* o ad un *porto di mare* situato entro la linea doganale, si collocano contro i regolamenti *sopra un legno*

*a*) in *luoghi o posti*, ove è vietato d'*imbarcare* merci, oppure

*b*) in un *tempo*, in cui l'imbarco non è permesso, oppure

*c*) senza *licenza dell' ufficio daziario* e senza *intervento* degli *impiegati o funzionarj* di ciò incaricati, quando tale licenza ed intervento sieno prescritti;

2. Allorchè in una spedizione di oggetti

*a*) *dichiarati di transito* per il territorio doganale, oppure

Digitized by Google

*b*) *assegnati* sotto suggello di finanza per *uscita* dal territorio medesimo,
vengono intruse nei *colli* o *recipienti posti sotto suggello di finanza*, o sostituite a merci scaricate nel territorio doganale, altre merci soggette a *dazio d'uscita* od a *divieto d'esportazione*.

*dd*. Mediante tentata illegale importazione di merci in un territorio estradoganale.

§ 195. Si fa *contrabbando* mediante tentata *illegale importazione di merci in un territorio estradoganale*

1. quando in un territorio *estradoganale* si trasgrediscono i regolamenti relativi *ai luoghi*, per ove possono essere importati dall' estero generi di privativa dello stato, od *al tempo*, in cui vi è permessa l' importazione di tali generi;

2. quando si trasgrediscono i divieti di sopra enunciati (§§ 191 e 192) in quanto possano aver applicazione in un territorio *estradoganale*.

*ee*. Mediante tentata illegale introduzione di articoli soggetti ad un' imposta di consumo nei luoghi murati.

§ 196. Avvi pure *attentato di contrabbando* quando oggetti, che all' *ingresso dei comuni dichiarati chiusi per ciò che concerne l' esazione d' imposte* (*murati*) soggiacciono al dazio di consumo o ad imposta addizionale al medesimo, o ad altra imposta di consumo,

1. Vengono tradotti in uno di questi *luoghi* od in sua *vicinanza*, sia o non sia munita la linea daziaria di ricevitorie, per una *strada, l' uso* della quale per tali oggetti è *vietato*

*a*) o *assolutamente*, o

*b*) per la loro *quantità*, o

*c*) riguardo al *tempo*, in cui giungono su questa strada, oppure

Digitized by Google

2. Si fanno *passare per un tale comune murato* senza osservare le condizioni prescritte.

c. Condizione dell' imputabilità dell' attentato.

§ 197. Se le azioni od ommissioni dichiarate di sopra (§ 191 sino al 196) per *attentato di contrabbando* non furono scoperte mentre si commettevano, ma *soltanto dopo* che erano seguite, e l'*esecuzione* del *contrabbando* fu tralasciata per *volere* dei contravventori, o per *impedimenti fortuiti*, e non già per la sorveglianza degl' impiegati od inservienti di finanza, nè per opera altrui diretta ad impedire il contrabbando, queste azioni od ommissioni *non potranno più costituire titolo di punizione* per tentato contrabbando (§ 18). Ove però per questo caso la legge avesse stabilita una pena particolare, o si fosse commessa un' altra contravvenzione di finanza non qualificata come contrabbando, verranno applicate le disposizioni relative al caso.

d. Eccezioni dalla punibilità dell' attentato.

aa. Per essersi giustificata l'azione od ommissione.

§ 198. Le azioni od ommissioni dichiarate attentato di contrabbando non si *sottopongono* alla pena prescritta come *tentato contrabbando*, quando permettendo la legge di *giustificare* tale *trasgressione dei regolamenti*, questa *giustificazione* viene prodotta in *modo legale*.

bb. Quando si producono sufficienti schiarimenti sulla deviazione dalla legge.

§ 199. Qualora, fuori dei casi, nei quali la legge permette di giustificare la trasgressione dei regolamenti dichiarata attentato di contrabbando,

Digitized by Google

emergesse dalle circostanze *indubbiamente*, che coll'azione od ommissione, che a rigore sarebbe compresa sotto le disposizioni legali relative all'attentato di contrabbando, non si abbia avuto di mira una *defraudazione dei diritti di finanza*, o la *contravvenzione* ad un *divieto* d'*entrata*, d'*uscita* o di *transito*, ma che in questa azione od ommissione *manifestamente* non sia concorsa una *prava intenzione*, la trasgressione verrà considerata quale *semplice contravvenzione di finanza*, e punita con una multa *da sei lire sino a centocinquanta lire* (due fiorini sino a cinquanta fiorini). Concorrendo una o più delle circostanze addotte nel § 225 sotto *a*, *b*, *c*, non che nei §§ 227 e 230, la contravvenzione non sarà veramente considerata qual contrabbando temerario, ma, oltre la detta multa, s'infliggerà anche la pena dell'*arresto semplice* o *rigoroso da tre giorni sino a tre mesi* ove la punizione non abbia luogo a tenore delle leggi penali generali.

### 3. Altre specie di contrabbando.

§ 200. In questa legge verrà determinato a suo luogo, in quanto *anche altre* contravvenzioni, oltre quelle enumerate in questo capitolo (§ 185 sino al 196), sieno da riguardarsi come *contrabbando*, come *attentato* di *contrabbando*, o come *partecipazione* al medesimo.

Digitized by Google

## SEZIONE II.

### PUNIZIONE DEL CONTRABBANDO.

#### 1. Circostanze aggravanti.

§ 201. Oltre le *circostanze indicate in generale come aggravanti* (§§ 90 e 91), si considerano come *tali per il contrabbando* anche le seguenti, cioè:

1. Se, fuori dei casi, ne' quali la circostanza del *trasporto di notte* serve già per se stessa di fondamento all'*imputazione di tentato contrabbando*, l'azione dichiarata contrabbando od attentato di contrabbando è seguita di *nottetempo*, o durante un' *intemperie*, che rende difficile la scoperta della contravvenzione agli ufficj e corpi di sorveglianza a ciò istituiti.

2. Se l'autore è munito d'*armi* o d'altri *istrumenti*, che lo pongono in istato di usar *violenza* contro i membri dei corpi di sorveglianza, o di far loro *minacce pericolose*.

3. Se *in particolare* le *armi* o gl'*istrumenti*, dei quali è munito il contravventore, consistono in *armi da fuoco*, od *altre armi* proibite *dai regolamenti* generali di *polizia*, od in istrumenti in generale di *uso pericoloso alla vita*.

4. Se l'autore all'atto della contravvenzione ha procurato di rendersi *non conoscibile* col *deformare* il suo *esteriore*, o col *travestirsi*.

5. Se per *commettere il contrabbando*, o per *impedirne lo scoprimento* viene *fatto uso* di apparecchi particolari a ciò specialmente *destinati*, e quindi in ispecie

6. Se il *recipiente*, in cui si *conservano oggetti* di contrabbando, od il *locale*, ove si custodiscono, è fornito di *segreti ripostigli straordinarj*, o



Digitized by Google

particolarmente *conformati* allo scopo del contrabbando, i quali ne rendano difficile lo scoprimento, oppure

7. Se di questi segreti ripostigli sono forniti la *vettura*, il *naviglio*, od in generale il *mezzo di trasporto*, con cui si commette, o si tenta il contrabbando.

8. Se gli *oggetti*, coi quali fu commesso il contrabbando, si trovavano sotto il *suggello di finanza*.

9. Se gli oggetti, coi quali fu commesso il contrabbando, sono *articoli esteri non daziati*, *che erano assegnati* ad altro ufficio.

2. Determinazione della pena.

*a.* Specie diverse di contrabbando riguardo alla determinazione della pena.

§ 202. Per la *determinazione della pena* devono distinguersi il *contrabbando semplice*, come *defraudazione dei diritti di finanza*, e le contravvenzioni, nelle quali il contrabbando va unito a *circostanze aggravanti* di *speciale importanza*. Queste contravvenzioni vengono precisamente dinotate dalla legge, e si comprendono sotto il nome di *contrabbando temerario*.

*b.* Pena principale.

*aa.* Per la contravvenzione ad un divieto relativo al commercio sottoposto al regime daziario.

§ 203. Se col contrabbando si è trasgredito un *divieto d' importazione assoluto* concernente il commercio fra il territorio doganale e l' estero; od i territorj *estradoganali*, cioè un divieto, che esclude pur anche l' introduzione mediante *speciale licenza* e *pagamento di dazio*, la pena da infliggersi sarà

Digitized by Google

dal *semplice sino al quadruplo valore dell' oggetto della contravvenzione.* Quando all' incontro col contrabbando si trasgredisce un *divieto di esportazione* o di *transito* relativo al commercio anzidetto, si determinerà la pena dalla *metà* sino al *doppio del valore* dell' *oggetto della contravvenzione.*

δ. In tutti gli altri casi.

§ 204. In *tutti gli altri casi* il *contrabbando* si punisce col *quintuplo* sino al *decuplo* delle *imposte defraudate* o *minacciate di pregiudizio.* Concorrendo però circostanze mitiganti di rilievo, non controbilanciate da altre aggravanti, la pena *potrà essere ridotta sino al doppio delle suddette imposte.*

Nel caso di *recidività nel contrabbando* la pena di un contravventore punito altra volta per contrabbando (§ 112) può essere aumentata sino a *quindici volte* l' accennata imposta.

ee. Imposte da prendersi per base nel determinare la pena.

α. In generale.

§ 205. Quali *imposte* debbano servir di base a questa determinazione di pena, risulta ogni volta dalla *specialità del caso*, osservate le regole prescritte in generale (§ 44 sino al 48).

β. Determinazione più speciale delle medesime.

§ 206. In particolare queste imposte sono le seguenti:

1. Il *dazio d' entrata*

*a*) per il contrabbando mediante *illegittima importazione* di *merci* nel *territorio doganale*;

*b*) per ogni *contrabbando* commesso o tentato nel commercio, sottoposto al regime daziario

Digitized by Google

fra il territorio doganale e l'estero, od i territorj *estradoganali*, senza che si possa *precisamente riconoscere*, se il contrabbando sia seguito mediante illegale *importazione*, *esportazione* o *transito*.

2. Il *dazio d'uscita* per il contrabbando commesso o tentato mediante illegale *esportazione di merci*.

3. Il *dazio di transito* per il contrabbando consumato mediante *illegale transito di merci*.

4. L'*imposta di consumazione* fissata per i generi di privativa dello stato per il contrabbando di questi generi, e ciò

*a*) oltre il *dazio d'entrata* in tutti i casi, nei quali questo serve di base alla misura della pena;

*b*) indipendentemente dal dazio d'entrata, quando trattasi dell'illegittima importazione di generi di privativa, per la quale non competesse *dazio d'entrata*, ciò che ha luogo

*c*) in particolare quando si tratta di *illegale importazione di generi di privativa nei territorj estradoganali*.

5. Il *competente dazio di consumo*, *od altra imposta di consumo*, unitamente alle relative *imposte addizionali*, per il contrabbando mediante *illegale importazione di cose soggette ad imposta* in *luoghi chiusi* (murati) *per l'esazione della medesima*.

*dd*. Minimo delle pene pecuniarie.

§ 207. Le pene pecuniarie per il contrabbando da infliggersi contro lo stesso individuo in una sentenza pronunciata dietro inquisizione non saranno mai *minori di quindici lire* (cinque fiorini), salva tuttavia anche in ciò la limitazione espressa nel § 38.

Digitized by Google

*ee.* Misura della pena riguardo a materie contenenti sal comune o nitro.

§ 208. Qualora siasi consumato o tentato contrabbando mediante illegale importazione di sostanze commiste a *sale* o *nitro*, non tassate specialmente nella tariffa sulle imposte di consumo dei generi di privativa, e sia nota la quantità del *sale* o del *nitro ricavatone*, questa quantità servirà di base per misurare la pena.

Quando però la quantità non fosse nota, o non si fosse ancora separato dalle sostanze anzidette il sale od il nitro, si dovrà regolarsi giusta le disposizioni vigenti per il caso, che l'oggetto della contravvenzione non possa essere riconosciuto con piena certezza (§§ 42 e 43).

*c.* Disposizioni accessorie.

*aa.* Caduta in commesso di alcuni mezzi ausiliarj della contravvenzione.

§ 209. Per *consumato* o *tentato contrabbando*, oltre le *stabilite pene pecuniarie*, si dichiareranno in *commesso*:

1. *I mezzi ausiliarj del contrabbando*, ai quali venne data una *forma* o *preparazione non ordinaria* opportuna per compierlo, agevolarlo o celarlo;

2. *Le armi* o altri *istrumenti* atti all'uso per far violenza, di cui il colpevole si è *servito* od aveva intenzione di *servirsi* per *attaccare*, *opporsi* o *minacciare* le persone intente ad impedire la contravvenzione, od a fermare l'oggetto della medesima, od il contravventore.

*bb.* Condizione della caduta in commesso.

§ 210. Questi mezzi ausiliarj del contrabbando si dichiarano però in *commesso* solamente quando

Digitized by Google

i medesimi vengono trovati presso il *motore*, l'*autore* od un *complice* della contravvenzione.

*cc*. Garanzia sui mezzi di trasporto.

§ 211. Anche fuori dei casi, nei quali la garanzia sui *mezzi di trasporto* è stabilita in generale (§ 150), sono sempre soggetti alla garanzia per le pene pecuniarie da infliggersi alla contravvenzione, osservate le condizioni in generale prescritte in proposito (§§ 158 e 159), i mezzi di trasporto, che servirono per commettere o tentare il contrabbando nei casi seguenti:

1. Quando in *opposizione ad un divieto*, la cui trasgressione è dichiarata dalla legge *attentato di contrabbando*, le cose

*a*) furono tradotte sopra *una strada*, in una *direzione*, ad un *porto*, od in generale ad un *luogo*, ove non avrebbero dovuto giungere (§ 191 n.i 1, 2, 3, 6, §§ 195 e 196), ovvero

*b*) furono *caricate* o *scaricate* (§ 191 n.° 5).

2. Quando fu *trasgredito uno dei divieti relativi alla costa marittima* od altre acque di confine, contenuti nel § 192.

3. Quando il mezzo di trasporto, per il quale non trova già altronde applicazione il disposto dal § 150, è fornito di *uno* o *più ripostigli segreti non ordinarj*, che il conducente dietro le inchieste degli impiegati o funzionarj di finanza omise d'indicare od aprire, ed in tale ripostiglio si scopre un *oggetto di contrabbando*, che vi era celato.

*dd*. Perdita dell'esercizio o della licenza di produrre od apparecchiare generi di privativa.

§ 212. *Oltre la pena pecuniaria legale*, si possono immediatamente *al primo caso d'invenzione*

Digitized by Google

1. condannare alla perdita del diritto d' esercizio (§ 69) quegli *esercenti*, ai quali appunto per tale esercizio fu permesso d' introdurre *esente* da *imposta*, o *verso una misura più favorevole* di quella prescritta in generale, o per *eccezione dal divieto d' importazione* o dalle privative, un oggetto sottoposto a dazio d' entrata o di consumo, o ad altra imposta di consumo, a divieto d' importazione od a privativa, quando essi abusano per commettere o proteggere il contrabbando del favor loro concesso;

2. condannare i *possessori* di *beni stabili* o gli *esercenti* alla perdita della ottenuta licenza di *produrre* o *preparare* generi di privativa, quando vengono dichiarati colpevoli di *contrabbando* di oggetti della specie di quelli ai quali si *riferisce la licenza*.

*ee*. Perdita della licenza del traffico girovago.

§ 213. I *venditori girovaghi* si condannano alla perdita della licenza del loro traffico quando vengono dichiarati colpevoli di una contravvenzione di finanza, che si considera come contrabbando.

*ff*. Perdita della licenza di vendere generi di privativa.

§ 214. Chi è autorizzato alla vendita di generi di privativa perde la relativa *licenza*, quando si rende colpevole di contrabbando con un genere della specie di quelli, alla cui vendita fu autorizzato.

*gg*. Perdita del diritto di commercio di determinati oggetti.

§ 215. Quando un *commerciante*, dopo essere stato già *una volta* punito per *contrabbando*, si è reso colpevole di contrabbando di merci, che formano *oggetto* del suo *negozio* (§ 112), gli può

Digitized by Google

essere vietato il commercio di quel genere di oggetti, a cui appartengono quelli, coi quali fu commesso il contrabbando colpito dalla *seconda* condanna. Se gli oggetti, coi quali si commise il contrabbando erano non solo riguardo alla *seconda*, ma anche alla *prima* condanna del genere di quelli, al commercio de' quali il contravventore è autorizzato secondo la qualità del suo esercizio, il divieto si estenderà a *tutte le merci*, che formavano l'oggetto delle commesse contravvenzioni, senza distinzione se fossero comprese nella prima o nella seconda condanna.

*hh.* Sfratto dal circondario confinante.

§ 216. Si ordina lo *sfratto* dal *circondario confinante* di tutti coloro, che vi dimorano *senza* che possano comprovare di avere un determinato onesto mezzo di sussistenza, se dopo essere stati una volta puniti per contrabbando, se ne rendono di nuovo colpevoli.

*d.* Pene per alcuni modi di prestazione d'assistenza.

*aa.* Per se.

§ 217. Soggiace ad una pena da *quindici a seicento lire* (cinque fiorini a duecento fiorini) colui, il quale bensì senza aver preso col motore, coll'autore o con un complice prima della contravvenzione di cui trattasi, ovvero all'atto della medesima, un concerto diretto a questa contravvenzione, ma però mentre conosce od almeno usando della debita attenzione avrebbe evidentemente dovuto desumere dalle circostanze, che viene *commesso contrabbando o sottratto contrabbando allo scoprimento*, e che il suo fatto serve

*a*) *a favorire od agevolare* il contrabbando, ovvero

Digitized by Google

*b*) *di ajuto prestato* al medesimo (§ 176 n.° 1 e 2), *presta assistenza* in una o più delle seguenti maniere a contravventori occupati dell' esecuzione o dell' attentato del contrabbando, od intenti a recare in sicurezza se stessi o l' oggetto della contravvenzione, cioè

1. *Insegna* ai suddetti contravventori le strade, per le quali si può *schivare* la ricevitoria, un altro ufficio daziario istituito per sorvegliare il commercio, od un distaccamento di guardia di confine o di finanza, o li guida sulle medesime, ovvero

2. *Esplora il luogo* ove si trovano gl' impiegati o altri individui destinati ad impedire il contrabbando, ovvero

3. Con *segni* od in *altro modo* indica loro *la presenza o l' assenza*, *l' avvicinarsi* od *allontanarsi* di tali impiegati o individui.

La suaccennata pena non deve però mai eccedere l' importo, cui ammonterebbe la pena del contravventore, se esso fosse trattato giusta i principj generali relativi alla punizione dei complici o partecipi (§§ 98 sino al 102 e 177).

*bb*. In concorso di altri modi di prestazione d' ajuto.

§ 218. Quando egli però con *azioni* od *ommissioni diverse da quelle qui sopra enunciate* siasi reso contemporaneamente colpevole di *complicità* o *participazione* al *contrabbando*, si regolerà la pena di questa complicità o participazione secondo i principj generali (§ 98 sino al 102), considerando come *circostanza aggravante* l' assistenza prestata in uno o più dei modi sopra enunciati (§ 217).

*cc*. Negata o protratta assistenza per la scoperta o pel fermo.

§ 219. Coloro, ai quali per dovere d' *ufficio* o di *servizio*, o per la loro *occupazione* incumbe

Digitized by Google

l'obbligo di *prestare assistenza* nelle *indagini* per iscoprire le contravvenzioni di finanza, i contravventori e gli oggetti della *contravvenzione*, o nel *fermo*, ed incorrono nella *contravvenzione* enunciata al § 175 n.° 3, si puniscono secondo le norme generali sulla punizione della complicità o della participazione (§. 98 sino al 102). La pena da infliggersi a ciascuno di questi individui non sarà però minore di *settantacinque lire* (venticinque fiorini) per ogni contravvenzione.

## CAPITOLO VII.

### *Del contrabbando temerario e della sua punizione.*

---

#### SEZIONE PRIMA.

##### SPECIE DEL CONTRABBANDO TEMERARIO.

1. Indicazione delle medesime.

§ 220. Nel contrabbando temerario sono comprese le seguenti contravvenzioni:

1. *Contrabbando reiterato.*
2. *Contrabbando a mano armata.*
3. *Contrabbando con attruppamento.*
4. *Contrabbando con violenza.*
5. *Contrabbando con seduzione.*
6. *Contrabbando assicurato.*
7. *Contrabbando con documenti falsi, falsificati o supposti.*
8. *Contrabbando con lesione del suggello di finanza.*
9. *Contrabbando con oggetti altrui.*

Digitized by Google

2. Società di contrabbando.

§ 221. Anche *l'istituzione* o *continuazione di società*, che in forza del § 251 sono da riguardarsi quali *società di contrabbando*, come pure l'entrare in una tale società, e la complicità e la partecipazione alla *medesima* si comprendono nel *contrabbando temerario*.

## SEZIONE II.

### SPIEGAZIONE E PENA DELLE SINGOLE SPECIE DI CONTRABBANDO TEMERARIO.

1. Contrabbando reiterato.

a. Definizione.

§ 222. Evvi *contrabbando reiterato*

1. Quando taluno, dopo essere stato punito

*a*) *due volte* per *contrabbando*, oppure

*b*) *una volta* per *contrabbando temerario*, oppure

*c*) *una volta* per *contrabbando*, ed inoltre *due volte* per gravi *contravvenzioni di finanza*, si rende di nuovo colpevole di contrabbando (§ 112);

2. Quando taluno, contro cui sono provati almeno tre casi di commesso contrabbando, benchè non ancora puniti, fa *suo mestiere* del *contrabbando*, o di *occultarlo*, *agevolarlo* o *favorirlo*, traendone in tutto od in parte la sussistenza per se o per i suoi attinenti.

*b*. Pena.

§ 223. La pena di questa contravvenzione è *arresto semplice o rigoroso* da *otto giorni sino* a *tre mesi*. Nel caso di frequente reiterazione, di particolare

Digitized by Google

pericolo congiunto col modo di esecuzione del contrabbando, o di altre circostanze specialmente aggravanti può estendersi la pena sino all' *arresto rigoroso di sei mesi.*

2. Contrabbando a mano armata.

a. Definizione.

§ 224. *Commette contrabbando a mano armata* chi, munito di un'arma da *fuoco*, *da taglio* o da *punta*, eseguisce, o tenta il contrabbando da *solo*, o colla *cooperazione* di un'*altra persona armata* o *disarmata.*

Sotto questa disposizione non si comprende però il caso

1. che un *viaggiatore porti armi per la propria sicurezza*, o

2. che taluno *porti un'arma*, di cui suole abitualmente andar munito, e che giusta un costume nazionale non vietato dalla legge forma una *parte generalmente usitata* del suo *abito ed arredo nazionale.*

b. Pena.

§ 225. Questa contravvenzione viene punita coll'arresto da *tre giorni fino ad un mese.* Se però nei casi, nei quali non sono applicabili le leggi penali generali, il contravventore

*a*) *fece uso delle armi*, che portava seco, contro gli individui, che legalmente procuravano d'impedire la contravvenzione, di scoprirla, o di fermare il contravventore o l'oggetto della contravvenzione, ovvero

*b*) si *oppose a questi* individui con *violenza*, sebbene senza far uso delle armi, ovvero

*c*) li *minacciò con parole*, o *mostrando le armi*, o *accingendosi a farne uso;*

Digitized by Google

in questi casi verrà inflitta la pena dell'*arresto rigoroso da uno sino a tre mesi.*

### 3. Contrabbando con attruppamento.

#### *a.* Definizione.

§ 226. Se viene commesso o tentato il contrabbando da *tre o più persone* agenti di concerto, esse si rendono colpevoli di *contrabbando con attruppamento*, tanto se esiste o non esiste fra di loro un'associazione dalla legge riguardata come *banda di contrabbandieri*, quanto se l'opera loro è diretta alla stessa contravvenzione, o se ciascuna di esse ha per iscopo una contravvenzione distinta, e si è associata alle altre soltanto per commettere *contemporaneamente* il contrabbando, o per *contribuire colla sua presenza a facilitarne od assicurarne l'esecuzione.*

#### *b.* Pena.

##### *aa.* In caso di opposizione o violenza.

§ 227. Se una *banda* od i *singoli membri* della *medesima*

*a*) hanno fatto *opposizione* a chi era legalmente intento ad *impedire la contravvenzione*, a *scoprirla*, od a *fermare il contravventore* o gli *oggetti della contravvenzione*, oppure

*b*) si sono resi colpevoli in generale di un fatto, che giusta la presente legge (§ 230) deve riguardarsi come *contrabbando con violenza*, ed il caso non è qualificato per l'applicazione delle leggi penali generali, si infliggerà

1. contro *ciascuno*, cui è imputabile una delle azioni enunciate sotto *a*, *b*, l'*arresto semplice* o *rigoroso* da *tre* sino a *sei mesi*, e contro i capi, i motori, coloro che furono già *puniti* per *contrabbando temerario*, e coloro contro i quali *concorrono*

Digitized by Google

*circostanze specialmente aggravanti*, sempre l' *arresto rigoroso*, che può essere prolungato *sino ad un anno*;

2. contro gli altri *membri della banda*, ai quali non è imputabile una delle azioni accennate sotto *a*, *b*, la pena stabilita nel § 228.

*bb.* In caso di altri attruppamenti pericolosi.

§ 228. Se nessuna delle persone attruppate si è resa colpevole di una delle azioni indicate nel § 227 sotto *a*, *b*, ma nondimeno

*a*) anche una sola delle medesime era munita d' armi o di altri istrumenti atti all' uso di far violenza, i quali però non sono della specie, di cui trattasi al § 224 n.° 2, ovvero

*b*) il numero delle persone attruppate a piedi giungeva a sei, o

*c*) gli attruppati a cavallo eccedevano il numero di tre,

oppure se trattasi della punizione delle persone indicate nel § 227 al n.° 2, si punirà

1. ciascuna delle persone attruppate coll' *arresto da uno sino a tre mesi*;

2. *ciascun capo* o *ciascun motore*, come pure ciascun autore munito di *armi* o di *altri istrumenti atti* all' uso di *far violenza*, coll' *arresto rigoroso da tre sino a sei mesi*.

*cc.* In casi di minor pericolo.

§ 229. In altri casi non compresi nei §§ 227 e 228 soggiace

1. *ciascuna delle persone attruppate* alla pena dell' *arresto da tre giorni sino ad un mese*;

2. *ciascun capo* e *ciascun motore* alla pena dell' *arresto semplice o rigoroso da uno sino a tre mesi*.

Digitized by Google

4. Contrabbando con violenza.

§ 230. Si rende colpevole di *contrabbando* con *violenza* chi, fuori dei casi, de' quali trattano i precedenti paragrafi (225 e 227), nel *tentare* o *commettere il contrabbando*

*a*) *fa resistenza* alle persone *legalmente intente* a *scoprire* o *fermare* il *contravventore* o l'*oggetto della contravvenzione*, in maniera che per eseguire il fermo occorra di far uso della forza, oppure

*b*) cerca con *minacce* od in *altro modo* d'*incutere* loro *timore* per farle *desistere* dall'eseguire il fermo, oppure

*c*) con *violento attacco* o colla *celerità* di *animali* da *tiro* o da *soma soperchia* o *tenta di soperchiare* le suddette persone, oppure

*d*) ad onta che sia stato diffidato di fermarsi, *continua la sua intrapresa*, e mediante *violento attacco* o colla *celerità* di *animali da tiro* o da *soma* compie o tenta di compiere il contrabbando.

5. Contrabbando con seduzione.

§ 231. *Chi nel commettere* o *tentare un contrabbando dà* od *offre un dono consistente* in *danaro*, *merci* od altro *vantaggio*, ovvero *promette* un utile determinato ad un impiegato o funzionario tenuto per dovere del suo istituto ad iscoprire od impedire le contravvenzioni di finanza, sia che ne venga o no richiesto dagl' impiegati o funzionarj stessi, *commette contrabbando* con *seduzione*, qualora non emerga *manifestamente* dalle circostanze, che la sua intenzione non era diretta nè a commettere contrabbando, nè a distogliere dall' adempimento dei proprj doveri l' impiegato o funzionario, cui diede, offrì o promise il dono.

Digitized by Google

Pena pel contrabbando con violenza o con seduzione.

§ 232. La pena del contrabbando con *violenza* o con *seduzione* (§§ 230 e 231) è *l'arresto semplice* o *rigoroso* da *otto giorni a sei mesi*, quando non facciasi luogo a punizione secondo le leggi penali generali.

6. Contrabbando assicurato.

*a.* Definizione.

§ 233. Commette *contrabbando assicurato* tanto

1. Chi *assicura* o *promette* di *assicurare* la *riuscita*

*a*) *di una determinata contravvenzione di finanza* da riguardarsi come *contrabbando*, ovvero

*b*) *di singole ancora indeterminate contravvenzioni* della classe accennata, quanto

2. Chi *fa assicurare* una contravvenzione da riguardarsi come contrabbando, come pure

3. Chi, *sapendo*, che la *riuscita* è *assicurata*, commette o tenta un contrabbando.

*b.* Pena.

*aa.* Dell' assicuratore.

§ 234. L'*assicuratore* si punisce coll'*arresto* rigoroso da *uno sino a tre mesi*. Quando egli però,

*a*) è convinto di aver assicurato *tre o più intraprese di contrabbando*, ovvero

*b*) fu già una volta punito per *contrabbando temerario*, si fa luogo contro di lui all'*arresto rigoroso da tre sino a sei mesi*. Se concorrono *circostanze particolarmente aggravanti*, in ispecie se il contravventore fa suo mestiere di assicurazioni di *ragguardevole entità*, o da *lungo tempo*, ovvero

Digitized by Google

quando l'assicuratore per la riuscita delle contravvenzioni da lui assicurate fece uso di mezzi specialmente pericolosi, si applicherà la pena dell'*arresto rigoroso* da *tre mesi sino ad un anno.*

*bb.* Di altri colpevoli o partecipi.

§ 235. Gli *autori*, i *complici* o *partecipi* del *contrabbando assicurato* si puniscono coll'*arresto semplice* o *rigoroso* da *uno sino a tre mesi;* se però furono già puniti per contrabbando temerario, la pena sarà dell'arresto rigoroso da *tre sino a sei mesi.*

7. Contrabbando con documenti falsi, falsificati o supposti.

*a.* Definizione.

§ 236. Si commette contrabbando con *documenti falsi*, *falsificati* o *supposti*

1. Quando un *esercente*, senza distinzione, se sia o no obbligato a tenere libri d'esercizio, all'effetto di *celare il contrabbando commesso* od *intrapreso da lui o da altri*

*a*) registra *ne' suoi libri* delle falsità sostanziali *qualificate* a *questo scopo*, oppure

*b*) *falsifica i suoi libri in modo da servire* a questo scopo, oppure

*c*) oltre i *libri di esercizio*, che dimostrano il vero stato ed andamento del suo esercizio, ne tiene degli altri *non esatti;*

2. Quando taluno per *commettere* o *celare* il *contrabbando*, per *diffondere* o *sottrarre* all'applicazione della pena gli *oggetti* introdotti col *contrabbando*

*a*) *fa uso o tenta di far uso* di uno dei *seguenti documenti*, de' quali gli è nota la *mancanza* di *genuinità*, o la *falsità*, cioè



Digitized by Google

*aa*) di *falsi documenti* eretti all' indicato scopo;

*bb*) di documenti, nei quali in modo *qualificato a servire* a tale scopo si confermano falsità sostanziali sull' *origine* o *provenienza*, o sul *daziato* di un oggetto, o trattandosi di articoli soggetti ad un' imposta di consumo, sul *pagamento dell' imposta relativa*;

*cc*) di documenti falsificati in *modo qualificato a condurre a questo scopo*, sia che ciò avvenga col consegnare ad altri tali documenti, ovvero col produrli ad un ufficio, ad un' autorità pubblica o ad un impiegato o funzionario nell' atto che esercitano le proprie funzioni per assicurare la piena osservanza delle prescrizioni finanziarie, od avvenga in altro qualsiasi modo; ovvero

*b*) produce ad un' autorità, ad un ufficio, o ad un impiegato o funzionario occupato nell' investigare la contravvenzione, documenti per se genuini e regolari, ma li produce per *altri oggetti*, o per una *destinazione diversa* da quella, per cui furono eretti, ovvero

*c*) egli stesso, o per mezzo d' altri *imita* o *falsifica* la *marca d' ufficio* delle merci, o quella, che vi deve applicare il produttore medesimo (privata), o la *trasporta da un capo di merci all' altro*, ovvero

*d*) *custodisce* o *fa custodire* la merce munita di una marca *imitata*, *falsificata* o *trasportata* da un capo all' altro, sapendo che la marca è trasportata o non genuina.

*b*. Pena.

§ 237. Nei casi, ne' quali non ha luogo punizione giusta le leggi penali generali, la *pena* è l' *arresto semplice* o *rigoroso* da *otto giorni* sino a

Digitized by Google

*tre mesi*. Per circostanze molto aggravanti può estendersi l'*arresto rigoroso sino a sei mesi*.

8. Contrabbando con lesione del suggello di finanza.

§ 238. Chi per consumare o celare il contrabbando *lede*, *toglie*; *trasporta* od *apre* il *suggello* di *finanza* posto ad *una merce*, ad un *apparato d'esercizio*, ad un *mezzo di trasporto* od a *qualsiasi recipiente*, si punisce coll'*arresto semplice* o *rigoroso* da *otto giorni sino a tre mesi*, ed in caso di circostanze molto aggravanti *sino* a *sei mesi*. L'applicazione di questa disposizione ha luogo parimente soltanto nei casi non punibili giusta le leggi penali generali.

9. Contrabbando coll'altrui proprietà.

§ 239. Chi consuma o tenta il contrabbando con una cosa, che *non è di sua proprietà* senza saputa del *proprietario* e del *creditore*, che sulla medesima acquistò diritto di pegno, e *contro la volontà* di queste persone, che gli fu dichiarata espressamente o *poteva desumere dalla destinazione data alla cosa dal proprietario*, o dal *creditore*, od in generale dalle circostanze concomitanti, dovrà, qualora la cosa venga fermata come oggetto della contravvenzione, ed il proprietario od il creditore la ripetano, essere punito coll'*arresto semplice o rigoroso* da *otto giorni sino a tre mesi*, quando non soggiaccia a punizione giusta le leggi penali generali.

Digitized by Google

## SEZIONE III.

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI INTORNO ALL'APPLICAZIONE DELLA PENA.

#### 1. Applicazione delle pene pecuniarie.

§ 240. Le pene stabilite per il *contrabbando temerario* debbono sempre essere inflitte in *aggiunta alle pene pecuniarie*, colle quali a tenore del capitolo precedente vien punito il contrabbando semplicemente riguardato quale defraudazione di finanza.

#### 2. Inflizione d'una multa in vece dell'arresto.

§ 241. La *pena d'arresto stabilita per il contrabbando temerario* non può di regola essere *commutata* in *pena pecuniaria* (§ 115). Quando però dalla esecuzione della pena d'arresto fosse per derivarne *rilevante pregiudizio* all'*ordinaria onesta sussistenza* di un contravventore, che *peranco* non fu *punito per contrabbando temerario*, o della *sua famiglia*, ed oltre di ciò

*a*) la contravvenzione abbia avuto luogo con un *oggetto di poca entità*, ovvero

*b*) concorrano a favore del contravventore uno o più dei *motivi di mitigazione* esposti nel § 92 dal n.° 1 sino al 9, può farsi luogo ad una *corrispondente pena pecuniaria* in vece dell'arresto dalla legge comminato, o di una parte del medesimo, nei seguenti casi, osservando la proporzione stabilita nel § 119, cioè

1. Per il *contrabbando reiterato*, nei casi enunciati nel § 222 n.° 1, *a*, *c*.

2. Per il *contrabbando assicurato*, nel caso indicato nel § 233 n.° 3.

3. Per il *contrabbando con documenti* supposti, nel caso preveduto al § 236 n.° 2 sotto *b*.

Digitized by Google

4. Per il *contrabbando con oggetti d' altrui proprietà* (§ 239).

3. Inasprimenti di pena.

a. Perdita del diritto all' esercizio del commercio.

§ 242. I *negozianti* dichiarati colpevoli di contrabbando temerario possono essere privati del *diritto d' esercizio* (§ 69).

b. Perdita del diritto ad altri esercizj.

§ 243. Gli *altri esercenti* possono essere privati del diritto dell' esercizio, quando vengono dichiarati colpevoli di contrabbando temerario con articoli, che *formano un oggetto del loro esercizio* (§ 69).

c. Dichiarazione d' incapacità.

aa. Ad ottenere il diritto di esercitare il commercio.

§ 244. Quegli *agenti* o *commessi di negozio*, e quegli assistenti d' una persona *autorizzata* all' *esercizio* di *condottiere*, che vengono condannati come colpevoli di contrabbando temerario, possono essere dichiarati incapaci alla professione di *negozianti*, *merciai*, *venditori girovaghi* o *condottieri*. In questo caso il loro nome *sarà pubblicato*.

bb. Ad ottenere il diritto ad altro esercizio.

§ 245. *Gli assistenti di altri esercenti* possono *essere dichiarati incapaci d' esercitare* da *soli* la *professione*, nella quale sono impiegati, quando le cose, con cui si resero colpevoli di contrabbando temerario, appartengono alla specie di quelle, la *produzione*, *preparazione* o *trasformazione* delle quali forma l' oggetto di tale professione. In questo caso il loro *nome* sarà parimente *pubblicato*.

Digitized by Google

*cc.* Durata della medesima.

§ 246. L' *incapacità* all'esercizio del *commercio* o *di altra professione* giusta le precedenti disposizioni (§§ 244 e 245) può pronunciarsi *a tempo determinato* od *indeterminato* (§ 69).

*d.* Sfratto dal circondario confinante.

§ 247. Sarà *sfrattato* dal *circondario confinante*

1. chi si rese *colpevole di contrabbando reiterato;*

2. *ogni capo* o *fondatore di una banda di contrabbandieri o di un attruppamento per commettere il contrabbando;*

3. *ogni assicuratore di contrabbando;*

4. chi viene condannato *all' arresto oltre un mese* per contravvenzioni di finanza costituenti contrabbando temerario *diverse* dalle anzidette (1, 2, 3).

*e.* Assoggettamento a sorveglianza di polizia.

§ 248. Subita la pena, queste persone (§ 247) verranno sottoposte alla *sorveglianza di polizia* per un tempo determinato od indeterminato. Le autorità competenti a giudicare sulla contravvenzione decideranno inoltre a norma delle circostanze, se ed in quanto occorra di prendere questa misura anche contro altre persone condannate per contrabbando temerario.

*f.* Sfratto degli stranieri.

§ 249. I *forestieri* condannati per contrabbando temerario possono essere *sfrattati da tutte le provincie*, nelle quali la presente legge ha vigore.

Digitized by Google

g. Inasprimenti di pena quando il fatto fu punito nelle vie della giustizia punitiva o nel caso di commutazione della pena d'arresto.

§ 250. Se la contravvenzione di finanza viene dichiarata bensì *contrabbando temerario*, ma non è applicabile la *pena d' arresto* stabilita in questo capitolo, a motivo che l'azione od ommissione, che qualifica la contravvenzione per contrabbando temerario, fu già *punita giusta le leggi penali generali* (§§ 225, 227, 232, 237, 238 e 239), o se l'arresto viene commutato in pena pecuniaria (§ 241), saranno nondimeno applicate le disposizioni relative alla *perdita* del diritto d' *esercizio* (§§ 242 e 243), alla *dichiarazione d' incapacità all' esercizio* (§§ 244 e 245), allo *sfratto dal circondario confinante* o da *tutte le provincie soggette a questa legge* (§§ 247 e 249), ed alla sorveglianza di polizia (§ 248), ed avranno luogo in generale le *conseguenze* legali congiunte al contrabbando temerario.

## CAPITOLO VIII.

### *Delle società di contrabbando.*

---

#### SEZIONE PRIMA.

##### SPECIE DIVERSE DI COLPA E DI PARTICIPAZIONE.

1. Definizione delle società di contrabbando.

§ 251. Chiamasi *società di contrabbando l' associazione di due o più persone* contratta per far oggetto di loro *occupazione reiterata*

*a*) il *contrabbando*, il *preparare* ò *procurare i mezzi ausiliarj* per il *medesimo*, l' *assicurazione*

Digitized by Google

della *riuscita* delle *intraprese* di *contrabbando*, od in *generale il favorirlo*, *agevolarlo*, *promuoverlo* o *celarlo*, ovvero . . . . . .

*b*) il *commettere*, *favorire*, *agevolare*, *promuovere*, o *celare gravi contravvenzioni* di finanza in pregiudizio dei rami di finanza esposti al contrabbando, cioè in pregiudizio del dazio, delle privative, del dazio di consumo, ovvero l'*assicurazione della riuscita* di gravi contravvenzioni di finanza in pregiudizio di questi rami.

### 2. Motore.

§ 252. Si considera come motore di una società di contrabbando

1. Chi *erige* la società;

2. Chi ha la *direzione principale degli affari* della medesima;

3. Chi *assicura* o *promette di assicurare* la riuscita non già di singole contravvenzioni di finanza, ma in *generale* delle *contravvenzioni*, ad eseguire, agevolare o celare le quali tende la società, sia per l'*intiera sua durata*, sia per un *tempo indeterminato*, sapendo che l'assicurazione riguarda una società di contrabbando.

### 3. Autori.

§ 253. Sono *autori* della contravvenzione di finanza, che consiste nell'istituzione o nella continuazione di una società di contrabbando, o nell'ingresso nella medesima,

1. I *membri della società*, ove essi non siano da riguardarsi come motori della medesima;

2. Chi *assicura* o *promette* di *assicurare* per *un tempo determinato* la *riuscita delle contravvenzioni*

Digitized by Google

*di finanza*, che la società ha per iscopo di commettere, agevolare o celare, sapendo che l'assicurazione riguarda una società di contrabbando.

4. Complici.

§ 254. Si rende colpevole di *complicità* della contravvenzione, che consiste nell' istituzione o nella continuazione di una società di contrabbando, o nell' ingresso nella medesima, chi non *essendo motore* o *membro della società*

1. fa *ricerca* di *membri* per una tale *associazione*, o seduce altri ad entrare nella medesima;

2. presta la sua *cooperazione* od i suoi *servigi* per istabilire la società;

3. ha cura per conto di una tale società delle *esazioni* di *danari*, delle *provviste*, delle *spese*, della *custodia*, o dello *smercio di oggetti di contrabbando*, o delle *accennate gravi contravvenzioni di finanza*, sapendo che la medesima è una società di contrabbando, o conoscendo lo *scopo illecito*, al quale tendono questi affari;

4. *presta servigi* alla società, ovvero le *somministra ad uso gratuito* od a *pigione* dei locali per *eseguire*, *ajutare*, *favorire* o *celare* il *contrabbando*, o le suaccennate *gravi contravvenzioni di finanza*, conoscendo il carattere illegale della società;

5. *si serve* della *società* di *contrabbando*, conoscendone il carattere illegale, per *introdurre* o *mettere in circolazione oggetti*, per i quali furono o vengono *defraudati* gli accennati rami di finanza;

6. *assicura* o *promette di assicurare la riuscita di singole contravvenzioni* di finanza, che la società di contrabbando commette, o tenta di commettere, sapendo che si tratta di contravvenzioni di una società di contrabbando.

Digitized by Google

5. Partecipi.

§ 255. Si considera come partecipe alla contravvenzione di finanza, che consiste nell' istituzione o continuazione di una società di contrabbando, o nell' ingresso nella medesima,

1. Chi venendo in cognizione dell' *esistenza* di una *società* di *contrabbando*, *ommette di denunziarla*, quantunque *per il suo servizio* od *impiego*, o per la sua *occupazione* gli *corra l' obbligo* della *denunzia;*

2. Chi *ommette*, *ricusa*, od *indugia a prestar ajuto* nelle investigazioni dirette alla *scoperta* della società di contrabbando, di cui gli è nota l' esistenza, dei *motori*, *autori* o *complici* di questa società, o degli *oggetti* o *mezzi ausiliarj* delle contravvenzioni della medesima, sebbene vi sia obbligato per il suo *impiego o servizio*, o per la sua *occupazione*, e favorisce così *deliberatamente* una tale società;

3. Chi presta ajuto (§ 176) in modo diverso da quelli indicati nel § 254 alle contravvenzioni di una *società di contrabbando*, o ad un *motore* o *membro* della medesima, sapendo che si tratta di una società di contrabbando.

## SEZIONE II.

### PENE.

1. Eccezione dall' applicazione della pena a favore di chi si ritira dalla società.

§ 256. Se dalla società di contrabbando *non fu* ancora eseguita, favorita o celata, nè in modo imputabile (§ 18) *tentata* alcuna delle contravvenzioni di finanza, il compiere, favorire o celare le quali forma lo scopo della società, in questo caso

Digitized by Google

non verrà punito per la contravvenzione di finanza consistente nell'istituzione o continuazione di una società di contrabbando, o nell'ingresso nella medesima (§ 251 sino al 255), quel *colpevole* o *partecipe* di *tal contravvenzione*, il quale prima che la società di contrabbando si fosse scoperta dalle autorità, dagli ufficj o corpi di sorveglianza istituiti per assicurare la piena osservanza dei regolamenti finanziarj,

1. si è sciolto *intieramente dall' associazione*, di cui faceva parte, notificandolo in tempo opportuno ai *membri della società*, od almeno a *quel membro* di essa, che ne ha la *direzione principale degli affari*, oppure

2. ha messo in opera tutto ciò, che dipendeva da lui per rendere *senza effetto l' illecita* associazione, oppure

3. durante lo spazio di un anno precedente al momento, in cui la società di contrabbando fu scoperta dalle autorità, dagli ufficj, o corpi di sorveglianza istituiti per assicurare la piena osservanza dei regolamenti finanziarj, si era già *volontariamente astenuto* da ogni cooperazione agl' illeciti affari della società, e da ogni *atto diretto* alla *consumazione* od *all' attentato* di una di quelle contravvenzioni di finanza, il commettere, favorire o celare le quali forma lo scopo della società.

### 2. Pena d' arresto.

#### a. Del motore.

§ 257. *I motori di una società di contrabbando* si puniranno coll' *arresto rigoroso da sei mesi sino ad un anno*. La pena d' arresto *verrà inasprita* secondo l' estensione degli affari eseguiti, o del pregiudizio recato coi medesimi, secondo la qualità

Digitized by Google

pericolosa dei mezzi adoperati, e la qualità delle altre circostanze aggravanti.

b. Degli autori e di alcuni complici.

§ 258. Ogni *autore* della contravvenzione consistente nell'istituzione o continuazione di una società di contrabbando, o nell'ingresso nella medesima, come pure chi *assicura* o *promette di assicurare singole contravvenzioni*, che la società suddetta commette o tenta di commettere; chi *seduce altri ad entrare in una società di contrabbando*, chi si adopera in far ricerca di *membri* per la medesima, chi prezzola *per essa gli autori immediati* delle contravvenzioni, o stabilisce esploratori od assistenti, chi per essa provvede allo *smercio* od alla *diffusione* degli oggetti delle defraudazioni di finanza commesse dalla società, o col soccorso della medesima, sarà punito coll'*arresto rigoroso da tre sino a sei mesi*, ed in caso di circostanze particolarmente aggravanti *fino ad un anno*, in ispecie quando il contravventore ha esercitato queste pratiche in una estensione considerevole per lungo tempo, od usando di mezzi ausiliarj specialmente pericolosi.

c. Di altri complici e dei partecipi.

§ 259. Negli *altri casi di complicità* o *partecipazione* alla contravvenzione di finanza consistente nell'istituzione o continuazione di una società di contrabbando, o nell'ingresso nella medesima, si farà luogo alla pena dell'*arresto semplice o rigoroso da uno sino a tre mesi*, e concorrendo circostanze molto aggravanti, dell'arresto rigoroso da *tre sino a sei mesi*, in ispecie quando il colpevole o partecipe fu già punito per contrabbando temerario, e dopo questa punizione prese parte ad una società di contrabbando.

Digitized by Google

*d.* Mitigazione della pena quando non siansi commesse le contravvenzioni a cui si tendeva.

§ 260. Se dalla società di contrabbando *non fu commessa*, *favorita* o *celata*, nè in modo imputabile (§ 18) *tentata* alcuna delle contravvenzioni di finanza, il commettere, favorire o celare le quali forma lo scopo della società, in tal caso quando non si verifichi alcuno dei casi indicati nel § 256 della totale esenzione da pena, si potrà, avuto pure riguardo alle altre circostanze mitiganti, ridurre la pena contro i *motori* e gli *autori*, non che contro i complici indicati nel § 258, contro i quali non concorrono circostanze aggravanti, all'*arresto semplice o rigoroso da uno sino a tre mesi*. Per gli altri complici o partecipi, contro i quali non concorrono circostanze aggravanti, si potrà ridurre la pena all'*arresto semplice o rigoroso da otto giorni sino ad un mese*.

3. Imputazione delle singole contravvenzioni di finanza.

*a.* Regola generale.

§ 261. Riguardo all'imputazione delle singole contravvenzioni di finanza, delle quali sono da considerarsi come *colpevoli* o *partecipi* coloro che sono *colpevoli* o *partecipi* della contravvenzione di finanza consistente nell'istituzione o continuazione di una *società* di *contrabbando*, o nell'ingresso nella medesima, si osserveranno le disposizioni dei §§ 173 sino al 183.

*b.* Pena di queste contravvenzioni.

§ 262. Per le contravvenzioni di finanza, che giusta le premesse disposizioni cadono a carico di

Digitized by Google

*ciascuno* dei *colpevoli o partecipi* della contravvenzione di finanza consistente nell'istituzione o continuazione di una società di contrabbando, o nell'ingresso nella medesima, sono quindi applicabili, sotto l'osservanza delle norme relative al concorso di due o più contravvenzioni (§ 105 sino al 107), oltre le pene stabilite nel presente capitolo, anche le regole contenute nei capitoli precedenti (V e VI) od in altri luoghi della presente legge sulla punizione di ogni singola contravvenzione.

#### 4. Multa pei motori ed autori.

§ 263. Se una società di contrabbando ha *commesso*, *favorito* o *celato*, ovvero in modo imputabile (§ 18) *tentato* una o più contravvenzioni di finanza, il commettere, favorire o celare le quali forma lo scopo della società, si applicherà, indipendentemente dalle pene pecuniarie, dall'arresto e dagli inasprimenti di pena portati dalle altre disposizioni della presente legge, una *multa* da *seicento sino a seimila lire* (duecento sino a duemila fiorini) contro ciascun *motore* della società, ed *una multa* da *trecento sino a tremila lire* (cento sino a mille fiorini) contro ciascun *autore* della contravvenzione di finanza consistente nell'istituzione o continuazione di una società di contrabbando, o nell'ingresso nella medesima.

#### 5. Disposizioni comuni col contrabbando temerario.

§ 264. Le disposizioni relative al *contrabbando temerario* (§ 240 sino al 250) si applicano anche riguardo alla condanna dei *colpevoli* o *partecipi* della contravvenzione di finanza consistente nell'istituzione o continuazione di una società di contrabbando, o nell'ingresso nella medesima (§ 221).

Digitized by Google

# CAPITOLO IX.

## *Della punizione delle gravi contravvenzioni di finanza in generale.*

### SEZIONE PRIMA.

#### DETERMINAZIONE DELLA PENA.

##### 1. Misura della pena.

§ 265. Le *gravi contravvenzioni di finanza* si *puniscono* col *quadruplo* sino all'*ottuplo* dell'ammontare delle imposte *defraudate* colla contravvenzione, od *esposte* a *pregiudizio*, semprechè la legge non provveda altrimenti nella specialità dei casi. Qualora concorrano circostanze mitiganti di rilievo non controbilanciate da circostanze aggravanti, la pena può essere ridotta al doppio dell'importo delle *suddette imposte*. Contro un contravventore, che fu già punito per contrabbando o per una grave contravvenzione di finanza (§ 112), la pena può essere *aumentata sino a dodici* volte *l'ammontare delle imposte medesime*.

##### 2. Imposte che vi devono servir di base.

§ 266. Le *imposte*, *che devono servire di base alla misura della pena*, quando la legge non contenga una diversa disposizione espressa, sono:

1. Per i *generi di privativa*, *l'imposta di consumo* inerente ai medesimi, secondo la *misura* vigente nel *luogo*, ove fu *commessa* la *contravvenzione*;

2. Per le contravvenzioni ai regolamenti relativi all'*esazione* del *dazio* di *consumo*, di un'imposta

Digitized by Google

*addizionale* al *medesimo*, o di *altra imposta* di *consumo*, queste *imposte*, giusta la *misura* vigente nel *luogo*, ove è *seguita* la *contravvenzione*;

3. Per le *altre gravi contravvenzioni di finanza*, l'importo del *dazio d'entrata*, cui l'oggetto, venendo introdotto nel territorio doganale dall'*estero* o dai *territorj estradoganali*, è sottoposto a norma della tariffa.

### 3. Determinazione della pena secondo il valore dell' oggetto.

§ 267. Quando la pena deve commisurarsi sul *dazio d'entrata*, ma l'importazione dell'oggetto della contravvenzione dall'estero o dai territorj *estradoganali* soggiace a *divieto assoluto*, senza che la tariffa stabilisca pel medesimo un *dazio d'entrata*, la pena sarà della *metà* sino al *doppio* del *valore* dell' *oggetto*.

### 4. Per le materie contenenti sale o nitro.

§ 268. Per la determinazione della pena riguardo a *materie* miste con *sale* o *nitro*, non tassate specialmente nella tariffa sulle imposte di consumo pei generi di privativa, debbe osservarsi anche per le gravi contravvenzioni di finanza il disposto dal § 208.

### 5. Minimo delle pene pecuniarie.

§ 269. Le *pene pecuniarie* per gravi contravvenzioni di finanza, le quali dietro inquisizione s' infliggono con una condanna alla stessa persona, non possono mai essere minori di *quindici lire*. Tuttavia ha luogo anche qui la limitazione indicata nel § 38.

Digitized by Google

6. Valutazione del contrabbando nell' inasprimento della pena in caso di ripetuta contravvenzione.

§ 270. Nell' *inasprimento* della pena per titolo di *reiterazione* di *gravi contravvenzioni* di *finanza* il *contrabbando* si conta come una grave contravvenzione, ove la legge non disponga altrimenti.

## SEZIONE II.

### INASPRIMENTO DELLA PENA IN CIRCOSTANZE PARTICOLARMENTE AGGRAVANTI.

#### 1. Arresto.

##### *a.* In caso di punizione ripetuta.

§ 271. 1. Chi fu punito

*a*) *due volte per contrabbando*, ovvero

*b*) *una volta per contrabbando temerario*, ovvero

*c*) *una volta per contrabbando* e *due volte per gravi contravvenzioni di finanza*, ovvero

*d*) *tre volte per gravi contravvenzioni* di *finanza*, e si rende di nuovo colpevole di una grave contravvenzione di finanza (§ 112);

2. Chi *commette*, *cela*, *promuove*, *agevola* o *favorisce gravi contravvenzioni di finanza* in modo da farne un mestiere, donde ritrae in tutto od in parte la sussistenza propria o de' suoi attenenti, ed è convinto di aver commesso

*a*) *tre volte contrabbando*, o

*b*) *quattro volte gravi contravvenzioni di finanza*, sebbene senza esserne mai stato punito, verrà sottoposto all' *arresto semplice* o *rigoroso* da *otto giorni sino a tre mesi*. Concorrendo circostanze particolarmente aggravanti, la pena può estendersi sino all' *arresto rigoroso di sei mesi*.



Digitized by Google

b. In caso di attruppamento.

§ 272. Quando *tre o più individui coll' intenzione di eseguire una grave contravvenzione di finanza, d' impedire la scoperta della medesima, o l' arresto del contravventore*, od il *fermo* dell' *oggetto* della *contravvenzione*, si sono *attruppati* in circostanze, nelle quali l' associazione di più individui favorisce l' eseguimento della contravvenzione, rendendo al contrario difficile la *scoperta* della medesima, od il *fermo* del *contravventore* o dell' *oggetto della contravvenzione*, incorrono nelle pene stabilite pel contrabbando con attruppamento nei §§ 227 sino al 229, qualora non si faccia luogo a punizione giusta le leggi penali generali.

c. In caso di altre circostanze aggravanti.

§ 273. Le pene stabilite nei §§ 225, 232, 234, 235, 237, 238, 239 si applicano sotto le stesse condizioni, sotto le quali esse hanno luogo nella specie analoga del contrabbando temerario, anche nei seguenti casi, cioè:

1. Quando nell' eseguire, ovvero, se l' attentato è punibile, nel tentare una *grave contravvenzione di finanza* fu *fatta minaccia*, *opposizione*, o *violenza* in uno dei modi di sopra accennati (§§ 225, 230).

2. Quando fu *assicurata* o fu *promesso* di *assicurare* la *riuscita* di *una* o di *varie gravi contravvenzioni* di *finanza*.

3. Quando nell' *eseguire*, o, se l' attentato è punibile, nel *tentare* una grave contravvenzione di finanza si è *dato*, *offerto* o *promesso* un *dono* nelle circostanze prevedute al § 231.

4. Quando per *eseguire* od *occultare* una *grave contravvenzione di finanza* si fece luogo nella *tenuta*

Digitized by Google

*dei libri*, nella *redazione*, nel *cambiamento* od *uso* di documenti o marche ad alcuna delle *falsità* contemplate nel § 236.

5. Quando per *commettere* od *occultare* una *grave contravvenzione di finanza si è leso*, *levato*, *trasportato* od *aperto* il suggello di finanza apposto ad una *merce*, ad un *apparecchio d'esercizio*, ad un *mezzo di trasporto*, o ad un *recipiente*.

6. Quando si è *compiuta*, o, se l'attentato è punibile, si è *tentata* una *grave contravvenzione di finanza*, nelle circostanze indicate al § 239 con un *oggetto*, la cui *proprietà* non appartiene al *contravventore*.

2. Perdita di diritti e licenze.

a. Nel primo caso d'invenzione.

§ 274. Già nel primo caso d'invenzione

1. si dovrà *pronunciare la perdita* della *licenza di vendere generi di privativa* contro le persone incaricate dalle autorità di finanza della *vendita di tali generi*;

2. si potrà *pronunciare* la *perdita della licenza di produrre* o *preparare generi di privativa* contro i possessori di beni stabili od esercenti, ai quali ne fu permessa la produzione o la preparazione, quando si rendono *colpevoli* di una *grave contravvenzione* di finanza cogli stessi generi di privativa, ai quali si riferisce la licenza loro concessa di vendita, di produzione o preparazione;

3. si priveranno della licenza di traffico i venditori girovaghi dichiarati colpevoli di una grave contravvenzione di finanza con *merci estere*, o di vendita illegale di *generi di privativa*.

Digitized by Google

b. In caso di condanna ripetuta.

§ 275. *L'esercente che fu punito* (§ 112)

*a*) *due volte* per *contrabbando*, ovvero

*b*) una volta per *contrabbando temerario* ed una volta per *grave contravvenzione* di finanza, ovvero

*c*) tre volte per *gravi contravvenzioni* di finanza, ovvero

*d*) due volte per *gravi contravvenzioni* di finanza in concorrenza di una delle circostanze aggravanti indicate nei §§ 272 e 273,

potrà *dichiararsi decaduto* dal *diritto d'esercizio*, qualora le cose, colle quali ha commesso le contravvenzioni già punite, appartengano al genere di quelle, che formano un *oggetto del suo esercizio*, ed egli si renda di nuovo colpevole di una grave contravvenzione di finanza con *oggetti* di *questo genere*.

c. Dichiarazione d'incapacità al diritto d'esercizio.

§ 276. In circostanze uguali possono anche gli *agenti*, i *commessi* e gli *assistenti* di negozio di *altri esercenti* essere *dichiarati incapaci* ad *un esercizio* quando vengono dichiarati colpevoli di gravi trasgressioni di finanza commesse con oggetti del medesimo. Pronunciandosi contro di loro questa dichiarazione d'incapacità, il loro nome sarà *pubblicato*.

Digitized by Google

# CAPITOLO X.

## *Della punizione delle falsità nelle dichiarazioni delle merci.*

### SEZIONE PRIMA.

#### SPECIE DI FALSITA' PUNIBILI.

1. Indicazione delle medesime in generale.

§ 277. Le *falsità nelle dichiarazioni*, punibili secondo il presente capitolo, si verificano:

1. Quando *un oggetto*

*a*) che avrebbe dovuto notificarsi, viene *taciuto intieramente*, o

*b*) viene *notificato* sebbene non *esistente*;

2. Quando si notifica la *specie* o la *qualità* delle merci con una denominazione, per cui giusta la tariffa

*a*) viene ad applicarsi un' imposta in misura diversa da quella, che risulterebbe per la *natura reale dell' oggetto*, o

*b*) una *cosa soggetta* ad *imposta* o ad un *divieto andrebbe esente* dal *pagamento dell' imposta* o dall' *applicazione del divieto*;

3. Quando l' indicazione della *quantità non corrisponde allo stato reale dell' oggetto dichiarato*, o

4. Quando il *numero dei colli o recipienti* non *corrisponde allo stato reale dell' oggetto dichiarato.*

2. Limitazione della punibilità a certe differenze nella quantità.

§ 278. Speciali regolamenti determinano quale differenza tra la quantità notificata e la quantità reale sia da riguardarsi come una *irregolarità non punibile* nella *notificazione della quantità.*

Digitized by Google

### 3. Falsità nelle dichiarazioni per l' assegnamento di merci estere.

#### a. In generale.

§ 279. Le *falsità nelle dichiarazioni per l' assegnamento di merci estere non daziate* si riguardano e puniscono come *contrabbando* nei seguenti casi, cioè:

1. Se viene taciuto un *oggetto esistente*, che avrebbe dovuto notificarsi, si applicherà la pena stabilita pel contrabbando mediante illegale *importazione di quest' oggetto.*

2. Se fu dichiarata falsamente la *specie o la qualità* della merce, la falsità sarà punita come *contrabbando mediante illegale importazione dell' oggetto che realmente esiste.*

3. Se la quantità notificata è minore di quella, che realmente esiste, avrà luogo la pena del *contrabbando mediante illegale importazione della quantità che forma la differenza tra la quantità dichiarata e la quantità reale dell' oggetto.*

#### b. Notificazione di un oggetto non esistente, o di una quantità maggiore della reale.

§ 280. Se viene

1. notificato un *oggetto non esistente*, o

2. dichiarata una *quantità maggiore* di quella che *esiste realmente*,

questa falsità *non debbe punirsi* come contrabbando, ma si applicherà una pena *dal doppio al quadruplo del dazio d' entrata* dell' oggetto dichiarato come esistente, o della quantità di cui nella dichiarazione si è ecceduto la quantità reale. Quando però questa falsità venisse scoperta presso l' ufficio, ove si fece la dichiarazione, e dopo la visita

Digitized by Google

dell' intiero carico dichiarato emergesse chiaramente dalle circostanze, che con questa falsa notificazione non si ebbe la mira di defraudare la finanza, nè di occultare altra falsità, od in generale altra qualsiasi contravvenzione di finanza, e la *differenza* nel caso di quantità notificata maggiore della reale non eccede di un *quinto* la quantità reale, in tal caso la pena di questa *inesattezza nella dichiarazione* sarà dalla *metà* sino al *doppio del dazio d' entrata risultante dall' oggetto dichiarato come esistente*, o *dalla differenza nella quantità.*

4. Falsità delle dichiarazioni nel commercio esente da dazio.

a. Nell' uscita.

§ 281. Se la *dichiarazione* fu fatta

*a*) per ottenere l' *assegnamento* di merci, che escono dal *territorio doganale* per essere *reimportate* in un' *altra parte del territorio medesimo*, passando dal *mare*, dall' *estero* o da un *territorio estradoganale*, ovvero

*b*) *per l' uscita* dal territorio doganale all' estero o ad un *territorio estradoganale* all' effetto di *tentare la vendita* delle merci, o farne seguire l' *apparecchio*, il *lavoro* o la *trasformazione*, oppure per condurre il *bestiame al pascolo od al lavoro*,

verranno trattate e punite come *contrabbando* le seguenti falsità, cioè:

1. La *falsa notificazione della specie* o *qualità* della merce sarà riguardata e punita come contrabbando mediante *illegale esportazione dell' oggetto*, che *realmente* viene sottoposto alle pratiche d' ufficio, ed insieme anche come *attentato* di contrabbando mediante *illegale importazione* dell' *oggetto dichiarato*;

Digitized by Google

2. La notificazione di una *quantità maggiore di quella che realmente esiste* sarà riguardata e punita come *attentato* di contrabbando mediante *illegale importazione della quantità eccedente lo stato reale;*

3. La *notificazione* di una *quantità minore* di quella che realmente esiste sarà riguardata e punita come contrabbando *mediante illegale esportazione* della *quantità taciuta.*

*b.* Nell' entrata.

§ 282. Quando la dichiarazione fu fatta

*a*) per l'*entrata esente* da *dazio* di merci, che traversando il mare, un *territorio estradoganale* o un *territorio estero*, passano da una parte del *territorio doganale nell' altra*, ovvero

*b*) per l'*entrata esente* da *dazio di oggetti*, che furono spediti per *tentarne* la *vendita*, per l'*apparecchio*, il *lavoro* o la *trasformazione*, al *pascolo* od al *travaglio* dal territorio doganale all' estero, o in un *territorio estradoganale*, donde secondo l'asserzione vengono *reimportati;*

*c*) per l'*importazione* all' effetto *di tentare la vendita* degli oggetti o procurarne l'*apparecchio*, il *lavoro* o la *manifattura*, o condurli al *pascolo* o al *travaglio*, dall' *estero*, o da un *territorio estradoganale* nel *territorio doganale;*

verranno *riguardate* e *punite* come *contrabbando* le seguenti irregolarità, cioè:

1. La *falsa notificazione* della *specie* o della *qualità* della *merce* sarà riguardata e punita come contrabbando mediante *illegale importazione dell' oggetto realmente sottoposto alle pratiche d' ufficio*, ed insieme anche come contrabbando mediante *illegale esportazione dell' oggetto dichiarato;*

Digitized by Google

2. La *notificazione* di *una quantità maggiore* di quella, che realmente esiste, sarà riguardata e punita come contrabbando mediante *illegale esportazione* della quantità *eccedente* lo stato reale;

3. La notificazione di una quantità *minore* di quella, che esiste, sarà riguardata e punita come contrabbando mediante *illegale importazione della quantità taciuta.*

5. Falsità in altri casi del commercio soggetto al regime daziario.

a. Regola generale.

§ 283. In *tutti gli altri casi*, de' quali non trattano le precedenti disposizioni (§ 279 sino al 282), le *falsità* nelle *dichiarazioni* per l' *entrata* o per l' *uscita* dalla linea doganale saranno considerate e punite come *contrabbando* commesso

*a*) mediante *illegale importazione*, quando la dichiarazione fu fatta pel daziato d' entrata;

*b*) mediante *illegale esportazione*, quando la dichiarazione fu fatta pel daziato di esportazione, solamente nei seguenti casi, cioè:

1. Quando viene *intieramente taciuto un oggetto esistente;*

2. Quando la *specie* o la *qualità* viene notificata *falsamente* in guisa

*a*) che il *dazio* giusta la dichiarazione risulti di un *importo minore* di quello, che risulterebbe dall' *oggetto reale* sottoposto alla procedura daziaria, ovvero

*b*) che *nell' entrata* si dichiari una merce, la cui *importazione* è *generalmente permessa*, in luogo di una *merce posta fuori* di *commercio* o *soggetta ad un assoluto divieto d' importazione*, ovvero

Digitized by Google

c) che *nell' uscita* in vece di una merce, la cui *esportazione* è *vietata*, si dichiari un oggetto, la cui *esportazione non soggiace a divieto*, ovvero

d) che in vece di una merce soggetta a *dazio* si dichiari un *oggetto esente da dazio;*

3. Quando la *quantità notificata* è di *oltre un quinto minore* della quantità *reale*, e la differenza non è tale che per la qualità del caso sia libera da pena giusta il disposto dal § 278.

*b.* Norma per determinare la pena.

§ 284. In questi casi (§ 283) servirà di *norma per determinare* la pena:

1. Il *valore* della merce soggetta a *divieto assoluto*, la quale fu *intieramente taciuta*, od in luogo della quale fu notificato un *oggetto permesso* od *esente da dazio;*

2. Il *dazio* della merce

a) che fu *taciuta intieramente*, od in luogo della quale fu *notificato un oggetto esente da dazio*, o

b) che appartiene ad una *categoria posta fuori di commercio*, ed in luogo della quale nell' entrata si dichiarò un *oggetto permesso;*

3. In *tutti gli altri casi* quell' importo, di cui il dazio risultante dalle *indicazioni della dichiarazione* è minore di quello, che corrisponde all' *oggetto realmente* sottoposto alle pratiche daziarie.

*c.* Falsità nella notificazione della quantità.

§ 285. Se nei casi, di cui trattano i due precedenti paragrafi (283 e 284), fu notificata nella dichiarazione una *quantità minore* della quantità reale, e la differenza non eccede un quinto di quest' *ultima*, ma eccede la misura che giusta la legge non è punibile (§ 278), verrà qual *pena*

Digitized by Google

della falsità *nella dichiarazione pagato* il *dazio risultante* dalla *differenza* tra la quantità reale e la quantità notificata, e ciò oltre l' *importo del dazio stesso.*

*d.* Inesattezza nel fare la dichiarazione.

§ 286. Se nei suddetti casi (§ 283) la falsità della dichiarazione è tale

1. che dalla merce dichiarata risulti *un dazio maggiore* di quello dell' *oggetto realmente* sottomesso alle pratiche d' ufficio, o

2. che la *quantità dichiarata* sia *maggiore* della quantità reale, o

3. che sia *dichiarato* un *oggetto non esistente*, si pagherà, come pena di quest' *inesattezza nel fare* la *dichiarazione*, la *metà* dell' *importo*, del quale il dazio, giusta la dichiarazione, *eccede* il dazio risultante dall' oggetto reale. Qualora però emerga dalle circostanze, che colla falsità della dichiarazione abbiasi avuto di mira di procurarsi la legittimazione per oggetti introdotti illegalmente, di occultare una defraudazione di finanza, o di rendere senza effetto le misure di sorveglianza, ed il dichiarante non sappia dare una soddisfacente dilucidazione sulla falsa indicazione della dichiarazione, si applicherà la pena dal *doppio sino* al *quadruplo* del suddetto importo, di cui il dazio, giusta la dichiarazione, sorpassa quello risultante dall' oggetto realmente trovato.

6. Falsità nelle dichiarazioni relative alle pratiche di controlleria.

*a.* Regola generale.

§ 287. Se nella dichiarazione diretta ad ottenere il rilascio dei *ricapiti* prescritti per la *spedizione di merci soggette a controlleria*

Digitized by Google

*a*) *entro il circondario confinante*, o

*b*) dal *circondario confinante nel territorio doganale interno*, o

*c*) dal *territorio doganale interno nel circondario confinante*, o

*d*) *entro il territorio doganale interno*, allorchè trattasi di merci nel medesimo soggette a *controlleria rigorosa*,

viene *notificata falsamente*

1. una *merce soggetta a controlleria* in luogo di una merce *non soggetta a controlleria*, ovvero

2. la *quantità* della merce soggetta a *controlleria*,

tale falsità sarà punita come grave *contravvenzione di finanza.*

*b*. Norma per determinare la pena.

§ 288. Per determinare la pena di questa falsità (§ 287) servirà di norma il *dazio d'entrata* della merce soggetta a controlleria notificata in luogo di una merce non soggetta a controlleria; e quando siasi *notificata falsamente la quantità*, servirà di norma il dazio d'entrata della quantità, che forma la differenza tra la quantità dichiarata e la quantità reale.

7. Falsità nel manifesto di navigazione o nelle notificazioni che devono farsi dai capitani.

§ 289. Se *nel manifesto*, che, giusta le leggi daziarie, il capitano di un legno, entrando in un porto di mare, od avvicinandosi alla costa, *presenta* ad un *ufficio*, ad un *impiegato* o *funzionario*, o nell' *indicazione* concernente le merci *destinate* per altro porto, o quelle, la destinazione delle quali *non è nota al capitano*, si contiene una falsità relativamente alla specie, qualità o quantità

Digitized by Google

delle *merci*, si applicheranno le disposizioni dei §§ 283 sino al 286.

8. Falsità nelle notificazioni relative alle imposte nei comuni chiusi (murati).

§ 290. Se all' *ingresso* in un luogo dichiarato chiuso per ciò che concerne l' esazione dell' imposta, o quando la sua linea daziaria non fosse munita di ufficj, prima dello scarico nel medesimo vien fatta una dichiarazione o notificazione di articoli soggetti al *dazio di consumo*, ad un' *imposta addizionale al medesimo*, o ad *altra imposta di consumo* per sottoporli alle pratiche prescritte, ed in questa notificazione o dichiarazione si contengono delle falsità relativamente alla *specie*, alla *qualità* o *quantità* di questi articoli, si applicheranno:

1. Le prescrizioni dei §§ 279 e 280 quando gli articoli soggetti ad imposte siano stati dichiarati

*a*) di *transito*, cioè per traversare il detto *luogo*, ovvero

*b*) per l' *assegnamento* ad un ufficio, che si trova nel luogo od alla sua linea daziaria;

2. Le disposizioni dei §§ 283 sino al 286 in tutti gli altri casi.

## SEZIONE II.

### REGOLE PER DETERMINARE LA PENA.

1. Notificazione della quantità secondo due o più dati regolatori.

*a*. Falsità nell' indicazione secondo uno di questi dati regolatori.

§ 291. Nei casi, ne' quali la *quantità* delle merci deve dichiararsi in pari tempo secondo *due* o *più dati*, in ispecie per l' *assegnamento di merci estere*

Digitized by Google

*non daziate*, basta per far luogo *alla pena per la falsa notificazione* della *quantità* anche la falsa notificazione di *uno di questi dati*, sebbene sotto gli altri dati la quantità fosse notificata esattamente, p. e. quando, oltre il *peso sporco*, si deve notificare anche il *peso netto*, e l'uno fu dichiarato esattamente, l'altro *falsamente*.

*b.* Misura per la determinazione della pena.

§ 292. Quando la *falsità* nella *notificazione* della *quantità* non si riferisce a quel dato, sul quale si misura l'*imposta*, che deve servir di base alla pena, o sul quale si determina il *valore* dell'oggetto nei casi, in cui la pena si regola giusta il valore, servirà di base alla determinazione della pena quella *parte* di *merce*, che corrisponde alla proporzione tra la *falsità* scoperta e la quantità totale, in guisa che se, per esempio, nella dichiarazione di un articolo d'assegnamento, il cui dazio d'entrata è dovuto secondo il peso netto, questo peso viene bensì notificato giustamente, ma il peso sporco in vece si notifica minore del vero, in modo che la differenza sia uguale alla decima parte del peso reale della merce, si prenderà per base della determinazione della pena il dazio d'entrata della decima parte del peso netto dichiarato esattamente.

2. Falsità nella notificazione del numero dei colli o recipienti.

*a.* Allorchè la quantità dev'essere notificata separatamente per ciascun collo.

*aa.* Nel caso che la falsa notificazione della quantità sia punibile.

§ 293. Quando è prescritto di notificare la *quantità* e *qualità* della *merce* separatamente per *ciascun*

Digitized by Google

*collo* e *recipiente*, e trovasi che *uno* o *più colli*, *uno* o *più recipienti*

*a*) mancano, o

*b*) esistono oltre quanto è indicato nella dichiarazione, servirà di base a determinare la pena:

1. Nel *primo* caso, la quantità che fu notificata nella dichiarazione qual contenuto di ciascun collo o recipiente mancante, in quanto la notificazione di una quantità eccedente lo stato reale della merce sia punibile;

2. Nel *secondo* caso, la quantità reale del collo o recipiente taciuto nella dichiarazione, in quanto la notificazione di una quantità minore della reale sia punibile.

In nessuno di questi casi può aver luogo la *riunione della quantità totale* contenuta in tutti i *colli* o *recipienti del carico* o della *spedizione* dichiarati, per *compensare* la *quantità maggiore esistente* in certi colli o recipienti, o la *quantità mancante* in essi rispettivamente coi colli o recipienti che mancano, o con quelli, che esistono oltre il numero indicato nella dichiarazione.

*bb*. Quando tale falsità non è punibile.

§ 294. Qualora le circostanze non siano tali da render punibile la falsità nella notificazione della quantità, si applicherà per l' *inesattezza della dichiarazione* una pena di *tre lire* (un fiorino) per ciascun collo o recipiente trovato mancante od eccedente in confronto della dichiarazione.

*b*. Allorchè non vi è obbligo di notificare la quantità separatamente per ciascun collo.

*aa*. Condizione della punizione per falsità.

§ 295. All' opposto quando nei casi, ne' quali non è prescritto di notificare separatamente la quantità

Digitized by Google

e qualità delle merci per *ciascun collo* e *recipiente*, viene notificato falsamente il *numero* dei *colli* o *recipienti*, la pena risultante secondo la specialità del caso della falsità della notificazione nella quantità debbe applicarsi solamente in quanto la *totale quantità di ciascuna specie di merci separatamente dichiarata* differisca dalla quantità notificata. Non si potrà però calcolare insieme la quantità di *due* o *più specie* di merci, o di *due* o *più qualità* appartenenti alla medesima *specie*.

b. Pena dell' inesattezza nella dichiarazione.

§ 296. Nel caso di cui tratta il § 295 saranno applicabile la pena stabilita per la falsità nella notificazione della quantità, si dovrà pagare per l' inesattezza della dichiarazione una multa di tre lire (un fiorino) per ciascun collo o recipiente trovato mancante od eccedente in confronto della dichiarazione.

3. Indipendenza dell' applicazione della pena dall' uso che si è fatto della dichiarazione.

§ 297. La circostanza che i procedimenti d' ufficio, per i quali venne fatta la dichiarazione, non abbiano avuto luogo per *difetti essenziali* della dichiarazione, per *mancanza* della *speciale licenza necessaria* ai detti procedimenti, o di facoltà nell' *ufficio* ad eseguirli, o per il *concorso di altri impedimenti*, non *esclude l' applicazione della pena* stabilita per la falsità della dichiarazione, qualora la medesima venga scoperta prima che l' ufficio abbia restituito la dichiarazione.

Digitized by Google

4. Notificazione con denominazione più generica di quella usata nella tariffa.

§ 298. Se nella dichiarazione viene notificato un oggetto con una denominazione più generica di quella usata nella tariffa relativa all' imposta, che deve servire di base per determinare la pena, e la denominazione usata nella dichiarazione abbraccia *due* o *più specie dell' oggetto*, che *soggiacciono*, giusta la tariffa, al pagamento d' *importi diversi*, debbe nei casi, nei quali la pena è regolata sulla imposta risultante dall' oggetto dichiarato, prendersi per base l' *importo più* alto fra quelli compresi nella tariffa sotto la denominazione dichiarata.

5. Particolari circostanze aggravanti.

§ 299. Riguardo alle falsità nelle dichiarazioni o nelle notificazioni di merci, oltre i motivi generali aggravanti, e quelli in ispecie relativi al contrabbando (§§ 90, 91 e 201), sono *circostanze aggravanti*:

1. Se nella *stessa dichiarazione* concorrono simultaneamente *due o più falsità;*

2. Se nella dichiarazione di due o più articoli soggetti bensì a *diversa imposta*, la quantità dei quali però deve essere notificata secondo il medesimo dato regolatore, per esempio di tutti secondo il peso, o di tutti secondo il numero dei capi, la quantità di quelli, che soggiacciono ad imposta minore, fu notificata *maggiore*, ed all' incontro la quantità di quelli soggetti ad imposta *maggiore* fu notificata *minore*, di modo che la quantità totale degli articoli dichiarati secondo il medesimo dato regolatore corrisponda alla quantità reale, o non differisca notabilmente dalla medesima, per cui non si sarebbe potuto scoprire la falsità



Digitized by Google

*senza la visita interna dei singoli colli, recipienti* o riparti della *spedizione dichiarata.* In quei casi poi, nei quali la notificazione di una quantità maggiore della reale costituisse contrabbando, sarà al contrario circostanza aggravante l'essersi notificata *maggiore* la quantità degli articoli soggetti ad imposta *maggiore*, ed in vece *minore* la quantità di quelli soggetti ad imposta *minore;*

3. Se l'imballaggio delle cose sottoposte alla procedura daziaria, riguardo alle quali viene scoperta una falsità nella dichiarazione, è tale da rendere oltre il solito difficile lo scoprimento della falsità;

4. Se un articolo *aggravato* d'imposta maggiore fu *confuso* od *imballato* con altri soggetti ad *un' imposta minore*, o se una *merce proibita* o *posta fuori di commercio* fu confusa od imballata con altre *permesse.*

## SEZIONE III.

### PERSONE ALLE QUALI SI DEVONO INFLIGGERE LE PENE PER FALSITA' NELLE DICHIARAZIONI.

1. Pene per falsità o inesattezza nelle dichiarazioni.

*a.* Massima.

§ 300. La pena per la falsità della dichiarazione si applica contro le persone, alle quali, giusta le norme generali (§§ 19 sino al 25, 173 sino al 183), è *imputabile* la contravvenzione.

*b.* Chi sia da considerarsi come autore.

§ 301. Di regola si riguarda come *autore* della falsità della dichiarazione lo stesso *dichiarante*, cioè colui, che la sottoscrisse, o la fece a voce, ovvero la fece stendere o fare a voce per mezzo di *procuratore.*

Digitized by Google

c. Eccezioni.

§ 302. Il *dichiarante non viene però sottoposto a pena* per la falsità della dichiarazione

1. Quando la dichiarazione non fu *sottoscritta* o *fatta a voce* direttamente da lui, ma da un *procuratore*, ed oltre ciò non concorrono le condizioni legali per poter imputare la falsità a colui, in di cui nome venne fatta la dichiarazione, o come *motore*, o come *complice*. In questo caso sarà trattato come *autore* della falsità il *procuratore*, che fece in iscritto od a voce la dichiarazione;

2. Quando è provato, che la dichiarazione venne stesa in origine *esattamente*, ma che *senza colpa del dichiarante*

*a*) per *caso fortuito*, o

*b*) per *opera di un terzo*

nacque la differenza rilevata fra il tenore della dichiarazione e lo stato della merce. In questo caso la pena s' infligge a coloro, ai quali secondo la specialità del caso è imputabile la contravvenzione, e quando la dichiarazione siasi fatta da un *procuratore*, non *sarà* neppure questo da *sottoporsi a pena*, qualora *non cada a suo carico una colpa imputabile come contravvenzione di finanza.*

2. Garanzia per le pene.

*a*. Del dichiarante.

§ 303. In ambidue i casi però (§ 302 n.° 1 e 2) il *dichiarante* rimane sempre garante per la *multa*, cui per legge andrebbe soggetto, ove fosse egli stesso l' autore della irregolarità, qualora la garanzia non sia legalmente *passata ad altri*, ed il caso non sia in generale *escluso dalla garanzia* (§ 307).

Digitized by Google

b. Conseguenza dell' accettazione per parte del consegnatario della merce.

§ 304. Quandi anche la *garanzia*, che per *articoli d'importazione incumbe al dichiarante* per effetto della dichiarazione, sia *passata nel consegnatario*, ciò non esime il *dichiarante* medesimo dell' *applicazione della pena prescritta*, quando concorrono le condizioni legali per imputargli la falsità della dichiarazione come *motore*, *autore*, *complice* o *partecipe*.

c. Garanzia del consegnatario della merce.

§ 305. Il *consegnatario*, nel quale è *passata* la *garanzia* per la dichiarazione di articoli d' importazione, è garante delle pene pecuniarie, alle quali è soggetto *l' autore* per la falsità della dichiarazione, in quella stessa misura, che la garanzia incumberebbe al *dichiarante*, ove la medesima non fosse passata nel consegnatario. Il *consegnatario sarà punito* anche indipendentemente da questa risponsabilità, quando risulta esser egli *motore*, *complice* o *partecipe* della commessa contravvenzione.

d. Del conducente.

§ 306. Quando il *conducente* sia da riguardarsi come complice o partecipe della falsità della dichiarazione, o quando gl' incumba una garanzia per la medesima, verrà deciso secondo la specialità del caso, applicate le disposizioni del regolamento sulle dogane.

e. Limitazione della garanzia stabilita dalla legge.

§ 307. La *garanzia* per la *dichiarazione*, che in forza della legge incumbe al *dichiarante*, al *consegnatario* od al *conducente*, non si estende alle *pene*,

Digitized by Google

che hanno luogo quando il garante prova, che la dichiarazione *fu estesa in origine esattamente*, e che l'attuale *differenza* tra la dichiarazione e lo stato della merce fu prodotta

*a*) da *caso fortuito*, in cui il *garante non ha alcuna colpa*, o

*b*) dalla *sottrazione* commessa *da un terzo* senza *colpa del garante*.

3. Pena riguardo al manifesto di navigazione, o alla indicazione da rimettersi in un porto di mare, e garanzia relativa.

§ 308. La *pena* per la *falsità del manifesto* di navigazione, o della indicazione *delle merci destinate per altro porto*, o di *destinazione* ignota al capitano, verrà inflitta al *capitano*. Le *merci* esistenti sul legno sono affette in questi casi alla pena, quando appartengono al capitano, o quando il proprietario stesso è punibile qual *motore*, *autore*, *complice* o *partecipe delle contravvenzioni*.

## CAPITOLO XI.

### *Delle contravvenzioni alle prescrizioni sulla produzione e preparazione, sull' uso e smercio dei generi di privativa.*

---

1. Notificazione di strati di sale e di sorgenti di acqua salsa.

a. Ommissione di tale notificazione.

§ 309. *Chi ommette di fare la dovuta notificazione di una nuova sorgente d' acqua salsa*, della *scoperta di simile sorgente*, o *di uno strato o filone di sale*, o di *terre*, *od altri minerali contenenti*

Digitized by Google

sale, ovvero della circostanza, che una sorgente d' acqua dolce abbia cominciato a dare acqua salsa, viene punito colla multa da *settantacinque* sino a *seicento lire* ( venticinque sino a duecento fiorini ).

*b.* Ritardo della medesima.

§ 310. Quando la *notificazione* sia bensì stata fatta, ma dopo il *tempo prescritto*, prima però che le autorità finanziarie stesse siano venute in cognizione della cosa, che doveva notificarsi, e senza che siasi avverato un abuso pregiudicevole alla finanza, in tal caso si applicherà la multa da *quindici sino a settantacinque lire* ( cinque sino a venticinque fiorini ).

2. Vietata produzione.

*a.* D' oggetti di privativa in generale.

§ 311. Ogni *illecita produzione* di generi di *privativa è una grave contravvenzione* di finanza.

*b.* Di tabacco.

§ 312. *Se viene scoperta* una *vietata produzione di tabacco* prima che le foglie siano di *grandezza* qualificata all'uso od alla preparazione, le *piante di tabacco* verranno *svelte e distrutte*. In questo caso la pena sarà dalla *metà* sino al *doppio* dell'imposta di consumo dovuta per una quantità eguale di *foglie di tabacco gregge*.

*c.* Di sale e di nitro.

§ 313. Per determinare la pena *nel caso di vietata produzione di sale o di nitro* si osserverà il disposto dal § 208 per riconoscere la quantità, che deve servir di base alla misura della medesima.

Digitized by Google

3. Preparazione o uso in opposizione ad un divieto.

a. Di generi di privativa non provenienti dai magazzini della finanza.

§ 314. È pure *grave contravvenzione di finanza ogni preparazione* vietata ed ogni uso vietato di *generi di privativa*, quando essi non provengono legalmente dalle *fabbriche* o dai *magazzini di vendita della finanza*.

b. Di generi provenienti dai magazzini della finanza.

§ 315. All'incontro se il genere illecitamente preparato od usato proviene in modo *legale* dalle *fabbriche* o dai *magazzini di vendita della finanza*, o fu *introdotto dall' estero* dietro pagamento del *dovuto dazio*, la preparazione o l' uso vietati del suddetto genere si puniranno colla multa dalla *metà* sino al *doppio dell' imposta di consumo*. Riguardo alla vietata preparazione servirà di base per determinare la pena l' imposta di consumo corrispondente al *genere prodotto* mediante la preparazione, qualora l' imposta di consumo della materia assoggettata alla preparazione non sia *maggiore*.

4. Commercio illegale con generi di privativa.

a. Vietata alienazione.

*aa.* D' oggetti non contemplati nella tariffa, o pei quali non fu pagata l' imposta.

§ 316. Chi *vende* senza licenza delle autorità di finanza generi di privativa di *assoluto esclusivo esercizio* della *finanza* in una provincia, ove ha luogo questo pieno esercizio, ovvero gli *acquista* da chi non fu autorizzato da ufficj finanziarj alla vendita, si rende colpevole di *una grave contravvenzione di finanza*, se il genere appartiene ad

Digitized by Google

una specie non contemplata nella tariffa dei magazzini di vendita della finanza, e non fu pagata l'imposta di consumo.

*bb.* D'oggetti, pei quali fu pagata l'imposta.

§ 317. All'opposto se i detti generi sono contemplati nella tariffa dei magazzini di vendita della finanza, e fu pagata pei medesimi l'imposta di consumo, s'infliggerà tanto a chi ha *venduto* il genere, quanto a chi ne fece l'*acquisto* una multa dalla *metà sino al doppio dell'imposta di consumo.*

*b.* Abuso di un favore accordato.

§ 318. Coloro, ai quali furono per eccezione accordati generi di privativa a prezzi *minori* degli ordinarj per loro uso, per uso domestico, o per uso di un esercizio, commettono una *grave contravvenzione di finanza*, *cedendo* questi generi ad altri.

*c.* Vietata traslazione da una parte del territorio all'altra.

§ 319. Se in onta al divieto di trasferire generi di privativa, sebbene di legale acquisto, *da una parte* del *territorio dello stato*, ove è introdotta la privativa, in un'*altra parte del medesimo territorio*, vengono trasferiti generi di privativa in una parte del territorio, ove i *prezzi ne sono più alti* che nella parte, donde avviene il trasferimento, questa trasgressione del divieto costituisce una *grave contravvenzione di finanza.*

*d.* Norma per determinare la pena.

*aa.* Nei due casi suindicati.

§ 320. In questi due casi (§§ 318 e 319) non deve servire di norma per determinare la pena

Digitized by Google

l'*imposta di consumo*, cui *soggiace* l'oggetto della contravvenzione, ma la *differenza*

*a*) nel *primo caso* (§ 318) tra il prezzo comune di vendita, e quello, per cui l'oggetto *fu conceduto* al *contravventore*;

*b*) nel *secondo caso* (§ 319) tra il *prezzo di vendita* sussistente nella parte del territorio, nella quale fu trasferito il genere, e quello sussistente nella parte del territorio, donde l'oggetto fu illecitamente trasferito.

La pena non deve però mai essere inferiore *alla metà* dell'*imposta* di *consumo* risultante dalla misura sussistente nel luogo, donde è seguito il trasporto.

*bb*. In una parte del territorio, ove sono in vigore prezzi eguali o minori.

§ 321. Se i *prezzi* di *vendita* nella *parte* del *territorio*, donde segue il trasferimento di un genere di privativa in onta al divieto sopra accennato (§ 319), sono *eguali* a quelli sussistenti nella parte del territorio, nella quale venne trasferito il genere, ovvero se in quest'ultima parte del territorio i prezzi di vendita sono minori di quelli sussistenti nella prima, s'infliggerà la pena dalla *metà sino al doppio* dell'imposta di consumo corrispondente all'oggetto della contravvenzione secondo la misura sussistente nel luogo, in cui fu trasportato il genere.

*c*. Punizione dell'acquirente di generi illegalmente alienati o trasferiti.

§ 322. Nei casi sopra indicati (§ 318 sino al 321) quella medesima pena, cui soggiace il venditore o speditore di generi di privativa alienati o trasferiti contro il divieto, verrà inflitta anche all'*acquirente*

Digitized by Google

dei medesimi, se egli sapeva, o dalla qualità, dalla marca, dal prezzo dei generi, od in generale dalle circostanze concomitanti avrebbe *evidentemente potuto desumere* che coi suddetti generi si era trasgredito un divieto.

## CAPITOLO XII.

*Delle contravvenzioni alle prescrizioni sui processi d' esercizio soggetti ad un' imposta di consumo.*

---

### SEZIONE PRIMA.

#### PROCESSO ILLEGALE SOGGETTO AD IMPOSTA.

1. Definizione del processo soggetto ad imposta.

§ 323. I regolamenti relativi all' istituzione del *dazio* di *consumo* o di *altre imposte di consumo* determinano, quali operazioni siano a riguardarsi come *processo soggetto* ad imposta, cioè quali sieno le operazioni, che allo scopo di determinare od assicurare l'imposta debbono *notificarsi* ad un ufficio, ad un funzionario dell'amministrazione di finanza, o ad altre persone, alle quali vengono ceduti i diritti della finanza.

Questo processo è diverso secondo la qualità del ramo di finanza e dell'esercizio, come sarebbe *l'incominciamento della produzione o preparazione*, per esempio, col dar fuoco alla caldaja, o col mettere in macerazione per produrre bevande, o col macellare animali; *l' ultimare* la *produzione* o *preparazione*; l' *introdurre nei locali d' esercizio* gli articoli soggetti all'imposta, o le materie occorrenti alla loro produzione; la *vendita di un articolo soggetto ad imposta*; l' *aprimento* delle *botti* o *recipienti*,

Digitized by Google

nei quali vien conservato l'oggetto da vendersi, per esempio una bevanda, e simili altri modi.

2. Processo non notificato.

§ 324. Chi essendo tenuto alla notificazione, *intraprende* il *processo soggetto ad imposta* senza che, giusta il prescritto, sia stato *precedentemente notificato*, e *siano state eseguite le legali pratiche d'ufficio*, commette una *grave contravvenzione di finanza*.

3. Deviazioni dal processo notificato.

a. Diverse specie delle medesime in generale.

§ 325. Le *deviazioni dal processo soggetto ad imposta* e *notificato*, che devono essere punite a norma delle seguenti disposizioni, si verificano:

1. Quando viene intrapreso il processo con *cose* o *materie* soggette ad *imposta più alta* di quella delle *notificate*;

2. Quando il processo viene intrapreso con una quantità *maggiore della notificata*;

3. Quando mediante il processo si *produce* una *quantità* di *oggetti tassabili maggiore* di quella notificata;

4. Quando mediante il processo si *produce* un *genere*, una *specie* od una *qualità* diversa dalla notificata;

5. Quando il processo si eseguisce con utensili o *recipienti diversi* dai notificati;

6. Quando il processo si eseguisce in *luogo diverso* dal *notificato*, o *prescritto*;

7. Quando il processo si eseguisce in un *tempo diverso* dal *notificato*;

8. Quando il processo vien *continuato* per uno *spazio di tempo maggiore del notificato*, o di quello stabilito dai regolamenti.

Digitized by Google

*b.* Con materie diverse od in quantità maggiore.

§ 326. Se nei casi, nei quali è prescritto d'indicare nella notificazione espressamente le materie, s'intraprende il processo

*a)* con *cose* o *materie* soggette ad imposta *più alta* di quella delle notificate, oppure

*b)* con una *quantità* delle cose o materie indicate *maggiore* della notificata,

si commette una *grave contravvenzione di finanza*. La pena verrà determinata *secondo l'importo* di cui l'*imposta* risultante dalla notificazione è *minore* di quella corrispondente al processo, che ebbe realmente luogo.

*c.* Produzione di una quantità maggiore.

§ 327. Se col processo viene *prodotta* una *quantità maggiore* di quella notificata, si commette una *grave contravvenzione di finanza*:

1. Quando l'imposta si *misura* sulla *quantità* e *qualità* del *prodotto* del processo;

2. Quando dai regolamenti relativi all'imposta, benchè la medesima sia regolata sopra altro dato che sulla quantità e qualità del prodotto, è proibito di *deviare* in generale dalla notificazione riguardo alla *quantità* del prodotto, ovvero di *sorpassare* una *determinata misura lasciata in arbitrio*.

Nel primo di questi due casi (1 e 2) si determinerà la *pena* giusta la norma del precedente paragrafo 326; nel secondo, cioè se l'imposta si regola sopra *altro dato* che sulla *quantità* e *qualità* del prodotto, l'importo dell'imposta da prendersi per base, onde fissare la pena, si determinerà nella proporzione, nella quale il *prodotto effettivo eccede la quantità notificata*, di maniera che, se il *prodotto*, per esempio, è di un decimo maggiore della

Digitized by Google

quantità notificata, egualmente un decimo dell'imposta determinata secondo la fatta notificazione servirà di base per fissare la pena.

d. Produzione di un altro genere, d'un' altra specie o qualità.

§ 328. Nel caso, che col processo venga prodotto un *genere*, una *specie* o *qualità* di oggetti di consumo diversi da quelli notificati, questa deviazione costituisce *una grave contravvenzione di finanza*, quando

1. l'imposta si regola *sulla qualità del prodotto ricavato*, ed inoltre

2. l'oggetto prodotto soggiace ad *imposta maggiore di quella dell'oggetto notificato*.

La *pena* sarà parimente *stabilita* a norma di quanto fu disposto di sopra (§ 326).

Continuazione.

§ 329. Se queste due condizioni non concorrono, e col processo vengono prodotti oggetti di consumo di genere, specie o qualità diversi dai notificati, questa deviazione sarà punita *come grave contravvenzione di finanza*, qualora i regolamenti relativi all'imposta *vietino espressamente* qual *defraudazione di finanza* di *deviare* nella produzione, o preparazione degli oggetti anzi enunciati dal *genere*, dalla *specie* o dalla *qualità* notificata. La *pena* viene determinata sulla base dell'imposta dovuta pel processo intrapreso.

Ove poi i regolamenti suddetti vietassero tale deviazione, senza dichiararla defraudazione di finanza, la medesima sarà punita come *irregolarità nel processo soggetto ad imposta* (§ 348).

Digitized by Google

*e.* Processo intrapreso con utensili o recipienti diversi.

*aa.* Come grave contravvenzione di finanza.

§ 330. Se il processo soggetto ad imposta viene eseguito con *utensili* o *recipienti diversi* dai notificati, questa deviazione costituisce una *grave contravvenzione di finanza* da punirsi a norma di quanto fu di sopra disposto (§ 326), qualora la misura dell' imposta sia regolata sulla *capacità* o *qualità* dei *recipienti* od *utensili d' esercizio*, ed inoltre l' imposta, secondo gli utensili o recipienti adoperati, risulti maggiore a fronte di quelli *notificati*.

*bb.* Come altra contravvenzione.

§ 331. Quando non concorrono le accennate condizioni, ma è prescritto d' indicare nella notificazione gli utensili o recipienti, l' uso di *utensili* o *recipienti diversi* da quelli indicati nella notificazione si *punisce* come *irregolarità* nel *processo* soggetto ad imposta (§ 348).

*f.* Esecuzione del processo in luogo diverso.

§ 332. Il processo soggetto ad imposta, intrapreso in un *luogo diverso dal notificato*, si considera per *non notificato*, e soggiace alla pena prescritta per l' *ommissione* della *notificazione* (§ 324).

*g.* Incominciamento prima del tempo prescritto.

*aa.* Regola.

§ 333. Se *prima* del tempo prescritto si dà principio al processo notificato, si considera il medesimo per *non notificato* riguardo alle *cose o materie* adoperate, oppure, se l' imposta è regolata

Digitized by Google

sulla *capacità o qualità* degli *utensili* o *recipienti*, riguardo agli utensili o recipienti messi in uso, e si applica la pena stabilita per l'*ommessa notificazione* (§ 324) in ragione delle cose e materie medesime, o degli utensili e recipienti, vale a dire che per determinare la pena servirà di base

*a*) l'imposta di *tutte le cose* o *materie* adoperate nel processo prima del tempo prescritto, quando l'imposta si regola sulla *quantità e qualità delle cose* o *materie impiegate soggette alla medesima*;

*b*) l'imposta commisurata su *tutti gli utensili o recipienti messi in uso prima del tempo prescritto*, quando l'imposta si regola sulla *capacità o qualità* dei medesimi;

*c*) l'imposta di *quella quantità dei prodotti ad essa soggetti*, la quale calcolata sulla proporzione della notificazione corrisponde alla quantità *delle cose sottoposte al processo prima del tempo prescritto*, quando si tratta di una imposta, che si regola sulla *quantità dei prodotti che si vogliono ricavare.*

*bb*. In casi, ne' quali si fa subire alle materie un cangiamento essenziale.

§ 334. Qualora però si tratti di un processo soggetto ad imposta, col quale si fa subire alle *cose* o *materie* sottoposte al medesimo un *cangiamento* così *essenziale*, che il prodotto venga ad appartenere ad una specie o qualità diversa dalle cose o materie medesime, come, p. e., avviene nella *produzione di bevande* dai grani o da altre materie, di *farina* dai grani, di *acquavite* dal vino o dagli avanzi d'altre bevande, di *liquori addolciti* da acquavite e simili, ed inoltre l'intervallo di tempo fra il momento, in cui venne cominciato il processo, e quello, in cui avrebbe dovuto cominciarsi, *non fosse tale* che il processo *potesse*

Digitized by Google

*ultimarsi in questo intervallo*, e realmente non siasi in esso ultimato; in tale caso servirà di base per istabilire la pena quella *parte* d'imposta da determinarsi giusta il paragrafo precedente (333), la quale corrisponde alla proporzione fra lo spazio di tempo occorrente per *ultimare il processo*, e quello in cui il processo fu *cominciato prima del momento prescritto*, di maniera, che se, p. e., un processo di produzione di bevande, che paga un' imposta di cento lire, e per la cui ultimazione si richiedono dieci ore, fu cominciato otto ore prima del tempo prescritto, e non ultimato prima del medesimo, servirà di base per determinare la pena l' importo di ottanta lire.

Essendo provata la contravvenzione, ma non potendosi rilevare esattamente la *proporzione* che *deve servir di base per determinare* la pena, si osserveranno le regole prescritte nei §§ 42 e 43.

A. Continuazione del processo oltre la durata prescritta.

*aa*. Con impiego di nuove materie.

§ 335. Se nei casi, ne' quali la durata di un processo soggetto ad imposta è stabilita in generale dalla legge, o deve espressamente indicarsi nella notificazione, il medesimo viene *continuato oltre la durata*, entro la quale avrebbe dovuto cessare, in guisa che cose o materie, colle quali il processo *non* erasi *principiato prima del termine della prescritta durata*, vengano *sottoposte al medesimo dopo il termine di questa durata*, tale processo si *considera* come *non notificato* riguardo a queste cose o materie, ovvero riguardo alla *capacità degli utensili* e *recipienti usati* nel processo eseguito con queste cose, quando l' imposta sia regolata sulla capacità degli utensili o recipienti

Digitized by Google

messi in uso nel processo, e si applicherà nel modo prescritto al § 333 la *pena stabilita* per l'omessa notificazione (§ 324).

*b.* Sul dell'impiego delle materie, colle quali è stato il processo.

§ 336. Se nei casi, nei quali

*a.* l'imposta si regola sulla *quantità* e *qualità* dei prodotti, oppure

*b.* è vietato di produrre col processo una *quantità maggiore* della *notificata*;

il processo soggetto ad imposta si *continua oltre il tempo* prefisso per la sua cessazione *con cose o materie*, colle quali con già *principiato prima della scadenza* di questo tempo, una tale deviazione dai regolamenti sarà punita come *grave contravvenzione di finanza*. A *determinare la pena servirà* di base l'ammontare dell'imposta commisurata, giusta i §§ 42 e 43, *sulla proporzione* che esiste tra la *durata legale* del *processo* ed il tempo, di cui la medesima venne oltrepassata, di modo che, se il processo fu continuato oltre il tempo prescritto della decima parte di esso, egualmente la decima parte dell'imposta dovuta pel processo notificato servirà di base a determinare la pena.

*cc.* In altri casi.

§ 337. In casi *diversi* dagli ora trattati (§§ 335 e 336) la *continuazione*, *oltre la durata prescritta di un processo soggetto ad imposta*, sarà punita come *irregolarità nel processo* (§ 348).

### 4. Vietata trasformazione, sottrazione o custodia di articoli soggetti ad imposta.

#### a. Casi della contravvenzione.

§ 338. Si puniranno come *gravi contravvenzioni di finanza:*

1. La trasgressione al divieto di aggiungere nei locali d'esercizio materie eterogenee ai prodotti ricavati con processo soggetto ad imposta, quando con tale addizione

*a*) si *aumenta la quantità*, ovvero

*b*) si *altera la qualità* in guisa che l'oggetto, che ne risulta, soggiaccia ad *imposta maggiore* di quella, cui soggiaceva nello stato primiero;

2. La *sottrazione* dai locali d'esercizio avanti il tempo prescritto degli *oggetti*, che in forza dei regolamenti speciali relativi all'imposta non è lecito *levare* dai locali medesimi prima dell'*ultimazione del processo soggetto a dazio*, o prima di un *altro termine prefisso;*

3. La mancanza della *bolletta*, di cui, giusta i regolamenti sull'imposta, devono gli oggetti essere muniti in prova dell'adempimento delle condizioni prescritte relativamente alla loro produzione o preparazione, od al loro acquisto, quando gli oggetti stessi vengono *trovati mancanti della bolletta* presso chi esercita come mestiere un processo soggetto ad imposta nei *locali di esercizio* o in *altri luoghi*, nei quali essi debbono esserne muniti in forza dei regolamenti;

4. La discordanza fra il contenuto dei libri tenuti dall'esercente, e quello delle bollette prodotte, quando dai libri risulta una *quantità* maggiore di articoli soggetti ad imposta, od una *qualità* diversa da quella, che è legittimata dalle bollette prodotte.

Digitized by Google

b. Norma per determinare la pena.

§ 339. Servirà di base *per determinare la pena:*
1. Nel *primo caso* (§ 338 n.° 1)

*a*) quando fu cambiata la *qualità dell' oggetto* coll' aggiungervi una materia eterogenea, l'importo, di cui l' imposta dell' *oggetto risultante* dal *cambiamento sorpassa* quella corrispondente al suo primiero stato;

*b*) quando fu *aumentata la quantità* dell' oggetto, l' imposta dell' *aumento* ottenuto nella *quantità* mediante l' aggiunta;

2. Nel *secondo caso* (§ 338 n.° 2) l' imposta risultante dalla quantità *illecitamente sottratta;*

3. Nel *terzo e quarto caso* (§ 338 n.° 3 e 4) l' imposta risultante dagli oggetti non legittimati debitamente.

c. Addizione di materie eterogenee.

§ 340. Se *finito il processo* soggetto ad imposta, mediante addizione di materie eterogenee ai prodotti del medesimo ne fu illecitamente cambiata la *qualità*, ma l' oggetto che ne risulta non soggiace ad *imposta maggiore* di quella, cui erano soggetti i prodotti nel primiero loro stato, la contravvenzione al divieto sopra indicato (§ 338 n.° 1) si considera come una *irregolarità nel processo* (§ 348).

5. Vietata alienazione o produzione.

a. Casi di questa contravvenzione.

§ 341. Coloro, *ai quali è permesso* di *produrre* o *preparare* ad uso *proprio* articoli soggetti ad imposta di consumo con esenzione dalla medesima, ma è vietata l' *alienazione* degli oggetti da loro prodotti o preparati senza preventiva notificazione

Digitized by Google

e pagamento dell'imposta, si rendono colpevoli di una *grave contravvenzione di finanza*, se, senza previamente farne la notificazione e pagarne l'imposta, *alienano* questi oggetti, o li *producono* o *preparano* per conto d'altri. Essi soggiacciono, oltre alla *pena*, che verrà determinata per la grave contravvenzione di finanza in *ragione* della *quantità illecitamente alienata, prodotta* o *preparata*, anche alla pena stabilita per l'*illecita pratica* di un *esercizio soggetto ad imposta* (§ 344).

*b.* Circostanza aggravante.

§ 342. Si considera in questo caso (§ 341) come *circostanza aggravante* l'essere stata fatta la *vendita* ad un *esercente*, il di cui mestiere consiste nella produzione o preparazione, o nello smercio di cose della medesima specie, o quando la *produzione* o *preparazione* di articoli soggetti ad imposta segue per *conto di un tale esercente*.

*c.* Punibilità dell'acquirente.

§ 343. Chi in opposizione ai regolamenti *acquista* cose soggette ad imposta dalle *accennate persone* (§ 341), o le fa *produrre* o *preparare* dalle medesime, sarà trattato secondo la specialità delle circostanze come *complice* o come *partecipe* della grave contravvenzione di finanza, qualora egli

1. eserciti con oggetti della contravvenzione un *mestiere soggetto ad imposta*, oppure

2. *sapesse* o dalla qualità, o dal prezzo della cosa, dalla professione o dai rapporti personali del venditore, o da altre circostanze, *avesse dovuto evidentemente desumere* che si trasgrediva la prescrizione.

Digitized by Google

## SEZIONE II.

### IRREGOLARITA' NEL PROCESSO SOGGETTO AD IMPOSTA.

#### 1. Mancanza di domanda della licenza.

§ 344. S'infliggerà una pena da *sei sino a centocinquanta lire* (due sino a cinquanta fiorini)

1. Quando nei casi, nei quali a norma dei regolamenti sulle imposte di consumo,

*a*) per intraprendere un esercizio, ovvero

*b*) per *trasferire l'esercizio in altro luogo*, occorre una preventiva *notificazione* o *domanda di licenza*, non si adempie a queste discipline;

2. Quando si *continua* un esercizio soggetto ad imposta *dopo notificatane la cessazione*;

3. Quando non si *presentò la prescritta descrizione* degli *utensili e locali d'esercizio*, in quanto la produzione di questa descrizione non sia già compresa nella domanda della licenza.

#### 2. Mancanza d'insegna ai locali d'esercizio, o di notificazione di seguiti cambiamenti.

§ 345. L'esercente soggetto ad imposta, che trascura la prescrizione

1. di *porre all'esterno dei locali d'esercizio l'insegna riconoscibile*, oppure

2. di *notificare i cambiamenti avvenuti* nelle persone impiegate nel *suo esercizio*, oppure

3. di notificare la *cessazione dell'esercizio*, viene punito con una pena da *sei sino a trenta lire* (due sino a dieci fiorini).

#### 3. Falsità nella descrizione.

§ 346. Quando un esercente soggetto ad imposta nella *prescritta descrizione* degli *utensili* e dei

Digitized by Google

*locali d'esercizio*, cioè dei *luoghi*, nei quali si tiene l'esercizio soggetto ad imposta, o ne vengono custoditi gli oggetti, ne fa una notificazione contenente una *falsità sostanziale*, incorre nella *pena* da *quindici* sino a *seicento lire* (cinque sino a duecento fiorini), avuto riguardo all'importanza ed entità della falsità della notificazione, ed al pericolo che può risultarne.

Si considera come *falsità sostanziale* ogni *ommissione* o *falsa indicazione*, colla quale si *agevola una defraudazione di finanza*, o se ne rende *difficile* lo scoprimento, specialmente quando nella descrizione del locale d'esercizio è stata *taciuta* una *comunicazione* del medesimo coll'*esterno* o con altri luoghi appartenenti al *locale d'esercizio*, la quale avrebbe dovuto essere notificata originariamente nella descrizione, od almeno all'atto della ispezione d'ufficio, ove i regolamenti permettono tale notificazione suppletoria.

#### 4. Cambiamenti negli utensili o locali d'esercizio.

§ 347. Verrà inflitta la *stessa pena* (§ 346) quando nello *stato dei locali od utensili d'esercizio* si fa un *rilevante cambiamento* senza farne la prescritta notificazione.

Si considerano come *cambiamenti rilevanti*:

1. L'*uso* di *nuovi utensili* o *recipienti non indicati* nella descrizione, di qualità obbligata a notificazione;

2. L'*ingrandimento de' recipienti* od *utensili* notificati, la capacità de' quali deve indicarsi nella descrizione;

3. Ogni *cambiamento* negli utensili, nei *recipienti* o nell'*edifizio*, atto a servire alla *produzione*, *preparazione* o *custodia* di una *quantità maggiore*

Digitized by Google

*di oggetti di consumo*, o ad ottenerne una *qualità diversa* da quella, che si otterrebbe secondo la descrizione;

4. Ogni *ampliazione* dei *locali d'esercizio;*

5. *L'aprimento di nuova comunicazione* dei locali d'esercizio con luoghi separati.

### 5. Altre irregolarità.

§ 348. Le *deviazioni da quanto è prescritto intorno* agli *esercizj soggetti ad imposta*, od alla *custodia* dei relativi prodotti o degli oggetti per i medesimi acquistati, per le quali non è stabilita una pena particolare in questo, o negli altri capitoli della presente legge, saranno punite come *irregolarità* nel *processo soggetto* ad imposta con una pena da *sei sino a trecento lire* (due sino a cento fiorini).

## SEZIONE III.

### CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.

§ 349. Oltre le circostanze indicate in generale come aggravanti (§§ 90 e 91), si considerano in ispecie come *circostanze aggravanti* riguardo all'*illegale processo soggetto* ad *imposta* (§ 324 sino al 343) ed alle irregolarità nel processo indicate nei §§ 329, 331, 337, 340, 347 n.° 1, e § 348,

1. se la contravvenzione si commette in un tempo, in cui agl'impiegati, funzionarj od inservienti istituiti per assicurare la piena osservanza dei regolamenti finanziarj, o ad altre persone, che esercitano eguali diritti come essi, non è *permesso di entrare nei locali d'esercizio* senza l' *intervento* d'un *assistente addetto all'autorità del luogo*, od all'*amministrazione comunale*, e segnatamente

Digitized by Google

2. se la contravvenzione ha luogo di *notte* nel caso, in cui la notificazione non è stata fatta per intraprendere il processo in tempo di notte;

3. se per *consumare* la *contravvenzione* si usarono *utensili particolari appositamente preparati*, o si è fatto uso dei medesimi per *impedirne lo scoprimento;*

4. se il *recipiente*, in cui si custodisce l'oggetto di una contravvenzione, od il luogo che gli serve di custodia, è fornito di un *ripostiglio non ordinario*, o che *fu specialmente conformato per occultare la contravvenzione.*

## CAPITOLO XIII.

*Delle contravvenzioni alle prescrizioni sugli articoli d' assegnamento e sulle merci rilasciate da un ufficio condizionatamente.*

---

### SEZIONE PRIMA.

#### IRREGOLARITA' NEL TRASPORTO.

##### 1. Di articoli esteri assegnati.

###### a. Casi punibili.

§ 350. Se una *merce estera assegnata*

1. viene *tradotta fuori dello stradale* prescritto al trasporto della medesima, ovvero

2. *non si presenta ad un ufficio intermedio*, cui dev' essere presentata per l' ispezione dei ricapiti e per la visita dello stato del carico, ovvero

3. viene *ricaricata sopra altro mezzo di trasporto* nei casi vietati, od altrimenti senza osservare le condizioni prescritte, ovvero

Digitized by Google

4. viene *scaricata* senza adempiere alle condizioni legali, ovvero

5. viene *tradotta* ad un ufficio *diverso* da quello, cui fu assegnata,

in questi casi s' infliggerà al *conducente* una pena da *sei sino a centocinquanta lire* (due sino a cinquanta fiorini), quando per la specialità delle circostanze non soggiaccia alla pena di consumato o tentato contrabbando.

La stessa pena verrà imposta anche al *motore della contravvenzione*.

*b.* Circostanze aggravanti.

§ 351. Oltre le circostanze aggravanti generali (§§ 90 e 91), si considerano in ispecie come *circostanze aggravanti* in queste contravvenzioni:

1. Se le merci, colle quali fu commessa la contravvenzione, sono merci *estere non daziate*;

2. Se la *deviazione dallo stradale prescritto*, il *ricarico della merce sopra altro mezzo di trasporto*, o lo *scaricamento succedono*

*a*) in *tempo di notte*, o

*b*) nel *circondario confinante*;

3. Se la *presentazione della merce* viene ommessa riguardo a *più ufficj*;

4. Se l'ufficio, al quale *non venne* presentata una *spedizione di transito*, è il *più vicino* che avrebbe dovuto toccarsi dopo l' *entrata nel territorio doganale*, od il più vicino alla linea doganale prima di uscirne;

5. Se la trasgressione della legge serve a *promuovere*, *favorire* od *agevolare una contravvenzione punibile come contrabbando*, qualora le circostanze non fossero di tale natura che al conducente possa imputarsi complicità o participazione nel contrabbando.

Digitized by Google

f) Arrivo ritardato.

§ 352. Se *una merce estera assegnata* giunge all'ufficio, al quale deve presentarsi per l'ispezione dei ricapiti, e per la visita dello stato del carico, ovvero al quale fu assegnata *più tardi* del tempo prescritto, ed il conducente non giustifica in modo legale il ritardo, gli sarà inflitta una multa da *sei sino a trenta lire* ( due sino a dieci fiorini ), quando egli non soggiaccia alla pena di consumato o tentato contrabbando.

2. D' altri oggetti.

§ 353. Le disposizioni relative alla punizione delle *irregolarità* nel *trasporto* delle merci (§ 350 sino al 352) vengono applicate anche

1. ai *prodotti nazionali* ed articoli esteri daziati, che si spediscono per *mare*, o per l'*estero*, o per un *territorio estradoganale* da una parte del territorio doganale nell'altra, e *rientrano* in quest'*ultima;*

2. alle *merci soggette a controlleria*, che in forza dei regolamenti sulla sorveglianza della circolazione interna *furono assegnate* ad altro *ufficio sotto suggello di finanza;*

3. agli oggetti destinati all'*esportazione dal territorio doganale*, de' quali lo *speditore è tenuto a provare l'uscita*, quando i medesimi furono assegnati sotto suggello di finanza da un ufficio, che si trova nel territorio doganale ad una ricevitoria di confine;

4. alle *cose soggette a dazio di consumo*, ad un'*imposta addizionale al medesimo*, o ad *altra imposta di consumo*, che furono *assegnate* ad altro ufficio *sotto il suggello di finanza*, o sotto *scorta a tutela di una di queste imposte*, o per le *operazioni prescritte* per l'esazione dell'imposta.

Digitized by Google

## SEZIONE II.

### PROVA DELL' EFFETTIVA PRESENTAZIONE.

#### 1. Di merci estere non daziate.

##### a. Quando l'autore dell'intercezione non viene scoperto.

###### aa. Specie della contravvenzione.

§ 354. Se il *dichiarante* o chi *garantisce* per la *dichiarazione* non prova, e *nemmeno in via d'ufficio può riconoscersi*, che una merce estera di assegnamento non daziata sia giunta al luogo di sua destinazione, e sia stata sottomessa alla prescritta procedura daziaria presso l'ufficio, cui fu assegnata, ovvero che una merce dichiarata di *transito* per il territorio doganale sia *uscita* dal medesimo, o si *trovi tuttora in custodia d'ufficio*, *il difetto di questa prova per parte del dichiarante*, la cui risponsabilità non sia già estinta col decorso del tempo legale, sarà punito come *grave contravvenzione di finanza*, e per esigere la multa relativa si farà valere la garanzia verso altre persone, secondo l'estensione e la qualità della loro obbligazione.

In questo caso la pena sarà determinata secondo la misura prescritta pel contrabbando come defraudazione di finanza (§ 203 sino al 206).

###### bb. Norma per determinare la pena.

§ 355. Serviranno di base per *determinare la pena le notificazioni contenute nella dichiarazione circa la specie*, *qualità* e *quantità* delle merci. Ove poi fosse provata la *falsità* della *dichiarazione*, servirà di base la rilevata reale *quantità*, *qualità* e *specie delle merci* importate nel territorio doganale. Regolandosi la pena sul *dazio d'entrata*, e servendo di base alla *determinazione della pena* le *notificazioni*

Digitized by Google

contenute nella *dichiarazione*, ma non essendosi questa fatta secondo le *denominazioni della tariffa del dazio d' entrata*, si osserverà in tal caso per calcolare il dazio d' entrata la disposizione del § 298. Se la pena si regolasse sul *valore della merce*, verrà questo determinato giusta le norme generali (§§ 49 e 50).

b. Se si scopre l'autore dell'intercezione.

§ 356. Se nel caso, di cui tratta il § 354, è *provato* che la merce *sia stata illegalmente trattenuta nel territorio doganale*, e *vengono scoperte e condannate le persone*, alle quali è imputabile questo contrabbando, sarà bensì esclusa l' applicazione della pena di sopra accennata (§ 354) riguardo alla merce, per la quale si è fatto luogo alla pena per contrabbando, ma nè il *dichiarante*, nè le *altre persone*, che sono *garanti* della dichiarazione, saranno per questo esonerati dalla garanzia per le *pene*, *che legalmente ne risultano*, quando ne concorrano le condizioni.

c. Eccezione dall'applicazione della pena.

§ 357. A queste pene (§ 354 fino al 356) *non sono soggette quelle merci estere assegnate*, che possono lasciarsi nel territorio doganale senza essere presentate ad un ufficio pel daziato d' entrata (regolamento sulle dogane § 172).

L' ommissione della notificazione da farsi per queste merci, nel caso che dopo l' adempimento delle condizioni prescritte rimangano nel territorio doganale, *non soggiace a pena.*

2. Di articoli soggetti ad un' imposta.

§ 358. Se il *dichiarante* ommette di provare, e nemmeno in via d' ufficio può riconoscersi, che

Digitized by Google

un articolo soggetto a dazio di consumo, ad una imposta addizionale al medesimo, o ad altra imposta di consumo

*a*) sia stato presentato all'ufficio daziario, cui fu assegnato *da un altro*, oppure

*b*) essendo stato notificato per *transito per un comune o circondario chiuso*, per ciò che concerne l'esazione delle dette imposte, sia realmente *passato* per questo comune o circondario, e ne sia debitamente *uscito*,

si applicherà quanto fu disposto di sopra (§§ 354, 355 e 356).

### 3. Discordanza fra i ricapiti e la merce.

#### *a*. Scoprendosi contrabbando.

§ 359. Se in una *spedizione assegnata*

*a*) di *merci estere non daziate*, o

*b*) di *articoli soggetti ad imposta* in un comune pel dazio di consumo o per altra imposta di consumo ritenuto murato,

dopo che la spedizione fu levata dall'ufficio, ove ebbe luogo la dichiarazione o notificazione per l'assegnamento, si scopre durante il trasporto, o presso un ufficio, ove è giunta, che la *specie*, la *qualità* o la *reale quantità delle merci* o *degli articoli soggetti ad imposta*, il *numero o la qualità dei colli* o *recipienti* non corrispondono alla bolletta, ed alla dichiarazione o notificazione, che servì di base alla medesima, deve investigarsi se la spedizione sia stata in tutto od in parte scaricata o scambiata sullo stradale, o siavi stata aggiunta altra merce. Se la investigazione conduce a scoprire un *contrabbando consumato o tentato*, s' infliggerà ai colpevoli e partecipi la pena prescritta (§ 185 n.° 3, §§ 189, 194 n.° 2, § 196). Riguardo

Digitized by Google

alla garanzia incumbente al dichiarante o ad altre persone per la dichiarazione o notificazione, si osserverà il disposto dal § 356.

*b. In altri casi.*

§ 360. Se però non si è potuto riconoscere, donde proceda la discordanza tra la bolletta d'assegnamento e la dichiarazione o notificazione, e lo stato reale del carico, ed il dichiarante, o chi è garante per la dichiarazione o notificazione non sa dare in proposito uno *schiarimento soddisfacente*, in tal caso per la parte di carico, cui si riferisce la discordanza non schiarita sufficientemente, si applicheranno le seguenti disposizioni:

1. La mancanza di siffatto schiarimento sarà punita come *grave contravvenzione di finanza* secondo il disposto dai §§ 354, 355 e 358

*a*) quando *manca intieramente un oggetto* indicato nella dichiarazione o notificazione per l'assegnamento;

*b*) quando in vece dell'oggetto indicato nella dichiarazione o notificazione si trova una merce soggetta ad un *dazio d'entrata minore*, o trattandosi di assegnamento in luogo murato, ad un'*imposta minore* di quella, cui soggiace l'oggetto ritrovato;

*c*) quando si rinviene una *quantità minore* di quella indicata nella dichiarazione o notificazione.

Alla misura della pena serve di base l'importo del dazio d'entrata, e riguardo ad articoli di assegnamento soggetti ad imposta di consumo, l'importo dell'*imposta;* e *questi importi* vengono nel primo e nel secondo caso commisurati *sull'oggetto notificato nella dichiarazione*, e nel terzo caso sulla *quantità*, che nel confronto colle indicazioni contenute nella dichiarazione o notificazione risulta *mancante*.

Digitized by Google

2. Se il carico non corrisponde alla dichiarazione per titoli diversi dai sopra indicati (*a*, *b*, *c*), si osserverà per la *falsità della dichiarazione* quanto è disposto dai §§ 279 e 290.

## SEZIONE III.

### CONTRAVVENZIONI CON MERCI RILASCIATE CONDIZIONATAMENTE.

#### 1. Per parte di un esercente.

##### *a.* Casi punibili.

§ 361. Nei casi, ne' quali fu permessa ad esercenti per il *loro esercizio* l' *introduzione*, *produzione*, *preparazione* o *l' uso* di oggetti sottoposti a dazio, a divieto d' entrata, ad una privativa, a dazio di consumo, od altra imposta di consumo

*a*) con *esenzione dall' imposta*, o

*b*) in *eccezione al divieto d' importazione o alla privativa*, oppure

*c*) verso il pagamento d' una *imposta minore* della stabilita in generale,

si commette una *grave contravvenzione* di finanza quando questi oggetti vengono

1. *impiegati per scopi diversi* da quelli compresi nella *concessione*, ovvero

2. *ceduti greggi* dall' esercente *ad altri*.

##### *b.* Attentato.

§ 362. Se l' esercente *fa una dichiarazione o notificazione falsa* allo scopo di ottenere in modo illegale il ricapito d' ufficio comprovante, che l' *oggetto concessogli per eccezione* od il *prodotto ricavatone* siasi impiegato conformemente alla concessione, si rende con ciò colpevole di *attentato dell' anzidetta grave contravvenzione*, qualora la falsità della dichiarazione non sia punibile come contrabbando.

Digitized by Google

*c.* Norma per la determinazione della pena.

§ 363. In questi casi (§§ 361 e 362) secondo i diversi oggetti, coi quali fu compiuta o tentata la contravvenzione, servirà di base per determinare la pena

1. il *valore* degli oggetti, quando questi soggiacciono ad un divieto assoluto d'importazione;

2. la *somma dell' imposta*, quando essi furono conceduti con *esenzione dall' imposta*;

3. l'importo della differenza tra la misura *generale dell' imposta* e la misura di favore, quando la concessione fu fatta verso una *misura minore* della *generale*.

*d.* Perdita del favore.

§ 364. Oltre questa pena pecuniaria, l'esercente colpevole di una tale contravvenzione *potrà immediatamente nel primo caso d' invenzione* essere anche *privato* dell' ulteriore godimento del *concesso favore*.

2. Vietata alienazione o custodia di merci messe fuori di commercio.

*a.* In circostanze aggravanti.

§ 365. Soggiace alla pena dal *doppio sino al quadruplo del dazio d' entrata*:

1. Colui, il quale

*a*) cede illegalmente ad un *commerciante*, nella qual classe sono compresi anche gli *osti*, ed in generale gli *esercenti vendita al minuto*, ovvero

*b*) fa *custodire nei locali d' esercizio d' un commerciante* un oggetto posto fuori di commercio *debitamente daziato*, la cui introduzione fu permessa per l' esclusivo uso del primo acquirente, quando tale oggetto sia ancora in uno stato, in

Digitized by Google

cui dev' essere munito di bolletta emessa in testa del possessore;

2. Il *commerciante*, che

*a*) *acquista*, ovvero

*b*) *custodisce* nei locali del *proprio esercizio* un oggetto posto fuori di commercio debitamente daziato.

*b*. In circostanze meno aggravanti.

§ 366. Si punirà colla pena dalla *metà* sino al *doppio* del dazio di entrata:

1. Chi *cede* a chi *non* è commerciante una *merce debitamente daziata posta fuori di commercio* ancora in uno stato, in cui deve essere munita di bolletta emessa in testa del possessore;

2. Chi la *fa custodire* non già nei locali d'esercizio d'un commerciante, ma in un locale non appartenente all'abitazione di colui, che è indicato nella bolletta;

3. Chi non essendo commerciante, ma sapendo, od almeno dovendo dalle circostanze dedurre, che la cosa sia una merce posta fuori di commercio, la custodisce per conto d'un commerciante;

4. Il *commerciante*, che custodisce fuori dei locali del suo esercizio una merce debitamente daziata posta fuori di commercio nel suddetto stato senza la bolletta emessa in testa propria.

Nel caso di ripetizione di questa contravvenzione, la pena sarà accresciuta dal *doppio* sino al *quadruplo* del *dazio d'entrata*.



Digitized by Google

# CAPITOLO XIV.

## *Delle contravvenzioni contro le discipline per la sorveglianza del commercio e dell' industria.*

---

### 1. Contravvenzioni ai regolamenti sulle drogherie, sui tessuti, sui lavori a maglia, sulle chincaglierie e mercerie.

§ 367. Sarà punito col *doppio* sino al *quadruplo* del *dazio d'entrata*:

1. Chi *dai luoghi*, dai quali non è permesso di ritirare *generi coloniali*, ne *introduce* in luoghi, ove è stabilita una *dogana principale* od una *dogana*;

2. Chi *introducendo tessuti*, *lavori a maglia*, *chincaglierie* o *mercerie* in un *comune munito di ufficj agl' ingressi*, e *chiuso da linee di finanza* (murato),

*a*) *omette* all'atto dell'introduzione di *notificare* queste merci, benchè la quantità delle medesime giunga alla misura, per la quale tale notificazione è prescritta, oppure

*b*) dopo che queste merci, all'atto dell'introduzione in uno di questi comuni, furono *notificate*, e dall'ufficio posto alla linea di finanza *assegnate* ad altro ufficio residente nel comune, *omette di presentarle* a quest'ufficio.

### 2. Contravvenzioni ai regolamenti sul trasporto e sulla custodia delle merci.

#### *a*. Nel circondario confinante.

##### *aa*. Casi punibili.

§ 368. Se non concorrono le condizioni di commesso o tentato contrabbando, la trasgressione dei

Digitized by Google

regolamenti si considera come *grave contravvenzione di finanza* nei casi seguenti:

1. Quando *merci non eccettuate dal divieto di circolazione in tempo di notte nel circondario confinante vi sono sorprese prima del levare* o *dopo il tramontare del sole in movimento da un luogo all' altro*, senza una licenza ottenuta pel trasporto di notte, e tale trasgressione dei regolamenti non viene debitamente *giustificata*.

2. Quando *merci soggette a controlleria* in una quantità, per la circolazione della quale devesi impetrare una licenza in iscritto, *vengono sorprese nel circondario confinante*

*a*) *in movimento senza la prescritta licenza d' ufficio*, oppure

*b*) sopra *una strada diversa da quella prefissa nella licenza*,

e non si *giustifica* debitamente una tale trasgressione dei regolamenti.

3. Quando *taluno nel circondario confinante assume la custodia*, o *custodisce merci soggette a controlleria* provenienti d' altrove nella quantità suindicata *senza che*

*a*) siano *munite del ricapito d' ufficio prescritto*, o

*b*) giusta i regolamenti siano state presentate prima dello scarico ad *un ufficio di finanza*, o ad un *distaccamento di guardia di finanza*.

*bb*. Circostanze aggravanti.

§ 369. A questo riguardo (§ 368) è da considerarsi come *aggravante la circostanza*

*a*) che le merci trasportate illegalmente di *notte* (§ 368 n.° 1) siano merci soggette a controlleria;

Digitized by Google

*b*) che la *strada*, su cui si trasportarono merci soggette a controlleria, senza licenza, o provvedute di una licenza che prefigge altro stradale (§ 368 n.° 2), sia una *strada laterale*.

*cc*. Determinazione della pena.

§ 370. La *pena* di queste gravi contravvenzioni di finanza (§ 368) si determina giusta le norme generali dei §§ 265 e 266 n.° 3. Ma se le cose, colle quali si commise la contravvenzione, sono soggette

*a*) ad un *divieto d'esportazione*, ovvero

*b*) ad un *dazio d'uscita eccedente* il dazio d'entrata stabilito per le medesime,

nel *primo* caso la pena sarà dalla *metà fino al duplo del valore* delle cose stesse, e nel secondo il *dazio d'uscita* servirà di *base* per determinarla secondo il § 265.

*b*. Nel territorio doganale interno.

§ 371. Si verifica una *grave contravvenzione di finanza*, quando

*a*) *merci soggette a controlleria* spedite dal *circondario confinante* nel *territorio doganale interno*, ovvero

*b*) altre merci che nel *territorio doganale interno* sono *sottoposte a controlleria rigorosa*,

nei casi, nei quali, secondo i regolamenti, debbono essere munite d'un ricapito d'ufficio,

1. *vengono sorprese nel territorio doganale interno in movimento da un luogo all'altro senza il ricapito prescritto*, ovvero

2. *vengono assunte in custodia*, o *custodite senza* che

*aa*) *siano munite del ricapito prescritto*, o

Digitized by Google

*bb*) siano, giusta i regolamenti, *state presentate prima dello scarico* ad un *ufficio di finanza*, o ad un *distaccamento di guardia di finanza*.

*c*. In tutti gli altri casi.

§ 372. In tutti gli altri casi non contemplati nei §§ 191 n.° 2, 3, e 287, 348, 350, 351, 352, 353, 368, 369, 370, 371 e 384 sino al 392, nei quali si contravvenga ai regolamenti, che concernono

1. la *circolazione* delle merci nella *spedizione*, nel *trasporto*, o all' *arrivo nel luogo della destinazione*, ovvero

2. la custodia delle medesime,

si applica una pena da *sei sino* a *centocinquanta lire* (due sino a cinquanta fiorini), la quale sarà inflitta al conducente quando trattisi d' irregolarità nel trasporto.

3. Disposizione comune in caso di circostanze mitiganti.

§ 373. Anche le trasgressioni, delle quali trattano i §§ 367 sino al 371, saranno punite come semplici contravvenzioni di finanza con una multa da *quindici a centocinquanta lire* (cinque sino a cinquanta fiorini), qualora

1. dalla *direzione* data alle merci, dalla *destinazione* assegnata alle medesime, od in *generale dalle circostanze concomitanti emerga*, che non si ebbe di mira una *defraudazione di finanza*, nè l' *occultamento di una contravvenzione* o di *una falsità nella legittimazione di un esercizio sottoposto a controlleria*, ed inoltre

2. si giustifichi l' *origine nazionale*, od il *daziato delle merci*, colle quali si è commessa la contravvenzione, ovvero non concorrano le condizioni necessarie per *esigere la legittimazione dell' origine o del daziato*.

Digitized by Google

4. Mancanza o difetti della marca delle merci.

*a.* Della marca d'ufficio.

*aa.* Determinazione della pena.

§ 374. In fatto di *merci*, le quali, secondo i regolamenti, soggiacciono ad una *marca d'ufficio*, e trovansi in uno stato, in cui devono esserne munite, sarà *punito col duplo sino al quadruplo del dazio d'importazione* chi

1. *omette di farle munire della marca prescritta* all'epoca fissata dai regolamenti, nel caso che egli stesso le abbia *prodotte o preparate*, *o ridotte in tale stato*, ovvero

2. senza che le dette merci, che trovansi in tale stato, siano munite della *prescritta marca*,

*a*) *le cede ad altri*, o

*b*) *le spedisce altrove dal luogo di custodia*, o

*c*) *le acquista da altri*, o

*d*) *le custodisce.*

*bb.* In circostanze mitiganti.

§ 375. Quando poi sia provata l'*origine nazionale delle merci*, ovvero non concorrano le condizioni per esigere la legittimazione dell'origine, la *mancanza della marca d'ufficio* verrà punita colla *metà fino al duplo del dazio d'importazione.*

Se in questo caso risultasse chiaramente dalle emerse circostanze, che non si ebbe di mira una defraudazione di finanza, nè l'occultamento di una contravvenzione, o di una falsità nella legittimazione d'un esercizio sottoposto a controlleria, in particolare se colui, il quale acquistò, o prese in custodia una merce non munita della prescritta marca d'ufficio, non aveva conoscenza di un tale

Digitized by Google

difetto, ed ha mancato per mera negligenza, sarà applicata la multa da *sei sino a centocinquanta lire* (due sino ai cinquanta fiorini).

*b.* Della marca privata.

§ 376. L' *esercente*, che

*a*) *omette* di munire al tempo stabilito le merci da lui *fabbricate* o *preparate* della *marca privata prescritta dai regolamenti*, ovvero

*b*) appone a tali merci la marca *in modo difettoso*, od una marca, che *per se stessa è difettosa*, è punito con una multa da *sei a centocinquanta lire* (due sino a cinquanta fiorini).

*c.* Falsificazione, contraffazione o trasporto della marca.

*aa.* Punizione nelle vie della giustizia punitiva.

§ 377. La dolosa falsificazione od il contraffacimento della *marca d' ufficio*, o di quella *privata*, vale a dire di quella che deve apporsi dal fabbricatore stesso, prescritte per distinguere l' origine delle merci, ed il *trasporto doloso* d' una marca genuina da una merce all' altra si puniscono secondo le leggi penali generali.

*bb.* Trattamento della marca non genuina.

§ 378. La *marca d' ufficio, o privata, falsificata dolosamente, contraffatta od illegalmente trasportata da una merce all' altra* si considera, per ciò che concerne l' applicazione delle pene comminate nella presente legge (§ 374 sino al 376), come non esistente

1. in confronto di chi ha *falsificato o contraffatto* la marca, od *illegalmente trasportato la* medesima da una merce all' altra;

Digitized by Google

2. in confronto di chi ha *acquistato*, *custodito presso di se*, *spedito dal luogo di custodia altrove*, o *ceduto ad altri* una merce munita d'*una marca falsificata*, *contraffatta*, *od illegalmente trasportata da una merce all'altra*, *sapendo* che la marca era *falsificata*, *contraffatta* od *illegalmente trasportata* da una merce all'altra;

3. in confronto dell'*esercente* che ha *acquistato*, *custodito presso di se*, *spedito dal luogo di custodia altrove*, o *ceduto ad altri una merce formante oggetto del suo negozio*, munita di una *marca falsificata*, *contraffatta* od *illegalmente trasportata* da una merce all'altra, se la marca porta indizj tanto evidenti di falsità, che facendo uso della debita attenzione avrebbe dovuto accorgersene.

### 5. Omessa legittimazione della provenienza, dell'origine o del daziato.

#### *a.* Determinazione della pena.

§ 379. Chi eccitato a norma dei regolamenti ad adempiere all'*obbligo che gli corre di legittimare la provenienza*, *l'origine* od *il daziato*, omette di farlo, si rende colpevole d'una *grave contravvenzione di finanza*:

1. Quando concorrono *uno o più dei motivi speciali di sospetto* indicati nel regolamento sulle dogane ai §§ 324 e 325.

2. Quando l'oggetto appartiene alla classe delle *merci sottoposte a controlleria nel circondario confinante*, o di *quelle sottoposte a controlleria rigorosa* nel *territorio doganale interno*, e viene *trovato* nel *primo caso* nel *circondario confinante*, nel *secondo* nel *territorio doganale interno*.

3. Quando chi omette di prestare la legittimazione fu punito *una volta* per contrabbando o

Digitized by Google

per una *grave contravvenzione di finanza affine col contrabbando*, ovvero *due volte* per *mancanza della prescritta legittimazione* (§ 112).

Continuazione.

§ 380. In casi diversi da quelli accennati nel precedente paragrafo 379, la *omissione della legittimazione richiesta a termini di legge della provenienza*, dell'*origine* o del *daziato* si *punisce qual semplice contravvenzione di finanza* col *doppio fino al quadruplo* del *dazio* d'*importazione*, quando si tratta della legittimazione di merci, che

1. costituiscono un *oggetto dell'esercizio* di colui, al quale incumbe l'obbligo della legittimazione, ovvero

2. vengono trovate nel *circondario confinante* fuori del caso preveduto al § 379 n.° 2, ovvero

3. sono *sottoposte a controlleria semplice nel territorio doganale interno*.

Qualora concorrano *circostanze mitiganti di rilievo*, può *moderarsi* la pena fino alla *metà del dazio d'importazione*.

Continuazione.

§ 381. In *tutti gli altri casi* non compresi nei precedenti paragrafi (379 e 380) la pena per essersi omessa la legittimazione della provenienza, dell'origine o del daziato, che fu legalmente richiesta, si determina nell'importo della *metà fino al duplo del dazio d'entrata*. Se concorrono *circostanze mitiganti di riguardo*, la *pena* può *moderarsi* fino alla *sesta parte del dazio d'importazione*.

*b*. Circostanza aggravante.

§ 382. Si considera come *circostanza aggravante* dell'omessa *legittimazione della provenienza*, dell'*origine* o del *daziato*, se colui, al quale incumbe

Digitized by Google

l'obbligo della legittimazione dell' origine asserisce, che la merce siasi *prodotta* o *preparata* nel *territorio doganale*, e viene *provato il contrario.*

*c.* Allorchè si fa luogo alla pena per contrabbando.

§ 383. Le disposizioni dei §§ 379 fino al 382 sulla ommissione di *legittimazione della provenienza*, dell' *origine* o del *daziato* sono applicabili solamente a quelle persone, contro le quali non ha luogo la pena per *contrabbando commesso o tentato* colla cosa, della legittimazione della quale si tratta.

6. Contravvenzioni ai regolamenti sull' attività dell' esercizio.

*a.* Riguardo all' estensione dell' esercizio.

*aa.* In generale.

§ 384. Le contravvenzioni ai regolamenti, per i quali i *negozianti*, i *merciai* ed *altri esercenti* sono limitati nel loro esercizio in guisa che

1. possono vendere *merci ai consumatori* soltanto in *magazzini* e *botteghe pubbliche*, ma non portarle in persona, o col mezzo d'altri nelle *case dei consumatori fuori del comune, in cui è posto il loro stabilimento d' esercizio*, nè *offrirle in vendita in questo comune, girando di casa in casa*, ovvero

2. possono *vendere merci soggette a controlleria* soltanto ai *consumatori*, ma non ad *altri esercenti per farne commercio* o per *servirsene in un processo d' industria*, ovvero

3. *non possono cedere ad altri merci soggette a controlleria* in *una condizione o qualità determinata dai regolamenti*, ovvero

4. possono acquistare le *cose occorrenti al loro esercizio* soltanto da esercenti di classi precisamente

Digitized by Google

determinate o di determinati luoghi, o non le possono acquistare da merciajuoli girovaghi,
si puniscono col *duplo* fino al *quadruplo del dazio d' entrata* delle merci sorprese nell' eseguimento, o nell' attentato di queste contravvenzioni. In caso di *circostanze mitiganti* di riguardo la pena può essere ridotta sino *alla metà del dazio d' entrata.*

Non si farà però luogo alla pena contro chi, in *opposizione ai regolamenti*, *ha venduto* degli oggetti ad *esercenti*, che gli acquistarono per *farne commercio*, o *servirsene in un processo d' esercizio*, se non nel caso che egli sapesse, od almeno dalla notoria professione del compratore, dalla quantità o qualità della cosa alienata, o da altre circostanze *avesse evidentemente potuto desumere*, a qual uso si acquistava la cosa.

*bb.* In particolare pei merciajuoli girovaghi.

§ 385. Questa pena (§ 384) è pure applicabile ai *merciajuoli girovaghi* riguardo alle merci sorprese nell' *esercizio non autorizzato del traffico girovago.*

*b.* Esercizio senza la licenza prescritta.

§ 386. Contro chi

*a*) *erige* o *tiene attivo nel circondario confinante* un *esercizio di commercio o d' industria*, per la cui *creazione* od *attività* richiedesi una *speciale licenza* delle autorità di finanza, senza aver ottenuto *tale licenza*, ovvero

*b*) tiene *attivo* un *simile esercizio* in *luogo* non compreso nella *licenza* ottenuta
si pronuncerà una pena da *quindici a centocinquanta lire* (cinque a cinquanta fiorini). L' *esercizio* non autorizzato verrà in pari tempo *soppresso.*

Digitized by Google

ε. Riguardo alla tenuta dei libri d'esercizio.

αα. Omessa o non concorde annotazione d'un documento nei libri.

α. In generale.

§ 387. L'*esercente dalla legge obbligato a tenere i libri d'esercizio* commette una *grave contravvenzione di finanza* se rilascia un *ricapito* sulla *provenienza* d'un *oggetto acquistato per uso del suo esercizio*, ovvero *sull'alienazione*, o sulla *spedizione* d'una *merce*, senza *registrare* a norma dei regolamenti *nei libri d'esercizio in conformità col ricapito* la quantità e la qualità dell'oggetto, sul quale il ricapito fu emesso. La *pena* relativa viene determinata secondo la *quantità* totale espressa nel ricapito, quando l'oggetto, cui si riferisce, *non fu punto registrato* nel libro, e secondo l'importo della differenza tra il *dazio d'entrata corrispondente alla quantità e qualità registrata nel libro*, e *quello risultante dal tenore del ricapito*, quando la *quantità* o la *qualità* dell'*oggetto* fu registrata nei libri in modo non conforme al tenore del ricapito.

β. In circostanze mitiganti.

§ 388. Qualora però le circostanze fossero di tale natura, che l'omissione di registrare nei libri il tenore dell'emesso ricapito, o la non concorde registrazione del medesimo, non potesse giovare a *favorire* o *celare una contravvenzione di finanza*, e risultasse apertamente, che ciò abbia avuto luogo soltanto per mancanza di attenzione o per isbaglio, si applicherà puramente la pena stabilita per le irregolarità dei libri (§ 391).

Digitized by Google

*bb.* Falsità nella tenuta dei libri.

§ 389. Se i *libri d'esercizio sono tenuti infedelmente in guisa*, che

1. siano false le indicazioni sull' *estensione*, sull'*andamento*, o sulla *qualità* di un *esercizio* sottoposto a *controlleria*, ovvero

2. si *presti ajuto* ad una *contravvenzione di finanza*, ovvero

3. si *renda difficile* od *impossibile* la *scoperta* d' una contravvenzione di finanza,

s' infliggerà una multa da *quindici sino a seicento lire* ( cinque sino a duecento fiorini ).

*cc.* Omissione della tenuta, o della custodia dei libri.

§ 390. Gli *esercenti*, che giusta i regolamenti di finanza sono obbligati a tenere i *libri d' esercizio*, od altre *annotazioni*, ed omettono di tenere questi libri o queste annotazioni, ovvero di *conservarli* durante il tempo prescritto, vengono puniti con una multa da *sei sino a trecento lire* (due sino a cento fiorini).

*dd.* Altre irregolarità.

§ 391. Trovandosi delle irregolarità nella *tenuta dei libri*, o delle *annotazioni d' esercenti* obbligati dai regolamenti di finanza a tenere questi *libri* o queste *annotazioni*, si applica la multa da *sei a centocinquanta lire* (due sino a cinquanta fiorini).

*ee.* Circostanza aggravante.

§ 392. Si considera come *circostanza aggravante* nell' *omissione della prescritta tenuta dei libri di esercizio*, o nella *tenuta infedele* od *irregolare dei*

Digitized by Google

*medesimi*, o delle *prescritte annotazioni*, se *l'esercizio*, relativamente al quale ha luogo la contravvenzione, si occupa di un *processo soggetto ad imposta*, ovvero è *sottoposto a controlleria*.

7. Disposizioni comuni.

*a*. In quanto queste contravvenzioni siano da considerarsi come defraudazioni di finanza.

§ 393. Le contravvenzioni, che per le disposizioni del presente capitolo sono dichiarate *gravi contravvenzioni di finanza*, non si considerano come *defraudazioni di finanza* se non sia provato, che siasi sottratta un' imposta allo stato, o ad altri autorizzati ad esigerla.

*b*. Garanzia degli oggetti della contravvenzione.

§ 394. Tuttavia gli oggetti, coi quali, o riguardo ai quali seguirono le *contravvenzioni* specificate nei §§ 367 sino al 371, 374, 375, 377, 378, 384, 385, sono affetti alle corrispondenti *pene pecuniarie* (§ 151 lett. *b*). Il *regolamento sulle dogane* determina in quanto gli oggetti, dei quali non si legittima la *provenienza*, l'*origine* od il *daziato*, siano garanti per l' omissione dell' adempimento di questo dovere.

*c*. Garanzia personale.

§ 395. La *risponsabilità personale* stabilita nei §§ 133 e 134 è applicabile nei limiti della disposizione del § 138 anche alle contravvenzioni indicate nel presente capitolo, in quanto queste contravvenzioni si riferiscono all'*esercizio del garante*.

Digitized by Google

# CAPITOLO XV.

*Delle contravvenzioni ai regolamenti sulle imposte di consumo, che si esigono all' occasione che si appone una marca d' ufficio (bollo).*

## SEZIONE PRIMA.

### DISPOSIZIONI GENERALI.

#### 1. Defraudazioni di finanza.

##### *a.* Casi in cui hanno luogo.

§ 396. Si rende colpevole d'una defraudazione di finanza riguardo alle imposte di consumo, che si esigono nella occasione di apporre una *marca d' ufficio* (bollo) ad *oggetti di consumo*, o di *uso:*

1. Chi obbligato, giusta i regolamenti sull'imposta, a *sottoporre all' apposizione della marca d'ufficio* gli articoli soggetti all' imposta, e trovandosi tali oggetti in uno stato, nel quale devono essere sottoposti alla marca d' ufficio, od essendo in generale giunto il *momento*, in cui a norma di legge devono essere sottoposti a questa marca,

*a*) *omette di assoggettare* questi oggetti all' apposizione della marca d' ufficio, ovvero

*b*) gli assoggetta bensì all' apposizione della marca d' ufficio, ma con *false indicazioni*, od in *altro modo illegale carpisce*, o *tenta di carpire* tale apposizione, *senza pagare in tutto od in parte* l' imposta stabilita dai regolamenti, ovvero

*c*) in opposizione ai regolamenti *custodisce* tali oggetti *non muniti della marca d' ufficio prescritta*, o li *cede* ad altri, o gli *spedisce* in un luogo, ove non è permesso di trasportarli senza una tale marca.

Digitized by Google

2. Chi in un luogo, nel quale è in vigore una imposta di consumo, *defraudando in tutto od in parte* la dovuta imposta, sottrae illegalmente al suggello di finanza articoli soggetti all'imposta di consumo; i quali essendo destinati per la spedizione all'estero, od in una parte del territorio dello stato, ove l'imposta non è introdotta, o per altro titolo furono lasciati *senza la prescritta marca d'ufficio*, ma posti sotto il *suggello di finanza*.

3. Chi, trattandosi d'oggetti che alla loro *introduzione*

*a*) dall'*estero nel territorio dello stato*, ovvero

*b*) da *parti del territorio*, o da *comuni*, ove non è introdotta l'imposta di consumo, in parti o comuni, ove è in vigore,

devono essere assoggettati al *pagamento dell'imposta di consumo* ed all'*apposizione della marca d'ufficio*, gl'*introduce* o *tenta d'introdurli*, nel *primo caso* (a) *nel territorio dello stato*; nel *secondo* (b) *nelle parti di territorio*, o nei *comuni* soggetti all'imposta di consumo, senza sottoporli alla marca d'ufficio ed al pagamento della relativa imposta.

*δ. In particolare oltrepassando una linea doganale o daziaria.*

§ 397. Quando nel caso enunciato al § 396 n.° 3 introducendo nel territorio dello stato, in singole parti del medesimo od in singoli comuni oggetti, che all'atto dell'apposizione della marca d'ufficio soggiacciono ad un'imposta di consumo, si oltrepassa una *linea daziaria di confine* (doganale), o trattandosi d'un comune dichiarato chiuso per l'esazione dell'imposta (murato) si oltrepassa la linea di finanza, che lo chiude, la contravvenzione sarà trattata

Digitized by Google

*a*) come *contrabbando*, se fu contravvenuto alle disposizioni relative al *trasporto di merci soggette a dazio*, od *imposta entro la linea stabilita pel dazio o per l'imposta*, in un modo, che dalla presente legge è dichiarato compiuto o tentato contrabbando, e specialmente se gli articoli soggetti all'imposta di consumo *non furono dichiarati o notificati all'ufficio di entrata*;

*b*) come *semplice contravvenzione di finanza*, se il contravventore ha bensì osservate le prescrizioni relative al trasporto di merci soggette a dazio od imposta entro la linea stabilita pel dazio o per l'imposta, ma omise di presentare all'ufficio a ciò destinato l'oggetto, che l'ufficio d'ingresso lasciò in sua custodia libero dal suggello di finanza, e di fargli apporre la marca d'ufficio pagando l'imposta.

c. In caso di lesione del suggello di finanza.

§ 398. La defraudazione di finanza contemplata dal § 396 al n.° 2 sarà

*a*) *contrabbando*, se il *suggello di finanza* fu applicato allorchè gli oggetti, che all'atto dell'apposizione della marca d'ufficio soggiacciono ad una imposta di consumo, entrarono dall'*estero nel territorio dello stato*, o da *parti del territorio o comuni*, ove tale imposta non è in vigore, in *parti del territorio* o *comuni*, ove essa è introdotta;

*b*) *semplice contravvenzione di finanza* in tutti gli altri casi compresi nel § 396 n.° 2.

d. Complici e partecipi.

§ 399. Chi debba punirsi come *complice* o *partecipe* nei casi, nei quali la defraudazione di finanza rinchiude *contrabbando* (§§ 397 e 398), sarà deciso giusta le disposizioni della presente legge relative



Digitized by Google

alla punizione della complicità o partecipazione nel contrabbando. Anche *fuori di questi casi* dovrà punirsi come *partecipe*, o, concorrendo la condizione indicata nel § 24 n.° 3, come *complice* della *defraudazione di finanza* chiunque si occupa della *produzione*, *preparazione*, *vendita* o *circolazione* di cose soggette alla marca d'ufficio, se egli

1. *custodisce*, ovvero
2. *acquista*, o
3. *offre in vendita*, o
4. *cede ad altri*, o
5. *mette o tenta di mettere in circolazione in altro modo* tali cose costituenti oggetto della sua occupazione, mancanti totalmente della prescritta marca d'ufficio, oppure munite d'una marca non conforme ai regolamenti, quantunque si trovino in uno stato, nel quale devono essere fornite.

In quanto poi i regolamenti relativi all'imposta, della cui defraudazione si tratta, dichiarassero punibili per complicità o partecipazione anche altre persone, oltre le qui indicate, si osserveranno le disposizioni dei medesimi.

2. Falsificazione, contraffazione o trasporto della marca d'ufficio.

§ 400. Se viene *falsificata*, *contraffatta* o *trasportata da un oggetto all'altro* la *marca d'ufficio*, alla cui apposizione si paga l'imposta di consumo, si applicheranno le disposizioni dei §§ 377 e 378, sebbene la marca d'ufficio non sia destinata a *distinguere l'origine* degli oggetti, ai quali deve apporsi.

3. Omissione o difetti della marca privata.

§ 401. Se chi si occupa della produzione o preparazione di cose, che all'atto di apporvi la marca

Digitized by Google

d' ufficio pagano un' imposta di consumo, è tenuto a munirle d' *una marca privata*, e non *adempie* a quest' obbligo, o non *vi adempie debitamente*, sarà punito:

1. Giusta il § 376 nel caso che la marca, ch' egli deve apporre, sia prescritta

*a) per distinguere l' origine nazionale della merce*, ovvero

*b)* per *la sicurezza dell' imposta da pagarsi all' atto dell' apposizione della marca;*

2. Colle pene e nelle vie prescritte dalle *disposizioni di polizia* nel caso che l' apposizione della marca sia ordinata da tali *disposizioni*.

4. Norma per determinare la pena.

§ 402. La *misura stabilita* nei §§ 405 e 406 per la *determinazione della pena* vale anche per le pene pecuniarie, che nei casi, ne' quali la defraudazione di finanza si riguarda come *contrabbando* (§§ 397 e 398), sono da infliggersi pel contrabbando semplice commesso mediante la defraudazione dell' imposta di consumo esigibile all' atto di apporre la marca d' ufficio.

Qualora la pena si debba determinare unitamente (§ 44) *sul valore delle merci*, *sul dazio doganale*, *sul dazio di consumo*, o sopra altre *competenze*, questa determinazione della pena, che non si riferisce alla sopra accennata imposta di consumo, avrà luogo secondo le disposizioni stabilite in generale pel contrabbando (§ 203 sino al 206).

5. Punizione degli esercenti.

§ 403. Nella punizione delle defraudazioni di finanza dirette contro le imposte di consumo, che si pagano all' atto di apporre una marca d' ufficio,

Digitized by Google

si riguarda come *circostanza aggravante*, se il contravventore è un *esercente*; ed ha commesso la contravvenzione nel proprio esercizio con oggetti, della *produzione*, *preparazione*, *vendita* o *circolazione* de' quali si occupa. Contro chi, dopo essere stato *punito due volte* per tali defraudazioni di finanza commesse nel proprio esercizio, si rende *di nuovo* colpevole nel medesimo d'una simile defraudazione di finanza (§ 112), può pronunciarsi la *perdita* dell' *esercizio* od il *divieto* di *esercitare* la *professione*, nella quale ebbe luogo la contravvenzione.

## SEZIONE II.

### DISPOSIZIONI SPECIALI.

#### 1. Marca delle merci per distinguerne l'origine.

§ 404. Le contravvenzioni ai regolamenti relativi *alla marca d' ufficio per distinguere l'origine nazionale delle merci* si trattano di *regola*, sebbene all'apposizione della marca andasse unito il pagamento di un' imposta, non già secondo il disposto dal presente capitolo, ma secondo i §§ 374 e 375. Se però i regolamenti relativi alla marca ordinata per distinguere l'origine nazionale dichiarano *espressamente imposta* di *consumo* le competenze, che si pagano all'atto dell' apposizione della marca d' ufficio, la defraudazione della medesima si punisce, oltre la pena da infliggersi giusta i §§ 374 e 375, anche con una multa *da quattro ad otto volte* l'importo dell' imposta *defraudata*.

#### 2. Marca dei metalli nobili per distinguerne il titolo o fino.

§ 405. Le *pene* per le *contravvenzioni* alle leggi relative alla *marca dei metalli nobili* per *distinguerne*

Digitized by Google

*il titolo o il fino*, e la *maniera* di applicarle sono determinate da *speciali regolamenti*.

3. Marca d' altri oggetti di consumo o d' uso.

a. Defraudazioni di finanza.

§ 406. La pena delle defraudazioni di finanza in pregiudizio dell' imposta di consumo, che si paga all' atto dell' apposizione della marca d' ufficio per *oggetti diversi* dai fin quì indicati (§§ 404 e 405), in ispecie per le *carte da giuoco*, le *gazzette*, gli *almanacchi* e simili, sarà da *dieci a venti volte* l' importo dell' imposta *defraudata od esposta al pericolo di esserlo*.

Se il contravventore fu già punito per una di queste defraudazioni di finanza, e se ne rese di nuovo colpevole, la pena può *aumentarsi* fino a *trenta volte* il suddetto importo.

Al contrario ove concorrano *considerevoli circostanze mitiganti* non controbilanciate da circostanze aggravanti, può farsi luogo ad una *riduzione* della pena fino al *quintuplo* dell' importo accennato.

b. Alcune specie di complicità o participazione.

§ 407. Anche fuori dei casi suindicati (§§ 396 e 399), questa pena si applica, ove concorrano le condizioni legali per l' imputazione di complicità o participazione (§ 26); contro colui

1. presso il quale trovansi *senza bollo gazzette, carte da giuoco od almanacchi obbligati al bollo*, ovvero

2. il quale in luoghi, ove è introdotto il bollo degli *avvisi*, *mette in circolazione*, *affigge o distribuisce non bollati avvisi* soggetti al bollo, i quali non fossero compresi nelle disposizioni del seguente capitolo sul bollo della carta.

Digitized by Google

## CAPITOLO XVI.

*Delle contravvenzioni ai regolamenti sulle imposte, che si esigono mediante il bollo della carta all'occasione di conferimento, acquisto, trasferimento, esercizio, difesa o cessazione di diritti e ragioni.*

### SEZIONE PRIMA.

#### CASI PUNIBILI.

1. Defraudazioni di finanza.

§ 408. Si commette una *defraudazione di finanza* in pregiudizio delle imposte, che si esigono mediante il *bollo* (*della carta*) all'occasione di *conferimento*, *acquisto*, *trasferimento*, *conferma*, *esercizio*, *difesa* o *cessazione di diritti* e *ragioni*:

1. Quando un *documento* od *uno scritto*, che all'atto dell'*erezione soggiace all'imposta del bollo*, si erige

*a*) sopra *carta non bollata* o munita di bollo *inferiore* al prescritto. Intendesi qui per carta *ogni materia* destinata od impiegata per fare documenti o scritti soggetti a bollo; ovvero

*b*) bensì sopra carta debitamente bollata, ma in *modo illegale*, per lo che il documento o lo scritto deve per legge riguardarsi come *non bollato*, ed oltre a ciò, se i regolamenti permettono la *posteriore apposizione del bollo*, od il suo *completamento*, non si soddisfa *suppletoriamente* all'obbligo del bollo nel modo e tempo stabilito dalla legge.

2. Quando si *tengono* in carta non *bollata* o munita di un bollo *inferiore* al prescritto *libri*

Digitized by Google

soggetti all' *imposta del bollo*, e che sono tenuti in maniera da fondare l' obbligo dell' uso di carta bollata.

3. Quando chi non gode del beneficio della prenotazione dei diritti di bollo ommette di *supplire* nel tempo prescritto al *pagamento* del bollo di una *spedizione d'ufficio soggetta a bollo*, che giusta i regolamenti gli fu rilasciata senza bollo, sotto condizione del pagamento suppletorio.

4. Quando nei casi, ne' quali i regolamenti non attribuiscono alla mancanza del bollo prescritto altra pregiudicevole conseguenza, che la prescritta penale, taluno *senza soddisfare al regolare pagamento dei diritti di bollo*

*a*) impiega un documento o scritto non soggetto a bollo all' atto della sua *redazione*, e realmente *non bollato* ad *un uso*, che porta seco l' *obbligo del pagamento* dei diritti *di bollo*, ovvero

*b*) impiega bensì *un documento o scritto* debitamente bollato, ma ad un *uso*, che esige un'imposta maggiore di quella rappresentata dal bollo, di cui il documento o lo scritto è munito.

5. Quando si *contraffà il bollo*, si *altera da un importo minore ad un maggiore*, o si *trasporta* da un foglio all' altro, e si cede poi ad altri, o si *spedisce* altrove la carta così munita di *bollo contraffatto*, *falsificato o trasportato*.

6. Quando carta bollata, che ha *già servito alla erezione* di un *documento o scritto*, si *trasforma* o si *prepara* in guisa, che il *bollo* resti *illeso*, ma la *scrittura* divenga invisibile, e così rendasi *atta a nuovo uso*, e si *cede poi ad altri o spedisce* altrove la carta in tal maniera trasformata o preparata. Nè la cosa punto diversifica per la circostanza che l' affare, per cui erasi eretto il documento o lo scritto dappoi cancellato dalla carta, non siasi ridotto a fine; che l'atto non dovesse stendersi in

Digitized by Google

carta con bollo; che non se ne sia fatto uso, che non fosse steso per intiero, ma solo incominciato, che concorressero le condizioni per cambiare la carta, resa inservibile, con altra carta bollata.

2. Complici.

§ 409. *Gli avvocati, i notai, e gli agenti e procuratori pubblicamente autorizzati* soggiacciono come *complici* alla pena inflitta dalla legge per i documenti scritti, eretti o spediti sotto la loro *ingerenza* o *cooperazione*, in quanto concorrano le condizioni per l'imputazione della complicità (§ 26), ed in quanto essi non siano da riguardarsi come *motori* od *autori* della contravvenzione.

3. Partecipi o complici.

§ 410. Ove concorrano le condizioni per l'imputazione della participazione o della complicità (§ 26), si puniranno come partecipi, e nel caso contemplato al § 24 n.° 3 come complici della defraudazione di finanza:

1. Coloro, che per propria *sicurezza* o *legittimazione accettano* un documento o scritto *soggetto a bollo*, ma *non bollato*, o munito di *bollo inferiore* al bollo legale;

2. *Gli avvocati*, *agenti* o *procuratori* pubblicamente autorizzati che *presentano* o *producono*, sia in persona, sia col mezzo d'altri, ad un'*autorità* o *ad un ufficio* documenti o scritti soggetti a bollo, dei quali essi non possono considerarsi come autori, *mancanti di bollo* o *con bollo inferiore* al bollo legale;

3. Chi per legge ha dovere di *vegliare sull'uso legale del bollo*, e di *denunziare* le violazioni dell'obbligo relativo, quando *ommette di denunziare*

Digitized by Google

regolarmente quelle *defraudazioni* dei diritti di bollo pervenute a sua *cognizione*, alla *denunzia* delle quali è tenuto;

4. Il *impiegato*, il quale, allorchè la legge permette di rilasciare senza bollo una *spedizione d'ufficio soggetta a bollo*, colla condizione del pagamento successivo per parte di colui, cui la spedizione concerne, ordinando il rilascio di tale spedizione non bollata, *ommette di darne il prescritto avviso* all'autorità di finanza;

5. Chi

*a*) *assume per farne vendita*, ovvero

*b*) *cede ad altri*

la carta, che da altri venne munita di bollo *contraffatto*, *falsificato* o *trasportato*, ovvero *trasformata* o *preparata* nel modo indicato al § 408 n.° 6.

4. In concorso di chi il documento o scritto munito di bollo non genuino sia da considerarsi come non bollato.

§ 411. I *documenti*, *scritti*, o *libri* muniti d'un *bollo contraffatto*, *falsificato* o *trasportato* si considerano, per quanto concerne l'applicazione delle pene stabilite nella presente legge, come *non bollati*:

1. In confronto di chi ha *contraffatto*, *falsificato* o *trasportato* il bollo;

2. In confronto di chi, allorchè *acquistò la carta*, ovvero *emise od accettò il documento* o lo *scritto*, ovvero *ne fece uso*, sapeva che il bollo era contraffatto, falsificato o trasportato;

3. In confronto di chi per il suo *servizio*, per la sua *occupazione* attuale o passata, od in generale per i suoi *rapporti personali* essendo in grado di *conoscere il bollo genuino*,

*a*) usa per erigere un documento, o scritto soggetto a bollo, carta munita di *bollo contraffatto*, *falsificato* o *trasportato*, ovvero

Digitized by Google

*b*) *accetta* per propria *sicurezza* o *legittimazione* un documento o scritto soggetto a bollo steso sopra una simile carta, ovvero

*c*) si serve di documento, o scritto steso sopra tale carta, per un *uso soggetto a bollo*; benchè il bollo porti segni tanto *evidenti* della sua qualità *viziosa*, che avrebbe *dovuto facilmente riconoscerla* usando la debita attenzione.

5. In concorso di chi il bollo genuino sia da considerarsi come non esistente.

§ 412. Anche il bollo genuino sopra carta *trasformata* o *preparata* nel modo accennato al § 408 n.° 6 si considera, per quanto concerne l'applicazione delle pene stabilite nella presente legge, come *non esistente* per i documenti o scritti, che vi furono stesi dopo tale trasformazione o preparazione

1. in confronto di chi ha *trasformato* o *preparato* nel modo suddetto la carta bollata;

2. in confronto di chi all'atto di *acquistare la carta*, ovvero di *erigere* od *accettare il documento* o *lo scritto*, ovvero di *farne uso*, *sapeva*, che la carta era in tal modo *trasformata* o *preparata*.

## SEZIONE II.

### PENE.

1. Per defraudazioni di finanza.

§ 413. Per le *defraudazioni di finanza* commesse coi *documenti* o *scritti* seguenti, cioè:

1. *Atti* diretti ad un' autorità od un ufficio;

2. *Copie allegate* ai medesimi;

3. *Documenti* o *scritti* che, fuori dell' uso presso un ufficio, non sono *soggetti a bollo*;

Digitized by Google

4. *Spedizioni d'ufficio*

quando non concorra a carico dei contravventori alcuna delle circostanze enunciate nel § 408 n.i 3, 5, 6, § 410 n.i 4, 5, §§ 411 e 412, si fa luogo alla pena dal *doppio sino al quintuplo* del diritto di bollo effettivamente defraudato od esposto a pericolo di esserlo, e precisamente

*a*) se il documento soggetto a bollo manca del medesimo intieramente, dal *doppio sino al quintuplo di tutto l'importo del bollo prescritto;*

*b*) se è munito di un bollo genuino, ma inferiore al legale, dal *doppio sino al quintuplo* dell'importo della differenza tra il bollo *usato ed il bollo legale.*

Continuazione.

§ 414. La *contravvenzione* indicata nel § 408 n.° 3, e la *complicità* o *partecipazione* nella medesima accennata nel § 410 n.° 4 sono punite con una multa dalla *metà* sino al *doppio* del diritto di bollo defraudato.

Continuazione.

§ 415. I *partecipi* o *complici* indicati nel § 410 n.° 2 e 3, a carico dei quali pei documenti o scritti, coi quali si commise la contravvenzione, non concorre alcuna delle circostanze indicate nel § 408 n.i 3, 5, 6, § 410 n.i 4, 5, §§ 411 e 412, soggiacciono non solo nei casi contemplati dal § 413, ma anche in altri casi di *defraudazioni di finanza* relative al bollo della carta, ad una multa da *due* sino a *cinque volte* l'importo del diritto di bollo defraudato, od esposto a pericolo di esserlo (§ 413 *a*, *b*).

In caso di *ragguardevoli circostanze mitiganti* non controbilanciate da circostanze aggravanti, la

Digitized by Google

pena può *mitigarsi* sino alla *metà* dell' importo suddetto.

Continuazione.

§ 416. In *tutti gli altri casi* non compresi nei §§ 413, 414, 415, la pena per le defraudazioni di finanza relative all' imposta del bollo deve determinarsi nella misura da *cinque* sino a *quindici volte* l' importo del diritto di bollo defraudato od esposto a pericolo di esserlo (§ 413 *a*, *b*). Qualora concorrano *speciali circostanze* aggravanti, la pena contro un contravventore, che fu già punito per una defraudazione di finanza concernente l' imposta del bollo, può essere aumentata sino a *venti volte* l' importo suddetto. All' incontro in caso di *speciali circostanze* mitiganti non controbilanciate da circostanze aggravanti si può ridurre la pena fino al *duplo* dell' accennato importo.

2. Per smercio di carta bollata non genuina.

§ 417. Questa pena (§ 416) ha luogo anche nei casi indicati al § 408 n.° 5, 6, ed al § 410 n.° 5, sempre però prendendo per base l' *intiero importo del bollo espresso* sulla carta, con cui si commise la contravvenzione.

3. Per negligenza nella scoperta di contravvenzioni sul bollo.

§ 418. Se coloro, ai quali la legge impone l' obbligo di vegliare sull' uso legale del bollo, di *scoprire* e *denunziare* alle autorità le violazioni relative, fuori del caso contemplato nel § 410 n.° 3, trascurano per *negligenza* questo loro dovere, e *non iscoprono* defraudazioni di finanza, che avrebbero dovuto scoprire, si puniranno, avuto riguardo all' importanza ed al numero delle defraudazioni

Digitized by Google

del bollo, riguardo alle quali ebbe luogo tale negligenza, colla multa

1. da *quindici a centocinquanta lire* (cinque a cinquanta fiorini), se uno o più dei documenti o scritti, riguardo ai quali si ommise la scoperta e la denunzia della defraudazione, *mancano del bollo;*

2. da *sei a sessanta lire* (due a venti fiorini), se i documenti o gli scritti, riguardo ai quali si ommise la scoperta e la denunzia prescritta, sono muniti di un bollo *inferiore* al bollo legale.

Anche nel caso indicato al § 410 n.° 3 la pena da infliggersi secondo i §§ 413 fino al 416 non sarà determinata in una misura inferiore al minimo limite sopra stabilito (1, 2) di *quindici lire* (cinque fiorini) per i documenti e gli scritti *non bollati*, e *sei lire* (due fiorini) per quelli *muniti d'un bollo inferiore al bollo legale.*

4. Per contravvenzioni riguardo alla forma esterna della spedizione e alle vidimazioni di copia.

§ 419. Incorre nella multa da *sei sino a trenta lire* (due sino a dieci fiorini)

1. chi riguardo alla *forma esterna della spedizione di documenti o scritti soggetti a bollo* trasgredisce una disposizione della legge relativa all'imposta del bollo in maniera da non venirne la conseguenza che il documento o lo scritto debba riguardarsi come non bollato;

2. chi nella *vidimazione d'una copia* ommette d'indicare la qualità del bollo, di cui il documento o lo scritto originale è munito, oppure di notare la circostanza, che l'originale non è munito di bollo, od in generale trascura le disposizioni delle leggi sul bollo relative alle vidimazioni in casi diversi da quelli, nei quali la trascuranza va soggetta ad altre pene stabilite nella presente legge.

Digitized by Google

5. Per commercio non autorizzato con carta bollata.

§ 420. Chi senza autorizzazione *negozia con carta bollata* soggiace ad una multa da *quindici a centocinquanta lire* ( cinque a cinquanta fiorini ).

## SEZIONE III.

### DISPOSIZIONE DEGLI OGGETTI DELLA CONTRAVVENZIONE.

1. Dei documenti, scritti e libri.

§ 421. Le disposizioni della presente legge *sulla garanzia inerente all' oggetto della contravvenzione* per le corrispondenti pene pecuniarie non si estendono nè ai *documenti*, *scritti* o *libri*, coi quali si violarono le leggi sul bollo, nè ai *diritti* od alle *ragioni* che vi si *fondano* o vi sono *confermati*.

Riguardo a questi documenti, scritti e libri si seguiranno le norme relative alla procedura per le contravvenzioni di finanza.

2. Della carta bollata non genuina.

§ 422. La carta munita di bollo *contraffatto*, *falsificato* o *trasportato*, ovvero *trasformata* o *preparata* nel modo indicato nel § 408 n.° 6, che non ha ancora servito ad alcun documento o scritto, deve rendersi *inservibile all' uso di carta bollata*.

Digitized by Google

# CAPITOLO XVII.

*Delle contravvenzioni ai regolamenti relativi ai diritti e alle imposte d'esclusiva riserva dello stato riguardo al trasporto di persone e di cose.*

## SEZIONE PRIMA.

### CONTRAVVENZIONI ALLE PRESCRIZIONI POSTALI.

#### 1. Defraudazioni di finanza.

##### a. Mediante trasporto non autorizzato o uso illegale delle istituzioni postali.

###### aa. Casi di questa contravvenzione.

§ 423. Commette una *defraudazione di finanza* in pregiudizio dei *diritti esclusivamente riservati* allo stato (posta) riguardo al *trasporto di persone e di cose*, ed alle competenze relative:

1. Chi in persona o con altri mezzi di trasporto *trasferisce o tenta di trasferire* da un luogo all'altro una *lettera*, uno *scritto*, od in generale un *oggetto*, il cui trasporto è riservato esclusivamente alla posta

*a*) nella *qualità* e *quantità* compresa in questa riserva esclusiva, e

*b*) per *istrade*, *vie*, o *direzioni*, per le quali è in vigore la riserva esclusiva, sia per *acqua*, sia per *terra*, e

*c*) senza esservi *autorizzato dalla legge*, od averne ottenuto dalle *autorità di finanza la licenza prescritta*;

2. Chi *eludendo* in tutto od in parte il *pagamento delle dovute competenze postali*, *illegalmente*

Digitized by Google

*ottiene* o *tenta d'ottenere* a proprio od altrui vantaggio la spedizione *colla posta* d'una *lettera*, d'uno *scritto*, od in generale d'una persona o d'una cosa, che non gode la relativa *franchigia*, in ispecie quando egli a questo fine

*a*) *abusa* del *suo carattere d'ufficio o di servizio*, ovvero

*b*) si mette in *illecita intelligenza* con *impiegati*, *inservienti* o *funzionarj della posta*, ovvero

*c*) *inserisce* o *compiega* una *lettera* od *altra cosa*, che non gode franchigia, ad una *lettera*, ad un *piego* o *collo*, che si consegnano alla posta o sono destinati per la medesima, e *godono in tutto od in parte* la *franchigia*, ovvero

*d*) *consegna* o *tenta* di *consegnare* alla *posta* una *lettera* od *altra cosa*, che non gode franchigia, sotto un *falso indirizzo*, che porta seco il diritto alla *franchigia totale o parziale*.

*bb*. Persone punibili.

§ 424. Nei casi specificati nel precedente paragrafo 423 al n.° 2 soggiacciono alla pena prescritta non solo l'*autore* ed il *motore*, ma, in quanto concorrano le condizioni legali dell'imputazione, anche ogni *complice* ed ogni *partecipe*.

*cc*. Impostazione col regolare indirizzo a persone esenti dal pagamento delle tasse postali.

§ 425. Non è però da considerarsi come *attentato di questa contravvenzione* (§ 423 n.° 2) quando chi non gode franchigia, consegna o tenta di consegnare alla posta, senza pagare la competente tassa, una cosa che non gode franchigia, con indirizzo genuino ad un *ufficio* o ad una *persona*, *cui è accordata l'esenzione dal pagamento delle competenze postali*.

Digitized by Google

5. Mediante una tendenza o illegale istituzione od uso di stabilimenti od intraprese pel trasporto di persone o di cose.

§ 426. Si commette inoltre una *defraudazione di finanza*, quando all' oggetto

1. di *raccogliere*, *distribuire* o *trasportare lettere*, *scritti* od in generale *oggetti*, il *trasporto* dei quali è *riservato esclusivamente* alla *posta*, ovvero

2. di *trasportare persone* o *cose regolarmente* tra due o più luoghi a *determinati intervalli*, ovvero

3. di *trasportare persone con bagaglio* o senza, cambiando in *determinate stazioni i cavalli od altri mezzi di trasporto*,

si *erige* o si *mantiene*, sia per acqua, sia per terra, uno stabilimento od una impresa in *luoghi*, per *istrade*, o *vie*, od in *direzioni*, ove il diritto di tenere tali stabilimenti è riservato dalle leggi postali *esclusivamente alla finanza*.

*a*) *senza regolare licenza delle autorità di finanza*, in quanto tale licenza sia richiesta dalle dette leggi per erigere o tenere simili stabilimenti, ovvero

*b*) *si chiede* bensì questa licenza, o *si erige*, o *continua* lo stabilimento o l' intrapresa colla medesima, ma

*aa*) nel caso che per l' esercizio di una tale intrapresa si debbano pagare *delle competenze all' amministrazione delle poste*, *si adduce nelle notificazioni*, che giusta i regolamenti devono servire di *base a determinarle*, una *falsità*, in conseguenza della quale l' importo da pagarsi venga a risultare *minore del dovuto*, senza distinzione, se tali notificazioni sieno contenute in una *dichiarazione*, che deve darsi preventivamente, o nelle *giustificazioni*, o nei *conti*, che devono darsi dappoi, ovvero



Digitized by Google

*bb*) si *eccede* nei casi, ne' quali i regolamenti non lo permettono, i limiti dell' ottenuta licenza riguardo al *modo* o *luogo prescritto*, od alla prescritta *estensione dell' esercizio*, come per esempio nel numero delle *vetture*, dei *cavalli* o di *altri mezzi di trasporto*, nella *qualità di questi mezzi*, nel *numero delle persone*, che possono riceversi e spedirsi, nel *numero dei viaggi* permessi, nelle *direzioni* e nei *luoghi*, ai quali si può estendere l' esercizio, e simili; ovvero

*cc*) si *continua*, fuori dei casi, ne' quali i regolamenti lo permettono, l' esercizio dell' intrapresa anche dopo che la *licenza accordata dalla finanza* è estinta, *senza impetrarne una nuova*.

2. Pene.

*a*. Per trasporto non autorizzato di oggetti esclusivamente riservati.

*aa*. Misura della pena di regola.

§ 427. La *defraudazione di finanza* si punisce nei casi indicati nel § 423 al n.° 1 con una multa da *quattro a otto volte* l' importo, che competerebbe all' amministrazione delle poste nel caso, che il trasporto eseguito o tentato colla contravvenzione seguisse per mezzo della posta. Se concorrono circostanze aggravanti, la pena di un contravventore già punito per una o più delle contravvenzioni addotte nel § 423 può essere portata *fino a dodici volte il suddetto importo*.

All' incontro quando concorrano considerevoli circostanze mitiganti non controbilanciate da circostanze aggravanti, può moderarsi la pena fino al doppio dell' importo medesimo.

Digitized by Google

*bb.* Misura della pena quando se ne paghi spontaneamente l'importo.

§ 428. Quando però chi viene sorpreso nell'illecito trasporto di una o più lettere, o d'altri oggetti, dichiari di voler pagare immediatamente in contanti l'importo della pena incorsa, senza che si faccia luogo a formale processo, la pena sarà:

1. Una multa

di *tre lire* (un fiorino) per ogni singola *lettera*, o singolo *piego* presi *separatamente*, senza distinzione, se sotto la stessa coperta sianvi una o più lettere, quando non ecceda in peso quattordici grossi (*otto lotti*);

di *sei lire* (due fiorini) se il peso oltrepassa quattordici grossi (*otto lotti*), ma non ventotto grossi (*sedici lotti*);

di *nove lire* (tre fiorini) se oltrepassa ventotto grossi (*sedici lotti*), ma non quarantadue grossi (*ventiquattro lotti*);

di *dodici lire* (quattro fiorini) per ogni lettera o piego eccedente il peso di quarantadue grossi (*ventiquattro lotti*), il cui trasporto *è esclusivamente riservato alla posta delle lettere;*

2. Una multa di *tre lire* (un fiorino) per ogni cinquantasei grossi (*una libbra peso di Vienna*), ed anche per cose che non *pesano* cinquantasei grossi (*una libbra*); quando siano *pieghi di scritture*, od *altri articoli di spedizione*, il trasporto dei quali è *riservato esclusivamente alla diligenza postale*.

Quando il contravventore paghi immediatamente all'atto del fermo l'importo risultante secondo queste misure, non si farà luogo all'applicazione della pena prescritta al § 427.

Digitized by Google

*b.* Per uso illegale delle istituzioni postali.

§ 429. Nei casi contemplati dal § 423 n.° 2 la pena della defraudazione di finanza sarà da *dieci a venti volte* l'importo *sottratto* od *esposto a pericolo di esserlo*. Qualora concorrano *circostanze aggravanti*, la pena di un contravventore già punito per una o più delle contravvenzioni indicate nel § 423 può aumentarsi *fino a trenta volte* l'accennato importo (§ 112).

Se all'incontro concorrono *considerevoli circostanze mitiganti* non controbilanciate da circostanze aggravanti, la pena può *moderarsi* fino a *cinque volte* l'importo medesimo.

*c.* Minimo della pena.

§ 430. Nelle contravvenzioni accennate nei §§ 427, 428 e 429 la somma totale della multa esigibile in una volta dal medesimo contravventore per una o più di queste contravvenzioni non può mai essere inferiore a *tre lire* (un fiorino), eccettuati i casi, ne' quali è applicabile il minimo di pena stabilito a sei lire nel § 38.

*d.* Per illegale stabilimento o mantenimento d'intraprese di trasporto.

*aa.* Casi punibili.

§ 431. Nei casi indicati al § 426 la pena sarà:

1. Da *settantacinque* a *seicento lire* (venticinque sino a duecento fiorini) per essersi *ommesso d'impetrare la licenza prescritta per erigere o tenere* uno stabilimento od una intrapresa della specie suindicata (§ 426 *a*, *cc*);

Digitized by Google

2. Qualora giusta i regolamenti postali l'esercizio dello stabilimento o dell'intrapresa sia permesso soltanto verso la *corresponsione di competenze* dovute *alla posta*, si farà luogo, oltre la suddetta pena, anche ad una multa da *quattro a otto volte* l'importo, di cui la posta venne defraudata od esposta al pericolo di esserlo

*a*) mediante *esercizio non autorizzato* (§ 426 *a*) nel corso del tempo della sua durata, ovvero

*b*) mediante *eccesso dei limiti della ottenuta licenza*, egualmente nel corso del tempo della sua durata (§ 426 *bb*, *cc*), ovvero

*c*) con una falsità nelle prescritte notificazioni (§ 426 *aa*);

3. Da *quindici a trecento lire* (cinque a cento fiorini), nel caso, che si *eccedano i limiti dell' ottenuta licenza* in uno dei modi indicati nel § 426 *bb*, qualora

*a*) per l'intrapresa o per lo stabilimento non debbansi *pagare competenze all' amministrazione delle poste*, oppure

*b*) siansi ecceduti i limiti della licenza in un modo che *non ha influenza* sulla *determinazione delle competenze dovute all' amministrazione*.

*bb*. Quando concorrono altre contravvenzioni ai regolamenti postali.

§ 432. Se nell' esercizio d'uno stabilimento, o d'una intrapresa della specie indicata al § 426 si commise o tentò una delle contravvenzioni contemplate nel § 423 con effetti, il trasporto de' quali in vigore dei regolamenti di posta è riservato esclusivamente all' amministrazione, ed è anzi escluso dalla licenza, che può accordarsi a simili stabilimenti od intraprese *verso pagamento delle competenze dovute all' amministrazione*, e non fu espressamente permesso allo stabilimento od all' intrapresa,

Digitized by Google

in tal caso si applicheranno, indipendentemente dalle pene comminate nel § 431, anche le disposizioni dei §§ 427 sino al 430.

*e.* Per altre deviazioni dai regolamenti sull' esercizio delle intraprese di trasporto.

§ 433. L' *intraprenditore* d' uno *stabilimento* o d' un' impresa della specie indicata nel § 426 incorre

1. nella multa *da sei a centocinquanta lire* (due sino a cinquanta fiorini) se devia dalle disposizioni dei regolamenti di posta relativi all' esercizio di simili intraprese o stabilimenti in casi diversi da quelli addotti nel § 426 *b*;

2. nella multa *da due a quattro volte* l' importo, al cui pagamento si è sottratto, quando ordinando i regolamenti *l' uso di cavalli di posta* od un *pagamento* da retribuirsi al mastro di posta, od all' amministrazione, non fa uso dei *cavalli di posta*, e non paga l' *importo stabilito*.

*f.* Per illegale trasporto ulteriore di viaggiatori.

§ 434. Chi nei casi, nei quali è proibito dai regolamenti di posta il somministrare *ai viaggiatori* mezzi di trasporto per continuare il loro viaggio, *fornisce o tenta di fornire loro tali mezzi* in opposizione a questo divieto, soggiace ad una multa da *sessanta a centocinquanta lire* (venti a cinquanta fiorini). Sono *affetti alla pena gli animali da tiro o da soma*, od *altri mezzi di trasporto*, coi quali si effettuò la contravvenzione.

3. Riserva delle prescrizioni sopra altri privilegi dell' amministrazione della posta.

§ 435. Si conservano in pieno vigore i regolamenti sui *privilegi* della *posta* riguardo all' *uso delle*

Digitized by Google

*strade*, all' *ordine da osservarsi* nel *cammino*, all' *uso del corno*; e di altri *particolari distintivi di posta*; non meno che riguardo alle *pene* stabilite da questi regolamenti, ed *al modo d' infliggerle in essi prescritto.*

## SEZIONE II.

### DEFRAUDAZIONI DI FINANZA CONTRO I DIRITTI DI STRADE, PONTI E TRAGITTI (PORTI).

1. Schivando od oltrepassando la ricevitoria, o facendo uso dei ponti o dei tragitti.

§ 436. Incorre in una pena *da cinque a dieci volte* l' importo, di cui fu defraudata la finanza,

1. chi per terra o per acqua evita l' ufficio, che esige i diritti di pedaggio o di navigazione, con cose che vi sono soggette, ed in modo dai regolamenti vietato;

2. chi per una strada sottoposta a pedaggio od altro simile diritto *oltrepassa in modo contrario ai regolamenti* con cose soggette al pagamento di tali competenze il *luogo destinato alla loro esazione* (p. e. la *barriera del pedaggio*) senza adempiere al pagamento prescritto;

3. chi fa *uso* d' un *ponte* o d' un *tragitto*, per il quale si esige un pedaggio od un diritto di tragitto, in un modo che involve l' obbligo del pagamento di queste competenze, e si *sottrae al pagamento dovuto.*

2. Agendo in opposizione alla riserva esclusiva vigente riguardo ai ponti o tragitti.

§ 437. Allorchè riguardo ad un ponte o tragetto evvi *divieto* di *traghettare* dall' una all' altra riva *persone* o *cose* per un tratto determinato superiore od inferiore al ponte od al tragetto, il trasgressore

Digitized by Google

del divieto sarà punito con una multa *da cinque a dieci volte* l' importo della tassa, che avrebbe dovuto pagarsi per le persone o cose illecitamente traghettate, quando si fosse fatto uso del ponte o del tragetto cui si riferisce il divieto.

## CAPITOLO XVIII.

*Delle contravvenzioni alle leggi sui diritti esclusivamente riservati alla finanza riguardo a contratti di sorte.*

---

### SEZIONE PRIMA.

#### DEFRAUDAZIONI DI FINANZA.

1. Defraudazioni di finanza consumate.

§ 438. Commette una *defraudazione di finanza* in pregiudizio dei *diritti esclusivamente* riservati alla finanza riguardo a contratti di sorte (lotto):

1. Chi in *opposizione* al *divieto stabilito* coi regolamenti sul lotto

*a*) *fa giocate in lotterie estere* comprese in questo divieto o presso un *estero collettore di lotto*, senza differenza se l' estrazione debba seguire nello stato ovvero all' estero;

*b*) ovvero

*aa*) *aliena*, o

*bb*) *acquista*

*biglietti* o *polizze* di lotterie estere comprese nel divieto, od in generale documenti destinati a fondare il diritto di aver parte ad un lotto estero compreso nel divieto;

2. Chi *senza aver debitamente ottenuto* dalle autorità di finanza la licenza, che fosse dai regolamenti prescritta, *nel territorio dello stato*,

Digitized by Google

*a*) organizza un *giuoco*, al *quale non va congiunta* la *vincita d'un oggetto determinato*, ed il di cui esito dipende dall'estrazione di una *lotteria nazionale od estera*; oppure

*b*) apre un *lotto regolato sui numeri* o *per classi*, oppure

*c*) riceve *giocate* per l'*estrazione* d'un lotto *nazionale*, che si fa per conto dell'erario, oppure

*d*) *aliena od espone all'alienazione* mediante *estrazione* a *sorte beni mobili* od *immobili* con vincite accessorie o senza, oppure

*e*) *intraprende* in generale *un giuoco*, che dai regolamenti sul lotto è *proibito assolutamente*, o non è *permesso che previa licenza delle autorità di finanza*;

3. Chi *incaricato di ricevere le giocate pel lotto* per conto dell'amministrazione del lotto riceve *senza esservi autorizzato per conto proprio* o *d'altri* delle *giocate* per un'estrazione di lotto da farsi nello stato od all'estero;

4. Chi, avendo ottenuta la *licenza* di un *lotto nello stato*, *eccede i limiti di questa licenza* in guisa, che le *competenze da pagarsi* sarebbero di un *importo maggiore* di quelle congiunte alla licenza accordata, e principalmente se

*a*) *distribuisce un maggior numero di biglietti*, o

*b*) *vende i biglietti ad un prezzo maggiore* di quello prefisso nella licenza accordata.

2. Attentato.

a. Del giuoco in lotterie estere.

§ 439. Si rende colpevole dell'*attentato* delle contravvenzioni indicate nel precedente § 438 n.° 1, ed è *da punirsi come tale*, in quanto concorrano

Digitized by Google

gli estremi legali per l'imputabilità dell'attentato (§ 18):

1. Chi *manda nel territorio dello stato* ad oggetto di *vendita* un *biglietto* od una *polizza di lotteria*, od in generale un *documento* di lotteria estera, o di un ricevitore estero di lotteria, *destinato* a fondare il diritto *di aver parte al giuoco;*

2. Chi *fa venire dall'estero* un simile documento per *venderlo nello stato* o per *proprio uso;*

3. Chi, venendogli spedito un tale documento, od offerto perchè ne faccia acquisto, lo *ritiene* anzichè *distruggerlo* o *rimetterlo* alle *autorità* a *norma dei regolamenti;*

4. Chi l'*offre ad altri in vendita.*

*b. Di lotterie proibite nello stato.*

§ 440. Le contravvenzioni indicate al § 438 n.° 2 e 3 si puniscono non solo quando furono *consumate*, ma ben anco quando sono state *tentate*, qualora concorrano le condizioni per l'imputabilità dell'attentato (§ 18).

*c. In particolare se il giuoco non ebbe effetto.*

§ 441. Se il contravventore in taluno di questi casi (§ 438 n.° 2 e 3) *ha ricevuto una o più messe*, la contravvenzione deve considerarsi come *consumata*, benchè il giuoco, cui erano dirette, *non abbia avuto luogo* per ostacoli fortuiti, per mancanza delle messe occorrenti, per libera volontà del contravventore, o perchè prima del momento, in cui il giuoco avrebbe dovuto effettuarsi, fu scoperta la contravvenzione. Non si fa però luogo a pena qualora nel caso accennato nel § 438 n.° 2, *prima della scoperta della contravvenzione e del tempo prefisso pel giuoco, si fossero restituite tutte le messe,*

Digitized by Google

e mediante spontaneo accordo fra il contravventore ed i giocatori si fosse intieramente abbandonata l'incominciata intrapresa.

## SEZIONE II.

### PENE.

#### 1. Giuoco in lotterie estere.

##### a. Messe in lotterie di numeri estere, o presso collettori di lotterie estere.

§ 442. Il *giuoco proibito*

*a*) nel *lotto estero dietro numeri*, vale a dire in un lotto, nel quale le *vincite* si regolano secondo la moltiplicazione dell'importo di messe, che *riguardo al numero* ed alla *somma* o sono *determinate* o *dipendono entro certi limiti dall'arbitrio dei giocatori*, ovvero

*b*) con messe presso *ricevitori esteri* (ricevitorie di lotto) *per lotti dietro numeri*, quantunque il giuoco si regoli secondo un'estrazione di lotto da farsi nello stato,

sarà punito con una multa *da dieci a cinquanta volte* la somma della messa fatta o tentata. Nei casi, ne' quali non si fa luogo al minimo della pena stabilito nel § 38 a *sei lire* (due fiorini), la pena da infliggersi contro il medesimo contravventore per una o più contravvenzioni punite contemporaneamente *non può essere minore di tre lire* (un fiorino).

##### b. Altri casi di giuoco in lotterie estere.

§ 443. Le altre contravvenzioni specificate nel § 438 n.° 1 si puniscono con una multa *da cinque a dieci volte* la messa fatta o che volevasi fare. Si

Digitized by Google

considera come messa, che volevasi fare, quell' importo, che espressamente o tacitamente si indica come messa nel documento, su cui fondasi il diritto di aver parte nel giuoco. Contro un contravventore già punito per una contravvenzione ai regolamenti del lotto si può aumentare la pena *fino a quindici volte* la messa fatta o che volevasi fare. Concorrendo considerevoli circostanze mitiganti non controbilanciate da circostanze aggravanti, la pena può moderarsi fino al *doppio* della messa fatta o che volevasi fare.

c. Caduta in commesso dei biglietti di lotterie estere.

§ 444. I *biglietti di lotto*, le *polizze*, ed in generale i *documenti di lotterie estere*, o di *ricevitori esteri di giocate di lotto*, *destinati a fondar il diritto di participare al giuoco* cadono in commesso unitamente alle vincite, alle quali *danno diritto*.

2. Giuochi non autorizzati nello stato.

a. Che soggiacciono ad un' imposta.

§ 445. Chi senza adempiere alle condizioni prescritte *intraprende, eseguisce* o *tenta* d'eseguire un *giuoco*, che in vigore dei regolamenti sul lotto può aver luogo soltanto *previa licenza* e corresponsione di una *tassa fissa o proporzionata alla somma risultante dalle messe*, incorre nella multa da *cinque a quindici volte* l'importo della tassa, al cui pagamento si è sottratto od ha tentato di sottrarsi. In caso di considerevoli circostanze mitiganti non controbilanciate da circostanze aggravanti, e specialmente quando i biglietti non furono punto spacciati, o non lo furono nella maggior parte, ovvero le vincite furono già consegnate ai giocatori prima che si scoprisse la contravvenzione, si potrà, avuto

Digitized by Google

riguardo al vantaggio ottenuto dal contravventore colla contravvenzione, moderare la pena fino al *doppio* della suddetta tassa.

b. Altri giuochi.

§ 446. Chi con un *giuoco* dai regolamenti del lotto *proibito*, e dichiarato non ammissibile nemmeno dietro preventiva licenza e corresponsione di una tassa *commette* o *tenta* di commettere alcuna delle contravvenzioni enunciate nel § 438 al n.° 2, avuto riguardo all' importanza del giuoco seguito, o che era per seguire, alle somme introitate ed alle altre circostanze aggravanti o mitiganti, sarà punito

*a*) con una multa da *settantacinque sino a mille e cinquecento lire* (venticinque sino a cinquecento fiorini), quando il giuoco si *tenga*, *prepari* o *renda noto* con affissi, o si *proclami a voce* in *piazze pubbliche*, *sulle strade* o *nelle contrade*, *in bettole*, *osterie*, *case da giuoco* od *altri luoghi pubblici di divertimento*;

*b*) in altri casi colla multa da *trenta a seicento lire* (dieci a duecento fiorini).

3. Accettazione non autorizzata di messe per parte dei collettori di lotto.

§ 447. L'individuo incaricato di *ricevere le messe al lotto per conto dell'erario*, che si rende reo della contravvenzione accennata nel § 438 al n.° 3, dovrà indipendentemente dall' applicazione delle leggi penali generali, che avesse luogo secondo la natura del caso,

1: essere sottoposto alla pena stabilita nei §§ 442 e 443, quando la contravvenzione rinchiuda una o più delle contravvenzioni accennate nel detto

Digitized by Google

§ 438 ai n.i 1 e 2, avuto riguardo alla natura del caso, e dopo esatta ponderazione della circostanza aggravante, che risulta dal rapporto in cui egli trovasi verso l'erario;

2) essere punito con una multa dal *doppio* sino al *quadruplo* dell'importo risultante dalle messe illecitamente ricevute, quando le abbia raccolte per conto di un *terzo*, e non dell'erario,

*a*) per una *lotteria*, che ha luogo *nello stato*;

*b*) per *un' illecita estrazione a sorte di beni mobili od immobili* intrapresa nello stato;

*c*) in generale per un *lotto proibito* intrapreso nello stato senza licenza delle autorità di finanza;

senza distinzione se il lotto, per cui ha ricevuto le messe, abbia avuto luogo, ovvero se il numero delle medesime sia stato o non sia stato determinato anticipatamente.

In ambedue i casi (1, 2) il contravventore *perde l' autorizzazione di ricevere le giocate di lotto per conto dell' erario.*

### 4. Eccesso oltre la licenza ottenuta.

#### *a.* Defraudazione di finanza.

§ 448. Chi eccede i limiti della *licenza accordatagli per un giuoco di lotto nello stato*, in modo costituente una defraudazione di finanza (§ 438, n.° 4), ma senza che il giuoco possa considerarsi come una intrapresa differente da quella per cui fu data la licenza (§ 450), soggiace alla pena stabilita nel § 445. Si determina questa pena sull' *importo di tassa*, che risulta da *quanto eccede i limiti della licenza*, in ispecie *dai biglietti messi in vendita, oltre il numero accordato, o dall' eccesso dell' importo del prezzo di vendita dei biglietti*, che furono

Digitized by Google

*venduti a prezzi maggiori degli autorizzati.* L'eccesso dei limiti della licenza non si compensa colla parte, di cui non si fosse fatto uso, e particolarmente coi biglietti *rimasti invenduti o spacciati a prezzi minori degli accordati.*

*b.* Numero o importo maggiore delle vincite.

§ 449. Quando, eccedendo i limiti della licenza, *siasi stabilito* od un *numero maggiore di vincite*, od un *maggiore importo* delle medesime, senza però che di tal modo il giuoco venga così essenzialmente cambiato da doversi riguardare come un' intrapresa diversa dall' autorizzata (§ 450), si applicherà la multa da *settantacinque a mille cinquecento* lire (venticinque a cinquecento fiorini).

*c.* Giuoco essenzialmente diverso.

§ 450. Se chi ha ricevuto la licenza d'un giuoco si diparte dalle disposizioni della medesima

*a*) riguardo all'oggetto della vincita, ovvero

*b*) riguardo alla natura del giuoco, ovvero

*c*) riguardo al *luogo* od al *tempo* prefisso per il giuoco, o

*d*) in generale riguardo a *condizioni tanto essenziali della licenza*, che il giuoco debbasi considerare come *intrapresa essenzialmente diversa* dall' autorizzata;

il giuoco sarà da riguardarsi come *intrapreso senza licenza* e punito secondo il disposto dai §§ 445 e 446.

*d.* Altre deviazioni dalla licenza.

§ 451. *Deviandosi dalla licenza* in modo diverso dai sopra specificati (§ 448 fino al 450), in ispecie

1. quando, essendo proibito dai regolamenti, si vendono *biglietti a prezzo minore* dello stabilito nella licenza, ovvero

Digitized by Google

2. quando la licenza, nell' uso della quale si eccede, fu condessa *senza pagamento di tassa*, o *verso una tassa non regolata sul numero e sulla somma delle messe*,

s' infliggerà una pena da *sei a trecento lire* (due a cento fiorini).

## CAPITOLO XIX.

### *Delle contravvenzioni contro le istituzioni relative alla tutela dei diversi rami di finanza.*

1. Lesione del suggello di finanza.

*a.* Se il colpevole o partecipe è noto.

§ 452. Quando si *apre o lede il suggello di finanza*, e *questa contravvenzione non è punibile nè come contrabbando temerario* (§ 238), nè giusta il § 273 n.° 5, nè in forza delle leggi penali generali, si applicherà contro il *motore* e l' *autore*, non meno che contro ogni *complice* o *partecipe*, la multa da *quindici a seicento lire* (cinque a duecento fiorini). Questa pena sarà determinata in un *importo congruo* dopo diligente *ponderazione di tutte le circostanze*, avuto in ispecie il debito riguardo

1. al *numero* ed alla *qualità* dei *colli*, *recipienti* o *locali*, ai quali era apposto il suggello, che venne aperto o leso;

2. alla *quantità e qualità degli oggetti*, che si trovavano sotto suggello;

3. al pericolo, cui coll' aprimento o colla lesione del suggello si espose *la sicurezza dei diritti dell' erario*, od in generale *lo scopo dei regolamenti di finanza*.

In ragione di questi rapporti si applicherà la pena

Digitized by Google

in una somma tanto maggiore, quanto *più significante, considerevole e pericolosa* risulta la contravvenzione.

b. Se il colpevole o partecipe non può essere assoggettato a pena.

§ 453. Se non può scoprirsi con precisione nè il *motore*, nè l'*autore*, nè un *complice* o *partecipe dell' illegale aprimento*, o *della lesione del suggello di finanza*, ovvero non può sottoporsi a pena alcuna di queste persone, ed inoltre

1. il *condottiere*, il *barcajuolo*, od in generale chi ha fatto il *trasporto dell' oggetto posto sotto suggello*, ovvero

2. chi prese in *custodia l'oggetto posto sotto suggello*, ovvero

3. chi ha l' *ispezione* dei *locali* o *mezzi di trasporto*, che si trovavano sotto *suggello*,

non giustifica, che il seguito aprimento o la lesione del suggello d'ufficio sia l' effetto d'un *caso fortuito*, o da *lui indipendente*, riguardo al quale non può essergli attribuita colpa, nè di averlo cagionato, nè di aver omesso d' impedirlo, si applicherà contro di lui, osservando la massima stabilita nel § 452, una pena da *sei a trecento lire* (due a cento fiorini), qualora *siagli stata notificata* l' apposizione del suggello prima che venisse aperto o leso.

2. Lesione o trascuranza della marca d' ufficio.

Ad apparati o vasi d' esercizio.

§ 454. Quando nei casi, nei quali i regolamenti relativi ad una imposta di consumo ordinano, che gli *attrezzi d' esercizio* od i *recipienti* impiegati in un processo soggetto ad imposta siano muniti d' una *marca d' ufficio*,



Digitized by Google

1. si lede la *marca d'ufficio*, di cui furono muniti i detti attrezzi o recipienti, prima che l'esercizio soggetto ad imposta *cessi intieramente*, e ne sia fatta la notificazione che fosse prescritta, ovvero

2. s'impiegano per un esercizio soggetto ad imposta *attrezzi* o *recipienti* non muniti della prescritta marca d'ufficio,

s'infliggerà, osservandosi la massima stabilita nel § 452, la pena *da sei a centocinquanta lire* (due sino a cinquanta fiorini), qualora non facciasi luogo a quella ordinata nei §§ 346 e 347.

### 3. Ricusa di lasciar entrare gl'impiegati di finanza o di cooperare alle pratiche d'ufficio.

#### *a.* Senza rendere necessario l'uso della forza.

§ 455. Chi ad *impiegati* od altri *funzionarj*, i quali

*a*) fanno uso del *diritto* loro accordato dalla legge d'entrare in *locali d'esercizio*, *botteghe e magazzini di esercenti*, o di recarsi a bordo d'un legno o naviglio qualsiasi, oppure

*b*) si presentano per fare, a norma dei regolamenti, una *perquisizione* in un *locale d'esercizio*, in una *abitazione*, sopra una *barca* od altro *legno* inserviente alla navigazione, od in *altri luoghi*, oppure

*c*) vengono ad assistere ad un *processo d'esercizio*, *ricusa senza legittimo motivo*

1. di lasciarli *entrare* nei locali, ne' quali i detti funzionarj domandano *l'ingresso*, o vogliono procedere alla *perquisizione*, od assistere al *processo d'esercizio*, ovvero

2. di *riceverli a bordo* del legno, ovvero

3. di *permettere* la *perquisizione*, ovvero

Digitized by Google

4. di *aprire i colli*, *recipienti* o *locali*, dei quali si domanda l'aprimento, ovvero

5. di *mostrare le merci esistenti*, ovvero

6. di mostrare *i libri d'esercizio* od i *ricapiti*, che la legge ordina di mostrare,

sarà punito colla multa da *trenta* a *trecento lire* (dieci a cento fiorini).

*b.* Se si è dovuto far uso della forza.

§ 456. Se però la ricusa fu di tale natura, che per *rimuovere gli ostacoli frapposti* si è dovuto usare *la forza*, ed oltre a ciò essa aveva per iscopo

*a*) di commettere un *contrabbando* od una *grave contravvenzione di finanza*, ovvero

*b*) d'impedire la *scoperta* di un *contrabbando* o d'una *grave contravvenzione di finanza*, ovvero

*c*) d'impedire la *scoperta* od il *fermo* dell'*oggetto* o dell'*autore* del *contrabbando*, o d'una *grave contravvenzione di finanza*,

si applicherà la pena stabilita nel § 232, *qualora non si faccia luogo a punizione giusta le leggi penali generali.*

4. Sottrazione, distruzione o trasformazione di oggetti in caso di perquisizioni o d'altre pratiche d'ufficio.

*a.* Determinazione della pena.

§ 457. Quando

1. nel caso dell'accennata illegale ricusa (§§ 455 e 456) nell'*intervallo* tra la *ricusa* e l'effettivo *ingresso*, o *l'esecuzione delle pratiche d'ufficio*, ovvero

2. anche non essendosi ricusato l'ingresso o l'obbedienza, nel tempo che trascorre *durante la perquisizione*, o durante le *pratiche d'ufficio*, che

Digitized by Google

si eseguiscono per la sorveglianza del processo d'esercizio soggetto ad imposta, senza cognizione e consenso degl' impiegati o funzionarj comparsi per la perquisizione o per le suddette pratiche d'ufficio,

*a*) si *trafugano merci*, o trattandosi di locali d'esercizio soggetti ad imposta, si trafugano cose soggette al *dazio consumo*, o ad altra *imposta di consumo* dai *locali*, nei quali questi impiegati o funzionarj domandarono l'ingresso, oppure dai *colli*, *recipienti* o *locali*, dei quali chiesero l'aprimento, od ove *dichiararono voler procedere alla perquisizione*, o dai *locali d'esercizio*, ove dichiararono di voler assistere ad un *processo d'esercizio*, ovvero

*b*) si *distruggono nei locali stessi* le dette merci o cose, ovvero

*c*) si alterano le medesime riguardo alla loro qualità in modo da sottrarle all' *applicazione delle leggi di finanza*,

si punirà *ciascuno di questi fatti* ed *ogni attentato* de' medesimi come *grave contravvenzione di finanza* a carico di ogni colpevole o partecipe, cui non sia applicabile il disposto dal § 177.

*b*. Norma per determinare la pena.

§ 458. Se il *trafugamento*, la *distruzione* o l'*alterazione* delle *merci* e delle *accennate cose*, secondo le circostanze concomitanti, sono adattati a *consumare* una *defraudazione di finanza*, o ad *impedirne la scoperta*, si prenderà per *base della determinazione della pena l'imposta* messa a pericolo, ed in *tutti gli altri casi il dazio d'entrata* delle merci o delle cose trafugate, distrutte od alterate, o delle quali si tentò il trafugamento, la distruzione o l'alterazione.

Digitized by Google

Non potendosi precisamente stabilire la competenza, che deve prendersi per base della determinazione della pena, s'infligge una multa da *quindici a seicento lire* (cinque a duecento fiorini).

5. Ricusa delle informazioni richieste durante il trasporto di merci.

§ 459. Chi, eseguendo il *trasporto di merci*, richiesto dai funzionarj a ciò autorizzati di *somministrare le informazioni* che a norma dei regolamenti è in obbligo di dare, ed a mostrare i *ricapiti* che *servono di legittimazione al trasporto*, ricusa senza legale motivo di prestarvisi, incorre in una pena da *sei a centocinquanta lire* (due a cinquanta fiorini).

6. Mancanza del manifesto di navigazione o ricusa di produrlo.

§ 460. Se un naviglio, che dev'essere provveduto di *manifesto*, ne è mancante, od il capitano o chi ne fa le veci richiesto dagl'impiegati o funzionarj autorizzati dalla legge di produrre il *manifesto* o di *darne copia*, ricusa di farlo, il capitano, o chi ne fa le veci, soggiace ad una pena da *trenta a seicento lire* (dieci a duecento fiorini).

7. Falsità nell'emissione o nell'uso di documenti, ovvero nelle deposizioni di testimonj.

§ 461. Nei casi, nei quali non sono *applicabili* le disposizioni dei §§ 236 e 273 n.° 4, nè le leggi penali generali, si punirà colla multa da *quindici a seicento lire* (da cinque a duecento fiorini):

1. Chi per *legittimare* la *provenienza*, l'*origine*, il *daziato* od il *pagamento d'un' imposta* riguardo a *merci* od *altri oggetti*, ovvero per *commettere* od *occultare* una *contravvenzione di finanza*,

Digitized by Google

o per impedire la scoperta o la punizione dell'oggetto della contravvenzione o del contravventore, fa uso o tenta di far uso di alcuno dei seguenti documenti, di cui gli è nota la falsità o l'infedeltà, cioè:

a) di *falsi documenti* eretti a questo scopo;

b) di documenti, coi quali riguardo all'origine, alla provenienza, al daziato d'un oggetto, o trattandosi di cose soggette ad un'imposta di consumo, riguardo al pagamento di questa imposta, si afferma una *falsità essenziale*, *qualificata al suddetto scopo*;

c) di *documenti falsificati* in modo da essere resi atti allo scopo medesimo,

sia che ciò avvenga, rimettendo un simile documento ad altri, ovvero producendolo ad un ufficio, ad una pubblica autorità, o ad un impiegato o funzionario che si trova, nell'esercizio delle sue funzioni per assicurare l'osservanza dei regolamenti finanziarj, sia in altro modo.

2. Chi per *eseguire* od *occultare* una *contravvenzione di finanza*, o per impedire la scoperta o la punizione dell'*oggetto della contravvenzione* o del *contravventore*, produce ad un'autorità, ad un ufficio o ad un impiegato o funzionario inteso ad indagare la contravvenzione, documenti *eretti per altri oggetti* o per *altra destinazione*.

3. Chi anche fuori dei casi, ne' quali si commette il contrabbando od una grave contravvenzione di finanza,

a) diffonde documenti *falsi*, *infedeli* o *falsificati* della specie accennata (n.° 1) in circostanze, nelle quali si verificano le condizioni per l'imputazione della complicità o participazione (§ 26), ovvero

b) *cede ad altri documenti* per servire di scorta o di legittimazione ad oggetti, pei quali essi non furono emessi.

Digitized by Google

4. Chi *essendo esaminato come testimonio*, da un ufficio, o da un'autorità cui incumbe la verificazione del fatto, o l'inquisizione delle contravvenzioni di finanza, *depone una falsità* sopra una circostanza, che ammessa per vera contribuirebbe a sottrarre il *contravventore* o *l'oggetto della contravvenzione* alla *scoperta* od all'*applicazione della pena*, e non è in grado di *giustificare*, che la falsità della sua deposizione sia l'effetto di un *errore involontario*.

8. Doni dati o promessi ad impiegati od inservienti di finanza.

§ 462. Chi in casi diversi da quelli, nei quali sono applicabili le disposizioni dei §§ 231 e 273 n.° 3, *dà*, *offre* o *promette* un *dono* consistente in *danaro*, *merci*, od altro *determinato vantaggio* ad un impiegato, funzionario od inserviente d'un'autorità od ufficio di finanza, o ad un individuo addetto ai corpi di sorveglianza istituiti per la tutela della finanza a cagione dell'esercizio delle loro funzioni, sarà punito, senza distinzione se ne sia stato o no richiesto dall'impiegato, funzionario od inserviente, con una multa da *dieci a venti volte* il dono dato, offerto o promesso, qualora non soggiaccia a pena per le leggi penali generali.

9. Evitazione d'ufficj.

§ 463. 1. I *viaggiatori*, *conducenti* o *postiglioni*, i quali

*a*) evitano la *ricevitoria di confine*, cui secondo i regolamenti *sono tenuti di presentare* se stessi, o il loro bagaglio o carico, ovvero

*b*) entrando in un *comune* dichiarato chiuso per ciò che concerne l'esazione del dazio di consumo

Digitized by Google

o d'altra imposta di consumo (*murato*), evitano l'ufficio di finanza stabilito alla linea, al quale sono tenuti di presentarsi, ovvero

*c*) *sorpassano* uno di questi uffici (*a*, *b*) o *partono* da quello prima che siano ultimate le operazioni prescritte, o ne abbiano avuto dall'ufficio l'assenso,

si puniranno con una multa da *trenta sino a cento cinquanta lire* (dieci a cinquanta fiorini), qualora non abbia luogo contro di loro la pena per commesso o tentato contrabbando, o per complicità o participazione al medesimo.

2. Chi in un modo illegale e fuori degli accessi permessi sorpassa *muri* o *bastioni*, o varca *fosse*, di cui è cinto un comune dichiarato chiuso come sopra (murato), incorre nella multa da *sei a trenta lire* (due a dieci fiorini) se l'azione non è punibile come contrabbando, o come complicità o participazione al medesimo.

10. Danneggiamento dei segnali pubblici e delle linee di finanza.

§ 464. 1. Chi *danneggia colonne*, *pilastri*, *stanghe*, *barriere*, *pietre o tavole* poste per *contrassegnare* la *linea daziaria*, la *linea interna*, le *strade doganali o laterali*, il *circuito d'ufficio* presso ricevitorie di finanza, la *linea di finanza* di un *comune* dichiarato chiuso come sopra (*murato*), o le *vie permesse* o *proibite* per il trasporto di merci soggette al pagamento di un'imposta nei dintorni d'un tale comune, ovvero *lede*, *cancella* od *altera* la leggenda apposta a questi segnali;

2. Chi *cancella* o *rende irreconoscibile* nelle leggende apposte agl'ingressi dei comuni situati nel circondario confinante l'avvertenza, *che il comune si trova nel circondario confinante*;

Digitized by Google

3. Chi danneggia i muri, i bastioni o le fosse di un comune chiuso come sopra (murato), ed empie o cerca di empiere una parte della fossa, si punirà, se ciò avvenne per pura trascuraggine, con una multa da sei a trenta lire (due a dieci fiorini); ma se la contravvenzione fu commessa deliberatamente o per temerità, si punirà con una multa da trenta a centocinquanta lire (dieci a cinquanta fiorini); eccettuati i casi, ne' quali si facesse luogo alla punizione giusta le leggi penali generali.

11. Apimento arbitrario d'una barriera (sbarra) di finanza.

§ 465. Soggiace pure ad una pena da *quindici a centocinquanta lire* (cinque a cinquanta fiorini) chi anche, senza commettere una defraudazione di finanza, *apre* una barriera di finanza *arbitrariamente* e senza *l'assenso dell'ufficio* o di colui, al quale è ivi affidata *l'esazione* dell'*imposta*, o la *custodia* della *barriera di finanza*.

## CAPITOLO XX.

### *Dell' estinzione della pena, e della garanzia per la medesima.*

---

### SEZIONE PRIMA.

#### DISPOSIZIONI GENERALI.

1. Modo di estinzione.

§ 466. Oltre i casi,

*a*) nei quali un *colpevole* o *partecipe* d'una contravvenzione di finanza, per il disposto dai

Digitized by Google

precedenti capitoli di questa legge non va soggetto a pena, ovvero

b) nei quali la garanzia per la pena *cessa* in forza di una *disposizione particolare* della legge o della convenzione, su cui la garanzia stessa si fonda.

*L'applicazione della pena legale e la garanzia per la pena* si estinguono secondo le seguenti norme.

2. Conseguenze della medesima.

*a.* In generale.

§ 467. *L'estinzione della pena* o della *garanzia per la pena* non esime dal *pagamento delle dovute imposte*, nè in generale dall'adempimento degli obblighi stabiliti dalle leggi finanziarie riguardo agli oggetti, che vi sono sottoposti, nè dal *risarcimento* dovuto alla finanza, o ad un *terzo* a termini del *diritto civile* (§ 80).

*b.* Riguardo alla legittimazione della provenienza, dell'origine o del daziato.

§ 468. In ispecie *l'estinzione della pena* di una contravvenzione di finanza commessa nell'*introdurre*, *produrre* o *preparare un oggetto*, e quella della garanzia per la pena di tale contravvenzione non libera *dall'obbligo di legittimare la provenienza*, *l'origine od il daziato* nei casi, nei quali concorrono le condizioni volute per esigere questa legittimazione.

*c.* Riguardo alla participazione mediante acquisto o custodia d'oggetti d'una contravvenzione di finanza.

§ 469. Nei casi, ne' quali *non è* dichiarato dalla legge, che l'*acquisto*, la *custodia* o la *diffusione* di un oggetto costituiscono per se una *contravvenzione*

Digitized by Google

*di finanza*, ma uno o più di questi fatti costituiscono la *participazione* alla contravvenzione commessa con tale oggetto, *questa participazione* non viene punita, se allorchè il partecipe fece acquisto dell' oggetto, era già estinta riguardo all' oggetto medesimo la *pena pel precedente possessore*, dal quale il partecipe lo ha ricevuto, eccettuato però il caso indicato nei §§ 15 e 28.

## SEZIONE II.

### ESTINZIONE DELLA PENA.

#### 1. Morte del contravventore.

##### a. Prima della decisione sul caso punibile.

§ 470. La *morte del contravventore* seguita *prima della pubblicazione d' una sentenza di condanna non soggetta* ad ulteriore giudizio, o prima che una sentenza di condanna soggetta ad ulteriore giudizio *passi in giudicato*, toglie tutte le pene, che dovevano colpirlo, in quanto non siano assicurate colla garanzia inerente all' oggetto ed ai mezzi sussidiarj della contravvenzione (§ 498).

##### b. Dopo la medesima.

§ 471. Se però la *morte del contravventore* segue *dopo l' epoca suindicata* (§ 470), *le pene pecuniarie* inflitte colla condanna si mandano ad effetto (§ 37). Le *altre pene* e tutti gli *inasprimenti*, che non consistono in una pena pecuniaria (§§ 65 e 66), *cessano intieramente colla morte del contravventore*.

#### 2. Esecuzione della pena.

##### Effetto.

§ 472. *Eseguita la pena*, non si fa luogo ad ulteriore procedura contro il punito, eccettuati i

Digitized by Google

casi, nei quali la legge ammette la *riassunzione dell' inquisizione.*

### 5. Remissione della pena.

#### a. Effetto.

§ 473. La *remissione della pena* produce entro i limiti, nei quali la pena legale fu condonata da un' autorità competente, lo *stesso effetto* della sua *esecuzione* in quanto la legge non disponga diversamente.

#### b. Motivi della remissione.

§ 474. La *remissione della pena* può *fondarsi*

*a*) sopra *particolari circostanze mitiganti* od *altri titoli meritevoli di particolari riguardi*, che nel caso speciale siano di tale importanza, che le autorità autorizzate ad accordare la remissione trovino motivi validi per giustificare la *riduzione* della pena *anche sotto il minimo della medesima* fissato per la contravvenzione, ovvero per esimere il contravventore da ogni pena; ovvero

*b*) sopra una *disposizione speciale della legge*, che dietro l'adempimento delle condizioni prescritte assicura al contravventore la *remissione della pena.*

#### c. Remissione della pena per legge.

##### *aa*. In generale.

§ 475. Oltre i casi, nei quali i *regolamenti relativi ai diversi rami di finanza* ed alle *singole imposte* danno al contravventore il diritto alla remissione della pena, o che sono compresi nel § 466 lett. *a*, la medesima ha luogo in forza di questa legge, secondo le disposizioni che seguono (§ 476 fino al 479.)

Digitized by Google

*ii.* Per un motore o complice prima del fatto.

§ 476. Se un *motore* o *complice* di una contravvenzione di finanza, *prima ancora che questa si consumasse*, non solamente si *adoperò con zelo* per prevenire l'esecuzione della contravvenzione, per *impedirla*, o per istornare il *pregiudizio*, che ne fosse per risultare, ma *prima* che si consumasse la contravvenzione, e che *alle autorità*, *agli ufficj* o *corpi di sorveglianza* incaricati di assicurare l'*osservanza dei regolamenti finanziarj* pervenisse una *precisa denunzia* della meditata contravvenzione, notifica anche in *luogo* e *tempo opportuno* ad un' *autorità* chiamata *allo scoprimento delle contravvenzioni di finanza*, o ad un ufficio, impiegato o funzionario a ciò istituito, il suo recesso dalla contravvenzione, facendo in pari tempo una *completa ed esatta esposizione* delle circostanze relative alla contravvenzione in guisa che in conseguenza di questa sua denunzia

*a*) sia stato *impedito l'eseguimento della contravvenzione*, ovvero

*b*) l'*autore unitamente all'oggetto della contravvenzione*, od almeno *l'oggetto della contravvenzione* per l'effetto della procedura penale

*aa*) sia stato *fermato*, oppure

*bb*) avrebbe dovuto essere fermato, ove si fosse avuta dagl' impiegati e funzionarj incaricati dell'esecuzione dei regolamenti di finanza la debita *attenzione ed attività*, sicchè non dipenda da colpa del denunziante che il fermo non si effettuasse, qualora inoltre non emerga dalle altre circostanze alcun fondato dubbio *sulla lealtà del suo procedere*; ed egli non abbia *cooperato* nè *colla sua presenza*, nè *in altro modo* all'eseguimento della contravvenzione, in questo caso *non si fa luogo contro di*

Digitized by Google

*lui* nè alle pene che seguono, nè agl' inasprimenti di pena prescritti od ammessi dalla legge, cioè

1. all' *applicazione delle pene pecuniarie*, le quali nel caso, che in conseguenza della sua denunzia si fosse impedito l' eseguimento della contravvenzione, dovrebbero determinarsi secondo le norme relative alla *punizione dell' attentato*, ed in altri casi, secondo l' oggetto della contravvenzione, che in conseguenza della sua denunzia fu *formato*, od *avrebbe potuto esserlo*;

2. all' *applicazione della pena d' arresto*, che dovrebbe colpirlo come motore o complice del fatto, dalla esecuzione del quale egli ha receduto nel modo anzidetto, allorchè il medesimo è qualificato come *contrabbando temerario* od altra *contravvenzione di finanza*, cui la legge infligge la *pena d' arresto*.

*cc.* Per un motore o complice dopo il fatto.

§ 477. Se trattasi d' una contravvenzione, che non involve *contrabbando temerario*, e non è accompagnata da tali *circostanze aggravanti*, che per legge importano la *pena d' arresto*, ed inoltre l' *autore o complice della contravvenzione di finanza non fu ancora punito* per *una contravvenzione affine*, e venne da altri con *violenza* o *con minacce*, o col far nascere in lui un errore, od approfittarne dolosamente, indotto ad eseguire la contravvenzione od a cooperarvi, in guisa però che non rimanga totalmente esclusa l' imputabilità della medesima, in tali circostanze non si fa luogo contro di lui all' applicazione delle relative *pene pecuniarie*, qualora al *più tardi entro quattordici giorni* dopo l' *eseguimento della contravvenzione*, ed *ancor prima*, che alle autorità, agli ufficj od ai corpi di sorveglianza incaricati di assicurare la piena osservanza

Digitized by Google

dei regolamenti finanziarj sia *pervenuta una precisa denunzia* della contravvenzione, e che questa sia stata da loro *scoperta*, egli

a) *consegni di propria volontà* ad un' *autorità* chiamata allo scoprimento od all'inquisizione delle contravvenzioni di finanza, ovvero ad un *ufficio* od *impiegato* competente, l'*oggetto e quei mezzi ausiliarj della contravvenzione, che al pari* dell'oggetto sono affetti alla pena (§§ 148 e 149), in quanto l'uno e gli altri, ovvero l'uno o gli altri si trovino in suo potere, ed inoltre

b) indichi *pienamente* ed in *modo conforme al vero* le circostanze, che gli fossero note riguardo all'*eseguimento della contravvenzione*, all'*uso* ed alla *custodia dell'oggetto della medesima*.

*dd.* Per un partecipe.

§ 478. Non sono applicabili contro il *partecipe d'una contravvenzione di finanza non ancora punito per una contravvenzione affine* le pene pecuniarie, nelle quali sarebbe incorso per la sua participazione, qualora cada a suo carico soltanto la participazione, e non gli sia imputabile sotto verun altro aspetto la contravvenzione stessa, ed inoltre, al *più tardi entro quattordici giorni* dopo seguita l'azione od ommissione, che costituisce la participazione, ed ancor *prima* che alle autorità, agli afficj o corpi di sorveglianza incaricati di assicurare la piena osservanza dei regolamenti finanziarj sia pervenuta una *precisa denunzia* della contravvenzione, di cui è partecipe, o sia da loro stata scoperta la contravvenzione o la sua participazione alla medesima,

1. indichi di *propria volontà pienamente*, ed in *modo conforme al vero* ad un'*autorità* chiamata

Digitized by Google

allo scoprimento od all'inquisizione delle contravvenzioni di finanza, ovvero ad un *ufficio od impiegato* competente, le circostanze a lui note riguardo alla contravvenzione ed alla propria participazione, ed inoltre

a supplisca anche in ragione della sua participazione (§§ 99, 100, 101) all'*obbligo*, che fu violato colla contravvenzione, e quindi in ispecie *metta* l'oggetto, cui si riferisce la sua participazione, a *disposizione delle autorità*, affinchè il medesimo

*a*) nel caso, che sia detenuto da lui in nome e per conto di altri, *possa esser sottoposto alla prescritta procedura penale*;

*b*) *negli altri casi* poi possa essere *assoggettato alle pratiche prescritte* per l'*esecuzione* dei *regolamenti di finanza*.

*cc*. Per chi è tenuto alla legittimazione dell'origine, della provenienza o del daziato.

§ 479. Chi ha *obbligo di legittimare* la *provenienza*, l'*origine* od il *daziato d'una merce*, e prima di essere stato *eccitato alla legittimazione*, assoggetta di propria volontà questa merce alla *procedura daziaria prescritta per la importazione dall'estero*, ed adempie *alle condizioni del daziato di entrata*, e paga il *relativo dazio*, non può essere punito per la *mancanza della dovuta legittimazione* di siffatta merce, salva però sempre quella punizione, che lo potesse colpire per una *contravvenzione diversa* dalla mancanza di legittimazione.

Digitized by Google

A. Prescrizione.

Principj generali.

aa. Natura della prescrizione.

§ 480. La *prescrizione produce l'effetto*, che per la contravvenzione di finanza, riguardo alla quale essa si verifica, non ha luogo nè *inquisizione*, nè *pena contro il imputato*, in favore del quale la prescrizione è compiuta.

bb. Condizioni della medesima.

§ 481. La *prescrizione* si verifica quando *concorrono le condizioni della medesima*, e sono *trascorsi i termini per* essa stabiliti.

b. Prescrizione delle pene non pronunciate con sentenza di condanna.

aa. Termini della prescrizione.

a. Misura dei medesimi.

§ 482. Questi termini (§ 481) sono:

1. *Cinque anni* per le *defraudazioni dell'imposta* del bollo della carta commesse mediante *emissione od accettazione di documenti*, *scritti*, o *libri*, che *originariamente al momento* della loro *erezione*, *od emissione* (§ 408 n.° 1 e 2) erano *soggetti a bollo*.

2. *Tre anni*

a) per *tutte* le contravvenzioni di finanza comprese *nella classe del contrabbando* (*contrabbando semplice*, *contrabbando temerario*, *società di contrabbando*);

b) per *le gravi contravvenzioni di finanza* mediante *illegale produzione*, *preparazione*, *uso* o *smercio* d'oggetti di privativa dello stato (§ 309 fino al 322).



Digitized by Google

3. *Due anni*

*a*) per la *grave contravvenzione di finanza* accennata nei §§ 361 e 362 commessa mediante *abuso* di un *favore ottenuto;*

*b*) per le contravvenzioni di finanza specificate nei §§ 374 fino al 378 *relative alla marca delle merci;*

*c*) per le contravvenzioni di finanza contemplate nei §§ 387, 388, 389 e 461 relativamente alla tenuta dei *libri d'esercizio*, o ad *altre falsità*.

4. *Sei mesi*

*a*) per le contravvenzioni ai regolamenti sul processo d'esercizio soggetto ad imposta di consumo (§ 323 fino al 349);

*b*) per le contravvenzioni commesse nel *trasporto di merci* accennate ai §§ 350 fino al 353, 372, 459;

*c*) per le contravvenzioni indicate nei §§ 463, 464 e 465;

*d*) per le contravvenzioni ai regolamenti sul lotto;

*e*) per le contravvenzioni ai *regolamenti postali* accennate nei §§ 427, 428, 433 e 434;

*f*) per le contravvenzioni ai regolamenti sulle tasse per l'uso delle strade, dei ponti e dei tragetti (§§ 436 e 437).

5. *Un anno* in *tutti gli altri casi*, pei quali non è stabilito espressamente un termine maggiore o minore.

β. Misura per la participazione.

§ 483. La *pena della participazione* ad una contravvenzione di finanza (§ 25) non ancora inflitta mediante sentenza di condanna si prescrive collo *spirare della metà del termine stabilito* per la contravvenzione, alla quale si riferisce la participazione.

Digitized by Google

γ. Principio dei termini.

§ 484. I termini fissati nel § 482 *cominciano* a decorrere dal *momento*, in cui la *contravvenzione* si considera come *commessa*. Per i *motori* e pei *complici* d'una contravvenzione di finanza i termini della prescrizione *non* cominciano *prima del momento*, in cui la *contravvenzione fu commessa dall'autore*. Pei *partecipi* il termine della prescrizione decorre dal momento, in cui *ebbe luogo la loro azione od ommissione*, che *costituisce la participazione*.

δ. Principio riguardo alla vietata custodia d'una cosa.

§ 485. Nei casi, ne' quali la *custodia d'un oggetto* costituisce

*a*) *per se stessa una contravvenzione di finanza*, ovvero

*b*) la *participazione ad una contravvenzione di finanza*, la *prescrizione comincia a correre* dal *momento*, in cui l'oggetto fu *preso illecitamente in custodia*.

ε. Compimento riguardo a questa cosa.

§ 486. Se un oggetto, la cui *custodia* è proibita, o

*a*) *per se stessa come contravvenzione di finanza*, ovvero

*b*) come *participazione* ad una contravvenzione di finanza,

si trova *tuttora esistente* e *non lavorato*

1. nel primo di questi due casi *presso il contravventore*;

2. nel secondo presso un *colpevole* o *partecipe* della contravvenzione, della quale il custodire l'oggetto è dalla legge dichiarato participazione,

Digitized by Google

la pena corrispondente alla *qualità e quantità dell' oggetto trovato esistente e garantita da quest' oggetto* non si estingue che col decorso di un termine eguale ad *una volta e mezzo* il tempo stabilito per la prescrizione della contravvenzione, o trovandosi la cosa presso un partecipe, eguale ad *una volta e mezzo* il tempo fissato per la prescrizione della participazione. Questa disposizione non è però applicabile agli oggetti, che taluno acquista dal contravventore o da un partecipe dopo la scadenza del termine della prescrizione.

Riguardo a questi oggetti servirà di norma per l'imputazione della participazione quanto è disposto nel § 469.

**bb. Interruzione della prescrizione.**

**α. Modi d' interruzione.**

§ 487. La *prescrizione s' interrompe:*

1. Col *principio della prescritta procedura penale*, vale a dire *con ogni atto d' ufficio*, che si fa legalmente dalle autorità, dagl' impiegati o funzionarj competenti *per far conoscere all' imputato il processo pendente contro di lui*, e quindi in ispecie *colla descrizione del fatto* assunta in concorso dell' imputato, o, non essendo il caso di assumere una descrizione del fatto, colla *citazione dell' imputato debitamente intimata* a comparire avanti ad un' autorità, od un ufficio, cui spetta la verificazione del fatto o l' inquisizione della contravvenzione.

2. Nei casi, nei quali la contravvenzione di finanza va unita ad azioni od ommissioni, che contengono indizj di *un delitto*, o di un reato *non appartenente alle semplici trasgressioni di polizia*, anche *prima* che sia dato *principio* alla *procedura*

Digitized by Google

per punire la contravvenzione di finanza, la prescrizione s'interrompe colla *risoluzione* presa *sopra indizj legali* dall'autorità competente di chiamare l'imputato a giustificarsi, qualora in base di questa risoluzione siasi anche rilasciato l'ordine di citare l'imputato a comparire per essere costituito, o di arrestarlo, o di *pubblicare la citazione per mezzo dei pubblici fogli*, o di *diramare lettere requisitoriali per l'arresto*.

3. Con *ogni contravvenzione di finanza*, di cui il contravventore si rende colpevole *prima dello spirare del termine stabilito per la prescrizione*.

β. Continuazione della prescrizione.

αα. In caso d'interruzione mediante procedura penale.

§ 488. Nei casi contemplati nel precedente paragrafo (487) ai n.° 1, 2

1. la prescrizione si riguarda come *non interrotta*, se la procedura viene dichiarata *nulla*, o se l'*imputato* vien dichiarato *non colpevole* della contravvenzione di finanza;

2. la prescrizione si *computa* dal *momento*, che fu *pronunciata la sentenza*, quando con essa fu sospeso il processo per *difetto di prove legali*;

3. se *non viene continuato il processo*, o se per qualsiasi motivo *non viene pronunciata veruna sentenza o decisione*, la prescrizione *si computa* dal momento, *che ebbe luogo l'ultimo atto della procedura legale* contro l'imputato, o contro una o più altre persone, contro le quali venne aperta l'inquisizione per lo stesso fatto.

ββ. In caso d'interruzione mediante una posteriore contravvenzione.

§ 489. Se la prescrizione venne interrotta nel modo indicato nel § 487 n.° 3, l'intiero *termine*

Digitized by Google

della interrotta prescrizione della *contravvenzione precedente ricomincia a correre* anche per quella soltanto dal momento, che fu commessa l'*ultima contravvenzione*. Tuttavia se la contravvenzione, mediante la quale fu interrotta la prescrizione,

1. fosse *una semplice contravvenzione di finanza non affine* alla precedente, e soggetta per legge ad una pena minore, e

2. la medesima, oltre di ciò, non fosse seguita che *dopo trascorsa la metà* del *termine necessario per la prescrizione della contravvenzione precedente*,

in tal caso *non ricomincia a correre l'intiero termine prefisso* per la prescrizione della precedente contravvenzione, ma dal momento sopraccennato *deve decorrere il doppio* del tempo che, quando si commise la posteriore contravvenzione, mancava al compimento della prescrizione.

c. Prescrizione della pena pronunciata con sentenza di condanna.

*aa*. Termini di questa prescrizione.

§ 490. *La pena pronunciata con una sentenza, che non venne eseguita in tutto od in parte*, non può più essere eseguita sia per intiero, sia riguardo alla parte rimasta ineseguita, se è trascorso

1. un *termine di dieci anni*, quando l'importo insoluto della pena sia di *quindicimila lire* (cinquemila fiorini);

2. un termine *di cinque anni* in tutti gli altri casi.

Questi termini verranno computati dal tempo, che

*a*) fu *pronunciata* la *sentenza* di *condanna passata* in *giudicato* o *non soggetta ad ulteriore giudizio*, quando sia *rimasta per intiero ineseguita*, ovvero

Digitized by Google

*b*) fu *sospesa l'esecuzione* della sentenza, quando le sia stata data esecuzione *soltanto in parte.*

*bb.* Interruzione della medesima.

§ 491. Questa prescrizione (§ 490) viene interrotta

1. da ogni atto prima della scadenza dei termini *legalmente* intrapreso onde far espiare la pena, ed in ispecie *riguardo alle pene pecuniarie*, onde *esigerle* dal *condannato* o da *un garante;*

2. *da ogni contravvenzione di finanza*, di cui il contravventore si rende colpevole prima della scadenza del termine della prescrizione, nel qual caso saranno applicate le norme contenute nel § 489.

## SEZIONE III.

### ESTINZIONE DELLA GARANZIA PER LA PENA.

#### 1. Della garanzia personale.

*a.* In generale.

§ 492. La garanzia per una contravvenzione di finanza commessa da altri (§ 124 fino al 144) si estingue riguardo alle pene pecuniarie al momento, *che si estingue la pena riguardo a colui, alla contravvenzione del quale si riferisce la garanzia*, qualora la legge, o la convenzione, su cui la garanzia si fonda, non disponga altrimenti.

*b.* D'un complice o partecipe.

§ 493. La *garanzia*, che in forza del § 137 incumbe ad un *complice* o *partecipe* d'una contravvenzione di finanza, cessa anche prima del momento suindicato (§ 492) per gli stessi *modi d'estinzione*, pei quali si *estingue la pena dei complici* o *partecipi*, quando la legge li dichiara punibili.

Digitized by Google

*c.* Per una persona incapace d' imputazione.

§ 494. La garanzia per l' azione od ommissione illegale d' una persona, alla quale l' azione od ommissione in vigore del § 15 non può essere imputata come contravvenzione di finanza, si estingue riguardo *alle pene pecuniarie alla scadenza del termine prefisso per la prescrizione di queste pene.*

La prescrizione viene interrotta in questo caso nel modo indicato nel § 487 n.i 1, 2 e nel § 491, come pure da ogni *atto d' ufficio* praticato in conformità ai regolamenti per far valere la garanzia, e debitamente notificato al garante; salva anche qui l' applicazione del disposto dal § 488.

*d.* Mediante adempimento spontaneo dell' obbligo violato.

§ 495. *Ogni garante*, che non può considerarsi *nè come colpevole*, *nè come partecipe* della contravvenzione di finanza, alla quale si riferisce la sua garanzia, si libera da questa garanzia, quando, *ancor prima* che alle autorità, agli ufficj od ai corpi di sorveglianza istituiti per assicurare l' osservanza delle leggi finanziarie pervenga una *precisa denunzia della contravvenzione*, o che i medesimi *scoprano la contravvenzione* o gli *oggetti introdotti*, *prodotti* o *preparati* mediante la stessa, od in generale il *vantaggio*, che al garante *ne risulta*, ed al più tardi entro trenta giorni decorribili dal momento, che esso garante venne in cognizione della contravvenzione o del vantaggio per esso ottenuto, *soddisfa pienamente* di *proprio impulso*, in corrispondenza alla estensione della sua garanzia, all' *obbligo violato* colla contravvenzione, alla quale la sua garanzia si riferisce.

Digitized by Google

b) Morte del garante.

§ 496. La *morte* di chi assunse mediante *convenzione* la garanzia per una contravvenzione di finanza, o per una multa non toglie gli obblighi risultanti da questa garanzia.

Se all' opposto, fuori del caso di una convenzione, la garanzia si fonda sulla *disposizione* della *legge* (§ 124 sino al 137), gli obblighi nascenti dalla medesima passano agli *eredi del garante* soltanto allorchè l' obbligo della *garanzia* fu *dichiarato* dalla competente autorità mediante una decisione, *che già prima della morte del garante* era *passata in giudicato* o *non soggetta ad ulteriore giudizio* e *regolarmente intimata*, ed in quanto l' adempimento di questi obblighi non sia assicurato colla garanzia inerente all' oggetto, od ai mezzi sussidiarj della contravvenzione.

2. Della garanzia inerente alla cosa.

a. Condizioni dell' estinzione.

§ 497. La *garanzia inerente all' oggetto* od ai *mezzi sussidiarj d' una contravvenzione di finanza*, a cui riguardo concorrono le condizioni legali, onde farla valere, cessa:

1. Quando *la pena è estinta intieramente verso tutte le persone*, che soggiacciono alle pene pecuniarie comprese nella garanzia della cosa, in uno dei seguenti modi, vale a dire

*a*) coll' *esecuzione* o colla *remissione della pena*;

*b*) colla *prescrizione*, qualora in questo secondo caso

*aa*) *non siasi fatta valere* la garanzia inerente alla cosa per le pene pecuniarie già *prima della scadenza del termine stabilito per la prescrizione*

Digitized by Google

*della pena*, cioè se *non si è chiesto*, che la cosa sia *rimessa in custodia d' ufficio o giudiziale* secondo i §§ 160 e 161;

*bb*) qualora, oltre di ciò, *la cosa non si trovi sotto suggello di finanza*, e

*cc*) qualora sia pur anche *estinta la garanzia personale* di colui, contro il quale si fa valere la garanzia inerente alla cosa, o col quale il detentore od il proprietario della cosa si trova in uno dei rapporti indicati nel § 153.

2. Quando il *proprietario della cosa*, cui è inerente la garanzia per le pene pecuniarie,

*a*) è *partecipe della contravvenzione di finanza*, cui si riferisce la garanzia inerente alla cosa, ed ha ottenuto la piena *remissione della pena* nel modo ammesso nel § 478, ovvero

*b*) è *garante personalmente* per l' *azione* od *ommissione*, da cui nasce la garanzia inerente alla cosa, e si *libera* pienamente *dalla garanzia* nel modo accordato al § 495.

*b*. Casi in cui non si verificano queste condizioni.

§. 498. Nei casi, ne' quali non concorrono queste condizioni (§ 497), la garanzia inerente all' oggetto od ai mezzi ausiliarj della contravvenzione rimane ferma malgrado l' estinzione della pena.

In ispecie per la *morte del contravventore*, o di *chi è personalmente garante per la contravvenzione*, non si estingue la garanzia inerente alla cosa riguardo all' importo della pena assicurato dalla cosa stessa (§§ 470, 471 e 496).

FINE DELLA PARTE PRIMA.

Digitized by Google

# PARTE SECONDA.

## DELLA PROCEDURA LEGALE.

## CAPITOLO PRIMO.

### *Della procedura relativa alle contravvenzioni di finanza, e della sua applicazione in generale.*

### SEZIONE PRIMA.

#### OGGETTI DELLA PROCEDURA E SPECIE DELLA MEDESIMA.

1. Regola generale.

§ 499. La *procedura* prescritta nella presente legge ha luogo

1. per *tutte le contravvenzioni di finanza*;
2. per la *verificazione di quelle legittimazioni*, alle quali taluno è obbligato in guisa, che non venendo debitamente prestate, *la loro mancanza od insufficienza* si considera come una *contravvenzione di finanza*.

2. Specie di procedura.

§ 500. La procedura è regolata generalmente da *eguali norme* per tutti gli atti, che ne dipendono. Per abbreviarla però riguardo alle *contravvenzioni minori* sono adottate *alcune eccezioni* dalle regole generali. La procedura prescritta generalmente chiamasi *ordinaria*, quella per contravvenzioni minori *sommaria*.

Digitized by Google

### 3. Contravvenzioni minori.

§ 501. Non possono mai considerarsi come *contravvenzioni minori* quelle, alle quali dalla legge è comminata la pena dell' arresto indipendentemente dalla pena pecuniaria. Escluse queste, sono contravvenzioni minori, *senza distinzione relativa alla persona* dell' imputato, e senza riguardo alla circostanza, se egli abbia già prima commesso una contravvenzione della stessa specie, od affine, e sia già stato punito o no, le seguenti:

1. Le contravvenzioni che la legge punisce *col dichiarare in commesso l' oggetto della contravvenzione*, o *con una multa* regolata sul valore del medesimo, quando in ambedue i casi questo *valore* non oltrepassa *centocinquanta lire* (cinquanta fiorini);

2. Le contravvenzioni commesse con generi di privativa, quando l' oggetto della contravvenzione non eccede *per il tabacco otto libbre e quattro once metriche* (quindici libbre peso di Vienna), *per il sale comune due quintali e centoquattro libbre* (quattro centinaja), *per la polvere, ed il nitro quattordici libbre metriche* (venticinque libbre peso di Vienna);

3. Le *inesattezze* contemplate nei §§ 280, 285, 286, 294 e 296 nelle dichiarazioni delle merci, e nelle notificazioni per il pagamento di una *imposta di consumo* (§ 290), quando la legge non prescrive per queste inesattezze una multa maggiore del *doppio dell' imposta*;

4. Le altre contravvenzioni, per le quali è stabilita una pena regolata *secondo un' imposta*, quando *l' ammontare* di questa imposta, che deve servir di base alla determinazione della multa, non oltrepassa *quarantacinque lire* (quindici fiorini);

Digitized by Google

5. Le contravvenzioni colpite dalla legge con multe fisse, cioè con multe di un importo o invariabile, o limitato entro un massimo e minimo termine, non regolato però nè sul *valore dell'oggetto*, nè sull'*ammontare d'una imposta*, quando lo stabilito massimo della multa non eccede *centocinquanta lire* (cinquanta fiorini);

6. Le contravvenzioni ai regolamenti del lotto indicate nei §§ 442 e 443, quando la messa non oltrepassa *quindici lire* (cinque fiorini).

4. Classificazione della contravvenzione quando vi siano due o più imputati.

§ 502. Quando per la stessa contravvenzione si deve procedere contro due o più persone, per determinare se il fatto abbiasi a considerare come minore contravvenzione si prenderà per base l'*oggetto complessivo della contravvenzione*, o *della legittimazione dovuta*, e non già le singole parti ricadenti sopra ciascuna delle persone. Quando le contravvenzioni delle singole persone furono *scoperte separatamente*, e *soltanto più tardi si riconosca la loro connessione*, non occorre che gli atti già seguiti, giusta i metodi della procedura sommaria, siano rinnovati secondo le prescrizioni della procedura ordinaria.

5. Concorso di più contravvenzioni a carico del medesimo incolpato.

*a.* Regola generale.

§ 503. Se mediante lo stesso o diversi atti d'ufficio si scoprono due o *più contravvenzioni* a carico dello stesso individuo, devesi, dal momento, che si viene in conoscenza di queste contravvenzioni, procedere per tutte *unitamente*, osservando

le norme prescritte pei singoli atti della procedura (§ 521 sino al 525).

b. Concorso di contravvenzioni minori con altre contravvenzioni.

§ 504. Se *contro lo stesso individuo concorrono contravvenzioni minori con altre contravvenzioni*, dal momento, in cui si viene a conoscere un tale concorso, *si deve procedere* anche per le contravvenzioni minori *secondo le regole della procedura ordinaria* riguardo agli atti non ancora seguiti separatamente. Da ciò non segue però che le verificazioni, e gli esami o costituti seguiti per le *singole contravvenzioni* minori coi metodi della procedura sommaria debbansi *rinnovare secondo le regole della procedura ordinaria*, allorchè si viene a conoscere il concorso di queste contravvenzioni con altre qualificate per la procedura ordinaria.

c. Concorso di minori contravvenzioni tra di loro.

§ 505. Se dallo stesso o da diversi atti d'ufficio emergono a carico del medesimo individuo *due o più contravvenzioni commesse disgiuntamente*, delle quali ciascuna per se sola è da riguardarsi qual contravvenzione minore, si procede per tutte nel modo prescritto per le *minori contravvenzioni*.

6. Atti della procedura.

§ 506. La procedura prescritta colla presente legge concerne

1. *lo scoprimento delle contravvenzioni di finanza;*
2. *la verificazione del fatto;*
3. *l'inquisizione dell'imputato;*
4. *la decisione;*
5. *l'esecuzione della medesima.*

Digitized by Google

## SEZIONE II.

### UFFICJ E PERSONE CHE PROCEDONO O COOPERANO ALLA PROCEDURA.

1. Per lo scoprimento delle contravvenzioni di finanza.

a. Ufficj di finanza, o corpi di sorveglianza.

§ 507. Lo *scoprimento delle contravvenzioni di finanza incumbe agli ufficj di finanza, ed ai corpi di sorveglianza* istituiti per assicurare la esecuzione dei *regolamenti finanziarj*, sotto la ispezione, e direzione delle autorità, alle quali sono subordinati.

b. Altre autorità, ufficj o persone.

§ 508. È determinato da speciali regolamenti, in quanto altre *autorità*, *altri ufficj*, od *altre persone* siano tenute a *scoprire* o *denunziare* contravvenzioni di finanza.

c. Obbligo generale delle pubbliche autorità.

§ 509. Le *pubbliche autorità*, *le giudiziarie* e *le locali* sono tenute in generale, ogni qual volta pervengono d'ufficio allo scoprimento di una contravvenzione di finanza, di renderla nota *senza ritardo all' autorità provinciale* ossia distrettuale di finanza (intendenza) competente a procedere per la contravvenzione medesima, e di prendere entro i limiti delle loro attribuzioni le misure occorrenti per assicurare il risultamento dell'inquisizione.

2. Per la verificazione del fatto, e per l'inquisizione.

a. Autorità provinciali di finanza.

§ 510. La *verificazione del fatto riguardo alle contravvenzioni di finanza* ed alle *legittimazioni*

Digitized by Google

*prescritte*, e l'inquisizione contro l'imputato sono di competenza delle *autorità provinciali di finanza*.

*b.* Pubblici impiegati a ciò espressamente destinati.

§ 511. Nei luoghi, ove le circostanze lo richiedono, sono stabiliti *impiegati pubblici* debitamente qualificati, all' effetto di procedere alle verificazioni ed inquisizioni *in nome e sotto la direzione dell' autorità provinciale di finanza*. I luoghi di residenza e le facoltà di questi impiegati si porteranno a pubblica notizia con ispeciali notificazioni.

*c.* Missione d' impiegati.

§ 512. L' *autorità provinciale di finanza* può *mandare impiegati* nei luoghi fuori della sua residenza, posti però nel circondario rispettivo, allo scopo di verificare il fatto, e di procedere all' inquisizione, ogni qual volta lo trovi opportuno per sollecitare gli atti, per diminuire le spese, o per sollievo dell' imputato.

*d.* Delegazione d' ufficj subalterni.

§ 513. Per motivi importanti la detta autorità in casi non gravi e non complicati può anche *delegare un ufficio subalterno che sia qualificato* alla verificazione del fatto, od alla inquisizione dell' imputato, come pure *richiedere le autorità politiche* per le occorrenti verificazioni e per i costituti degl' individui sottoposti all' inquisizione.

*e.* Ufficj esecutivi di finanza.

*aa.* Atti che sono loro demandati.

§ 514. Nei luoghi, ove gravi ostacoli si frappongono alle verificazioni ed inquisizioni col mezzo delle autorità, o degl' impiegati indicati nei §§ 510,

Digitized by Google

511 e 512, gli ufficj di finanza destinati all'*esazione dei dazj* o delle *imposte di consumo*, od alle *pratiche della controlleria* procedono indipendentemente dai casi, nei quali ricevono in via di delegazione uno speciale incarico (§ 513),

1. *alla verificazione del fatto* delle *contravvenzioni minori*, ed alla inquisizione delle medesime;

2. *agli atti*, dei quali in *altri casi* sono dalla legge espressamente incaricati (§§ 571 e 572).

*bb.* Condizione del procedimento di questi ufficj.

§ 515. A nessuno di questi atti (§ 514 n.° 1 e 2) è *però autorizzato*, nè può delegarsi (§ 513) quell' ufficio, presso il quale uno degli impiegati superiori, in caso di condanna, compartecipa nel riparto della pena pecuniaria. Un tale ufficio può intraprendere gli atti suddetti in via d' eccezione per una *contravvenzione minore*, soltanto allorchè lo stesso imputato, dopo essergli stato chiaramente reso noto il motivo, per cui l' ufficio non è competente alla procedura, dichiari volontariamente, ed espressamente di acconsentire, che questi atti vengano tuttavia eseguiti dal medesimo.

Tanto la comunicazione della circostanza, per la quale l' ufficio non è autorizzato alla procedura, quanto la dichiarazione fatta volontariamente ed espressamente dall' imputato devono registrarsi con chiarezza e precisione nel protocollo da assumersi.

3. Per la decisione delle contravvenzioni di finanza.

*a.* Autorità dirigenti di finanza.

§ 516. Le *autorità provinciali di finanza*, ed in ulteriore istanza le *autorità superiori* dirigenti l' amministrazione di finanza decidono



Digitized by Google

1. di tutte le *minori contravvenzioni* quando la pena, che trovano applicabile ad un *contravventore*, non oltrepassa *trecento lire* (cento fiorini). A formar questa somma *non* si calcolano unite le pene pronunciate contro *due o più colpevoli o partecipi;*

2. su tutti gli atti, che hanno luogo senza passare alla formale procedura ordinata dalla presente legge, ovvero dai quali si desiste prima che questa procedura sia ridotta a fine.

*b.* Giudicature provinciali di finanza.

§ 517. Nel *circondario di ogni* autorità provinciale di finanza havvi per le contravvenzioni di finanza una *giudicatura provinciale mista* (giudicatura di finanza provinciale o distrettuale). *Eccettuati i casi, nei quali la legge ordina o permette l' inasprimento della pena colla perdita di diritti o concessioni, colla dichiarazione d' incapacità all' esercizio* di *diritti* e *concessioni*, *collo sfratto, o colla pubblicazione del nome*, questa giudicatura decide

1. *sulle minori contravvenzioni*, che non sono soggette al giudizio dell' autorità provinciale ossia distrettuale di finanza (intendenza) (§ 516 n.° 1);

2. su *tutte le contravvenzioni* punite dalla legge con *multe fisse*, in quanto queste contravvenzioni non appartengano alle contravvenzioni minori;

3. sulle contravvenzioni, per le quali la legge infligge l' *arresto semplice o rigoroso*, che non eccede *tre mesi*, sia come *pena* principale indipendentemente dalle pene pecuniarie, sia come *inasprimento di pena;*

4. su *tutte le altre contravvenzioni*, per le quali *il massimo limite della pena legale* commisurata sulla complessiva totalità dell' oggetto delle

Digitized by Google

contravvenzioni, sulle quali si decide cumulativamente, non oltrepassa, per *nessuno* dei singoli colpevoli *o partecipi condannati per queste contravvenzioni*, la somma di *tremila lire* (mille fiorini). A formar questa somma non si calcolano unite le pene inflitte a due o più colpevoli o partecipi.

*c.* Giudizj superiori di finanza.

§ 518. Nella residenza di ogni *autorità superiore* dirigente l'amministrazione di finanza (magistrato od amministrazione camerale) è istituito pel circondario alla medesima sottoposto un *giudizio superiore* (giudizio superiore di finanza) onde giudicare

1. di *tutte le contravvenzioni*, sulle quali non compete la decisione alle *autorità provinciali di finanza*, *nè alle giudicature provinciali*;

2. sugli atti che gli pervengono in *seconda istanza* contro la *procedura* o contro la *decisione delle giudicature provinciali.*

*d.* Giudizio supremo di finanza.

§ 519. Per *tutti gli stati*, nei quali ha vigore la presente legge, è stabilito un *giudizio supremo* per le *contravvenzioni di finanza* (supremo giudizio di finanza) onde *giudicare in ultima istanza degli affari*, *che gli pervengano contro le decisioni dei giudizj superiori*.

*e.* Dipendenza delle autorità chiamate alla verificazione del fatto ed alle inquisizioni, e delle giudicature provinciali.

§ 520. Le *autorità e gli ufficj* incaricati dalla legge delle *verificazioni ed inquisizioni* relative alle contravvenzioni di finanza, e le *giudicature provinciali* sono tenute a seguire esattamente quanto

Digitized by Google

dal *giudizio superiore*, e dal *giudizio supremo di finanza* viene disposto intorno alla procedura per tali contravvenzioni.

## SEZIONE III.

### ATTI D'UFFICIO PER L'INSTRUZIONE DEL PROCESSO.

#### 1. Principj generali.

##### *a.* Verificazione del fatto.

§ 521. La *verificazione del fatto* incumbe a quell'autorità, nel cui circondario devono riconoscersi le circostanze locali, o si trovano le *persone da esaminarsi* allo scopo della verificazione.

##### *b.* Inquisizione dell' incolpato.

§ 522. La *procedura contro l' imputato* incumbe a quell' autorità, nel cui circondario egli *si trova* all' incominciamento dell' inquisizione.

Se però un *imputato*, che ha l' ordinario suo domicilio fuori di questo circondario, ma però nelle provincie, nelle quali è in vigore la presente legge, desiderasse di recarsi nel *luogo di sua dimora*, in tal caso servirà di norma quanto è disposto riguardo ai *viaggiatori* (§ 532). Tosto che si è adempiuto a tale disposizione, *procede alla inquisizione*, o la *compie*, se già fosse incominciata, quell'autorità, nel cui circondario si reca l' imputato.

#### 2. Procedura al confine del circondario di due autorità provinciali.

§ 523. Se

*a*) si *commette una contravvenzione di finanza*, o

*b*) si *arresta l' imputato*

in un luogo, ove si toccano circondarj di due o più autorità provinciali chiamate all' inquisizione,

Digitized by Google

la procedura appartiene interamente all' autorità, da cui, o dai subordinati della quale nel primo caso fu la *medesima dapprima incominciata*, e nel secondo fu colto *l' imputato*.

3. Contro i motori, complici e partecipi.

§ 524. L' autorità, cui spetta di agire contro l' *autore*, deve anche procedere contro gli *altri colpevoli e partecipi* della contravvenzione. Tuttavia fuori del caso, di cui tratta il precedente paragrafo (523), non si potrà, senza permesso del giudizio superiore, disporre, che *colpevoli o partecipi*, che si trovano *fuori del circondario dell' autorità chiamata all' inquisizione*, vengano *citati a comparire*, o *condotti nel circondario della medesima*.

4. Procedimento nel caso d' inquisizione in due o più circondarj.

§ 525. Se contro taluno è pendente presso un' autorità l' inquisizione per una contravvenzione di finanza, ed egli cade in inquisizione anche nel circondario di un' altra autorità, in tal caso debbe rimettersi la procedura a quell' autorità, nel cui circondario ritrovasi l' imputato. Quest' autorità deve compiere la procedura per tutte le *contravvenzioni, sulle quali non è ancor seguito il giudizio*.

5. Delegazione per parte delle autorità superiori.

§ 526. Il *giudizio superiore*, e trattandosi di cause pendenti nella giurisdizione di due o più giudizj superiori, il *giudizio supremo*, riguardo poi alle minori contravvenzioni l' *autorità superiore di finanza* ed il *dicastero aulico*, da cui essa dipende, possono per *gravi motivi* delegare per la procedura

Digitized by Google

in tutto od in parte *un' autorità diversa da quella*, cui si competerebbe per le determinazioni nella presente legge.

6. Conseguenza dell' eccesso delle attribuzioni.

*a.* Nella verificazione del fatto e nella inquisizione.

§ 527. Se un' autorità od un ufficio ha proceduto alla *verificazione*, od *inquisizione in casi di non sua competenza*, *questi atti*, quando siano stati assunti *debitamente* secondo le *norme* per essi *prescritte*, *non sono tuttavia per se invalidi*. È però riservato all' autorità chiamata a pronunciare la decisione di ordinare dopo attento esame delle speciali circostanze, che gli atti siano rinnovati in tutto od in parte, secondo che lo troverà necessario.

La trascuranza delle disposizioni contenute nel § 515 induce sempre l' *invalidità di tutti gli atti assunti* da un ufficio incompetente.

*b.* Nelle sentenze.

*aa.* Regola.

§ 528. Ogni decisione emanata da un' *autorità incompetente* è *invalida*. L' *invalidità* può dichiararsi soltanto dall' autorità, cui spetta in qualità d' *istanza superiore* il giudizio su tale decisione.

*bb.* Eccezioni.

§ 529. Questa determinazione (§ 528) non si estende al caso che un giudizio di finanza, od un' autorità dirigente l' amministrazione di finanza avesse proferito una *sentenza* od *altra decisione*,

*a*) benchè la procedura sulla contravvenzione competesse al *giudizio* od all' *autorità di finanza* di

Digitized by Google

un' altra provincia (circondario), o di un altro degli stati soggetti a questa legge, ovvero

*b*) benchè *contro l' imputato fosse stata pendente*, od avesse dovuto incominciarsi prima della decisione, di cui si tratta, la procedura per *una o più altre contravvenzioni di finanza.*

La decisione rimane ferma, ove non ostino altri motivi, ancorchè nel secondo caso (*b*) le contravvenzioni non comprese nella decisione siano di tal natura che, trattando tutte le contravvenzioni congiuntamente, la decisione *eccederebbe i limiti del potere* del giudizio o dell' autorità di finanza mentovati (§ 807).

*c.* Risponsabilità di chi ne ha colpa per le conseguenze.

§ 530. Coloro, sui quali *ricade la colpa* di aver *ecceduto i limiti del loro potere*, ne sono *risponsabili delle conseguenze pregiudicevoli*, e devono essere nelle vie regolari assoggettati a congrua punizione, ed al *risarcimento del danno*, *che ne fosse emerso.*

## SEZIONE IV.

### DOVERI GENERALI RIGUARDO AL PROCESSO.

1. Obbligo di comparire avanti le autorità.

*a.* In generale.

§ 531. *Chiunque* viene citato avanti le *autorità* e gli *ufficj* dalla legge costituiti per la *verificazione del fatto*, per la *inquisizione*, o per *decidere sulle contravvenzioni di finanza*, *è tenuto a comparirvi*, *a dare a voce*, o, *quando ciò sia espressamente permesso nella citazione*, *in iscritto risposte ed informazioni*, ed a *conformarsi alle norme* relative alla procedura prescritta. Chi ricusa di adempiere a

Digitized by Google

quest' obbligo, vi viene astretto mediante l'*autorità*, da cui dipende per le sue qualità personali, coll' uso degli occorrenti mezzi compulsivi permessi dalla legge.

*b.* In particolare riguardo ai viaggiatori.

§ 532. A quest' obbligo (§ 531) soggiacciono anche i viaggiatori. Se dalla *continuazione del viaggio* l'inquisizione venisse essenzialmente resa *difficile* o *vana*, ovvero venisse *posto ostacolo* alla esecuzione della pena, si potrà, secondo le circostanze, obbligare cogli occorrenti mezzi coattivi il viaggiatore a *non allontanarsi* finchè non sia *seguita la verificazione ed inquisizione*, che richiede la sua presenza, ovvero non sia *prestata cauzione* per l'effetto dell' incamminata procedura. In *tutti gli altri casi*, nei quali questi ostacoli non si frappongono alla continuazione del viaggio, *i viaggiatori non ne saranno impediti.*

2. Dovere delle autorità e dei giudizj.

§ 533. *Tutte le autorità ed i giudizj* devono, richiesti, prestare entro i limiti delle proprie incumbenze la *loro legale assistenza* alle autorità ed agli ufficj destinati a procedere per le contravvenzioni di finanza.

3. Sollecita esecuzione degli atti d'ufficio.

§ 534. Alle *autorità* ed agli *ufficj chiamati a procedere* per le contravvenzioni di finanza incumbe l'obbligo della *massima sollecitudine* in tutti gli atti relativi.

Digitized by Google

# CAPITOLO II.

## *Dello scoprimento delle contravvenzioni di finanza, e dell' iniziativa del processo.*

---

### SEZIONE PRIMA.

#### DESCRIZIONE DEL FATTO ED INVESTIGAZIONI PRELIMINARI.

##### 1. Descrizione del fatto.

###### *a*. Tempo e luogo di assumerla.

§ 535. Le persone e le cose pel trasporto non soggette ad ostacoli, che vengono fermate, sia *per indizj legali di contrabbando commesso o tentato*, sia in altri casi indicati nel § 558, devono dagl' impiegati od altri individui addetti al servizio, che fecero il fermo, essere immediatamente tradotte al *prossimo ufficio di finanza*, od *impiegato incaricato dell' inquisizione* delle contravvenzioni di finanza, od alla *prossima autorità locale*, ed essere ivi da loro stesa *una esatta descrizione del fatto* ( processo verbale, ossia bolletta d' invenzione ) alla presenza di una persona dell' autorità locale, od almeno di un membro dell' amministrazione comunale, e non potendosi senza pregiudicevole ritardo ottenere l' assistenza di alcuno di questi individui, alla presenza di due testimonj imparziali.

Quando la cosa fermata non potesse trasportarsi al detto luogo senza suo pregiudizio, o senza eccessiva spesa, si provvederà alla debita custodia della medesima in altro modo sicuro. Se la contravvenzione di finanza si scopre all' atto di una *perquisizione* od *altra pratica d' ufficio* eseguita in presenza di un individuo addetto all' *autorità locale*

Digitized by Google

o *di un membro* dell' *amministrazione comunale*, la descrizione del fatto potrà assumersi in presenza dello stesso individuo immediatamente *nel luogo*, *ove è seguita la perquisizione* o *pratica mentovata.*

*b.* Contenuto della descrizione del fatto.

§ 536. Nella *descrizione del fatto devono indicarsi* esattamente e fedelmente

1. il *luogo ed il tempo del fermo*, ed in generale le *circostanze*, *che lo accompagnarono* o *vi diedero causa*;

2. la *cosa* fermata;

3. il *nome e cognome*, *la condizione e la dimora della persona fermata*;

4. il *nome e cognome*, *il carattere d' ufficio o di servizio*, *o la professione di chi ha cooperato al fermo*, *o vi fu presente.*

*c.* Procedimento nell' atto d' assumerla.

§ 537. Il processo verbale contenente la descrizione del fatto dev' essere letto alla persona fermata, o presso cui si rinvenne la cosa appresa, e sottoscriversi dalla medesima, dagl' *impiegati e funzionarj*, che eseguirono il *fermo*, e dalle persone presenti all' assunzione del processo verbale.

Sarà *scritta parola per parola ogni aggiunta*, che la persona fermata, o presso cui si rinvenne la cosa appresa, chiede che sia fatta. *Ricusando essa di apporre la sottoscrizione*, si enuncerà il motivo addotto per questa ricusa. Se essa o la persona intervenuta a convalidazione dell' atto fosse incapace di sottoscrivere il processo verbale, si chiameranno *due imparziali testimonj*, l' uno dei quali sottoscriverà il nome e cognome della persona incapace. Dovrà ogni volta dichiararsi espressamente alla persona fermata, o presso cui si trovò

Digitized by Google

la cosa appresa, che le resta libero di chiedere subito, od anche più tardi una *copia del processo verbale*. Prevalendosi essa di questa facoltà, le ne sarà tosto rilasciata una copia autentica.

*d.* Misure provvisionali.

§ 538. Gli *impiegati e funzionarj*, che eseguirono il fermo, sono inoltre *tenuti* a prendere entro i limiti delle loro attribuzioni le *misure legali per assicurare i risultamenti dell' inquisizione*, ed a ricercarne le autorità obbligate a cooperarvi.

2. Investigazioni preliminari.

§ 539. Se viene fermata una *persona*, od una *cosa* in circostanze, che presentano degli *indizj di una contravvenzione di finanza*, *ed il prossimo ufficio autorizzato alla verificazione del fatto è discosto* dal luogo del fermo oltre *quattro miglia* (*una lega austriaca*), in tal caso sono autorizzati gl' impiegati o funzionarj, che eseguirono il fermo, a ricercare nell' atto, che *stendono il processo verbale*, od *immediatamente* dopo, la prossima *autorità politica locale* non interessata nell' affare, affinchè

*a*) trattandosi del *riconoscimento di tracce rimaste*, *od in generale di rapporti locali*, *proceda d' ufficio all' ispezione oculare;*

*b*) *esamini i testimonj*, *che si trovano nel luogo o nella vicinanza*, i quali fossero in grado di confermare il fatto della contravvenzione;

*c*) *esamini sommariamente la persona fermata.*

*Ogni autorità politica locale* è obbligata a prestarsi senza indugio a questa richiesta. Riportandosi la persona fermata parimente a *testimonj*, che trovansi in quelle vicinanze, debbono essi pure sentirsi sulle circostanze di fatto, che verranno

Digitized by Google

indicate dalla medesima, e dagl' impiegati o funzionarj. In queste investigazioni l'autorità procede giusta il disposto dalla presente legge.

### 3. Trasmissione della descrizione del fatto, e delle investigazioni preliminari all' autorità chiamata alla legale verificazione del fatto.

§ 540. Se la descrizione del fatto non venne assunta da un ufficio od impiegato competente all'ulteriore investigazione, dovrà essere trasmessa senza indugio al *più vicino impiegato* incaricato *della inquisizione delle contravvenzioni di finanza* (§ 511). Non trovandosi vicino un tale impiegato, sarà trasmessa all' *autorità provinciale* di finanza; ma se alcuno degli *ufficj indicati* nel § 514 fosse tuttavia *più vicino* di essa nella medesima provincia o nell' attigua, sarà trasmessa al *prossimo tra questi.*

Parimente sotto l'osservanza di questa disposizione l'autorità locale, che ha eseguito delle investigazioni in conseguenza del disposto dal § 539, deve rimettere gli atti assunti agli impiegati, all'autorità, od all' ufficio anzidetti.

## SEZIONE II.

### DESISTENZA DALLA PROCEDURA.

#### 1. Prima del costituto ordinario.

##### *a.* Requisiti della domanda.

§ 541. Chi per una *contravvenzione di finanza* viene fermato, o *costituito*, può chiedere all' autorità od all' ufficio cui spetta l'assecondare una tale domanda, che si desista dalla *procedura* qualora

1. prima che diasi principio al costituto ordinario venga depositato in contanti, ovvero assicurato

Digitized by Google

pienamente in modo che possa riscuotersi al più tardi entro un mese, l'*importo della pena* risultante dalla misura minima stabilita per la contravvenzione, di cui trattasi, senza riguardo a *particolari circostanze mitiganti;* quindi in ispecie nel *contrabbando il quintuplo*, nelle *gravi contravvenzioni di finanza* il *quadruplo* dell'imposta, sulla quale vien commisurata la pena; nel contrabbando mediante *illegale importazione di oggetti assolutamente proibiti il valor semplice;* nel *contrabbando mediante illegale esportazione di oggetti sottoposti* a divieto d'uscita la *metà del valore*, e così di seguito, e

2. quando oltre di ciò egli abbia *rinunciato alla difesa*, e

3. *concorrano anche le condizioni* indicate nel § 545.

*b.* Modo di fare la domanda.

§ 542. Questa domanda può farsi a *voce*, od *in iscritto*, *prima*, *all' atto*, *o dopo assunta la descrizione del fatto*, *prima*, *all' atto o dopo il costituto.* Venendo fatta a *voce prima*, *od all' atto della descrizione del fatto*, potrà essere inserita *nella stessa*, o ricevuta in un protocollo speciale. Se vien fatta in *iscritto* prima, od *all' atto* della descrizione del *fatto*, e la relativa istanza si trova contemporaneamente negli atti, debbe menzionarsi nel relativo processo verbale ed unirsi al medesimo.

Sulla domanda fatta a voce, dopo stesa la descrizione del fatto, devesi sempre assumere un protocollo.

Agli esami di chi fece questa domanda non occorre, che l'intervento di due testimonj imparziali, i quali sottoscrivano il protocollo.

Quando nell'adempimento delle pratiche relative ai dazj o ad altre imposte si scopre una falsa

Digitized by Google

indicazione, od un' inesattezza nella dichiarazione delle merci o nella notificazione degli oggetti sottoposti ad altra imposta, od una irregolarità nel trasporto delle merci (§§ 279 sino al 288, 290, 350 sino al 353, 372), e l'importo della pena giusta il disposto dal § 541 non eccede la somma di trenta lire (dieci fiorini), si potrà dietro una tale domanda tralasciare tanto la *descrizione del fatto*, quanto il *protocollo*, limitandosi a registrare il fatto e la domanda nei *libri d'ufficio*, e facendo firmare quest'atto dal *conducente*, o da chi vi fosse interessato, alla presenza di *due testimonj imparziali*, che vi dovranno pure *apporre la loro firma*.

*c.* Ufficj autorizzati ad accordarla.

§ 543. Sino a che non ebbe principio l'ordinario costituto dell' imputato sono *autorizzati ad annuire a questa domanda*:

1. Gli *ufficj incaricati dell' esazione delle imposte pel ramo di finanza*, contro cui è diretta la contravvenzione, presso i quali ne venne *fermato l'oggetto* o *assunta la descrizione del fatto*, ovvero ai quali questa descrizione venne rimessa in forza del § 540

*a*) per le *inesattezze delle dichiarazioni* enunciate nei §§ 285 e 286 senza *riguardo all' importo della pena relativa*;

*b*) in *altri casi* quando la *pena* risultante, giusta la misura accennata nel § 541, non oltrepassa

*aa*) presso le *dogane principali*, le *dogane*, od *altri ufficj di finanza alle medesime equiparati*, *trenta lire* (dieci fiorini);

*bb*) *presso le ricevitorie principali* od *altri ufficj di finanza equiparati ad esse*, *quindici lire* (cinque fiorini);

*cc*) *presso altri ufficj finanziarj*, *sei lire* (due fiorini);

Digitized by Google

2. *Gli impiegati incaricati della inquisizione delle contravvenzioni di finanza fuori* del luogo di residenza dell' autorità provinciale di finanza (§ 511), quando la pena *non oltrepassa settantacinque lire* (venticinque fiorini);

3. Le *autorità provinciali di finanza*, quando la pena non oltrepassa *trecento lire* (cento fiorini);

4. La *superiore autorità di finanza in tutti gli altri casi.*

2. Se la domanda vien fatta dopo che ebbe principio il costituto ordinario.

§ 544. Se la domanda per la desistenza dalla procedura legale vien fatta soltanto *dopo che fu incominciato il costituto ordinario*,

1. sono autorizzate ad accordare questa domanda

*a*) le *autorità provinciali*, *quando l' importo della pena non oltrepassa trecento lire* (cento fiorini);

*b*) l' *autorità superiore di finanza* per le pene eccedenti *questa somma;* e

2. queste autorità non sono vincolate in siffatto caso alle disposizioni del § 541 relative alla *misura della pena da pagarsi*, ma possono pronunciare una pena proporzionata alle emerse circostanze, verso il pagamento della quale si desiste dalla procedura; e

3. gli *atti della procedura* non possono essere *sospesi*, nè *interrotti* per effetto di una tale domanda, se non dopo essersi deliberato definitivamente sulla medesima.

3. Condizioni dell' ammissione.

§ 545. La domanda, che venga desistito dalla procedura non potrà concedersi nei seguenti casi:

Digitized by Google

1. Quando trattasi di contravvenzione di finanza comminata dalla legge coll' *arresto;*

2. Quando, ordinando la legge una gradazione nella misura della pena, esistono indizj di *considerabili circostanze aggravanti;*

3. In particolare quando, avendo luogo una gradazione nella misura della pena, l' *imputato* fu già *punito* per una *contravvenzione di finanza* della *medesima specie*, *od affine;*

4. Quando dalle circostanze *si può* con probabilità dedurre

*a*) che *la contravvenzione non sia ancora totalmente conosciuta*, o

*b*) che *non è isolata*, *ma prima*, all' *atto*, o *dopo la medesima* siansi commesse *una*, o *più* altre contravvenzioni affini, o

*c*) che, oltre l' istante, siano complicati nella contravvenzione *uno o più* altri individui, come *colpevoli* o *partecipi*, per i quali non avvi motivo di desistere dalla procedura.

### 4. Investigazioni che precedono la deliberazione sulla domanda.

§ 546. Benchè la domanda siasi fatta avanti che fosse principiato il costituto, potranno le *autorità*, gli *ufficj* e gli *impiegati* competenti ad assecondarla premettere alla loro deliberazione le indagini opportune per riconoscere se non si frapponga ostacolo all' esaudimento. Queste indagini devono però *farsi colla massima sollecitudine*, e nel frattempo *non dovranno trascurarsi le prescritte misure di cauzione.*

Digitized by Google

### 5. Effetti della fatta domanda.

#### *a.* Nel caso che venga rivocata.

§ 547. Chi fece domanda per la desistenza dalla procedura, non può *più revocarla*, se dal momento della domanda non siano *trascorsi due mesi*, senza che gli sia stata notificata la deliberazione, che la accorda o la rigetta.

#### *b.* Nel caso di rejezione o di non seguita risposta.

##### *aa.* Trattamento della cauzione prestata.

§ 548. Quando

1. *la domanda viene rigettata*, o

2. viene accordata la domanda sotto condizioni *più gravose* di quelle espresse nella medesima, ed il petente non vi aderisce successivamente, ovvero

3. quando a chi fece la domanda non viene notificata la *relativa deliberazione* prima della *scadenza del termine* stabilito nel § 547, ed egli dopo la scadenza di questo termine revoca *la sua domanda*,

deve restituirsi all' istante il danaro depositato o la *cauzione in altro modo prestata.*

Si riterrà in custodia d' ufficio il danaro depositato o gli altri oggetti dati in cauzione della pena soltanto nei seguenti casi:

*a*) Quando l' *istante aderisce volontariamente* che *vengano tenuti in custodia d' ufficio;*

*b*) Quando egli dichiara di *voler ricorrere all' autorità superiore contro la rejezione della domanda;*

*c*) Quando si verificano le *condizioni legali* per sottoporre il danaro depositato, o gli altri oggetti dati *in cauzione*, alle misure opportune a



Digitized by Google

cantare le *pene pecuniarie*, ed oltre di ciò il danaro o gli oggetti non furono depositati da un *terzo* libero da *indizj di colpa o participazione* alla contravvenzione, e da obbligo di *garanzia* per la medesima sotto *riserva della proprietà* e colla condizione, che la domanda venisse assecondata.

*bb.* Esclusione di conseguenze pregiudicevoli per l'incolpato.

§ 549. Nè la domanda di desistenza dalla procedura, trattata in una delle maniere accennate nel § 548 n.i 1, 2 e 3, nè la *rinuncia* che vi è implicita, non possono riuscire di *pregiudizio* all'*imputato nell'istruzione* del processo, e nel giudizio sulla contravvenzione. Parimente se la pena commisurata dietro le norme stabilite per la contravvenzione venisse a risultare inferiore al *minimo* prescritto in generale nei §§ 38, 207, 269, egli non perderà il favore accordato con queste disposizioni per la misura della pena.

*c.* Nel caso di scoprimento posteriore della mancanza delle condizioni legali.

§ 550. Se, essendosi dietro domanda desistito dalla procedura, si viene a scoprire prima del compimento della prescrizione, che mancavano le *condizioni richieste per aderire alla domanda*, la superiore autorità dirigente l'amministrazione di finanza può ancora *ordinare*, *che a norma di legge* sia fatto luogo alla procedura. Tuttavia essa non farà uso di questa facoltà se non per gravi motivi in casi d'importanza. Si osserveranno anche in questo caso le disposizioni dei §§ 548 e 549.

6. Ricorso contro la rejezione della domanda.

§ 551. Contro la decisione, che rigetta la domanda di desistenza dalla procedura, ha luogo

Digitized by Google

entro *quattordici giorni decorribili* dall' intimazione, il ricorso all' *autorità provinciale di finanza* quando la decisione emanò da un ufficio, od impiegato subalterno, ed all' *autorità superiore di finanza* quando fu emanata o confermata dall' autorità provinciale di finanza.

Il *ricorso non sospende* in nessun modo l' *incominciamento o la continuazione della procedura*; soltanto la *decisione in merito* deve rimanere sospesa in pendenza della detta domanda, o del ricorso contro una deliberazione che la rigetta.

*Contro la rejezione della domanda proferita, o confermata* dall' *autorità superiore di finanza* non ha luogo *ricorso*.

## CAPITOLO III.

### *Delle misure di cauzione.*

---

### SEZIONE PRIMA.

#### AZIONE PER LA GARANZIA SULLA COSA.

##### 1. Sequestro.

###### *a.* Oggetti del medesimo.

§ 552. Le *autorità*, *gli ufficj*, *impiegati e funzionarj* chiamati all' *investigazione* od *inquisizione* delle *contravvenzioni di finanza*, devono *far valere* nel modo prescritto dalla legge (§ 160) mediante *fermo o sequestro d' ufficio la garanzia inerente all' oggetto* ed *ai mezzi ausiliarj della contravvenzione* per la pena pecuniaria corrispondente alla contravvenzione, come pure prendere in custodia gli oggetti, che hanno in se *tracce di una contravvenzione di finanza*, e gli *scritti*, i *libri*, i *conti*, gli

Digitized by Google

*strumenti* e simili oggetti che offrono *motivo fondato* di dedurne, che siasi commessa *una contravvenzione di finanza*, osservate però riguardo ai libri di esercizio le disposizioni del regolamento sulle dogane (§§ 286, 287, 288, 289, 290).

In quali casi l'oggetto od i mezzi *della contravvenzione* debbano rassegnarsi in *custodia o deposito* all'autorità giudiziaria è stabilito nel § 161.

*b.* Suggellamento o marca degli oggetti fermati.

§ 553. Gli *oggetti fermati* devono munirsi, quando la loro qualità il comporti, del *sigillo d'ufficio* dell'*impiegato o funzionario*, sotto la cui direzione ebbe luogo il fermo, di quello della persona delegata per l'assistenza dall'*autorità giudiziaria o locale*, come pure del sigillo della *persona fermata*, o presso cui si trovò la cosa appresa, ed in caso, che questa sia assente o sconosciuta, di quello di *due testimonj*, quando quella o questi siano forniti di sigillo. Se per la qualità dell'oggetto non fosse praticabile il *sigillamento*, ma bensì la *marca*, verrà questa *applicata in modo riconoscibile ed innocuo*, e dinotata chiaramente nella descrizione del fatto. Non potendosi applicare neppure una marca riconoscibile, l'oggetto verrà esattamente descritto secondo gli essenziali suoi contrassegni.

*c.* Certificato sull'apprensione.

§ 554. Sul fermo degli oggetti si rilascia a colui, presso il quale si rinvennero, un certificato d'ufficio (bolletta di sequestro), che deve indicarne la *specie*, il *numero*, la *misura*, il *peso* ed i *contrassegni*, e contenere in generale una *chiara specificazione o descrizione* dei medesimi.

Digitized by Google

### 2. Disposizione degli oggetti fermati.

#### a. Libri d'esercizio.

§ 555. Se viene riconosciuto necessario di prendere *in custodia d'ufficio un libro di esercizio*, si osservano le disposizioni dei §§ 291 sino al 295 del regolamento sulle dogane.

In quei casi, nei quali per *decidere sugli atti seguiti* è indispensabile l'*ispezione del libro di esercizio*, nè si possono ottenere gli *opportuni schiarimenti da un estratto* del medesimo, le *autorità competenti a giudicare delle contravvenzioni di finanza* sono autorizzate a farsi rimettere per la *immediata ispezione* il libro d'esercizio che si trova in custodia presso altra autorità o presso un ufficio di finanza. L'ispezione deve però seguire *senza indugio*, ed il libro *restituirsi* colla *massima sollecitudine al luogo di custodia prescritto dal regolamento sulle dogane al* § 290.

#### b. Altri documenti e scritti.

§ 556. Non devono togliersi al detentore o ritenersi nemmeno altri documenti e scritti, se non in quanto lo *esiga lo scopo della procedura*.

Se può indubbiamente raggiungersi questo scopo col mezzo di *copie legalizzate od estratti autentici*, che si somministrano dal detentore, o possono procurarsi senza grave spesa, o perdita di tempo, allora gli *originali*, usate le opportune cautele, debbono lasciarsi nelle mani del detentore. In ogni caso questi scritti si restituiranno senza indugio a chi appartengono, tosto che sarà cessato il bisogno di ritenerli.

Digitized by Google

c. Altri oggetti.

§ 557. Quegli oggetti, che *soggiacciono a corruzione*, o la *custodia* de' quali sino all' ultimazione della procedura *produrrebbe* spese considerabili,

1. si *consegneranno* al *proprietario*, qualora egli ne *depositi il valore in contanti* o *dia per esso una piena cauzione*, e non si tratti di *merci poste fuori di commercio*, nè di oggetti, l' *importazione* o *l' uso* dei quali soggiace ad *assoluto divieto;*

2. in tutti gli altri casi saranno alienati presso l' ufficio, ove sono in custodia, o presso la più vicina autorità locale nel modo prescritto per la vendita degli oggetti, che non possono più a lungo ritenersi in custodia d' ufficio (regol. sulle dogane § 249 sino al 251), prendendo in custodia l' importo ricavatone.

Se può con fondamento sperarsi una vendita più vantaggiosa della cosa in altro luogo, se ne farà l' incanto in quest' altro luogo, qualora

*a*) questo favorevole risultamento possa conseguirsi senza *trasportare la cosa* a quest' altro luogo, e *senza pregiudicevole perdita di tempo*, ovvero

*b*) il *trasporto* della cosa a questo luogo sia eseguibile senza una *spesa sproporzionata*, e senza *danneggiare la cosa stessa.*

## SEZIONE II.

### FERMO DELLA PERSONA.

1. Per assicurare il risultamento della procedura.

§ 558. Deve essere *fermato* e *detenuto :*

1. Chi viene *sorpreso nella fuga* in circostanze che porgono indizj di una contravvenzione di finanza;

Digitized by Google

2. Chi si oppone agl' impiegati, ai funzionarj, o ad altre persone che procedono legalmente all' invenzione;

3. Quegli, contro cui emergendo indizj d' una contravvenzione di finanza, e non essendo *persona conosciuta stabilmente* domiciliata negli stati austriaci con possesso di beni immobili, o con onesti mezzi di stabile sussistenza, non presta una congrua cauzione sufficiente ad allontanare il sospetto, che sia per sottrarsi all' *inquisizione*, *od alla pena*.

2. Per raggiungerne lo scopo.

§ 559. Coloro, contro i quali sussistono *indizj legali*

1. che siano *membri d' una banda di contrabbandieri*, o

2. che abbiano commesso una di quelle contravvenzioni di finanza, per le quali la legge infligge l'arresto indipendentemente dalla pena pecuniaria, possono essere arrestati e detenuti in arresto, se le circostanze fanno nascere fondato sospetto, che la loro *libertà* possa rendere vana l' inquisizione, e quindi l' arresto diventa necessario al proseguimento della medesima.

3. Durata della detenzione.

*a.* In generale.

§ 560. Non è lecito di continuare la detenzione di persone arrestate per uno o più motivi indicati nei §§ 558 e 559 oltre il tempo, in cui durano le circostanze, che la resero necessaria allo *scopo della procedura penale*. Tosto che queste circostanze sono cessate, il detenuto deve immediatamente porsi in libertà.

Digitized by Google

*b.* Dopo chiusa l' inquisizione.

§ 561. Dopo *chiusa l' inquisizione*, deve l' imputato essere tuttavia detenuto sino alla decisione

1. quando sussistono contro di lui indizj legali di una contravvenzione di finanza, per la quale la legge infligge *l' arresto* indipendentemente dalle pene pecuniarie, ed oltre di ciò evvi *fondato sospetto*, che egli *possa sottrarsi colla fuga* alla *esecuzione della pena;*

2. negli altri casi, quando concorrono le circostanze espresse nel § 558 n.° 3, e l' imputato non presta piena cauzione per la *pena pecuniaria.*

4. Chi sia chiamato ad ordinare l' arresto.

§ 562. L' *arresto*, e trattandosi di un detenuto, la continuazione della detenzione possono ordinarsi:

1. Da *ogni autorità chiamata alla verificazione del fatto*, e da *ogni ufficio autorizzato* alla medesima

*a*) quando contro l' imputato concorrono uno o più dei motivi espressi nel § 558, ovvero

*b*) quando l' imputato fu sorpreso nell' atto di *compiere o di tentare un contrabbando temerario*, esclusi però i casi indicati nei §§ 222 e 239, e oltre di ciò concorrono le condizioni stabilite nel § 559 per far luogo alla detenzione;

2. Dall' *autorità incaricata della inquisizione* negli altri casi contemplati nel § 559.

5. Diritti del detenuto.

*a.* In generale.

§ 563. È permesso al detenuto, sotto l' osservanza dei regolamenti veglianti nel luogo della detenzione,

Digitized by Google

1. di *procurarsi il vitto colle rendite o sostanze proprie*, *o col sussidio altrui;*

2. di attendere ad *ogni lavoro od occupazione*, che sia compatibile colla custodia, e non porga occasione alla fuga;

3. di servirsi del proprio *letto*, e degli *ordinarj suoi vestiti*, e di provvedere al relativo bisogno non meno che alla sostituzione e politura di questi effetti nell' egual modo che al vitto;

4. di parlare *con altre persone*, ma soltanto alla *presenza di un impiegato* delegato dall' autorità inquirente, ed in una lingua da questo intesa.

*b.* Comunicazione con altre persone.

§ 564. Prima che sia chiusa l' inquisizione l' autorità inquirente può interdire ad un imputato, contro cui sussista una delle circostanze indicate nel § 559 n.° 1 e 2, di parlare con persone che eccitano sospetto; ma non può essergli denegato il permesso di *abboccarsi* sotto l' osservanza delle prescritte cautele (§ 563 n.° 4) col suo *rappresentante* o *procuratore*

*a*) sulla *redazione di gravami* contro le disposizioni dell' autorità inquirente;

*b*) sugli atti di procedura, ai quali l' imputato ha diritto d' assistere per mezzo di un rappresentante;

*c*) sulla redazione della scrittura finale di difesa.

*c.* Riguardi dovuti al detenuto.

§ 565. Nel fermare l' *imputato di una contravvenzione di finanza*, e nel tradurlo al luogo di detenzione devesi procedere sempre senza pubblicità, e con ogni possibile riguardo.

Digitized by Google

## SEZIONE III.

### ALTRI MEZZI DI CAUZIONE.

#### 1. Modi di cauzione.

§ 566. L'imputato può dare *cauzione*

*a*) mediante deposito in danaro;

*b*) col deposito di *obbligazioni di stato austriache* od *azioni della banca nazionale austriaca* per il congruo importo;

*c*) con *ipoteca;*

*d*) *mediante fidejussione di persona domiciliata nello stato, e conosciuta per facoltosa.*

#### 2. Modi di procedere alle misure di cauzione.

§ 567. Quando la *garanzia inerente all' oggetto*, ed ai *mezzi ausiliarj della contravvenzione* (§ 552) non basta ad assicurare nella totalità le pene pecuniarie corrispondenti alla qualità del caso, nè l'imputato *presta* incontanente in altro modo *piena cauzione*, incumbe alle autorità, agli ufficj ed impiegati chiamati *alla verificazione* del fatto ed all'inquisizione di provvedere, onde col mezzo dell' *ufficio fiscale*, od anche direttamente vengano presso i giudizj ordinarj senza indugio e nelle vie regolari impetrate a carico dell' *imputato*, e di chi è garante per la contravvenzione, le misure provvisionali ammesse dalla legge. Le requisitorie delle *autorità costituite* per dirigere gli affari di finanza sono in proposito sufficienti per servire di base a siffatte misure.

#### 3. Importo della cauzione.

§ 568. Nei casi, nei quali la legge prescrive una *misura minima e massima* di pena, e non sono

Digitized by Google

applicabili le disposizioni relative alla domanda fatta avanti l'incominciamento del costituto per la desistenza dalla procedura (§ 541), deve di regola, prima della condanna, servir di base alla cauzione da esigersi l'importo corrispondente al termine medio tra il *minimo* ed il *massimo* della pena, senza riguardo alle speciali circostanze aggravanti; quindi per esempio nel *contrabbando* il *sestuplo*, nelle *gravi trasgressioni di finanza il quintuplo dell'importo* del dazio, nel contrabbando per mezzo di illegale importazione di oggetti assolutamente proibiti *due volte e mezzo il valore* di questi oggetti, e così di seguito. Concorrendo circostanze *mitiganti od aggravanti* di rilievo, l'autorità provinciale di finanza determinerà, previo maturo esame delle cose, l'importo della cauzione in una *misura proporzionata* al caso.

## CAPITOLO IV.

### *Della verificazione del fatto e dell'inquisizione preliminare.*

---

### SEZIONE PRIMA.

#### VERIFICAZIONE DEL FATTO.

##### 1. Definizione del fatto.

###### *a.* Di una contravvenzione di finanza.

§ 569. Il *fatto di una contravvenzione di finanza* è il *complesso di tutte le circostanze*, nelle quali essa è avvenuta, quindi in ispecie il fatto comprende

1. l'*azione od ommissione* che porta gl'indizj di una contravvenzione;

2. il *luogo* ed il *tempo*, in cui è seguita quest'azione od ommissione;

Digitized by Google

3. l' *oggetto* della contravvenzione;

4. i *mezzi* impiegativi;

5. le *persone* che vi *cooperarono* o vi furono *presenti;*

6. le *circostanze* che costituiscono o snervano l'*indizio*, che l'azione od ommissione sia una contravvenzione di finanza.

*b.* Di una legittimazione prescritta.

§ 570. Il *fatto di una legittimazione*, richiesta a norma dei regolamenti di finanza, comprende tutte le circostanze,

1. sulle quali si *fonda* l'obbligo di questa legittimazione, o che lo *tolgono* o *ne determinano l' estensione*, e

2. la *legittimazione* delle quali è dalla legge *imposta* a chi trovasi nelle condizioni prescritte per fondare quest' obbligo.

2. Autorità che hanno a procedere alla verificazione del fatto.

*a.* Contegno dell' ufficio, al quale pervenne la descrizione del fatto.

*aa.* Di regola.

§ 571. Se l' *ufficio*, cui secondo il disposto dal § 540 pervennero la *descrizione del fatto*, e gli atti di *preliminare investigazione* che avesse assunti l' *autorità politica locale* a norma del § 539, è autorizzato alla *verificazione del fatto*, deve tosto procedervi. In caso contrario esso esaurisce le misure atte ad assicurare il risultamento dell' *inquisizione*, ed a garantire la pena quando non si fossero già tutte poste in opera, rivolgendosi a questo effetto alle autorità ed agli ufficj colle opportune

Digitized by Google

requisitorie, e *trasmette* senza indugio la descrizione del fatto, insieme coi predetti atti d'investigazione preliminare che fossero seguiti, all'*autorità chiamata* all'*inquisizione*, cioè all'*autorità provinciale di finanza*, od all'*impiegato competente per l' inquisizione* di cui trattasi, di modo che, se pel disposto dal § 540 la descrizione del fatto fu insinuata ad un ufficio posto nella provincia contigua, la trasmissione come sopra venga fatta all'autorità inquirente della provincia, ove è seguito il fermo, e le rassegna colle debite cautele anche la *persona arrestata*, quando concorrono le condizioni per continuarne la detenzione. La *cosa fermata* le verrà trasmessa soltanto nel caso che sia trasportabile, e la provvisoria sua custodia in *deposito* presso l' *ufficio* soggiaccia ad ostacoli.

*bb.* Nel caso di notabile lontananza dell' autorità chiamata all' inquisizione.

§ 572. Se la residenza dell' autorità chiamata all'inquisizione fosse a tale *distanza*, che la consegna della persona, o della cosa fermata importasse una spesa sproporzionata all' oggetto dell'inquisizione, o se le cose si reggono di tal maniera, che le *circostanze* da investigarsi per verificare il fatto potessero per il *ritardo* soffrire un *essenziale cambiamento*, l' ufficio, cui fu rimessa la descrizione del fatto, deve, prima d'inoltrarla all' autorità chiamata all' inquisizione, procedere egli stesso *entro ventiquattr' ore a siffatta verificazione*, e farne nello stesso tempo rapporto alla suddetta autorità. Quando però l'ufficio pel motivo espresso nel § 515 non fosse autorizzato ad assumere questi atti, e vi fosse pericolo nel ritardo, e le circostanze non permettessero la verificazione preliminare col mezzo di un' autorità locale politica,

Digitized by Google

ma un *altro* degli *ufficj* nominati nel § 514 fosse più vicino dell' autorità competente per l' inquisizione, in tal caso si dovrà tosto rimettere la descrizione del fatto a *questo ufficio*, il quale deve pur tosto procedere alla verificazione del fatto.

*b.* Procedimento dell' autorità chiamata all' inquisizione.

§ 573. Pervenuta all' autorità inquirente da un ufficio la notizia, che esso per le enunciate circostanze procede alla *verificazione del fatto*, la medesima prende tosto in considerazione, quale disposizione occorra per compiere la *verificazione del fatto*, e *l' inquisizione con sollecitudine*, colla minore spesa *possibile*, e coi maggiori riguardi per l' imputato.

3. Procedura nella verificazione del fatto.

*a.* Regola generale.

§ 574. Nella *verificazione del fatto* si rilevano *tutte* le *circostanze* atte a *rischiarare la cosa, a dirigere l' ulteriore procedura*, *ed a stabilire la sussistenza dell' avvenuta contravvenzione*, o trattandosi di una legittimazione, a porre fuori di dubbio l' obbligo di prestarla, e la *regolarità od irregolarità* della *legittimazione prodotta*.

*b.* Investigazione dei colpevoli e partecipi.

*aa.* Di regola.

§ 575. Nella *verificazione del fatto di una contravvenzione di finanza* devesi investigare accuratamente

1. chi risulti *autore*, od esistendo indizj, che, oltre l' autore, sianvi anche altri colpevoli o partecipi della contravvenzione, chi risulti *motore*, e

Digitized by Google

trattandosi di contravvenzioni, nelle quali la legge sottopone a pena la complicità e la participazione, chi risulti *complice* o *partecipe*, indi

2. in quali persone concorrano le prescritte condizioni della *garanzia* per la contravvenzione.

*bb.* Eccezioni.

§ 576. Nelle *minori contravvenzioni*, ed anche nelle altre contravvenzioni di finanza di meno rilevante entità, per le quali la legge infligge soltanto pene pecuniarie, si può omettere la *investigazione degl' indizj* a carico di altri sconosciuti colpevoli o partecipi oltre l'autore, qualora concorrano unite le seguenti condizioni:

1. se fu fermato l'autore, e non soggiace in suo concorso a difficoltà l'*esazione della pena pecuniaria*;

2. se non emerge dalle circostanze la probabilità che, oltre l'*autore e l'oggetto invenzionato*, esistano ancora uno, o più autori, od oggetti non per anco conosciuti;

3. se non vi sono indizj, che la contravvenzione, oltre il caso scoperto, sia stata commessa *una o più volte* prima o dopo lo scoprimento, o che sia in *connessione con altre contravvenzioni*;

4. se l'*autore stesso* non adduce a propria difesa circostanze, la verificazione delle quali importa la necessità dell'*investigazione di altri colpevoli* o partecipi;

5. se l'investigazione del *motore*, dei *complici o partecipi* sarebbe per rendere la procedura più *difficile e complicata* in grado non proporzionato all'oggetto degli atti.

Digitized by Google

*c.* Verificazione delle circostanze di luogo.

§ 577. La *ispezione oculare si fa sul luogo* quando il fatto da verificarsi *vi* ha lasciato delle *tracce*, o quando la cosa da *esaminarsi* è di tal natura, che il cambiamento di luogo potrebbe produrre un' alterazione essenziale nel suo stato, o quando il *suo trasporto* cagionerebbe una *spesa non proporzionata.*

*d.* Custodia dell' oggetto affinchè non subisca alterazioni.

§ 578. Ove fosse a temersi che si potesse tentare deliberatamente qualche *alterazione* nelle cose non prese in custodia d' ufficio, si dovrà a ciò provvedere con *suggellarle*, *o rinchiuderle*, o con *altra opportuna custodia.*

*e.* Intervento dei periti.

§ 579. Se per determinare con certezza *la qualità del fatto fossero necessarie particolari cognizioni* di un' *arte* o di un *mestiere*, si faranno intervenire all' ispezione oculare i *periti* dell' arte o del mestiere.

*f.* Esame di testimonj.

*aa.* In generale.

§ 580. Se occorre di sentire testimonj sopra circostanze, che possono contribuire alla dilucidazione del fatto, od allo scoprimento dei colpevoli o partecipi, si devono sentire *immediatamente qualora* siano in luogo, o non molto distanti.

*bb.* Di testimonj sospetti di colpa o participazione.

§ 581. Possono sentirsi come testimonj, ma senza giuramento, anche persone *sospette di colpa*

Digitized by Google

o *participazione* nella contravvenzione, di cui si tratta, ove ciò trovisi necessario alla dilucidazione del fatto, e possa effettuarsi senza tema d'avviluppare o rendere difficile il proseguimento dell' inquisizione.

*cc.* Per mezzo dell' autorità locale.

§ 582. Se l'esame dei *testimonj* da sentirsi non ha principalmente relazione a *circostanze locali*, ed essi trovansi ad una distanza notabile, si richiederà pel loro esame l'autorità del luogo, ove si trovano, comunicando alla medesima gl' interrogatorj pei testimonj, e dandole parte di tutte le *circostanze* che potrebbero metterla in grado di meglio concorrere alla dilucidazione della cosa con ulteriori interrogazioni secondo la qualità delle risposte date dai testimonj.

*dd.* Riguardo alle circostanze locali.

§ 583. Gli esami che hanno rapporto colle *circostanze locali*, o debbono riceverne *evidenza* e *certezza*, vengono assunti nel luogo stesso, in quanto l'autorità o l'ufficio inquirente lo trovi necessario.

*g.* Perquisizioni.

§ 584. Per la verificazione del fatto si procede a *perquisizioni* soltanto nei casi, ne' quali sono permesse dal regol. sulle dogane, osservate le norme per le medesime stabilite. Ogni qual volta però i *regolamenti particolari relativi al ramo di finanza*, di cui si tratta, non permettessero perquisizioni, o ristringessero più del regolamento sulle dogane la facoltà di farle, in tale caso si dovrà osservare il disposto da questi particolari regolamenti.



Digitized by Google

## SEZIONE II.

### INQUISIZIONE PRELIMINARE.

#### 1. Costituto sommario.

##### a. Casi in cui si usa.

§ 585. L'autorità o l'ufficio, che procede alla *verificazione del fatto*, esamina *sommariamente* anche colui, a carico del quale sussistono *legali indizj di colpa o participazione* nella contravvenzione di cui si tratta, quando esso si trovi nello *stesso luogo*, *od in vicinanza*.

##### b. Tempo del medesimo.

§ 586. Se egli fu *arrestato*, si procede al costituto sommario immediatamente dopo l'arresto. Essendo egli a *piede libero*, l'esame sommario susseguе *senza indugio* alla verificazione del fatto.

##### c. Regole generali relative al costituto ed alla citazione.

§ 587. Nel costituto sommario si osservano le disposizioni generali relative ai costituti (§ 626 sino al 633).

La citazione per il costituto sommario, quando non parte dall'autorità inquirente, deve sempre esser fatta in via *assoluta* nel modo indicato nel § 616 lettera *a*, ed occorrendo, può farsi luogo anche al disposto dal § 620.

##### d. Scopo di questo costituto.

§ 588. Lo scopo del *costituto sommario* si limita a far conoscere all'incolpato l'imputazione emersa contro di lui, ed a dargli occasione o di *abbreviare la procedura colla confessione*, o di *provare*, che la contravvenzione non può essergli imputata.

Digitized by Google

*c.* Che debba manifestarsi all' incolpato.

§ 589. Quindi nel *costituto sommario*, premesse le interrogazioni generali, si manifesta all'imputato solamente la *contravvenzione attribuitagli*, e quanto degl' indizj è necessario per metterlo in chiaro sull' imputazione. Una più *speciale indicazione delle prove*, che potessero essersi raccolte, non è permessa nel costituto sommario.

2. Deposizioni dell' inquisito.

*a.* Confessione.

*aa.* Assunzione della medesima.

§ 590. Se l'*imputato nel costituto sommario confessa* la contravvenzione, si riceve senza interrompere il costituto la sua deposizione in modo che ne *risulti un chiaro compiuto racconto della causa e del fatto* realmente commesso, e di tutte le circostanze che l' accompagnano.

Nell' *esame sommario non si fa luogo a discutere*, se le risposte *concordino* cogl' *indizj* raccolti. Risultando però dalla confessione circostanze di fatto, la dilucidazione delle quali rilevi per la verificazione del fatto, devono anche queste essere schiarite.

*bb.* Interpellazione intorno ad altri colpevoli o partecipi.

§ 591. Se le circostanze fanno palese, che *una o più* persone, oltre l'imputato, possano aver *cooperato* alla contravvenzione *prima od all' atto* della medesima, od *esercitata influenza* nel suo eseguimento, o partecipato alla stessa, devesi nel costituto sommario interrogare l' imputato, che confessa la contravvenzione, anche intorno a queste *persone*.

Digitized by Google

Verificandosi però le condizioni, sotto le quali è permesso di ommettere nella verificazione del fatto l'investigazione degl'indizj a carico di *colpevoli o partecipi* ignoti (§ 576), si può anche nel costituto sommario ommettere d'interrogare l'imputato intorno ad *altri colpevoli o complici*.

4. Quando l'inquisito ricusa di rispondere od è negativo.

§ 592. Se l'inquisito ricusa di *rispondere* alle interrogazioni, o le sue risposte si aggirano sopra *oggetti estranei all'argomento*, o *se nega la contravvenzione*, sarà seriamente ammonito, che il suo contegno non può che tornargli a *danno*.

3. Chiudimento dell'inquisizione preliminare.

§ 593. Quando il costituto sommario non segue innanzi l'autorità competente per l'inquisizione ordinaria, allora si *chiude*

*a*) nei casi addotti nei §§ 590 e 591 colla *confessione dell'imputato* e coll'interrogazione relativa ai *complici* o *partecipi*;

*b*) nel caso contemplato nel § 592 coll'*ammonizione* ivi espressa,

ed essendo compiuta la verificazione del fatto, si rimettono gli atti senza indugio all'*autorità*, *cui spetta l'inquisizione*.

Digitized by Google

# CAPITOLO V.

## *Dell' inquisizione ordinaria.*

---

### SEZIONE PRIMA.

#### DISPOSIZIONI GENERALI.

##### 1. Condizioni in generale.

§ 594. L'autorità competente nella specialità del caso a procedere all' inquisizione *deve intraprenderla*, e se fosse già cominciata, *proseguirla*

1. se sussiste un *fondamento legale per l' inquisizione* (§ 597), e

2. se l'autorità chiamata all' inquisizione non trova nemmeno altri *motivi fondati nella legge per desistere dalla procedura* diversi da quello della mancanza di fondamento legale, e

3. se mediante una *confessione formale* fatta a norma della legge la cosa non è già talmente dilucidata, che non occorra un' ulteriore inquisizione per verificare il fatto, nè per pronunziare sul medesimo definitivo giudizio.

##### 2. Procedimento in mancanza di queste condizioni.

§ 595. Nei casi, ne' quali l'autorità chiamata all' inquisizione, prima di incominciarla o nel *corso della procedura* riconosce, che mancano una o più delle condizioni sopra accennate (§ 594) per intraprendere o continuare l' inquisizione, essa chiude il *processo* nello stato, in cui trovasi al tempo *dell' emersa mancanza delle prescritte condizioni*, e procede nel modo seguente:

1. Se essa riconosce

Digitized by Google

*a*) che non sussiste *fondamento legale* per *incamminare o proseguire* l'inquisizione, ciò che in ispecie potrebbe succedere

*aa*) sia perchè l'azione od ommissione, cui si riferisce la procedura, non è per se *da considerarsi* come contravvenzione di finanza;

*bb*) sia perchè già *in origine* sin dal principio della procedura non sussistevano *indizj legali*;

*cc*) sia perchè gl'*indizj legali*, che si avevano, furono compiutamente *dilucidati*, e *tolti* per mezzo delle susseguite verificazioni e di esami posteriori; o se reputa

*b*) che si debba *desistere dall' incamminata procedura* non per mancanza di fondamento legale, ma per altri legittimi motivi,

in questi casi l'autorità stessa definisce l'affare, se ciò sta *nelle sue attribuzioni*, *ed in caso contrario inoltra* gli atti col proprio parere all'*autorità dirigente l'amministrazione di finanza*, dalla quale *dipende*.

2. Se l'*affare è pienamente esaurito mediante confessione* formale fatta a norma di legge, l'autorità si regola nel modo prescritto nel § 790.

3. Deliberazione di sottoporre alcuno ad inquisizione.

§ 596. Niuno può essere sottoposto ad inquisizione prima che l'autorità inquirente, dopo maturo esame delle circostanze, abbia *deciso* sussistere *un fondamento legale per aprire l'inquisizione*. La sua *decisione*, che ordina l'aprimento dell'inquisizione, *deve essere stesa in iscritto* insieme alla esposizione dei motivi, ed alle misure prese per la sua esecuzione, e sarà *conservata negli atti*.

Digitized by Google

## SEZIONE II.

### PERSONE DA SOTTOPORSI AD INQUISIZIONE.

#### 1. Regola generale.

§ 597. Sarà sottoposto ad *inquisizione*

1. colui, contro il quale milita *legale sospetto di colpa o participazione a lui imputabile e per legge punibile ad una contravvenzione di finanza;*

2. chi ommette di produrre una legittimazione, che gli incumbe giusta i regolamenti di finanza.

#### 2. Per sospetto legale.

##### *a.* Disposizioni generali.

###### *aa.* Sospetto legale.

§ 598. Il *sospetto è legale*, quando le circostanze verificate mostrano una *connessione tale* fra una contravvenzione determinata ed una persona, che dietro imparziale giudizio possa a questa *con verosimiglianza* imputarsi legalmente una colpa o participazione punibile alla contravvenzione.

###### *bb.* Indizj legali.

§ 599. Gl'*indizj legali*, cioè le *circostanze*, dalle quali nasce il sospetto legale, possono riferirsi alla *persona*, alle *azioni* ed ai *discorsi dell' imputato*, al *tempo* e *luogo* della commessa contravvenzione, a *cose che appartengono all' eseguimento della contravvenzione o derivano dalla medesima.*

###### *cc.* Regole intorno ai medesimi.

§ 600. Nell' impossibilità di addurre tutti questi moltiplici indizj si rimette al discernimento

Digitized by Google

dell' autorità il giudicare quali circostanze stabiliscano un legale sospetto, ed il valutare il loro peso.

In questo esame si devono però sempre avere in vista le seguenti due norme:

1. Circostanze, che isolate sono di minor rilievo, acquistano maggior peso, quando ne concorrono più di una; ed all' opposto circostanze, che stabilirebbero già per se sole un legale sospetto, perdono spesso il loro vigore nel confronto con altre circostanze emergenti;

2. *Circostanze*, che non si riferiscono ad una *determinata contravvenzione*, ma dalle quali si desume la *disposizione* o l' *inclinazione* dell' *imputato* a commettere, promuovere o favorire contravvenzioni della specie di quelle, delle quali si tratta, od altre affini, ovvero che *confutano* od *indeboliscono* le ragioni da lui *addotte a sua difesa*, non possono per se sole stabilire un sospetto legale, ma soltanto *rinforzare il sospetto legale nato* da altre circostanze.

*dd.* Indizj che sono per se stessi azioni od ommissioni punibili.

§ 601. Quando un' azione od ommissione *per se sola dichiarata* dalla legge *contravvenzione* costituisce *un indizio legale* di altra contravvenzione, questo speciale carattere di tale azione od ommissione non toglie, che possa valutarsi come indizio legale dell'altra contravvenzione. In quanto possa aver luogo la punizione cumulativa di ambidue le contravvenzioni, allorchè siano provate, viene altrove determinato dalla presente legge.

Digitized by Google

*b.* Indizj legali speciali.

*aa.* Comuni a tutte le contravvenzioni o alla maggior parte di esse.

§ 602. Havvi specialmente *fondato sospetto legale* contro colui

1. che da *un colpevole* o *partecipe*, senza che nel costituto sia stato condotto a parlare di una data *persona*, viene di moto proprio incolpato di una determinata contravvenzione di finanza, adducendo circostanze che nell' inquisizione si trovano vere;

2. contro il quale una *persona di buona fama* produce una *denuncia precisa* e relativa a *circostanze a lei note*;

3. che senza dar segni di debolezza di mente *denunzia se medesimo* ad un ufficio, od una pubblica autorità come colpevole d' una determinata contravvenzione;

4. che viene *colto sul fatto di eseguire o tentare una contravvenzione*.

Continuazione.

§ 603. Sussistono inoltre *legali indizj*:

5. Contro colui, il quale da *un documento scritto o sottoscritto di sua propria mano* appare colpevole di una determinata contravvenzione;

6. Contro colui, il quale *dopo essere stata commessa una contravvenzione senza altro plausibile motivo*

*a*) ha preso *la fuga*, ovvero

*b*) si *è tenuto nascosto*;

7. Contro *colui*,

*a*) presso il quale, *sulla sua persona*, nella sua *abitazione*, od in luogo di deposito da lui scelto trovansi *tracce*, *strumenti* od *oggetti*, che

Digitized by Google

fanno supporre una contravvenzione senza che egli sia in grado di giustificarsi; ovvero

*b*) a di cui carico, trattandosi di una contravvenzione, che *esige l' uso di particolari strumenti od apparati*, od è noto essersi commessa con particolari strumenti od apparati, risulta avere egli al tempo dell' esecuzione della medesima *posseduto*, *fabbricato*, *ordinato* o *tentato di procurarsi tali strumenti od apparati*, che per la sua professione od occupazione non gli occorsero affatto, o non altrimenti che per lo scopo di una contravvenzione;

8) Contro colui, che

*a*) a voce od in iscritto ha *precisamente dato a conoscere l' intenzione di commettere la contravvenzione*, ovvero

*b*) dopo seguita la cotravvenzione narrò di averla commessa;

9. Contro colui, che

*a*) ha *tentato d' indurre altri ad eseguire la contravvenzione, od alla complicità o partecipazione alla medesima*, ovvero

*b*) ha chiesto *consiglio* od *informazioni riguardo ai mezzi di eseguirla*, ovvero

*c*) prima o dopo la contravvenzione ha ricercato altri *perchè ne assicurasse l' esito*;

10. Contro colui, che

*a*) si trovava nel *luogo ove è seguita la contravvenzione* al tempo che fu commessa, ovvero

*b*) *poco prima della contravvenzione* possedeva una *cosa*, che *immediatamente dopo la contravvenzione* fu rinvenuta nel luogo della medesima

senza che in entrambi i casi (*a*, *b*) ciò possa con verosimiglianza attribuirsi ad altra cagione fuori di quella di avere commessa la contravvenzione, ovvero

Digitized by Google

c) nel *luogo della contravvenzione intorno al tempo*, in cui fu commessa, era occupato di fatti che non possono facilmente spiegarsi senza supporre il disegno di commettere la contravvenzione, o la effettiva esecuzione della medesima, ovvero

d) trattandosi di contrabbando, *si è trovato mascherato*, *nascosto*, od *in agguato intorno al tempo* di questa contravvenzione nel *luogo*, ove fu commessa o tentata, o in *vicinanza* del medesimo;

11. Contro colui, che ha *allontanato*, *soppresso*, o *distrutto tracce della contravvenzione*, o *tentato di distruggerle*, *allontanarle*, o *sopprimerle*, ovvero di prevenire in altro modo le investigazioni delle autorità, degli ufficj o funzionarj incaricati della scoperta delle contravvenzioni di finanza;

12. Contro colui, che nella *figura*, nel *vestito*, o in altri *distintivi particolari* corrisponde esattamente alla descrizione del contravventore fatta da un testimonio.

*bb.* Per le contravvenzioni commesse con oggetti custoditi.

§ 604. Le circostanze indicate nei seguenti §§ 605, 606 e 607 racchiudono *indizj speciali* per istabilire un legale sospetto, che taluno

*a*) mediante una *contravvenzione di finanza* abbia *acquistato*, *prodotto*, o *trasportato*, sia in persona, sia per mezzo d'altri al luogo di custodia, o custodisca *per celare la contravvenzione*, quegli *oggetti*, che vengono *trovati presso di lui*, *sulla sua persona*, nella sua *abitazione*, od in luogo *di custodia* da lui scelto, e riguardo ai quali

*aa*) ad onta dell'obbligo di legittimazione che gli incumbe, egli *non legittima la regolare provenienza*, *o la legale produzione*, *o preparazione*, *od il daziato*, *od il pagamento della relativa imposta*, ovvero

Digitized by Google

bb) da *altri motivi*, indipendentemente dai particolari indizj addotti nei §§ 605, 606 e 607, è nato *legale sospetto*, che siano l'oggetto, o mezzi ausiliarj di una contravvenzione di finanza, e questo sospetto non viene tolto dal detentore con opportuni schiarimenti, oppure che

b) mediante una contravvenzione di finanza abbia *acquistato*, *prodotto*, o *trasportato*, sia in persona, sia per mezzo d'altri *al luogo di custodia*, ovvero abbia assunto in custodia o custodito per celare una contravvenzione di finanza, quegli *oggetti*, *che esistevano presso di lui*, *sulla sua persona*, *nella sua abitazione*, od *in luogo di custodia destinato al proprio uso*, o *soggetto alla sua ispezione*, i quali oggetti però all'atto delle pratiche d'ufficio degl'impiegati di finanza, o degl'individui addetti ai corpi di sorveglianza, *non vi si trovano punto*, o vi si trovano in uno stato *sostanzialmente diverso* in concorso di circostanze, che danno fondamento di ritenerli allontanati, od immutati coll'intenzione di *celare una contravvenzione di finanza*, oppure che

c) mediante una contravvenzione di finanza, o nell'eseguirla abbia *allontanato*, *od immutato quegli oggetti*, che dovrebbero esistere *presso di lui*, *sulla sua persona*, *nella sua abitazione*, od *in luogo di custodia destinato al proprio uso*, *o soggetto alla sua ispezione*, i quali oggetti però all'atto delle pratiche d'ufficio degl'impiegati di finanza, o degl'individui addetti ai corpi di sorveglianza, *non vi si trovano punto*, o vi si trovano in uno stato *sostanzialmente diverso* in concorso di circostanze, che danno fondamento di ritenerli allontanati od immutati *mediante tale contravvenzione di finanza*, o *nell'eseguirla*.

Digitized by Google

Indicazione di questi indizj.

§ 605. Indizj speciali *per istabilire*, secondo la diversità dei casi, un *legale sospetto in uno o più dei rapporti specificati nel* § 604 *sotto a, b, c* si hanno nelle seguenti circostanze, cioè:

1. Quando la suddetta persona, richiesta dagl' *impiegati di finanza od individui dei corpi di sorveglianza*, nell' *esercizio* legale delle loro *funzioni* ad *assistere*, o *cooperare* all' eseguimento di una *perquisizione* da intraprendersi presso di essa, o di *altre pratiche d' ufficio*, a *dare ragguaglio*, *a mostrare merci*, *od altri oggetti*, od in generale ad *adempiere ad un obbligo* impostole dalla legge,

*a*) si *sottrae*, o *colla fuga tenta sottrarsi dal soddisfare alla fattale richiesta*, ovvero

*b*) si *oppone con minacce*, o con *violenza* a questi impiegati o funzionarj, od *eccita* altri a far resistenza ai medesimi, oppure

*c*) *impedisce*, o si *adopera attivamente per impedire* in altro modo l' esecuzione delle pratiche d' ufficio degli impiegati, o funzionarj anzidetti, ovvero

*d*) *getta via*, *od allontana* in altro modo, o *distrugge* od *immuta* in una maniera da rendere difficili o vane tali pratiche, o *tenta di allontanare*, *distruggere*, *od immutare* nella detta maniera *oggetti* esistenti presso di essa, o nei locali, ove essa si trova,

senza che in tutti questi casi (*a*, *b*, *c*, *d*) dalle circostanze emerga verosimile il concorso di altro motivo, che non sia la esecuzione, e l' occultamento della contravvenzione di finanza, di cui trattasi;

2. Quando la detta persona *offre*, *dà*, o *promette un regalo* ad un *impiegato* od *inserviente di*

Digitized by Google

*finanza*, o ad *un individuo dei corpi di sorveglianza* all'atto dell'esercizio delle loro *funzioni* dirette ad impedire, o scoprire le contravvenzioni di finanza, ed *a motivo* di queste funzioni, senza differenza che il regalo consista in un dono effettivo od in un determinato vantaggio;

qualora, oltre ciò, in ambidue i casi (1, 2) l'eseguita operazione, od incumbenza d'ufficio sia anche riuscita a scoprire, che oggetti, riguardo ai quali concorre alcuna delle circostanze indicate nel § 604 sotto *a*, *b*, *c*, *esistono realmente*; o più non si *rinvengono*, od abbiano *sofferto nel loro stato un cambiamento sostanziale*.

Continuazione.

§ 606. Indizj speciali per istabilire un legale *sospetto* in uno o più dei rapporti indicati al § 604 sotto *a*, *b*, *c* si hanno pure nelle circostanze seguenti, cioè:

3. Quando la detta persona, riguardo ad oggetti, ai quali è applicabile il disposto dal § 604, od a *recipienti* o *locali* chiusi, ove tali oggetti si trovavano, o si rinvengono,

*a*) ha *da per se*, o per mezzo *d'altri*, *aperto*, o *leso*, o *tentato di aprire*, *o ledere il suggello di finanza*, ovvero

*b*) non giustifica il seguitone aprimento, o la lesione, sebbene per legge abbia obbligo, o le sia stato imposto nei modi prescritti di *conservare* questo suggello, e le circostanze non siano per se tali da rendere verosimile un aprimento, od una lesione accidentale, od uno sbaglio innocente.

Continuazione.

§ 607. Si hanno indizj speciali per istabilire un legale sospetto nei rapporti indicati nel § 604 lettera *a* nelle seguenti circostanze, cioè:

Digitized by Google

4. Quando mediante una perquisizione vien rinvenuto presso un esercente una cosa, riguardo alla quale concorrono le circostanze addette nel § 604 lettera a, in un *segreto recipiente* non ordinario o che egli all' atto della perquisizione *ommise*, prima della sua scoperta, d' indicare o di *aprire* agl' impiegati, ovvero in un *luogo di custodia*, che per la sua natura non suole ordinariamente essere destinato per una tal cosa, ed il non consueto uso del quale non fu all' atto della perquisizione indicato dall' esercente prima della scoperta;

5. Quando taluno, *onde prestare la debita legittimazione riguardo ad un oggetto rinvenuto* nelle circostanze indicate al § 604 lettera *a* produce

*a*) un *documento falso*, ovvero

*b*) un *documento falsificato*, ovvero

*c*) un *documento*, con cui viene *affermata* per vera una falsa circostanza essenziale, ovvero

*d*) un *documento* emesso sopra altri oggetti della stessa specie e qualità, e non su quelli, pei quali viene prodotto,

ed inoltre egli non sa dare una soddisfacente spiegazione sulla viziosa o falsa qualità del documento, nè risulta chiaro dalle circostanze, che egli non ne abbia avuto cognizione.

cc. Relativamente al contrabbando per mezzo d' illegale introduzione di merci.

§ 608. *Evvi speciale indizio di colpa o di partecipazione nel contrabbando per mezzo d' illegale importazione di merci dall' estero, o dai territorj estradoganali:*

1. Quando taluno, riguardo a *merci*, delle quali *non giustifica l'origine nazionale*, e che, giusta i regolamenti, debbono, per distintivo di tale

*origine*, essere munite di una marca d'*ufficio*, o di una *marca* dello stesso esercente (privata), ma

*a*) *falsificato* la marca in un modo atto a legittimare l'origine nazionale trovasene

*b*) *applicato una marca falsa* atta a legittimare la detta origine, ovvero

*c*) *trasportato* da una merce all'altra una marca destinata a questa legittimazione;

2. Quando presso *chi non è esercente* vengono rinvenute *merci in genere*, o presso un esercente merci estranee al suo esercizio in ambedue i casi, in una *quantità o qualità*, che evidentemente supera, secondo le circostanze, il bisogno del detentore, ovvero si trovano presso un *esercente merci*, *che appartengono al suo esercizio*, ed in tutti questi casi non solo il detentore non *presta*, riguardo a tali merci, *la legittimazione della provenienza*, *dell'origine o del daziato*, *che giusta la legge gl'incumbe*, ma queste merci sono inoltre di tale specie, che

*a*) dovrebbero, secondo i regolamenti, essere munite di una marca d'ufficio a distinzione della origine nazionale, e tuttavia sebbene trovinsi in uno stato, in cui è prescritta l'applicazione e conservazione della marca,

*aa*) non sono punto *munite della prescritta marca* d'ufficio, ovvero

*bb*) portano *una marca d'ufficio non genuina*, ovvero

*cc*) portano una *marca* d'ufficio trasportata da altra merce, oppure

*b*) portano una *marca privata o d'ufficio*, che *indica precisamente* un luogo di produzione estero, od un estero stabilimento d'esercizio, ovvero

*c*) sono di *provata origine estera*;

Digitized by Google

3. Quando chi non ha *adempiuto all' obbligo legale di legittimare la provenienza, l'origine, ed il daziato di merci*

*a*) nello spedirle in altro luogo ha omesso di *notificarle*, o di *presentarle* durante il trasporto, o dopo l' arrivo nel luogo della destinazione all' *ufficio*, ove andando le veglianti prescrizioni avrebbero dovuto essere notificate o presentate, nè dal concorso delle circostanze emerge, che tale omissione non sia avvenuta per sottrarre le merci alla cognizione dell' autorità, ovvero

*b*) nel *circondario confinante ha illegalmente*

*aa*) *spedito*, *tradotto* o *trasportato* da un luogo all' altro le dette merci di *notte* senza la prescritta licenza d' ufficio, oppure

*bb*) *spedito*, *tradotto*, o *trasportato* le medesime bensì di giorno, ma senza il *prescritto ricapito d' ufficio*, o sopra uno stradale diverso dal prefisso nel ricapito, oppure

*cc*) assunto in *custodia* o *custodito* tali merci senza il prescritto ricapito d' ufficio, o senza *presentarle* all' ufficio od al distaccamento di guardia residenti in luogo,

e non risulta dalle circostanze, che non si abbia avuto di mira di commettere, o celare un contrabbando;

4. Quando

*a*) chi *è tenuto alla legittimazione della provenienza*, dell' *origine*, o del *daziato* della merce indica un autore, da cui asserisce di averla ricevuta, e questa asserzione nell' ulteriore investigazione viene *comprovata falsa*, ovvero

*b*) un *commerciante* asserisce di aver acquistata la merce, di cui è tenuto a legittimare la provenienza o l'origine, da uno *sconosciuto*, o da una *persona*, di cui gli *è ignoto il domicilio*,



Digitized by Google

ed in ambidue i casi (*a*, *b*) non risulta dalle circostanze, che l'asserzione proceda da errore o dimenticanza;

5. Quando un esercente

*a*) *asserisce falsamente*

*aa*) di aver *prodotto* o *preparato* un oggetto che effettivamente non *produsse*, nè *preparò*, o

*bb*) di aver *ceduto* un oggetto ad altro possessore, cui non l'ha *ceduto*, oppure

*b*) *obbligato a tenere i libri di esercizio*, non vi ha *registrato nel tempo prescritto l'essenziale tenore di un documento* da lui emesso sullo smercio di un oggetto, o non ve l'ha registrato *in modo conforme al medesimo*;

ed *in questi casi* (*a*, *b*) non venga data una spiegazione soddisfacente atta a dissipare il sospetto, che si abbia avuto di mira di commettere, favorire o celare un contrabbando;

6. Quando, trattandosi di un esercente, il di cui stabilimento è sottoposto a controlleria, ed al quale in forza dei regolamenti speciali relativi a questa controlleria è vietato in via assoluta di tenere certi oggetti, od è vietato di tenerli in una data quantità e qualità, od in un determinato luogo, si *rinvengono* presso di lui tali oggetti, malgrado il divieto, nella quantità e qualità e nel luogo, a cui questo divieto si riferisce, ed egli non soddisfa all'obbligo di legittimare la provenienza, l'origine, od il daziato.

*c*. Rinforzamento del sospetto legale.

*aa*. Per mezzo di circostanze, dalle quali può dedursi la disposizione od uno speciale movente nell'imputato.

§ 609. Il sospetto legale, che nasce dagl' indizj specificati nei §§ 602, 603, 605, 606, 607,

Digitized by Google

608, viene rinforzato (§ 600 n.° 2) quando *indipendentemente da questi indizj*, avuto riguardo alla fama, alle relazioni od alla condotta dell' imputato, *risulta* dalle emerse circostanze *chiaramente* una disposizione od un movente speciale a *commettere*, *promuovere o favorire la contravvenzione*, di cui cade sopra lui il sospetto, o contravvenzioni affini.

Alcune di queste circostanze.

§ 610. *Circostanze*, che possono fondare il sospetto, di cui tratta il precedente § 609, atto a rinforzare gl' indizj legali, si verificano per esempio:

1. Quando per una *precedente contravvenzione di finanza della specie di quella*, di cui trattasi, *od affine alla medesima* l' imputato o venne già precedentemente sottoposto ad inquisizione, e nella relativa sentenza che fosse emanata *non fu dichiarato innocente*, ovvero ne viene riconosciuto *colpevole* nella presente inquisizione;

2. Quando egli ha *avuto una sospetta famigliarità* con *una* o più persone a lui note come persone che *commettono*, *promuovono* o *favoriscono* contravvenzioni di finanza della specie di quella, di cui trattasi, od affini;

3. Quando taluno, contro cui sussistono indizj legali di contrabbando, non *può giustificare* d' aver un *onesto mezzo di sussistenza;*

4. Riguardo *al contrabbando od a gravi contravvenzioni di finanza*,

*a*) quando un esercente

*aa*) registra nei *libri d' esercizio falsità sostanziali* atte a celare il contrabbando, o gravi contravvenzioni di finanza, ovvero

*bb*) *falsifica i suoi libri d' esercizio in modo atto a questo scopo*, ovvero

Digitized by Google

*c*) oltre i libri che presentano il vero stato ed andamento del suo esercizio, tiene altri *libri non genuini*, ed all' atto di perquisizioni, od altre pratiche delle autorità di finanza relative all' esercizio, *nascondendo* i primi, presenta invece gli altri;

*b*) quando *un esercente obbligato a tenere libri d' esercizio*, li *sottrae*, o *tenta di sottrarli* senza valido motivo *all' ispezione degli impiegati* o *funzionarj di finanza*, o delle *autorità* competenti a procedere nelle contravvenzioni di finanza;

*c*) quando presso un *esercente* si *riconosce* una *manifesta sproporzione* non abbastanza spiegata fra la *quantità* e *qualità* degli *oggetti* da lui messi in commercio, e quella degli oggetti o delle materie, che ha acquistato, ovvero in confronto dell' *ampiezza* o della *natura* dei *mezzi* od *istrumenti*, che servono al suo esercizio;

*d*) quando taluno ha tenuto corrispondenza sull' acquisto, o sullo *spaccio di merci con una o più persone*, che sono state convinte di contrabbando reiterato, od assicurato a senso del § 222 o del § 233 n.° 1, ovvero di gravi contravvenzioni di finanza nelle circostanze indicate nel § 271, ovvero di essere motori od autori della contravvenzione consistente nell' istituzione, o nella continuazione di una *società di contrabbando;* qualora la corrispondenza sia di tal natura, che ne emerga chiaramente essere stato noto all' imputato, che quelle persone commettono contravvenzioni di finanza di una o più delle suddette specie, ed essersi da lui mantenuta tale relazione colle medesime, onde acquistare, o smerciare oggetti di contravvenzione, od assicurarne la riuscita;

5. Quando un *esercente*, contro cui sussistono legali indizj di aver eseguita, o tentata nel suo esercizio una contravvenzione di finanza, ha *prima*

Digitized by Google

*della medesima ripetutamente dato, procacciato, offerto o promesso* ad una, o più delle persone destinate dai regolamenti di finanza a *sorvegliare il suo esercizio*, o ad *eseguire le pratiche d'ufficio relative al medesimo*, *regali* od altri *determinati vantaggi*, che è *vietato* di dare, procacciare, od accettare, ed in circostanze, dalle quali si può chiaramente desumere l'intenzione di guadagnarsi la *compiacenza* di queste persone nell'esercizio delle loro funzioni.

*b*. Per mezzo di una difesa trovata falsa.

§ 611. Il sospetto legale nascente da altri indizj viene *rinforzato*, fuori dei casi espressi nel § 608 n.° 4, anche quando si provi il *contrario* di ciò che l'imputato addusse per indebolire gl'indizj sussistenti contro di lui, e risulti quindi *manifestamente falsa* la sua giustificazione.

*d*. Motivi speciali di sospetto riguardo alle prescritte legittimazioni.

§ 612. Il *regolamento sulle dogane* indica *alcuni particolari motivi di sospetto*, che sono da prendersi in considerazione riguardo alla legittimazione della provenienza, dell'origine o del daziato (reg. sulle dog. §§ 324 e 325).

## SEZIONE III.

### CITAZIONE DELL' IMPUTATO.

1. Quando è noto l'imputato ed il suo domicilio.

*a*. Regola generale.

§ 613. Se l'*imputato*, e la *sua dimora* sono noti, deve egli citarsi a comparire per l'inquisizione.

La citazione verrà *intimata* all'imputato col mezzo di un *ufficio daziario*, o dell'*autorità del luogo*, *ove* egli si trova.

Digitized by Google

I militari vengono citati col mezzo dei loro superiori, se non furono arrestati immediatamente sul fatto.

*β.* Riguardo ai minorenni ed alle persone soggette a cura.

*aa.* Modo della citazione.

§ 614. *Se quegli, contro di cui deve intraprendersi la inquisizione, si trova sotto la patria podestà, o sotto tutela, o cura*, contemporaneamente alla sua citazione deve notificarsi la pendenza del processo anche al suo *rappresentante legale*, cioè al padre, al tutore, alla tutrice, od al curatore, e se la detta circostanza non viene a notizia dell' autorità che nel corso dell' inquisizione, tostochè ne venga in cognizione. Questa notificazione ha però luogo in ogni caso soltanto allorchè *la dimora* di questo *rappresentante*

*a*) è nota all' autorità inquirente, e

*b*) si trova inoltre nel *territorio dello stato.*

*bb.* Nomina d' ufficio di un rappresentante.

§ 615. Qualora il *rappresentante* legale non si trovasse nel luogo di residenza dell' autorità inquirente, quest' autorità dovrà contemporaneamente alla citazione, o subito dopo che venne a conoscere l' anzidetta qualità dell' imputato, nominare d' ufficio un *uomo retto ed idoneo* per *rappresentare* nel processo l' imputato *minorenne*, *o posto sotto cura.* Verificando la condizione espressa nel precedente paragrafo (614), perchè abbia a notificarsi al rappresentante legale la pendente procedura, si farà questa notificazione contemporaneamente alla nomina d' ufficio d' un rappresentante, coll' avvertimento, che la procedura verrà continuata senza interruzione, e che quando egli non si recasse

Digitized by Google

personalmente nell' accennato luogo, trattenendovisi sino all' ultimazione del processo, nè costituisse un procuratore ivi dimorante, notificandolo all' autorità, tutte le intimazioni da farsi, giusta la legge al rappresentante della persona posta sotto tutela o cura, verrebbero fatte al rappresentante nominato d' ufficio.

*c.* Modi della citazione.

*aa.* Citazione condizionata od assoluta.

§ 616. Nei casi di *contravvenzioni di finanza* dalla legge *non comminate colla pena d' arresto* le autorità competenti all' inquisizione hanno la facoltà di citare l' imputato in due maniere, cioè

*a*) in via *assoluta*, e senza la precisa indicazione dell' imputazione, sulla quale deve giustificarsi, o

*b*) *condizionamente* coll' espressa aggiunta, che ove egli non *comparisca* nel giorno prefisso, o non presenti, se ciò viene espressamente permesso nella citazione, pel giorno stesso la sua *esposizione* in iscritto, ovvero non domandi per validi motivi il prefiggimento di un *nuovo termine*, la sua *trascuranza* verrebbe considerata per una *confessione tacita*, ed all' appoggio della medesima si procederebbe alla decisione senza ulteriore esame dell' imputato.

*bb.* Requisiti della citazione condizionata.

§ 617. La *citazione condizionata* deve *seguire* sempre *in iscritto* ed *essere intimata contro ricevuta in iscritto*. Si esprimeranno in questa citazione con chiarezza e *precisione le circostanze*, sulle quali l' imputato deve spiegarsi.

Digitized by Google

Nella *citazione condizionata*, verrà stabilita *la comparsa* ad ora e giorno fisso, e si avrà cura che l'intimazione della medesima venga fatta in tempo opportuno, onde all'imputato rimanga dall'intimazione della citazione sino al giorno della comparsa un congruo intervallo, che non potrà mai essere minore *di tre giorni*.

*cc.* Casi ne' quali deve aver luogo la citazione assoluta.

§ 618. Nelle contravvenzioni di finanza, per le quali *indipendentemente* dalle *pene pecuniarie* è stabilito l'arresto qual pena, o qual inasprimento di pena, la citazione deve sempre essere *assoluta*. Ciò deve osservarsi pur quando dalle seguite verificazioni emergano circostanze, per le quali la legge prescrive o permette l'*inasprimento della pena* colla *perdita di diritti o concessioni*, colla *dichiarazione d'incapacità ad ottenere concessioni*, collo *sfratto da un luogo*, *da un circondario*, o da *una provincia*, o colla *pubblicazione del nome*.

*dd.* Citazione assoluta dopo che ebbe luogo condizionatamente.

§ 619. Anche dopo seguita la citazione *condizionata*, le autorità competenti all'inquisizione hanno tuttavia la facoltà di far luogo ad una *citazione assoluta*, ove lo riconoscano necessario.

*ee.* Chi debba farsi comparire innanzi all'autorità inquirente.

§ 620. Fuori dei casi, ne' quali ha luogo la *detenzione* dell'imputato, si farà egli *comparire* al *costituto* coll'*assistenza* dell'*autorità locale*; e se questa non risiede nel luogo di dimora dell'imputato, coll'*assistenza dell'amministrazione comunale*

1. quando per le *circostanze della persona*, o per la qualità della *pena* stabilita per la contravvenzione

ovvero a temere, che possa sottrarsi all' *inquisizione*, ovvero

2. quando non è *comparso dietro citazione assoluta* debitamente intimata.

2. Se è ignoto l' imputato od il suo domicilio.

*a.* Pubblicazione di avviso.

*aa.* Senza inserzione nella gazzetta.

§ 621. Quando l' *imputato* o *la sua dimora sono* ignoti, e

*a*) il valore dell' *oggetto della contravvenzione di finanza*, da verificarsi secondo il prescritto dai §§ 49 fino al 51, non eccede l' importo di *trecento lire* (cento fiorini), oppure

*b*) in generale quando si tratta di *contravvenzione minore*,

si *pubblica* per mezzo dell' autorità del luogo, ove è seguito il fermo dell' oggetto, e nel modo ivi usitato un *avviso*, con cui si *avverte* chiunque crede aver pretese sulla cosa fermata di dover *comparire entro trenta giorni* avanti all' autorità inquirente, mentre altrimenti si procederebbe per la cosa fermata a tenore di legge.

*bb.* Con inserzione nella gazzetta.

§ 622. Se il valore dell' oggetto eccede l' importo di *trecento lire* (cento fiorini), questo avviso sarà non solo pubblicato per mezzo dell' autorità del luogo, ove è avvenuto il fermo, ma inserito ben anche nella gazzetta della provincia. In tal caso il termine per la comparsa sarà *fissato a novanta giorni*.

Digitized by Google

b. Metodo di procedimento quando l' imputato non compare.

§ 623. Se l' *imputato* ignoto o d' ignota dimora *non compare entro il termine prefisso innanzi* all' autorità inquirente, si passa alla decisione a termini di legge in base alle circostanze verificate d' ufficio.

c. Eccezione da questa preliminare pubblicazione dell' avviso.

§ 624. Questa *pubblicazione preliminare dell' avviso* contro un contravventore ignoto, o d' ignota dimora, non avrà luogo nel caso, che un oggetto *venga fermato* immediatamente all' atto dell' *esecuzione* o dell' *attentato del contrabbando*.

In questo caso si *affigge* e lascia affissa per quattordici giorni presso l' autorità provinciale di finanza una *descrizione* degli oggetti invenzionati. Non annunciandosi il proprietario *entro novanta giorni* a contare dal giorno del fermo, la cosa cade in commesso *senza pubblicazione* di *avviso e senza sentenza di condanna*.

È però riservato al *proprietario*, ove egli possa provare, che giusta la presente legge non ha luogo contro di lui la garanzia della cosa invenzionata per le pene pecuniarie corrispondenti al caso, di *far valere entro il periodo di tre anni* decorribili dal tempo della seguita invenzione i proprj diritti nel *modo* stabilito al § 166 lettera *b*, salve però le *conseguenze* espresse nei §§ 167, 168, 169.

d. Fermo di una cosa, riguardo alla quale non sussistono indizj di contravvenzione.

§ 625. Se una cosa, il cui proprietario è ignoto, o d' ignota dimora, viene fermata da un impiegato o funzionario di finanza, o dalle guardie di confine o di finanza in circostanze, che non offrono

Digitized by Google

legali indizj di contravvenzione, si procede giusta il disposto dal codice civile riguardo alle cose trovate.

## SEZIONE IV.

### COSTITUTO.

#### 1. Disposizione generale.

##### a. Tempo dell'assunzione.

§ 626. Quando l'imputato dietro la seguita citazione compare, si procede *senza indugio* al suo costituto.

##### b. Scopo del costituto.

§ 627. Lo *scopo di ogni costituto* è

1. di *porre in chiaro* la *contravvenzione* quando essa o le sue circostanze non sono precisamente conosciute;

2. d'*indagare* se, ed in quanto l'*imputato sia colpevole* della contravvenzione;

3. di *scoprire* se, ed a quali *altre* persone sia imputabile *una colpa* o *participazione*.

##### c. Incominciamento del medesimo.

§ 628. Si comincia ogni costituto coll'*ammonire seriamente l'imputato*, essere egli obbligato a rispondere con *verità* e secondo la sua *scienza* ad ogni interrogazione, e ad astenersi da ogni *falsità*, *renitenza* e *sutterfugio*.

##### d. Domande generali.

§ 629. L'imputato viene poscia interrogato del suo *nome* e *cognome*, della sua *età*, del *luogo di sua nascita*, della sua *religione*, de' suoi *genitori*,

Digitized by Google

se sia *conjugato*, del suo *conjuge*, e de' *figli*, dei suoi *mezzi di sussistenza*, del *luogo dell' ultima sua dimora*, se sia *stato altre volte inquisito*, e finalmente se sappia *per qual motivo* venga sottoposto al costituto.

*e.* Continuazione non interrotta del costituto.

§ 630. Il costituto *viene continuato*, se è possibile, *senza interruzione* sino al suo termine.

*f.* Metodo di procedimento nel costituto.

§ 631. Il costituto deve sempre essere assunto con *decenza* e *tranquillità*. È vietato assolutamente di far uso contro l' interrogato di *denominazioni* od *espressioni ingiuriose*, nè la necessaria *gravità* deve degenerare in un *contegno aspro*, o tale che possa *intimorire* o *confondere* l' interrogato.

*g.* Mezzi vietati.

§ 632. Nel costituto è vietato sotto grave risponsabilità

*a*) di far uso di *mezzi violenti*, o di *minacce*;

*b*) d' illudere l' imputato con *inventate circostanze*, o *finte prove*;

*c*) di falsamente asserire, che *siano provate* o *note* all' autorità *circostanze di fatto*, che le sono *ignote*, o vengono soltanto *supposte*;

*d*) di fare *interrogazioni oscure od ambigue*;

*e*) di *promettere mitigazioni di pene* o *l' impunità*.

*h.* Precauzioni quando il costituto si protrae a più sessioni.

§ 633. Per *gl' intervalli di un costituto assunto in più sessioni*, *l' imputato* che è a piede libero deve promettere di non tenersi occulto, nè di allontanarsi sino al termine dell' inquisizione, ove l' autorità

Digitized by Google

inquirente lo trovi incompatibile col andamento regolare dell' inquisizione.

2. Costituto ordinario.

a. Incominciamento col costituto sommario.

§ 634. L'autorità inquirente comincia l'inquisizione col costituto sommario

1. quando essa medesima assume la *verificazione del fatto*, e l'*inquisizione preliminare*, ovvero

2. quando il costituto sommario non fu assunto dall'autorità, che procedette *alla verificazione del fatto*.

b. Progresso dal costituto sommario all' ordinario.

§ 635. Se in questi casi (§ 634) dietro il costituto sommario concorrono le condizioni per progredire nella inquisizione (§ 594), l'autorità continuerà il costituto *senza interruzione* nei modi prescritti pel *costituto ordinario*, ove le seguite verificazioni e le deposizioni dell'imputato lo rendano possibile. Non essendosi prima del costituto sommario adempiuto al disposto dal § 596, non deve per questo motivo interrompersi il costituto incominciato, nè differirsi il passaggio dall'esame sommario al costituto ordinario.

L'atto prescritto da quella disposizione verrà steso in questo caso dopo la prima sessione del costituto ordinario.

c. Rifiuto dell' imputato di rispondere.

aa. In generale.

§ 636. Se l'imputato *ricusa* nel costituto ordinario di *rispondere* alle fattegli interrogazioni;

Digitized by Google

potrà l'autorità inquirente, avuto debito riguardo al concorso delle circostanze,

*a*) *continuare la sua detenzione* sino a che egli stesso domandi di essere interrogato, e prometta di rispondere come conviene, ovvero

*b*) quando si tratti di una contravvenzione dalla legge non comminata colla pena d'*arresto*, e per la quale non sia *prescritto, nè permesso* alcuno degl' inasprimenti di pena accennati nel § 65, potrà fargli presente punto per punto le decisive circostanze di fatto, coll' ammonizione, che persistendo egli nel suo contegno, si *avranno* le medesime *per vere nella decisione*. Se poi ricusa anche dopo questa ammonizione di debitamente rispondere alle interrogazioni, tale contegno si considera per una confessione tacita delle circostanze di fatto, che gli furono come sopra fatte conoscere, e verrà *chiuso il costituto* ove il suo oggetto fosse con ciò esaurito.

Nel caso esposto sotto *a* non potrà tuttavia la detenzione *protrarsi oltre un mese* senza l'approvazione dell' autorità superiore dirigente l' amministrazione di finanza.

*bb.* Specialmente nelle contravvenzioni minori.

§ 637. Ove nel caso ora esposto (§ 636) si tratti di una *contravvenzione minore* non qualificata per la procedura ordinaria, si procederà di regola nel modo prescritto nel § 636 lettera *b*, e verrà chiusa l'inquisizione colla *tacita confessione dell' imputato*. Se poi *circostanze particolari* rendessero l' inquisizione di tale importanza, che divenisse necessario di obbligare l' imputato nel modo prescritto al § 636 lettera *a* a rispondere circostanziatamente alle interrogazioni, l'*autorità provinciale* di finanza potrà ordinarlo.

Digitized by Google

*d.* Modo di procedimento se l' imputato nega il fatto.

§ 638. Se l' imputato *nega* la *colpa*, o la *participazione* imputatagli, sarà interrogato che cosa possa addurre onde *indebolire* le circostanze fattegli conoscere, e specialmente in qual modo possa forse colle circostanze di luogo e di tempo della seguita contravvenzione dimostrare l'*impossibilità* di averla commessa.

*e.* Domande particolari.

§ 639. Se l' imputato non è in grado di dare questa prova, si *continuano le interrogazioni*, ordinandole in modo, che le circostanze e prove note all' autorità, le quali stando a carico dell' imputato, compariscano a poco a poco, e si sostengano e rinforzino vicendevolmente, e che quindi l' imputato possa egli stesso convincersi, che sono inutili le sue negative a fronte di tali prove manifeste.

*f.* In caso di contraddizione.

§ 640. Si osserverà con ispeciale attenzione, se l' interrogato nelle risposte posteriori *contraddica* alle antecedenti. Scorgendosi una contraddizione, gli vien letto, tosto che l' impiegato inquirente lo riconosca opportuno allo scopo dell' inquisizione, il passo contraddicente, e sarà interrogato come possa su ciò *giustificarsi*.

*g.* Se persiste nella negativa.

§ 641. Se in questo stato di cose l' interrogato *persiste nella negativa riguardo all' oggetto principale*, od *almeno riguardo* ad uno o più *punti essenziali*, gli si *mettono avanti gli occhi le prove che stanno contro di lui*, gli si *nominano i testimonj*, e si

Digitized by Google

procede a norma della presente legge, onde giungere al suo convincimento.

*h.* Quando l'inquisito si rende confesso.

§ 642. Se l'interrogato o da principio, od in progresso del costituto ordinario si dispone a *confessare*, si riceve la sua *deposizione senza interromperla*, dirigendola soltanto con interrogazioni intermedie in modo, che si abbia *la compiuta narrativa del fatto realmente commesso*, e di tutte le *circostanze che l'accompagnano.*

*i.* Quando la deposizione involve altre contravvenzioni.

§ 643. Estendendosi la deposizione anche ad *altre contravvenzioni diverse da quelle*, sulle quali si aggira l'inquisizione, si prosegue il costituto anche sopra di esse, ed in quanto sia necessaria la verificazione di qualche fatto, si *passerà ad assumerla successivamente.*

*k.* Assunzione di tutto ciò che può contribuire a giustificare l'inquisito od a scemarne la colpa.

§ 644. Le interrogazioni fatte all'imputato devono inoltre essere dirette in modo, che sia verificato *tutto ciò* che, senza dargli campo a sutterfugi, può *servire a sua giustificazione*, e valga a dimostrare la *sua piena innocenza*, od a *scemare almeno il grado della colpa.*

*l.* In generale delle circostanze mitiganti o giustificanti.

§ 645. In generale incumbe all'autorità inquirente di *verificare d'ufficio* le circostanze *mitiganti*, *o che servono alla giustificazione dell'imputato*, emerse dalla verificazione del fatto, e dalla sua

Digitized by Google

deposizione colla medesima esattezza, che le circostanze aggravanti.

*m.* Diritto dell'imputato alla difesa.

§ 646. *L'imputato ha il diritto di opporre* ai mezzi legali, dei quali l'autorità fa uso pel suo convincimento, *tutto ciò che* può servire a *comprovare la sua innocenza*, od a *scemare la sua colpa*, o può contribuire a questo scopo in modo conforme alle leggi ed ai regolamenti. Egli verrà quindi eccitato ad unire alla sua difesa anche l'allegazione di tutte le circostanze mitiganti, ed in particolare dei titoli, che nel caso di condanna potessero meritargli una *mitigazione di pena in via di grazia*. In pari tempo sarà avvertito l'imputato, che la produzione dei titoli per la mitigazione di pena non può essergli di pregiudizio nella decisione che deve pronunciarsi a rigor di legge.

*n.* Comunicazione conclusionale.

§ 647. *Terminato il costituto ordinario*, l'autorità inquirente interroga l'imputato, se abbia qualche cosa da *aggiungere a sua difesa*, dandogli previamente a questo scopo comunicazione *compendiata*, ma *chiara*

*a*) delle *essenziali circostanze di fatto* verificate, dalle quali risulti la sua colpa, o participazione;

*b*) delle *prove* di queste circostanze di fatto che si hanno contro di lui;

*c*) delle *conseguenze* che da *queste circostanze e prove si deducono* pel suo convincimento.

L'imputato deve essere avvertito, che gli è data facoltà di addomandare una dilazione per riflettere sulla risposta ad una tale interrogazione, e per la sua difesa finale.



Digitized by Google

Tanto questo avvertimento, quanto il tenore della comunicazione fattagli come sopra devono inserirsi per esteso nel protocollo.

o. Difesa finale.

§ 648. *Comunicato all' imputato il risultamento finale dell' inquisizione a norma del precedente* § 647, potrà egli riassumere *il tutto* e produrre a voce od *in iscritto* quanto crede *valevole a sua difesa*. Se domanda, che a tal uopo siagli *concessa una dilazione*, gli verrà accordato un termine congruo da prefiggersi dall'autorità inquirente, il quale però non potrà nemmeno nelle inquisizioni di straordinaria estensione essere più lungo di quattordici giorni. Se l' imputato produce deduzioni scritte, devono queste unirsi al protocollo. Per la *scrittura di difesa* egli può servirsi dell' opera di un difensore e chiedere, che venga data al medesimo copia di quella parte di protocollo che contiene il riassunto comunicatogli a norma del § 647.

Se la *difesa finale* dell' inquisito contiene *nuove circostanze importanti* per la decisione, devono le medesime essere verificate, e si prosegue l' *inquisizione sino all' esaurimento dell' oggetto*. Quando poi *dietro la difesa finale* si è proceduto ad ulteriori atti d' inquisizione, devono, compiuti i medesimi, comunicarsi all' imputato nel modo prescritto al § 647 solamente le circostanze di fatto, e le prove risultanti da questi atti, e non più quelle, che a tenore del ripetuto paragrafo furono già comunicate.

Digitized by Google

### 3. Disposizioni particolari.

*a.* Quando emergano indizj d'un'azione punibile giusta le leggi penali generali.

*aa.* Comunicazione all'autorità giudiziaria competente.

§ 649. Se dagli atti emergono circostanze tali, che si possano riguardare come indizj legali per far luogo a *procedere giusta le leggi penali generali*, se ne deve tosto dare avviso all'autorità competente colla domanda, se l'*inquisito debba esserle consegnato*. Sino all'arrivo della risposta si devono prendere le misure necessarie secondo le circostanze, onde impedire la fuga all'imputato.

*bb.* Consegna dell'imputato all'autorità competente.

§ 650. Se trattasi di una *inquisizione criminale*, ed il tribunale competente domanda la consegna dell'imputato, deve il medesimo essergli tosto consegnato.

Se le emerse circostanze si riferiscono ad *altro reato*, o ad una *semplice trasgressione di polizia*, e l'autorità competente domanda la consegna dell'imputato, e questo trovasi detenuto per una contravvenzione di finanza, verrà consegnato dopo chiusa l'*inquisizione su questa contravvenzione*.

*cc.* Inquisizione d'un imputato detenuto presso altra autorità competente.

§ 651. Dovendosi per la presente legge sottoporre ad inquisizione un individuo *detenuto* presso un *giudizio criminale od altra autorità*, viene assunto il costituto nel locale rispettivo di queste magistrature e d'intelligenza con esse nel tempo trovato dalle medesime compatibile.

Digitized by Google

Nello stesso modo procedesi alla *continuazione ed ultimazione del costituto*, che al tempo della consegna dell' imputato ad un giudizio criminale (§ 650) non fosse ancora ridotto a termine.

*b.* Verificazione delle sostanze.

§ 652. Durante la inquisizione l' autorità, onde riconoscere, se verisimilmente sarà esigibile la pena, che ne risultasse, *deve assumere informazioni sullo stato di fortuna dell' imputato*, sempre però senza sentire creditori o debitori, o passare a stime, e solo qualora ciò sia eseguibile senza ritardo nella procedura sul merito.

*c.* Obbligo della comparsa personale.

§ 653. Ogni imputato è tenuto di *comparire personalmente* e di rispondere senza *intervento di procuratore*, ogni qual volta l' autorità od ufficio inquirente lo richiegga. Fuori di questo caso può egli farsi rappresentare da un procuratore.

*d.* Diritti del rappresentante di un imputato minorenne, o soggetto a cura.

§ 654. È libero al rappresentante *legale* di un *imputato*, che si trova *sotto tutela o cura*, od a quello nominatogli d' ufficio dall' autorità inquirente, di prendere sotto l' osservanza delle leggi tutte le misure, che trovasse convenienti per il bene della persona affidata alle sue cure. Esso, od il procuratore da lui nominato e notificato all' autorità, verrà citato a quegli atti, ai quali l' inquisito ha dalla legge la facoltà di assistere personalmente, o col mezzo di un rappresentante. Non compete però al rappresentante il diritto d' intervenire al *costituto*, o di *essere esaminato sulla contravvenzione*.

Digitized by Google

e. Chiudimento della procedura contro un simile imputato.

§ 655. Quando l'imputato è minorenne, o sottoposto a cura, e dall'autorità inquirente gli fu dato d'ufficio un rappresentante, la mancanza di prova della *intimazione al rappresentante legale dell'avviso dell'aperta procedura* non *sospende* il chiudimento dell'*inquisizione*, nè la *prolazione della sentenza*.

Nell'applicazione della pena però si deve nel caso preveduto al § 82 osservare la disposizione del medesimo.

## CAPITOLO VI.

### *Dei requisiti esterni delle verificazioni ed inquisizioni.*

---

### SEZIONE PRIMA.

COSTITUZIONE DELLE AUTORITÀ INCARICATE DELLE VERIFICAZIONI E DELLE INQUISIZIONI.

1. Formazione delle medesime.

§ 656. L'*autorità* che verifica il fatto, od assume un costituto, deve essere *composta*

1. di un *impiegato dirigente*,
2. di un *attuario*, e
3. riguardo alle verificazioni ed ai costituti, che non si eseguiscono da un'autorità locale, anche dagli assistenti accennati nel § 657.

Nella *procedura sommaria* non si richiede *attuario*.

2. Intervento d'un assistente.

§ 657. Alle *verificazioni ed ai costituti*, che non si eseguiscono da un'autorità locale, deve intervenire nella qualità di *assistente*

Digitized by Google

*a*) nelle contravvenzioni qualificate per la *procedura ordinaria*, di regola un *pubblico impiegato abilitato all' ufficio di giudice criminale*, o per le *gravi trasgressioni di polizia*; e soltanto non potendo questi intervenire in luogo senza ritardare la procedura, interverrà un *altro impiegato politico o giudiziario*. Se anche l'intervento di questo impiegato potesse indurre l'indicato pregiudizio, allora interverrà un membro dell'*amministrazione comunale*, ed in sua mancanza interverranno *due testimonj imparziali*;

*b*) nella *procedura sommaria una persona addetta all' autorità locale*; e non potendo la medesima intervenire in luogo senza ritardo della procedura, interverrà *un membro dell' amministrazione comunale*, ed in mancanza anche di questo, interverranno due *testimonj imparziali*.

Ove le circostanze lo permettono, si avrà cura, che le persone intervenienti, giusta il sopra disposto, sappiano leggere e scrivere, od almeno leggere.

### 3. Chi non possa adoperarsi come impiegato dirigente od assistente nelle verificazioni od inquisizioni.

§ 658. Fuori del caso indicato nel § 515, non può adoperarsi come *impiegato dirigente le verificazioni del fatto*, la *inquisizione preliminare e l' inquisizione ordinaria* chi si trova in relazioni tali, che non sarebbe *testimonio irrefragabile*, sia a favore, sia *contro l' imputato od il garante*. Anche nei casi, ne' quali, giusta il § 657, è necessaria la presenza di un *assistente*, non può adoperarsi come tale colui, che l'impiegato dirigente conosce trovarsi in relazioni tali, che non sarebbe testimonio irrefragabile contro *l' imputato* od il *garante*.

Digitized by Google

## SEZIONE II.

### 1. Atti sui quali devesi redigere un protocollo.

§ 659. Sulla *verificazione del fatto*, sopra *ciascun esame* necessario allo scopo della medesima, e sopra *ciascun costituto* deve stendersi *un protocollo* sotto l'ispezione di un impiegato che dirige l'atto.

Nella procedura sommaria il protocollo può scriversi da questo medesimo impiegato.

### 2. Contenuto dei protocolli.

#### a. Regola generale.

§ 660. In *ciascun protocollo* devono indicarsi il *luogo*, il *giorno e l'ora*, in cui *viene assunto*, e le *persone intervenute*.

S'incomincia coll'enunciare brevemente il *motivo* che dà luogo all'atto, sul quale si assume il protocollo, e in generale tutto ciò che occorre per indicare con *chiarezza l'andamento della procedura*, la connessione tra i singoli suoi atti, e la regolarità della medesima.

#### b. Indicazione speciale degli oggetti da enunciarsi nel protocollo.

§ 661. In *ciascun protocollo* saranno enunciate

1. *tutte le circostanze relative alla pendente procedura*, *rilevate* coll'atto, che le riguarda;

2. *tutte le osservazioni* fatte dalla commissione nell'esercizio delle sue incumbenze, *atte a rischiarare l'oggetto della procedura*, o *valutabili nella decisione*;

3. *tutte le misure*, che nel corso delle *verificazioni* e dei *costituti* risultanti dal protocollo vennero prese per l'oggetto di questi atti;

Digitized by Google

4. *tutte le interrogazioni* fatte agli esaminati, o costituiti, e le loro *deposizioni*.

3. Forma del protocollo.

§ 662. Ogni *interrogazione*, fatta negli esami o costituti, viene registrata in una delle *colonne* del foglio di protocollo, e la relativa *risposta* nell' *altra* sotto *numero apposito e progressivo*.

4. Modo di registrare le domande.

*a*. Regola.

§ 663. È *libero all' esaminato od imputato di dettare egli stesso* la sua risposta, nel qual caso la medesima deve essere scritta *parola per parola*.

Se egli non si prevale di questa facoltà, la sua risposta deve sempre scriversi *quanto è possibile* colle stesse sue *parole*, e leggersi a lui subito dopo, *interrogandolo se sia in tal modo registrata esattamente*. Quando egli richieda un cambiamento, verrà registrato anch' esso, ma senza punto cancellare, nè alterare quanto era già scritto.

*b*. Intervento di un interprete.

*aa*. Per mancanza di cognizione di una lingua.

§ 664. Se l' esaminato od imputato parla una lingua non intesa dall' impiegato dirigente, nè dall' attuario, si assume un *interprete* idoneo, rammemorandogli la promessa del giuramento che avesse già prestato in generale per le traduzioni dalla detta lingua, e nel caso, che non lo avesse prestato, ricevendo il suo giuramento, ch' egli tradurrà esattamente le interrogazioni, e riferirà esattamente le deposizioni dell' interrogato.

Digitized by Google

*bb.* Per difetti fisici dell' esaminato od inquisito che rendono difficile il costitato.

§ 665. Se l' *interrogato è muto*, ma sa *scrivere*, ciascuna domanda gli viene proposta *a voce*, e se ne esige da lui *la risposta in iscritto*. Se egli è *sordo*, ma *sa leggere* e *parlare*, gli si presenta in iscritto la *domanda*, onde la legga, e vi *risponda a voce*. Se il *muto non sa scrivere*, *ed il sordo non sa leggere*, o se l' interrogato è muto insieme e sordo, e non sa leggere o scrivere, si assume un *interprete idoneo* che con segni sappia far intendere al sordo le domande, o dai *segni* del muto desumere chiaramente le sue risposte. Per il giuramento di questo interprete deve procedersi a tenore della precedente disposizione (§ 664).

*cc.* Cautela particolare negli esami col mezzo d' interprete.

§ 666. Quando viene assunto un *interprete* (§§ 664 e 665), incumbe all' autorità che procede alle verificazioni od alla inquisizione di osservare attentamente, se la reciproca *intelligenza* fra l' interrogato, e l' interprete succeda con quella facilità, che non lascia dubbio sulla *esatta traduzione* e *comunicazione* delle *domande e delle risposte*, e che siano state a vicenda *debitamente intese*. L'autorità deve sopra tutto ciò registrare a protocollo le proprie osservazioni, e specialmente i dubbj che le emergessero sulla perfetta cognizione dell' interprete, o sulla realtà di una reciproca intelligenza.

*dd.* Invocazione delle superiori determinazioni ove emergano delle difficoltà.

§ 667. Quando nei casi, dei quali trattano i precedenti paragrafi (664 e 665),

Digitized by Google

*a*) manca nel luogo dell'esame o del costituto, o nei dintorni un *interprete idoneo*, o

*b*) *per difetti corporali diversi dagli anzidetti*, o per altri impedimenti non possono eseguirsi le disposizioni preaccennate,

si rassegna il caso al *giudizio superiore* di finanza per le *provvidenze* richieste dalle *circostanze*.

c. Deposizione a voce.

§ 668. L'*esame dei testimonj e dei periti*, ed il costituto dell' imputato, che venne *citato in via assoluta*, succedono sempre *a voce*, ove non abbia luogo un' eccezione in forza del § 665. I periti possono però dare il loro parere *in iscritto*. Se essi si prevalgono di questa facoltà, il loro parere scritto viene unito al protocollo, nel quale poi se ne registra il contenuto essenziale. Tanto questa parte del protocollo, quanto il parere scritto devono essere firmati dai periti.

5. Assunzione delle prove.

§ 669. Nell' *assumere le prove* si osserveranno le disposizioni contenute nel seguente capitolo.

6. Chiudimento e sottoscrizione del protocollo.

*a*. Domande conclusionali e sottoscrizione dell' esaminato o costituito.

§ 670. Terminato l'*esame od il costituto*, il protocollo viene *letto nuovamente all' interrogato*, e gli si *domanda*, se abbia qualche *cosa da cambiare od aggiungere*.

Quando egli faccia osservazioni, saranno registrate in fine del protocollo senza nulla cangiare del testo.

Digitized by Google

L'inquisito o l'esaminato *sottoscrive* poi ciascun foglio del protocollo, e se non sa scrivere, vi appone un *segno di propria mano.*

*b.* Sottoscrizione e apposizione del sigillo per parte dell' autorità.

§ 671. Il protocollo chiuso viene sottoscritto dall' impiegato dirigente e dalle *persone*, che in forza del § 656 vi hanno *assistito.* Se *consiste in più fogli*, si uniscono tutti insieme con filo imprimendovi il sigillo dell' *impiegato dirigente* e dell' *assistente* intervenuto, ed assicurando col sigillo medesimo le estremità del filo.

L' impiegato dirigente, ed ove il protocollo sia stato scritto da un attuario, anche questo deve scrivere il suo nome a tergo di tutti gli allegati del protocollo.

*c.* Protocolli parziali.

§ 672. Quando l' importanza dell' oggetto e l' estensione dell' inquisizione non permettono di giungere a termine in una sessione, se ne indica il motivo alla fine del protocollo della prima sessione. In *ciascheduna delle successive sessioni* si nota il *giorno e l' ora*, in cui saranno cominciate e chiuse, e riguardo alla lettura e sottoscrizione dei protocolli assunti in ogni sessione si osserva il metodo di sopra prescritto (§§ 670 e 671).

## SEZIONE III.

### COORDINAZIONE E CUSTODIA DEGLI ATTI.

1. Giornale.

§ 673. Sopra ciascun processo, che giusta le norme della presente legge vien fatto per una, o

Digitized by Google

cumulativamente per più contravvenzioni di finanza, l' autorità inquirente terrà un *apposito giornale*. Dal principio della procedura vi si riporta di giorno in giorno *tutto ciò* che è *accaduto*, si è *ricevuto* o *disposto* durante il processo. Tutti gli *scritti*, *documenti* e *protocolli* relativi all' inquisizione ricevuti, o spediti, e gli altri atti a quella appartenenti devono registrarsi nel giornale secondo l' ordine, in cui si succedono. Ogni *atto e scritto* riportato nel giornale sarà segnato con un proprio numero secondo l' ordine progressivo. Gli atti registrati nel giornale *saranno sempre conservati uniti*, e nell' ordine della *progressiva loro serie numerica*. Dovendosi comunicare l' uno o l' altro degli atti ad altra autorità, se ne fa parimente chiara annotazione nel giornale. Le *denunzie* segrete, all' appoggio delle quali fu scoperta la contravvenzione, o fatta qualche indagine, non appartengono agli atti da registrarsi nel giornale; esse vengono custodite separatamente giusta apposite norme. Tuttavia deve notarsi nel giornale, se *v' abbia una denunzia*, *ed ove trovasi*. Finita l' inquisizione, il giornale viene *sottoscritto dall' impiegato* che lo tenne, e quando egli non sia il capo dell' autorità inquirente, anche da quest' ultimo. Lo stesso deve farsi anche quando il proseguimento dell' inquisizione passa ad altro *impiegato inquirente*, o *ad altra autorità*.

2. Trasmissione degli atti, e registrazione di quelli seguiti dopo chiusa l' inquisizione.

§ 674. Quando vengano inoltrati gli atti ad un' autorità chiamata a decidere, si deve sempre *acchiudervi anche il giornale*. Al contrario facendo rapporti, o dando schiarimenti durante l' inquisizione, il giornale si trattiene presso l' autorità

Digitized by Google

inquirente. In questo vengono poi registrate anche le *decisioni* emanate dopo chiusa l' inquisizione, e le *misure* prese dall' autorità inquirente per l' *esecuzione della condanna.*

## CAPITOLO VII.

### *Delle prove delle circostanze di fatto.*

---

### SEZIONE PRIMA.

#### DISPOSIZIONI GENERALI.

1. Modi determinati di prova.

§ 675. Nei casi, ne' quali dai regolamenti di finanza è prescritto un modo determinato di prova, come per esempio la bolletta in prova del daziato, *non possono ammettersi altri mezzi di prova.*

2. Condizione generale, senza la quale non si ha riguardo ai mezzi di prova.

§ 676. Una circostanza *non confessata dall' imputato* può considerarsi come provata *contro lo stesso*, solamente quando il *mezzo di prova*, sul quale deve fondarsi il convincimento, *siasi reso noto* al medesimo nell' inquisizione *in modo talmente chiaro* da porlo nell' opportunità di far valere i mezzi legali atti a *confutarlo ed indebolirlo.*

3. Valutazione delle prove.

§ 677. *Nel bilanciare* le prove sarà di massima, che nessuna *prova debbe valutarsi per se sola, ma ciascuna considerarsi in complesso con tutte le altre circostanze dell' inquisizione.* Quindi a misura

Digitized by Google

che, da circostanze opposte si rende dubbia la credibilità della prova, perde questa di forza, ed una prova in tal modo indebolita non può più costituire una prova legale.

## SEZIONE II.

### PROVE DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO D'UNA CONTRAVVENZIONE.

### I. Confessione.

#### 1. Sue specie.

§ 678. *La confessione* può essere *formale* o *semplice.*

#### 2. Confessione formale.

##### a. Effetto della medesima.

§ 679. Le *circostanze confessate* dall'imputato in una *confessione formale* si avranno come *pienamente provate a suo carico.*

##### b. Specie della confessione formale.

§ 680. La *confessione formale* può farsi con *dichiarazione espressa* o *tacita.*

##### c. Dichiarazione espressa.

§ 681. La *confessione formale per dichiarazione espressa* ha luogo quando viene fatta

1. *avanti ad un' autorità* costituita nel *modo prescritto* nel § 656 per la verificazione del fatto, o per l'inquisizione, ovvero *avanti ad un' autorità politica* o *giudiziaria;*

2. in *istato di mente perfettamente sana*, e

3. *non con una nuda affermazione*, ma con un racconto chiaro delle *circostanze*, che devono essere provate colla confessione.

Digitized by Google

*d.* Confessione tacita.

*aa.* Modo come si fa.

§ 682. L' imputato fa *tacitamente* una *confessione formale*

*a*) quando ad onta della *citazione condizionata fattagli in iscritto* (§§ 616 e 617), e ad onta che tale citazione *siagli stata intimata* nel tempo prescritto prima del giorno stabilito per la comparsa (§ 617), non si presenta all' autorità nel giorno prefisso, nè rassegna la sua *esposizione in iscritto*, qualora ciò siagli stato espressamente concesso; ovvero

*b*) quando nel *costituto stesso* in *istato di mente perfettamente sana* ricusa nel modo accennato nel § 636 lettera *b* di *rispondere* alle *domande fattegli*, sebbene in forza dell' accennato § 636 lettera *b* siagli *stato dichiarato positivamente*, che tale contegno sarebbe considerato come una confessione tacita.

*bb.* Forza di prova.

§ 683. La *confessione tacita fa prova solamente* di *quelle circostanze*, che nella citazione, ovvero nel costituto, furono *addotte con espresso avvertimento* che si *terrebbero per vere*, prese però queste circostanze anche *soltanto* quali furono addotte.

*cc.* Valutazione d' un' esposizione in iscritto.

§ 684. Se *nella citazione* non fu espressamente permesso di *presentare una esposizione in iscritto*, *non vale* la medesima a scemare la *forza della tacita confessione*. Ciò non toglie per altro che debbasi procedere ad ulteriori indagini ed esami ogni qual volta la suddetta esposizione, quantunque non

Digitized by Google

permessa, contenga dati che importi di chiarire, onde ottener piena cognizione del fatto, ovvero la scoperta, od il convincimento dei colpevoli o partecipi.

### 3. Confessione semplice.

#### a. Definizione.

§ 685. La *confessione semplice* è quella *fatta* non avanti ad una delle autorità accennate nel § 681 n.° 1, ma bensì avanti ad un ufficio od un *impiegato dello stato* incaricati di assicurare *la piena osservanza dei regolamenti finanziarj*, mentre trovansi nell' esercizio legale delle loro funzioni, e precisamente

*a*) all' *atto della descrizione del fatto*, ovvero

*b*) in *altro esame assunto dallo stesso ufficio od impiegato*.

#### b. Forza di prova.

§ 686. La *confessione semplice fa prova* delle circostanze ammesse nella medesima quando si verificano tutte le seguenti condizioni:

1. Che sia stata fatta

*a*) di *libera volontà*, e senza esservi indotto con istigazione di sorta;

*b*) in *istato di mente perfettamente sana*;

*c*) non *con una nuda affermazione*, ma con un *chiaro racconto delle circostanze* di che si tratta;

2. Che tale confessione non sia seguita solo *verbalmente*, ma sia stata *assunta* nella *descrizione del fatto*, od a *protocollo*, od *altrimenti in iscritto*, *e scritta* o per *lo meno sottoscritta* da chi fece la confessione, o non sapendo, o non potendo egli scrivere, *convalidata* mediante *segno di propria mano alla presenza di due testimonj imparziali*;

Digitized by Google

3. Che riguardo alla *verità della firma*, o del *segno di mano* siasi adempiuto al disposto dai § 692 n.° 1 e 2, § 693 n.° 1 e 2, § 694;

4. Che il *tenore della confessione concordi colle altre circostanze di fatto rilevate e provate* altrimenti; e finalmente

5. Che l'imputato non sappia addurre *sulla causa della sua confessione*, o sulle circostanze *in essa ammesse*, *schiarimenti* atti a far nascere fondati dubbj sulla credibilità della medesima.

#### 4. Ritrattazione della confessione.

§ 687. La *confessione* sia espressa, sia tacita, in cui concorrono i requisiti legali, *non perde la forza per una posteriore negativa* o ritrattazione, nè per l'introduzione di *circostanze* in contrario, qualora l'imputato non adduca un credibile motivo, per cui abbia fatta una confessione falsa, ovvero circostanze tali, che dopo essere state trovate vere rendano necessariamente dubbia la fatta confessione.

### II. Documenti.

#### 1. Disposizione generale.

§ 688. Nei casi, ove i regolamenti di finanza esigono nei documenti ammessi a far prova determinate formalità o condizioni, non valgono all'uopo di una legittimazione dovuta *quei documenti*, che non corrispondono alle prescrizioni, o sono *viziati da difetti essenziali*.

#### 2. Documenti pubblici.

##### a. Forza di prova.

§ 689. I documenti rilasciati sotto il vincolo del dovere d'ufficio e d'impiego da *pubblici ufficj*,



Digitized by Google

od anche solo da un funzionario competente a *rilasciare* tali documenti fanno prova legale di ciò che contengono.

*b.* Particolarmente i protocolli.

§ 690. Si riguarda come *legalmente provato* ciò che da un' *autorità costituita* nel modo prescritto (§§ 656 e 657) per verificare il fatto, o per eseguirne la inquisizione, ovvero da un' autorità giudiziaria o politica viene *annotato nei protocolli* relativamente ad atti aventi connessione con questa verificazione od inquisizione.

3. Altri documenti.

*a.* A favore del loro autore.

§ 691. Ad *altri documenti unilaterali non si presta fede veruna a vantaggio di colui, che* gli ha eretti, od in nome del quale furono eretti, qualora la presente legge non istabilisca un' eccezione (§ 739).

*b.* Contro il medesimo.

§ 692. Un *documento scritto* ovvero *sottoscritto* di propria mano dal suo autore, e che in forza dei §§ 685 e 686 non sia da considerarsi come una confessione semplice, fa prova contro di lui riguardo alle circostanze nel medesimo espresse, quando si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

1. Che il documento *siasi mostrato al suo autore;*

2. Che *egli riconosca sua la firma*, o questa sia provata tale, e

3. Che non venga dato uno schiarimento atto a *rettificare o confutare il tenore del documento.*

Digitized by Google

c. Contro un terzo.

§ 693. I *documenti hanno forza di prova* anche contro le persone che seguono, cioè

a) Contro chi *espressamente o tacitamente ha autorizzato* l'autore all'affare, cui il documento si riferisce;

b) Contro chi è responsabile per l'autore del *documento riguardo all'affare*, di cui trattasi;

c) Contro chi in generale si trova coll'autore del documento in un tale rapporto legale, per cui riguardo a quest'affare egli è da considerarsi *come obbligato dalle azioni, od omissioni* dell'autore.

A quest'effetto però è necessario

1. Che il *documento siasi mostrato* a colui, contro il quale deve far prova;

2. Che *la sottoscrizione dell'autore sia ammessa o provata;*

3. Che non sia stato *dato uno schiarimento valevole a rettificare o confutare il tenore* del documento.

d. Prova della verità del carattere.

§ 694. Se il supposto autore di un documento *nega* di averlo *scritto* o *sottoscritto*, o si pretende che il documento prodotto sia di carattere di un *defunto* o di un *assente* d'ignota dimora, e la *verità di questa asserzione* viene contraddetta, il carattere deve essere provato o mediante *comparazione* con altre scritture di *riconosciuto o provato carattere*, oppure in altro modo.

La comparazione dei caratteri verrà istituita anche coll'intervento, ove occorra, di uno o due periti, tanto dall'autorità inquirente, quanto da quella chiamata a giudicare.

Digitized by Google

È rimesso al criterio dell'autorità chiamata a giudicare il valutare secondo la natura delle circostanze *qual forza di prova* possa attribuirsi alla seguita *comparazione dei caratteri.*

## III. Deposizioni di testimonj.

### 1. Requisiti relativi alla quantità dei testimonj.

#### *a.* Testimonj meritevoli di fede.

§ 695. Per la credibilità d'ogni *testimonio è necessario*

1. che abbia *compiuto i diciotto anni*, e che la sua deposizione non si riferisca a circostanze accadute *prima che egli giungesse a questa età;*

2. che *non sia stato dichiarato reo di un delitto*, ovvero che sottoposto per delitto ad inquisizione, non sia stato dimesso solamente per difetto di prove;

3. che *non viva in inimicizia coll' imputato;*

4. che non abbia da attendere nè mediatamente, nè immediatamente

*a*) *vantaggio* da quanto attesta essere *vero*, o

*b*) *pregiudizio* dalle circostanze, che asserisce *non essere avvenute.*

#### *b.* Testimonj inabili e viziosi in generale.

§ 696. Sono testimonj *assolutamente inabili*

*a*) Quelli che per lo stato delle *loro facoltà intellettuali o mentali* non hanno potuto risapere indubbiamente la verità, o non la possono indubbiamente manifestare;

*b*) *Chiunque* depone sopra circostanze avvenute prima che *egli avesse compiuto i quattordici anni;*

Digitized by Google

c) Chi fu giudicato *reo di un delitto* o *di altro reato commesso per dolo* o *per desiderio di guadagno*.

Ogni *altro testimonio* mancante di alcuno dei requisiti addotti nel § 695 è da considerarsi come *vizioso*.

c. Testimonj viziosi.

*aa.* Per la difesa dell' imputato.

§ 697. Possono considerarsi come *testimonj viziosi per la difesa dell' imputato*

*a*) Le *persone* congiunte coll' imputato per *consanguineità* od *affinità* in uno *dei gradi indicati nel* § 177;

*b*) Chi è con lui *in relazione di servizio*, finchè questa dura;

*c*) Coloro che furono *già condannati per contrabbando temerario*, ovvero vengono convinti del medesimo, sia nella stessa inquisizione, sia in altra separata, ma che si giudica contemporaneamente, allorchè si tratta della *difesa* di un imputato, contro il quale militano indizj legali di *contrabbando* o di participazione al medesimo.

*bb.* Contro l' imputato.

§ 698. È da considerarsi come testimonio vizioso a *carico dell' imputato* chi si trova in uno dei rapporti indicati nel § 177 con una persona, che dalla condanna dell' imputato può sperare vantaggio.

*d.* Valutazione per dovere d' ufficio dei difetti del testimonio.

§ 699. È dovere delle autorità inquirenti e giudicanti di esaminare d' *ufficio*, se contro le persone sentite come testimonj militino circostanze, per le quali si *debbano riguardare* come testimonj *viziosi* od *inabili*.

Digitized by Google

2. Requisiti relativi alla qualità della deposizione.

*a.* Generali.

§ 700. Affinchè la deposizione dei testimonj sia atta a far prova è necessario

1. Che sia fatta *a voce* innanzi ad un' *autorità giudiziaria o politica*, ovvero innanzi ad un' *autorità costituita a norma delle prescrizioni del* § 656, e

2. in *uno stato di mente perfettamente sana*; e

3. di *libera volontà* e senza alcuna sorta di *instigazione*; e

4. di *propria scienza e cognizione*;

5. Che sia *convalidata* con *giuramento*;

6. Che contenga un *chiaro e preciso racconto* delle circostanze, delle quali deve attestare la verità;

7. Che la sua *credibilità* non venga *infievolita*

*a*) da *dubbj* emergenti dal suo *tenore*, o

*b*) dall' essere in *contraddizione con circostanze già verificate*.

*b.* Specialmente riguardo al giuramento.

*aa.* Testimonj inabili.

§ 701. *Non possono* ammettersi al *giuramento testimonj assolutamente inabili*.

*bb.* Ammissione di testimonj viziosi.

§ 702. L' autorità inquirente determina dietro matura ponderazione di tutte le circostanze in quanto possano ammettersi al giuramento testimonj viziosi.

*c.* Riguardi particolari relativi alla deposizione di testimonj, ricevuta per mezzo d' interpreti.

§ 703. Nella *valutazione della forza di prova delle deposizioni di testimonj* ricevute col mezzo di un

Digitized by Google

interprete dietro le norme stabilite nei §§ 664 e 665 si avrà riguardo alle osservazioni notate nel protocollo giusta il disposto dal § 666, relativamente alla *integrità ed esattezza delle reciproche comunicazioni.*

3. Forza di prova delle deposizioni.

*a.* D' un impiegato o funzionario giurato in affari d' ufficio.

§ 704. La *testimonianza di un impiegato, o funzionario giurato*, fatta *sotto il vincolo del suo giuramento* sopra un oggetto di sua competenza fa *piena prova*, qualora concorrano i requisiti della deposizione d' un testimonio irrefragabile, e non emergano dagli atti circostanze tali, che ne scemano la credibilità.

*b.* Di due testimonj irrefragabili.

§ 705. Fuori dell' anzidetto caso (§ 704) si esigono a costituire la *piena prova* col solo mezzo di testimonj le *deposizioni concordi di due testimonj irrefragabili.*

*c.* Di tre o più testimonj viziosi.

§ 706. La *piena prova* può risultare ben anco dalla deposizione *di tre o più testimonj viziosi.* In tal caso l' autorità, che giudica, valuta la pienezza della prova *dopo matura ponderazione di tutte le circostanze.*

*d.* Di un testimonio irrefragabile o di due testimonj viziosi.

§ 707. L' autorità che giudica può *dopo matura ponderazione di tutte le circostanze in complesso*

1. ammettere la *deposizione di un testimonio irrefragabile* a render *piena* la prova allorchè, fuori

Digitized by Google

dei casi, pei quali la legge ha specialmente stabilito il grado di prova della deposizione di un testimonio, da altri mezzi risulta una prova *semipiena*;

2. determinare in quanto la deposizione di *due testimonj viziosi* possa essere *equiparata a quella di un testimonio irrefragabile*.

*e*. Di due colpevoli o partecipi.

§ 708. Le *deposizioni non giurate di due testimonj*, che vanno soggetti a pena per la medesima contravvenzione nella qualità di *colpevoli o partecipi*, formano contro l'imputato di questa contravvenzione la piena prova delle circostanze che si riferiscono alla preparazione, consumazione, occultazione od all' attentato della medesima, qualora tali deposizioni

1. siano accompagnate dai *requisiti* voluti dal § 695 e dal § 700 ai n.i 1, 2, 3, 4, 6, 7; e

2. *concordino* nel loro tenore pienamente fra di loro; e

3. siano state non solo *ripetute* nel confronto in faccia *all' imputato*, ma ben anche

4. siano state nuovamente confermate dai testimonj dopo che ai medesimi venne fatta conoscere la pena che per legge hanno da attendersi come colpevoli o partecipi; e

5. *concordino* colle altre circostanze *rilevate e provate altrimenti*; e

6. si riferiscano a circostanze, per le quali i testimonj non hanno a sperare alcun vantaggio dalla loro deposizione, nè in quanto *alla qualità della pena* che la legge loro infligge, nè alla *misura* che deve servire di *norma* per determinarla.

Digitized by Google

*f.* D'un colpevole o partecipe in concorso di deposizioni d'altri testimonj.

§ 709. Sotto le stesse condizioni (§ 708) possono riguardarsi come provate le circostanze confermate dalla *deposizione non giurata* d'un *colpevole o partecipe* se questa concorre

*a*) con quella di un *testimonio irrefragabile*, ovvero

*b*) con quella di *due o più testimonj viziosi*.

A questo riguardo l'autorità che giudica deve osservare quanto prescrive il § 707.

*g.* Di uno o più testimonj in concorso d'una confessione semplice.

§ 710. Le circostanze ammesse in una *confessione semplice* si considerano come provate

1. quando fra i requisiti accennati nel § 686 non manca alla confessione che quello ivi addotto al n.° 2, ed inoltre

2. la confessione viene avvalorata riguardo alle circostanze medesime dalla deposizione

*a*) di un *testimonio irrefragabile*, ovvero

*b*) di un *colpevole o partecipe* della stessa contravvenzione, osservate le condizioni stabilite nel § 708, ovvero

*c*) di *uno o più testimonj viziosi*, la forza di prova dei quali deve essere valutata dall'autorità che giudica dietro la ponderazione di tutte le circostanze in complesso.

4. Esame dei testimonj.

*a.* Esame separato dei testimonj.

§ 711. Ogni testimonio deve essere chiamato individualmente; e previa ammonizione sul dovere

Digitized by Google

di dire la verità, si interroga sopra ogni circostanza, sulla quale egli deve dare informazione.

b. Modo d' eseguirlo.

§ 712. *Prima di sentire i testimonj* si avvertiranno espressamente che devono *confermare con giuramento* le loro deposizioni. *Dopo l' esame* si farà loro in modo chiaro lettura della deposizione, come fu assunta a protocollo, ricordando loro il premesso avvertimento relativo al giuramento.

*Le osservazioni*, che si facessero dai testimonj prima di giurare, *devono pure inserirsi nel protocollo*. Indi quando la qualità personale del testimonio non lo escluda secondo la presente legge dalla *prestazione del giuramento*, egli giura d' *aver deposto sinceramente* e *conformemente alla pura verità*, e se ne fa annotazione nel protocollo, al quale il testimonio appone la sua firma, e quando non è in grado di scrivere, un *segno di propria mano*.

5. Costituto dell' imputato sulla deposizione dei testimonj.

a. In generale.

§ 713. Sopra ciascun punto confermato dai testimonj si deve interrogare l' *imputato*, contro cui la deposizione ha da servire di prova, se abbia qualche cosa da opporre *alla persona del testimonio od alla sua deposizione*.

b. Confronto dei testimonj coll' imputato.

aa. Quando si debba fare.

§ 714. Se un testimonio ha deposto contro l' imputato *circostanze sostanziali*, e questi le *nega*

Digitized by Google

senza opporre qualche cosa di fondato contro il testimonio, o la sua deposizione, si passerà al *confronto personale del testimonio coll' imputato*, e si registreranno nel protocollo di costituto il fatto confronto ed i suoi risultamenti.

*bb.* Quando si possa tralasciare.

§ 715. Se però le deposizioni di testimonj nominati all' imputato costituiscono per se sole, ovvero in *concorso di altri raccolti* mezzi probatorj, una *prova legale*, ed essendo all' imputato state comunicate, egli non domanda espressamente il confronto, dipende dal criterio dell' autorità il farlo, o l' ommetterlo.

6. Confronto dei testimonj fra di loro.

§ 716. Se le deposizioni di *due o più testimonj* non concordano fra di loro sopra *circostanze importanti*, ed è probabile che il *confronto* dei medesimi possa condurre allo scoprimento della verità, si può passare al confronto personale di *ciascun testimonio* cogli altri, riguardo alle deposizioni, tra le quali havvi differenza sostanziale. Le deposizioni fatte dai testimonj nei confronti vengono assunte a protocollo.

## IV. Parere dei periti.

1. Condizioni.

*a.* Riguardo all' oggetto del parere.

§ 717. Il *parere dei periti* non può servire di prova che sopra circostanze, che si riferiscono all' *arte*, al *mestiere*, alla *professione* od alle *cognizioni speciali del perito assunto*.

Digitized by Google

*b.* Riguardo alla persona dei periti.

§ 718. Come periti s'impiegano *persone esperte e ben istrutte* nella materia di cui trattasi, e che hanno le qualità di *testimonj irrefragabili*. Essendosi nominato un perito, nel quale non concorrono queste condizioni, l'imputato ha diritto di chiedere *la nomina d'un altro perito*, provando gl'impedimenti, che a termini di legge si oppongono all'ammissibilità del primo. È pure dovere dell'autorità, quando venga a conoscere una circostanza, atta per legge a rendere *inammissibile o viziosa* la deposizione del perito nominato, di *rivocarne d'ufficio la nomina* ed eleggere un altro *perito irrefragabile*.

*c.* In particolare qualora si tratti di generi di privativa e della genuinità di una marca pubblica.

§ 719. Per dare giudizio intorno a *generi di privativa*, ed alla *genuinità del bollo della carta*, *o della marca d'ufficio*, di cui vengono muniti oggetti di consumo o di uso (bollo delle *carte da giuoco*, delle *gazzette* o delle *merci* e simili), non possono chiamarsi come periti, che *impiegati* addetti ad uno di questi rami d'amministrazione.

2. Assunzione del parere dei periti.

*a.* Prestazione del giuramento per parte dei medesimi.

§ 720. *Se i periti* assunti per la verificazione del fatto sono già *giurati* per la specie di perizia, alla quale vengono assunti, si richiedono del proprio parere, *ricordando* loro circostanziatamente il *giuramento già prestato*. I periti *non ancora giurati* per la specie di perizia, di cui trattasi, devono

Digitized by Google

promettere con giuramento di voler esaminare la cosa esattamente ed esporre con *verità e chiarezza* ciò che importa di sapere per l'anzidetta verificazione.

b. Luogo della perizia.

§ 721. Se nel luogo della inquisizione *non trovansi* periti colle qualità necessarie per dare un retto giudizio sulla cosa, di cui trattasi, ovvero alla loro *nomina* si oppongono gravi motivi dipendenti dalle loro relazioni coll' imputato, l'autorità inquirente è autorizzata a spedire gli oggetti, che sono trasportabili senza spesa eccessiva, *nel luogo più vicino*, ove non osti l'accennato impedimento, affinchè ivi segua la perizia. L'*imputato* detenuto non ha in tal caso il diritto di domandare di esser tradotto al luogo della perizia, se non qualora sostenga direttamente le spese relative e si assoggetti a tutte le misure di cautela occorrevoli per il suo trasporto.

c. Intimazione all'imputato.

§ 722. Se l'imputato trovasi nel *luogo*, ove si *assume la perizia*, od ha notificato all'autorità che l'assume un *mandatario in detto luogo*, si fanno conoscere previamente all'imputato, o nel secondo caso al suo procuratore il *giorno e l'ora stabiliti* per procedere alla perizia, ed il *nome dei periti*. Ove la cosa da assoggettarsi alla perizia venga dall'autorità inquirente *trasmessa* a quest' uopo in *altro luogo*, ovvero in generale, quando la perizia si faccia innanzi *altra autorità fuori del luogo di residenza dell' autorità inquirente*, e l'imputato od il notificato suo procuratore si trovi nel luogo di residenza della medesima, egli ne sarà informato nell' atto di dare questa disposizione.

Digitized by Google

*d.* Ricordi.

§ 723. E' *libero agl' impiegati di finanza* che assistono alla perizia, non meno che all' imputato di fare *all' atto della ispezione*, o direttamente, o per mezzo di un procuratore, i *ricordi* che trovassero necessarj.

3. Forza di prova della perizia.

*a.* In generale.

§ 724. Per istabilire la *piena prova col mezzo di periti* si richiede la *concorde* deposizione di due periti sulle qualità da riconoscersi nell' oggetto in quistione. Non concordando le loro opinioni, si fa intervenire un *terzo perito*. Si ha per vera la opinione, per la quale il terzo perito si dichiara. Se egli dissente dall' una e dall' altra, la perizia si fa col mezzo di *nuovi periti*. In quest' ultimo caso l' autorità, che giudica, decide, avuto riguardo ai pareri esternati dai diversi periti assunti, alle ragioni, per le quali non convennero nelle loro opinioni, alla loro professione, ed in generale al complesso delle circostanze, *se e qual forza di prova* debbasi attribuire alla *concorde opinione degli ultimi due periti*.

*b.* Riguardo alle stime.

§ 725. Si procede secondo gli stessi principj anche riguardo alle *stime*. Differendo le opinioni dei periti sulla somma del valore, sarà questo stabilito nel termine medio.

Digitized by Google

### V. Giuramento suppletorio.

§ 726. Se l'imputato si esibisce di confermare con giuramento qualche *circostanza rilevante e decisiva*, sulla quale ha prodotta non una *prova piena*, ma *una semipiena* o *più che semipiena*, la giudicatura gli può con decreto permettere di *rendere completa la prova col suo giuramento*, qualora trattisi di un caso, pel quale la legge non prescrive esclusivamente un preciso modo di prova.

## SEZIONE III.

### DELLE PROVE PER LA LEGITTIMAZIONE DELLA PROVENIENZA, DELL'ORIGINE O DEL DAZIATO.

### I. Disposizioni generali.

#### 1. Regola generale.

§ 727. Per *legittimare la provenienza o la origine delle merci* può farsi uso di *tutte le specie di prova*, che dalla legge sono ammesse a *difesa dell'imputato*. Il *dùziato* si legittima nel modo prescritto dal regolamento sulle dogane.

#### 2. Prova dell'importazione nel territorio doganale.

§ 728. La circostanza che un oggetto sia stato introdotto nel *territorio doganale dall'estero* o da un *territorio estradoganale* si prova coi mezzi *che sono ammissibili per la prova di circostanze di fatto*.

Digitized by Google

## II. Disposizioni particolari.

### 1. Confessione.

#### a. Effetto per chi la fa.

§ 729. Chi afferma d'aver ceduto ad altri un oggetto ancora esistente, della cui legittimazione si tratta, assume con ciò l'*obbligo* di somministrare quelle prove ulteriori, alle quali per le disposizioni del regolamento sulle dogane egli *era tenuto*, allorchè l'oggetto si trovava in suo possesso (reg. sulle dogane § 322).

#### b. Effetto per l'acquirente della merce.

§ 730. Se questa asserzione (§ 729) viene fatta, nel modo prescritto per le deposizioni dei testimonj, da un *esercente*, che ha *stabile domicilio* nelle provincie, ove la presente legge ha vigore, e la cosa di cui trattasi costituisce *un oggetto del suo esercizio*, in tal caso *si considera come legittimata la provenienza della merce* per parte di chi l'acquistò da questo esercente. In altri casi la forza di prova della dichiarazione d'un antecedente possessore della merce di averla egli alienata si valuta a favore di chi indica la provenienza da questo possessore secondo i principj stabiliti per la prova col mezzo di testimonj.

### 2. Deposizioni di testimonj.

§ 731. Anche fuori dell'anzidetto caso (§ 730), quando l'oggetto sia di così lieve entità che in caso di condanna apparterrebbe alle minori contravvenzioni, si può ammettere a piena legittimazione della provenienza o dell'origine la deposizione d'un

Digitized by Google

solo testimonio irrefragabile, se questa deposizione *concorda colle altre circostanze rilevate*, e nè il suo *tenore*, nè i *rapporti personali del testimonio* scemano la sua credibilità.

### 3. Libri d'esercizio.

#### *a.* Obbligo di tenerli

§ 732. A quali esercenti incumba l'obbligo di tenere libri regolari sull'andamento del loro esercizio, è stabilito dalle leggi generali sul *commercio*, *arti* e *mestieri*, e dalle *disposizioni particolari* relative alla controlleria, cui certi esercizj, arti e mestieri vanno soggetti.

#### *b.* Tenuta de' libri.

##### *aa.* Disposizioni generali.

§ 733. I *libri d'esercizio* devono indicare l'*andamento dell'esercizio in tutta la sua estensione*, ed essere tenuti con *lealtà e veracità*.

##### *bb.* Libri di commercio.

§ 734. I *libri d'esercizio dei commercianti* devono indicare in ispecie

1. la *provenienza degli oggetti destinati all'esercizio del negozio*, *insieme al nome e luogo di dimora* di colui, dal quale il commerciante ne fece l'acquisto;

2. lo *spaccio delle mercanzie*, indicando, quando non avvenne al minuto, anche il *nome dell'acquirente*;

3. tutti gl'*introiti di danaro*, le *spese*, i *crediti* ed i *debiti* dipendenti dal negozio.



Digitized by Google

*cc.* Libri di altri esercenti.

§ 735. Oltre i requisiti prescritti pei *libri dei commercianti* (§ 734), i *libri d' esercizio d' altri esercenti* devono *dimostrare*

4. l' *impiego degli oggetti acquistati per l' esercizio*, e la qualità del lavoro, cui furono sottoposti, come pure le persone impiegate per l' andamento dell' esercizio;

5. la *quantità, qualità e marca dei generi prodotti o trasformati col processo d' esercizio*, e dei rispettivi rimasugli che sono oggetto di vendita o di ulteriore preparazione per l' esercizio;

6. lo *smercio* dei generi *prodotti o trasformati* col processo d' esercizio, e dei *rispettivi rimasugli* che fossero oggetto di vendita. Nel registrare lo smercio si osserverà la prescrizione del § 734 n.° 2.

*dd.* Requisiti comuni.

§ 736. Nella *tenuta dei libri d' esercizio* deve inoltre in generale osservarsi quanto segue:

1. Il *tempo* dell' *entrata* od *uscita* di *materie, merci o danaro*, ovvero del passaggio di *materie o merci dalla fabbricazione* nei magazzini delle merci fabbricate, o da questi nei *locali di vendita*, deve essere indicato unitamente *alla quantità degli oggetti*, de' quali si tratta.

2. La *entrata od uscita di materie, merci o danaro*, su di che sonosi emesse *fatture o ricevute in iscritto*, o che dipende da *relazioni commerciali con altri esercenti*, deve sempre registrarsi *nel giorno stesso*, in cui ebbe luogo. Entrate od uscite seguite al minuto devono registrarsi *al più tardi alla fine d' ogni settimana.*

3. Le *singole parti dei libri di esercizio devono concordare pienamente* fra di loro.

Digitized by Google

4. Quando da particolari regolamenti per certi rami d'industria è stabilita una *forma speciale* de' libri, ovvero sono prescritte *speciali cautele* riguardo ai relativi libri d'esercizio, tali determinazioni saranno da osservarsi.

*c.* Conservazione de' libri d'esercizio.

§ 737. Gli esercenti obbligati a tenere *libri d'esercizio* devono conservarli per *cinque anni*, quando dalle leggi civili o commerciali non sia stabilito un termine più lungo.

*d.* Forza di prova dei libri.

*aa.* Contro l'esercente.

§ 738. I *libri d'esercizio* fanno prova *contro l'esercente*, per conto del quale sono tenuti, riguardo alle circostanze relative all'esercizio che vi sono espresse, qualora l'esercente non provi il contrario di quanto dai libri medesimi risulta, ovvero provi circostanze che rendono dubbio, se questi libri possano meritar fede contro di lui.

*bb* In suo favore.

§ 739. Se trattasi di *legittimare la provenienza o l'origine*, questi libri fanno in *favore dell'esercente* una *prova semipiena* delle circostanze relative all'esercizio nei medesimi esposte, qualora, oltre le condizioni stabilite dalle leggi civili per la forza di prova dei libri di commercio, concorrano anche i seguenti requisiti:

1. Devono essere state *debitamente osservate* le disposizioni dei §§ 733 sino al 736.

2. L'*esercente*, che desidera servirsi de' suoi libri d'esercizio come mezzi di prova, non deve

Digitized by Google

essersi, sia nell' attuale, sia in una precedente inquisizione *dipendentemente* da contravvenzione commessa o tentata entro gli ultimi *sei anni* a contare dal momento, in cui si verificò la circostanza da provarsi col mezzo dei libri,

*a*) nè giudicato colpevole, complice o partecipe di contrabbando;

*b*) nè dimesso soltanto per difetto di prove legali dall' inquisizione per *contrabbando*, *o complicità*, *o partecipazione* al medesimo.

3. Deve inoltre il *contenuto dei libri*, per essere ammesso in giustificazione della provenienza, o dell' origine d' un determinato *oggetto*, *concordare esattamente* colla *qualità* e *marca* dell' oggetto medesimo, e col relativo *documento* rilasciato dall' esercente, dei libri del quale si tratta.

4. La *forza di prova* attribuita ai libri d' esercizio vale solo in quanto non vi si opponga la *prova di circostanze*, che *diminuiscono* e rendono con *fondamento sospetta la credibilità di questi libri in generale*, od in particolare riguardo alle *indicazioni che concernono l' oggetto da legittimarsi.*

*cc*. Contro un terzo.

§ 740. Sotto queste condizioni i libri d' esercizio fanno prova *semipiena* per la *legittimazione della provenienza o dell' origine delle merci* non solo a *vantaggio dell' esercente*, cui incumbe questa legittimazione, ma ben anco contro il suo autore, dal quale l' oggetto passò a lui.

4. Perizia.

*a*. Condizione generale.

§ 741. La *dichiarazione generica e non precisamente motivata dei periti*, *che un dato oggetto sia*

Digitized by Google

*d' origine estera, non ha alcun valore.* Essi devono sempre *precisare* i dati caratteristici e le *qualità della cosa*, donde inferiscono che l' oggetto proceda dall' *estero* o da un *territorio estradoganale.*

*b.* Forza di prova della perizia.

*aa.* Per se sola.

§ 742. La perizia *da se sola fa prova dell' origine estera d' un oggetto nei tre casi seguenti:*

*a*) Quando l' oggetto è un *prodotto naturale*, od una *materia greggia* tratta da simile prodotto, il quale secondo la dichiarazione dei periti vien generato dalla natura o trovato soltanto in climi esteri od in determinati paesi posti fuori del territorio doganale;

*b*) Quando i periti dichiarano essere l' oggetto un *prodotto dell' arte o dell' industria*, che o in generale, o per essere prodotto nell' attuale sua qualità, presuppone necessariamente il concorso di *particolari rapporti di clima o di luogo che non concorrono nel territorio doganale;*

*c*) Quando i periti dichiarano che un genere di *privativa* sia di qualità tale che non si produce nelle *fabbriche della finanza*, nè si *vende* nei *magazzini* della medesima.

*bb.* In altri casi.

*a.* Regola generale.

§ 743. *Fuori di questi casi*, la perizia, per quanto concerne la verificazione dell' origine d' una merce, può servir soltanto a *confermare singole circostanze*, ad *avvalorare od attenuare mezzi di prova allegati, od a fondamento dell' indizio* che la merce non sia di *origine nazionale.*

Digitized by Google

β. Sopra singole qualità della cosa.

§ 744. Questo principio vale specialmente quando i periti dichiarano

1. che nell' oggetto si verifichino *qualità*, che d' *ordinario sono proprie soltanto di prodotti esteri*, ovvero

2. che esso sia perfettamente simile ai *prodotti d' un estero stabilimento d' industria*; di cui presenta i notorj contrassegni, ovvero

3. che *manchino* al medesimo *delle qualità che distinguono* ordinariamente i *prodotti di origine nazionale dagli esteri della stessa specie.*

γ. Sulla produzione o sulla marca della merce.

§ 745. Lo stesso principio vale pur quando i periti dichiarano

4. che col *processo indicato* da chi deve legittimare l' origine nazionale dell' oggetto, ovvero col mezzo degli *apparati*, coi quali pretende essere il medesimo stato prodotto, ovvero nelle *circostanze del luogo* asserito come luogo di produzione, l' oggetto non *potesse assolutamente esser prodotto*, o non lo potesse essere nell' attuale sua *qualità*, o nella *quantità*, di cui trattasi;

5. che la *marca*, di cui l' oggetto *è munito in prova dell' origine nazionale o del daziato*, non sia *genuina*, o sia *falsificata*, o *trasportata* da altro oggetto.

δ. Sull' origine estera della merce in concorso di varie circostanze.

§ 746. La dichiarazione dei periti fa bensì prova di *ciascuna delle premesse circostanze*, ma perchè si possa considerare con ciò provata l' *origine estera* dell' oggetto, si richiede

Digitized by Google

*a*) che concorrano unitamente *due* delle circostanze addotte nel § 745 sotto numeri separati (4 e 5), ovvero

*b*) che *una* di esse *concorra*

*aa*) con *una* o *più* delle circostanze accennate nel § 744, oppure

*bb*) con *uno* o *più* dei *motivi speciali di sospetto* indicati nel regolamento sulle dogane ai §§ 324 e 325, in quanto essi non siano identici o non si fondino sullo stesso fatto, ovvero

*c*) che *una o più* delle *circostanze* specificate nel § 744 *concorra con uno o più dei motivi speciali di sospetto indicati* nel regolamento sulle dogane ai §§ 324 e 325;

ferma sempre l'osservanza di quanto prescrive il § 763.

Continuazione.

§ 747. Se i periti dichiarano essere un oggetto a loro giudizio d'*origine estera*, ed appoggiano la loro opinione ad altre circostanze fuori di quelle addotte nei §§ 744 e 745, l'autorità chiamata a giudicare del merito, *bilanciando* accuratamente *tutte le circostanze rilevate*, prende in deliberazione, se combinando colle medesime una tale perizia, possa considerarsi per *provata l'origine estera*. In ogni caso però la dichiarazione precisa dei periti dovrà sempre *concorrere almeno con uno dei motivi speciali di sospetto indicati nel regolamento sulle dogane ai* §§ 324 e 325, oppure con una delle circostanze specificate nei §§ 744 e 745 della presente legge.

c. Riprova.

§ 748. In *tutti i casi*, nei quali la perizia o da se sola (§ 742), o combinata con altre circostanze

Digitized by Google

(§§ 746 e 747) fa prova dell' origine estera, viene *a colui*, *contro il quale la perizia deve servire di prova*, *riservata la riprova*, *cioè la prova dell' origine nazionale o del daziato d'importazione*, o quando si trattasse d' un genere di privativa, la prova che esso fu *comperato in una dispensa della finanza*, o da un venditore istituito dalla medesima.

5. Esperimento d' opera.

*a.* Casi nei quali esso

*aa.* Può essere ammesso.

§ 749. Non è ammesso come prova dell' origine d' un oggetto l' *esperimento d' opera*, vale a dire il *cimento*, cui *sotto sorveglianza d' ufficio* si assoggettasse l' esercente, che asserisce d' aver fabbricata la merce, per dimostrare che possiede l' *abilità necessaria*, o che il processo, gli stromenti od apparati, di che asserisce servirsi nella fabbricazione, *sono atti* a produrre una merce eguale all' oggetto dell' inquisizione. Tuttavia le autorità chiamate all' inquisizione, od a pronunciare la sentenza sulle contravvenzioni di finanza *possono*, sopra domanda *di chi deve legittimare l' origine d' un oggetto*, permettere un tale esperimento come *mezzo* atto a schiarire la cosa od il *giudizio dei periti*.

*bb.* Deve essere ammesso.

§ 750. *Dovrà ordinarsi l' esperimento d' opera* ad istanza di chi deve legittimare l' origine d' un oggetto, quando i periti affermano una o più delle circostanze addotte nei §§ 744 e 745, e quegli, cui incumbe la legittimazione, s' impegna di dimostrare per tal mezzo l' *erroneità del giudizio dei periti*.

Digitized by Google

*b.* Modo di esecuzione.

§ 751. All' *esperimento d' opera* devono assistere, oltre l' autorità debitamente costituita (§ 656), anche *due periti imparziali. Quando* e *per qual tempo* queste persone debbano essere presenti, verrà determinato dall' autorità inquirente, avuto riguardo alla qualità del processo d' esercizio, di cui trattasi, e dell' oggetto da prodursi con esso, sempre entro i limiti necessarj allo scopo dell' esperimento d' opera, e col minor possibile dispendio. Se l' ammissione dell' esperimento d' opera *viene richiesta per confutare il giudizio* dei periti, allora vi assisteranno periti diversi da quelli, il giudizio dei quali si vuol confutare, eccettuato il caso, che chi ha domandato l' esperimento acconsenta di non far intervenire periti diversi dai primi.

*c.* Protocollo.

§ 752. Sul procedimento tenuto nell' esperimento d' opera e sulle relative emergenze viene eretto, osservando le disposizioni di sopra accennate (§ 659 fino al 672), *un protocollo*, nel quale dovranno specialmente indicarsi:

1. Il *luogo*, nel quale si fa l' esperimento;

2. Il *momento* del suo *principio e fine*. Se trattasi della fabbricazione di due o più parti, o capi separati, questa indicazione deve farsi per *ogni parte o capo distintamente*;

3. Gli *stromenti*, *ordigni od apparati*, de' quali si è fatto uso, descrivendoli in modo corrispondente allo scopo, ed indicandone i *numeri o contrassegni*, dei quali fossero muniti per essere distinti da altri simili oggetti;

4. *Nome*, *cognome e dimora* dei *lavoranti* impiegati nell' esperimento;

Digitized by Google

5. La *quantità*, *specie e qualità delle materie* impiegate nell' esperimento per riuscire nella prova cui tende;

6. I *generi prodotti o lavorati* in tale esperimento;

7. I *ricordi* fatti durante il medesimo dall' *impiegato dirigente*, o dai *periti intervenuti*, e le *informazioni* o gli *schiarimenti* dati dall' esercente che fa l' esperimento;

8. Il *giudizio dei periti sul risultato dell' esperimento* e sul quesito se e sotto quale aspetto l' esperimento sia qualificato per essere preso in considerazione nella valutazione delle prove;

9. Le *osservazioni* della *commissione* stessa.

L' *impiegato dirigente*, chi ha fatto l' esperimento, ed i *periti intervenuti* appongono ai *generi prodotti o lavorati mediante l' esperimento* i loro *suggelli*, e non essendone suscettibili, li muniscono d' *altri riconoscibili contrassegni*.

*d.* Partecipazione ai periti contro il cui giudizio è diretto l' esperimento d' opera.

§ 753. Se viene proposto l' esperimento d' opera a *confutazione del giudizio de' periti* (§ 750), e giusta il disposto dal § 751 v' intervengono altri periti, devono in questo caso i periti, contro il giudizio dei quali è diretto l' esperimento, rendersi informati del giorno e dell' ora a questo scopo stabiliti, coll' avvertenza che *è loro data facoltà*, ma senza diritto a compenso, di comparire in persona all' atto dell' esperimento, o di farvisi rappresentare da un mandatario, e di esporre le loro osservazioni.

*e.* Interpellazione dei medesimi.

§ 754. Quando i *periti*, alla confutazione del giudizio dei quali è diretto l' esperimento, non vi

Digitized by Google

abbiano assistito, nè esposto le loro osservazioni, e l'esperimento non sia andato decisamente fallito, in tal caso se ne partecipano loro le *risultanze*, affinchè vi facciano le *osservazioni che credono opportune*, e si proceda alle ulteriori indagini rese necessarie a schiarimento di queste osservazioni.

## CAPITOLO VIII.

### *Del convincimento degl' imputati e dei garanti.*

### SEZIONE PRIMA.

#### CONVINCIMENTO DELL' IMPUTATO.

#### I. Condizione generale.

##### Che cosa debba essere provato.

§ 755. L'*incolpato* è convinto della contravvenzione di finanza a lui imputata quando è provato

1. non solo, ch' egli ha commesso un' *azione* od *ommissione*, per cui deve essere considerato come *colpevole* (*motore*, *autore* o *complice*) o *partecipe* della contravvenzione,

2. ma ben anche che si verificano le *condizioni legali* necessarie perchè la *colpa* o la *participazione* alla *contravvenzione sia ad esso lui imputabile*.

#### II. Prova della contravvenzione.

##### 1. Mezzi di prova.

§ 756. La sussistenza a carico dell' imputato di un' *azione* od *ommissione*, che lo rende *colpevole* o *partecipe* di una contravvenzione di finanza, vien *provata* con *uno o più dei seguenti mezzi*, cioè

Digitized by Google

1. Colla *confessione dell' imputato*;
2. Con *documenti*;
3. Con *testimonj*;
4. Col *concorso d' indizj*.

Ciò non è però applicabile ai casi, nei quali la contravvenzione di finanza consiste nel *difetto* di una *legittimazione* incumbente all' imputato e richiestagli di conformità ai *regolamenti*, ma da lui non prestata affatto, o non nel debito modo, giacchè in questi casi la prova della contravvenzione emerge per se dalla stessa ommissione dell' adempimento di quest' obbligo.

### 2. Principj generali riguardo alla prova.

§ 757. Riguardo ai *primi tre mezzi di prova* (§ 756 n.i 1, 2 e 3) serviranno di norma i principj stabiliti in proposito nel capitolo precedente, e le disposizioni che seguono (§ 758 fino al 765).

### 3. Confessione.

#### *a.* Estensione della forza di prova.

§ 758. Se l' *imputato* confessa la *contravvenzione*, ma non *tutte le circostanze che riguardo alla medesima gli vengono imputate*, si ha per *provata soltanto la contravvenzione*. Le altre circostanze da lui non ammesse devono, in quanto occorra per la decisione del processo, essere provate con altri mezzi.

#### *b.* In quanto l' offerta di pagare una multa si debba considerare come confessione.

§ 759. Se l' imputato, prima che sia principiata l' inquisizione, o durante, o dopo chiusa la medesima, ha *depositato*, od *offerto* una *somma od altra prestazione*, chiedendo che non facciasi luogo

Digitized by Google

alla procedura legale, o non si conduca a termine, e non fu annuito a questa domanda, il deposito o l'offerta non potranno considerarsi nè *come una confessione*, *nè come prova suppletoria* contro l'imputato, quando non si verifichino altronde le condizioni della prova per confessione.

4. Documenti.

§ 760. Oltre le condizioni generali della prova per documenti (§ 692), si richiede alla convinzione dell'imputato col mezzo d'un *documento scritto o sottoscritto di sua mano*, che *nel documento sia direttamente indicata la contravvenzione commessa.*

5. Deposizione di testimonj.

*a.* Condizioni della loro forza di prova.

§ 761. La *deposizione di testimonj*, che deve servire al convincimento dell'imputato, oltre gli altri requisiti legali d'una testimonianza atta a far prova (§ 700), deve anche

1. escludere ogni dubbio sulla circostanza, che il *testimonio conosca l'imputato*, o che dopo la contravvenzione lo abbia riconosciuto per quella stessa persona che la commise, ovvero

2. *dinotare la persona dell'imputato mediante indubitabili contrassegni.*

*b.* Forza di prova della deposizione d'un testimonio irrefragabile in concorso d'indizj legali.

*aa.* Specificazione di questi indizj.

§ 762. La *deposizione* fornita dei requisiti legali (§§ 695, 700 e 708) d'un *testimonio irrefragabile*, o d'un *colpevole o partecipe*, il quale dichiara in

Digitized by Google

modo preciso che l'imputato ha commesso o tentato un'azione che induce per legge la colpa, o la partecipazione alla contravvenzione, di cui trattasi, *costituisce su di ciò contro di lui la prova legale*, quando, osservato il prescritto dai §§ 763 e 764, ed avuto riguardo secondo la qualità del caso al disposto dal § 604, *con tale deposizione concorrono*

1. *Due* degl' indizj addotti sotto numeri separati nei §§ 603, 605, 606, 607 e 608, che siano applicabili alla contravvenzione di cui trattasi, ovvero

2. Anche soltanto *uno* degl' *indizj* addotti nei §§ 603, 605, 606, 607 e 608, che sia applicabile alla contravvenzione di cui trattasi, *quando in pari tempo, indipendentemente da questi indizj, l' emerso sospetto legale* viene *rinforzato* in uno dei modi indicati nel § 609 o nel § 611.

*bb.* Norma per valutare gl' indizj.

§ 763. Se concorrono *due* o *più circostanze addotte sotto lo stesso numero*, si considerano come un *solo indizio*.

Del pari ogni singola *circostanza di fatto* deve sempre valutarsi *una sola volta*, e quantunque possa essere compresa sotto due o più numeri, non può mai costituire più indizj, *considerata anche sotto diversi aspetti*.

*cc.* Condizioni di questa prova.

§ 764. Oltre queste condizioni (§§ 762 e 763), si *richiede per istabilire la prova* ancora

1. che *ogni singolo indizio sia legalmente provato* con altri mezzi diversi dalla deposizione testimoniale che concorre a formare la prova; e

Digitized by Google

2. che *questa deposizione* e gl'indizj, che con essa concorrono, non siano snervati, nè perdano la loro importanza *a fronte delle giustificazioni dell' imputato*, o d' *indizj contrarj* od *altre circostanze*, che parlano per l' innocenza dell' imputato, e

3. che tanto *ogni singolo indizio* concorrente coll' anzidetta *deposizione testimoniale*, quanto la *deposizione stessa* si *riferiscano indubbiamente al medesimo oggetto*, quando si tratta dell' oggetto della contravvenzione, ed alla *medesima persona*, quando si tratta della persona del contravventore.

*c.* Forza di prova della deposizione di due testimonj viziosi in concorso d' indizj legali.

§ 765. È riservato al discernimento dell' autorità, che giudica, il determinare dopo matura ponderazione di tutte le circostanze prese complessivamente, in quanto la *deposizione di due testimonj viziosi possa equipararsi alla deposizione d' un testimonio irrefragabile* (§ 707) nell' applicare il disposto dei §§ 762, 763 e 764.

6. Convincimento mediante concorso d' indizj.

*a.* Condizioni di questo convincimento.

§ 766. L' *imputato*, *che nega la contravvenzione*, può *essere tenuto per legalmente convinto* mediante il concorso degli indizj, quando concorrono *congiuntamente* tutte le seguenti condizioni:

1. La *contravvenzione*, della quale l' imputato nega di *essere colpevole* o *partecipe*, *deve essere pienamente provata* insieme alle circostanze che la qualificano come contravvenzione di finanza.

2. Devono *concorrere* contro l' imputato *gl' indizj* accennati nei §§ 768 e 769 nel *numero ivi stabilito*.

Digitized by Google

3. *Ogni singolo indizio*, non che le *circostanze*, per le quali a norma del § 609 ovvero del § 611 *viene rinforzato* il sospetto legale, *devono essere per se legalmente provati*, e non essere snervati, nè *perdere la loro importanza*, a fronte delle giustificazioni dell' imputato o d' indizj contrarj, od altre circostanze, che militano per l' innocenza dell' imputato.

4. Dal complesso degl' indizj e delle circostanze e relazioni verificati mediante l' inquisizione deve risultare una sì *stretta* e sì *chiara connessione* tra la *persona dell' imputato* e l' azione od ommissione costituente la *colpa* o la *participazione* nella *contravvenzione* di cui trattasi, che secondo il corso naturale ed ordinario degli avvenimenti non si possa supporre, che altri, fuori dell' imputato, abbia commesso tale azione od ommissione.

*b.* Indizj speciali relativi.

§ 767. Oltre gl' indizj specificati nei §§ 603, 605, 606, 607 e 608 pel convincimento d' un imputato mediante concorso degl' indizj, possono considerarsi come *indizj* anche

1. La *deposizione d' un testimonio* accompagnata da tutti i requisiti del § 700 se si riferisce direttamente alla circostanza che la contravvenzione sia stata commessa dall' imputato, e se per essere considerata come la deposizione d' un testimonio irrefragabile, fra i *requisiti prescritti* nel § 695 quello *solo le manca*, che il testimonio al tempo della contravvenzione, avendo bensì compiuto il *quattordicesimo* anno, non *aveva però compiuto* il *diciottesimo*;

2. La *deposizione concorde non giurata*, ma munita degli altri requisiti del § 700, *concernente direttamente la circostanza*, *che la contravvenzione*

Digitized by Google

*sia stata commessa dall' imputato, di due testimonj*, che al tempo, in cui fu commessa la contravvenzione avevano compiuto il *decimo anno*, *ed ai quali* per essere considerati come testimonj irrefragabili, tra i requisiti stabiliti nel § 695 mancano, sia tutti, sia in parte, soltanto quelli ivi espressi sotto i numeri 1 e 2, vale a dire, ai quali non ostano che *una o più* delle seguenti circostanze indicate sotto *a*, *b*, cioè

*a*) che *al tempo*, *in cui fu commessa la contravvenzione* non avevano ancora compiuto il *diciottesimo anno*, sia che avessero o non avessero *compiuto allora il quattordicesimo*;

*b*) che furono dichiarati colpevoli di *uno o più delitti*, senza distinzione, se questi procedano *da truffa*, *desiderio di lucro od altri motivi*; oppure che fu aperta contro di loro la relativa inquisizione, ma furono dimessi per *solo difetto di prova*, oppure che furono dichiarati colpevoli di *uno o più altri reati commessi per truffa o per desiderio di lucro*;

3. La deposizione *concorde non giurata*, benchè non munita del requisito indicato nel § 708 al n.° 4, ma munita degli altri requisiti dello stesso § 708, e concernente *direttamente la circostanza che la contravvenzione sia stata commessa dall' imputato*, *di due testimonj*, che al tempo che fu commessa la contravvenzione avevano compiuto il *decimo anno*, ed i quali sono *colpevoli o partecipi della medesima contravvenzione*, se indipendentemente dalla loro colpa o participazione alla contravvenzione, tra i *requisiti* del § 695 mancano loro sia tutti, sia in parte soltanto quelli ivi accennati sotto i n.i 1 e 2, e quindi *non ostano loro che una o più* delle circostanze specificate nel numero precedente (2) del presente paragrafo sotto *a*, *b*.



Digitized by Google

c. Numero degl' indizj richiesti pel convincimento.

aa. Quando concorrono soltanto indizj legali.

§ 768. Quando si verificano anche le altre condizioni stabilite nel § 766, e ferma l' osservanza di quanto è prescritto nel § 763, non che avuto riguardo secondo la natura del caso alle disposizioni del § 604, si richiedono per costituire la prova legale mediante il concorso *degl' indizj tre degl' indizj* addotti nei §§ 603, 605, 606, 607, 608, 767 *sotto numeri separati*, che siano applicabili alla contravvenzione, di cui trattasi.

bb. Se concorrono indizj legali con circostanze che rinforzano il sospetto legale.

§ 769. Tuttavia sotto l'osservanza della prescrizione del § 763, ed avuto riguardo secondo la natura del caso al disposto dal § 604, bastano a stabilire la prova legale anche *due degl' indizj* addotti nei §§ 603, 605, 606, 607, 608, 767 *sotto numeri separati*, che siano applicabili alla contravvenzione di cui trattasi, qualora concorrano anche le altre condizioni stabilite nel § 766 n.i 1, 3, 4, ed oltre ciò, indipendentemente dai detti indizj, l'*insorto sospetto legale sia rinforzato* in uno dei modi indicati nel § 609 ovvero nel § 611.

## III. Prove delle condizioni dell' imputazione.

1. Casi in cui si fa luogo su di ciò a discussione.

§ 770. *A favore di chi è convinto* d' un' azione od ommissione, che giusta la legge costituisce la colpa o la participazione ad una contravvenzione di finanza, *non si presume la mancanza delle condizioni*

Digitized by Google

*dalla legge prescritte per l' imputazione.* Ad una ventilazione della domanda, se concorrano queste condizioni, si fa luogo, salva l' osservanza di quanto è disposto nel § 645, solamente nel caso

1. che l' imputato pretenda *che queste condizioni non si verifichino*, ovvero

2. che le *circostanze rilevate inducano a supporre la mancanza delle medesime.*

2. Obbligo della prova per parte dell' incolpato.

*a.* Sulla mancanza d' imputabilità.

§ 771. I motivi, che secondo il disposto dal § 15 *escludono l' imputazione d' un' azione od ommissione* come *contravvenzione di finanza*, devono essere *provati* da chi asserisce la sussistenza di uno o più di essi, se ciò non *emerge manifestamente dalle circostanze rilevate.*

*b.* Sotto altri rapporti.

§ 772. Oltre i casi ora indicati (§ 771), incumbe all' imputato di provare gli *avvenimenti*, le *circostanze di fatto*, o le qualità d' una *persona o d' una cosa*, che egli adduce all' effetto

1. di *confutare le prove che stanno* contro di lui, ovvero

2. di *intieramente rimuovere da se l' imputazione della colpa o participazione*, ovvero

3. di *scemare l' estensione o le conseguenze* della colpa o participazione imputatagli.

3. Assunzione e raccolta delle prove per dovere d' ufficio.

§ 773. Anche nei rapporti, ne' quali in forza dei §§ 771 e 772 la prova incumbe all' imputato, l' autorità inquirente deve attenersi al disposto dal § 645.

Digitized by Google

4. Prova della prava intenzione o d' una negligenza.

§ 774. Nelle contravvenzioni di finanza, per le quali la legge dichiara come *condizione dell' imputabilità*

1. *l' intenzione diretta alla contravvenzione*, ovvero

2. *la cognizione della natura dell' azione od ommissione* che induce l' imputabilità, ovvero

3. la *mancanza della debita attenzione*, ovvero

4. una *negligenza* in generale,

quando l' imputato nega che si verifichi a suo carico una tale condizione, si deciderà dopo *matura ponderazione del complesso delle circostanze e degl' indizj e rapporti rilevati*, se la controversa legale condizione dell' imputabilità si verifichi realmente.

In questa decisione l' autorità non è vincolata al disposto dal § 766.

5. Giuramento sulle condizioni dell' imputabilità.

§ 775. Non si fa luogo al *giuramento dell' imputato* per comprovare che non si verificano le condizioni legali dell' imputabilità d' un' azione od ommissione, di cui è convinto.

## SEZIONE II.

### CONVINCIMENTO DEL GARANTE.

### I. Disposizioni generali.

1. Che cosa si debba provare contro il garante.

§ 776. Pel *convincimento* del garante, vale a dire di colui, contro il quale si fa valere *la garanzia per una contravvenzione di finanza*, deve essere provato

Digitized by Google

1. *che l' azione od ommissione contraria alla legge*, per cui si fa valere la garanzia, fu commessa dalla *persona*, *per la quale la garanzia deve aver luogo*, e

2. che si *verificano le condizioni*, *sulle quali si fonda la garanzia.*

2. Regola per la procedura.

§ 777. Contro il garante

*a*) la cui garanzia si fonda sopra *colpa* o *partecipazione* nella *contravvenzione*, ovvero

*b*) che, oltre *l' essere garante*, è anche *colpevole* o *partecipe alla contravvenzione*, cui si riferisce la sua garanzia,

si *procede* a norma di quanto è stabilito per *l' inquisizione e pel convincimento dell' imputato*, osservando però quando si tratta della *prova d' una garanzia non fondata sulla colpa o sulla partecipazione* il disposto dai §§ 778, 779, 780.

In altri casi di garanzia diversi dagl' indicati sotto *a*, *b* valgono le disposizioni dei §§ 781 fino al 788.

## II. Convincimento del garante, la cui garanzia non sia fondata sopra colpa o participazione.

1. Prova della seguita contravvenzione.

*a*. In generale.

§ 778. Riguardo alla prova accennata nel § 776 n.° 1, i mezzi di prova ammessi dalla legge pel convincimento dell' imputato (§ 756 fino al 775) hanno contro il *garante* precisamente la stessa forza di prova, che la legge loro attribuisce *contro l' imputato.*

Digitized by Google

b. Particolarmente mediante la confessione dell' incolpato.

§ 779. In particolare la *confessione dell' imputato* ha contro chi è garante per lui ugual forza di prova come contro l' imputato confesso. Il garante *può impugnare* questa confessione soltanto allorquando non è fornita dei *requisiti prescritti pel convincimento dell' imputato*, ovvero quando questi secondo il § 687 può essere ammesso a *ritrattare la fatta confessione*.

2. Prova delle condizioni della garanzia.

§ 780. La *sussistenza delle condizioni*, sulle quali è fondata la garanzia per una contravvenzione (§ 776, n.° 2), si prova contro il garante coi *mezzi ammessi* per la *prova delle circostanze di fatto*.

III. Procedura contro un garante, a cui carico non cade colpa o participazione alla contravvenzione.

1. Notificazione allo stesso.

§ 781. Tosto che l' autorità inquirente viene a conoscere che havvi una garanzia per la contravvenzione, *notifica* al *garante* la principiata inquisizione, quando la sua dimora le sia nota e trovisi nel territorio dello stato. Tuttavia per essersi *ommessa questa notificazione*, o per la mancanza di prova della sua *intimazione* non può

1. *sospendersi* il *chiudimento dell' inquisizione* contro l' imputato, nè la *sentenza* sulla medesima;

2. nè competere al garante il diritto d' *impugnare la legalità* della procedura incamminata contro l' imputato o contro di lui stesso.

Digitized by Google

2. Esame del medesimo.

a. Se il luogo di sua dimora è noto e si trova nello stato.

§ 782. Per l'effetto della convinzione del garante deve il medesimo essere sentito.

Si passa alla di lui citazione nel modo prescritto nei §§ 613 sino al 615.

Al discernimento dell'autorità inquirente è rimesso di sentire il garante a *voce o per iscritto*, e di rilasciare la citazione all'esame in via *assoluta*, o *condizionata* (§§ 616, 617). Anche quando la citazione per l'esame a voce fu fatta in via assoluta è libero al garante di comparire in *persona*, o col *mezzo d'un procuratore*, od *accompagnato da un assistente*. Riguardo alle *conseguenze della citazione condizionata del garante* servono di norma le disposizioni dei §§ 682 fino al 684.

b. Nel caso opposto.

§ 783. Se la dimora del garante è *ignota* ovvero *fuori del territorio dello stato*, si destina all'atto della citazione in suo *rappresentante* un uomo probo e capace, in concorso del quale si farà luogo alla procedura, se non si presenta il garante stesso, o non nomina ed indica all'autorità un procuratore che trovisi nel luogo dell'inquisizione. Nello stesso tempo, quando l'importo, per cui si fa valere la garanzia, non eccede la somma di *novecento lire* (trecento fiorini), si fa *pubblicare* col mezzo dell'autorità del luogo, ove il garante ebbe l'ultima nota sua dimora, nel modo ivi usato, un *avviso*, con cui si rende inteso il garante della nomina del rappresentante, e si eccita a comparire nel giorno ed ora da indicarsi nello stesso avviso, sotto comminatoria che altrimenti si farà luogo alla

Digitized by Google

procedura in concorso del nominato rappresentante. Se l'importo, per cui si fa valere la garanzia, è superiore a *novecento lire* (trecento fiorini), l'avviso deve non solo pubblicarsi come sopra, ma anche inserirsi per *tre volte nella gazzetta della provincia* ove trattasi il processo. Il giorno della comparsa sarà fissato ad un intervallo non minore di *trenta giorni* nel primo caso, nè minore di *novanta giorni* nel secondo.

3. Modo di procedere nel caso di garanzia per più contravvenzioni.

§ 784. Se taluno è *garante per due o più contravvenzioni*, non è necessario di *procedere* su tutte queste contravvenzioni *congiuntamente*, ma sopra ognuna di esse può istruirsi un distinto processo. Del pari, nel caso che a taluno, oltre la garanzia per una o più contravvenzioni di finanza nascente giusta il § 137 da sua *colpa o participazione*, incumba in base di *altri titoli* anche la garanzia per altre contravvenzioni, si potrà procedere riguardo alla garanzia nascente da colpa o participazione separatamente da quella fondata sopra altri titoli.

4. Modo di procedere nell'esame.

*a.* Oggetti da verificarsi.

§ 785. Nell'esame si *fanno conoscere* al garante le *prove*, sulle quali si *fonda il suo convincimento*. È in sua facoltà di elevare tutte quelle eccezioni, che crederà opportune ad impedire la condanna, e che si riferiscono

1. alla *legalità della procedura istituita contro l'imputato*, relativamente al quale si fa valere la garanzia;

Digitized by Google

2. ai *mezzi di prova impiegati*, o *raccolti pel convincimento dell' imputato*;

3. ai *mezzi di prova impiegati per comprovare le condizioni*, sulle quali si fonda la garanzia, che si fa valere.

Nel resto valgono anche riguardo all' esame del garante le disposizioni dei §§ 628 fino al 633, 644 fino al 648, 656 fino al 674.

*b.* Disamina delle ragioni addotte dal garante a sua difesa.

§ 786. Sulle *elevate eccezioni e sui mezzi di prova addotti dal garante* a sua difesa si passerà alle *ulteriori verificazioni necessarie* per *dilucidare pienamente lo stato delle cose, e giungere ad una giusta decisione*. Qualora le eccezioni del garante si riferissero alla *legalità del processo seguito contro l' imputato*, od *ai mezzi di prova impiegati pel convincimento del medesimo*, e contro di lui si fosse già pronunciata sentenza prima che venisse esaminato il garante, dovrà in conseguenza di queste eccezioni farsi luogo ad un' ulteriore procedura solamente in quanto concorrano le condizioni, sotto le quali la legge permette di *riassumere l' inquisizione* (§ 882).

5. Diritti del garante riguardo alla verificazione del fatto, ed all' inquisizione dell' imputato.

*a.* Specificazione di questi diritti.

§ 787. È *permesso al garante*, anche prima di essere sentito sulla sua garanzia, sino a che non è pronunciata la sentenza contro l' imputato,

1. di produrre in iscritto all' autorità inquirente tutte quelle *osservazioni e dilucidazioni*, che crederà atte alla propria difesa ed a quella dell' imputato sul *fatto della contravvenzione* o *della*

Digitized by Google

*legittimazione da prestarsi*, sull' *andamento del processo*, ed in generale sulle *circostanze importanti* per la *decisione*;

2. d' *intervenire alle perizie*, od agli *esperimenti d' opera*, ed in generale a tutti gli atti, ai quali l' *imputato* ha la facoltà d' intervenire col *mezzo d' un procuratore*, eccettuati i costituti dell' imputato, come anche di fare le relative osservazioni ed i rilievi, che crederà opportuni;

3. d' insinuare presso l' autorità inquirente degl' *interrogatorj speciali per l' esame dei testimonj*.

Alle autorità chiamate all' inquisizione od a decidere incumbe di fare delle osservazioni e dei rilievi del garante l' uso opportuno per *rendere complete le verificazioni e la inquisizione*, e per giungere ad *una giusta decisione*, benchè non sia ancora aperta contro il medesimo la procedura per la garanzia.

*b*. Limitazioni di questi diritti.

§ 788. All' opposto il *garante non può esigere*

*a*) che *s' interrompa o protragga la verificazione* del *fatto*, o la *inquisizione* per far luogo al di lui esame sulla sua garanzia;

*b*) che *le prove della contravvenzione gli vengano comunicate prima che egli stesso* sia sottoposto dall' autorità inquirente ad esame sulla garanzia che gl' incumbe;

*c*) che *siano confrontati con lui i testimonj* impiegati per *convincere l' imputato*;

*d*) che l' imputato venga *esaminato o citato* prima che l' autorità inquirente lo trovi opportuno;

*e*) di *essere citato d' ufficio* a quegli atti del processo contro l' imputato, ai quali ha diritto d' intervenire (§ 787 n.° 2). Se egli desidera di essere informato di questi atti, e d' intervenirvi,

Digitized by Google

deve farne istanza all' autorità inquirente, e non trovandosi egli in luogo, indicarle un procuratore ivi dimorante, affinchè al medesimo vengano fatte le relative intimazioni. Fatta questa istanza ed adempiuto a queste condizioni, egli si renderà preventivamente inteso degli atti mentovati, senza però che dal difetto di tale notificazione possa inferirsi la nullità dei medesimi.

## CAPITOLO IX.

### *Del chiudimento del processo e della decisione.*

---

### SEZIONE PRIMA.

#### CHIUDIMENTO DEL PROCESSO.

##### 1. Punti da prendersi in considerazione.

§ 789. Chiusa la *inquisizione*, le *autorità provinciali dirigenti l' amministrazione di finanza* (intendenze) devono sempre prendere in matura ponderazione,

*a*) se *l' azione od ommissione*, sulla quale si è istituito il processo, sia da considerarsi come *contravvenzione di finanza;*

*b*) se le circostanze siano di natura tale, che dietro gli atti seguiti *debbasi far luogo all' applicazione d' una pena stabilita dalla legge;*

*c*) se d' *ufficio o sopra istanza dell' imputato si debba desistere dalla procedura.*

##### 2. Disposizioni relative al processo chiuso.

*a.* Pel giudizio definitivo di merito.

§ 790. Se l' autorità riconosce concorrere le prescritte condizioni per *infliggere una pena*, o *per*

Digitized by Google

*sospendere l'inquisizione per difetto di prove legali* (§ 810), deve la medesima

*a*) procedere alla *decisione*, quando sia competente, osservate le norme relative alla *trattazione* degli affari presso le autorità provinciali di finanza in generale;

*b*) rimettere in caso contrario gli atti al *competente giudizio di finanza.*

*b.* Per definire la causa senza decisione di merito.

*aa.* Definizione immediata, o trasmissione alle autorità superiori di finanza.

§ 791. Se all'incontro l'autorità provinciale trova verificarsi alcuno dei casi contemplati nel § 595 n.° 1, e l'oggetto è di sua competenza, essa *delibera immediatamente;* non essendo poi di sua competenza, *accompagna gli atti all'autorità superiore di finanza* (*magistrato camerale*) col *proprio parere.*

*bb.* Procedimento di queste autorità.

§ 792. L'*autorità superiore di finanza definisce debitamente l'affare*, qualora essa trovi di convenire col parere dell'autorità provinciale, che le ha trasmesso gli atti. Se in vece trovasse il caso qualificato a *condanna*, e *questa fosse di competenza* del giudizio superiore di finanza, allora rimette gli atti al medesimo. Negli altri casi l'autorità superiore di finanza restituisce gli atti all'*autorità provinciale* colle opportune istruzioni.

*cc.* Desistenza dalla procedura contro un incolpato detenuto da più di un mese.

§ 793. Se l'autorità inquirente o l'autorità superiore di finanza, dopo chiusa la inquisizione contro

Digitized by Google

un imputato *detenuto da più d'un mese*, trova per alcuno dei motivi addotti nel § 595 n.° 1, lettera *a* di *desistere* dalla procedura sulla contravvenzione, che diede luogo all'arresto, si comunicano gli atti per l'ispezione, ma senza sospendere la spedizione, nè l'esecuzione di questa deliberazione, alla giudicatura provinciale di finanza, alla quale spetterà di fare le opportune osservazioni sull'andamento della procedura e sulle misure di sicurezza adottate.

## SEZIONE II.

### DECISIONE.

#### Costituzione delle autorità chiamate a decidere.

##### *a.* Giudicature provinciali.

###### *aa.* Formazione.

§ 794. La giudicatura provinciale di finanza, perchè le sue deliberazioni siano valide, *deve essere composta*

1. *di due impiegati di concetto dell' autorità provinciale di finanza*,

2. di due assessori impiegati in qualità di giudici

*a*) in *oggetti criminali*, o

*b*) in *oggetti civili*, o

*c*) presso le giudicature per le *gravi trasgressioni di polizia*, quando abbiano compiuto con buon esito il corso degli studj legali;

3. di *un giureconsulto impiegato dello stato*, che presiede;

4. di *un protocollista*.

Digitized by Google

*bb.* Nomina degli assessori.

§ 795. Se trovasi in luogo un *tribunale criminale organizzato*, od un *tribunale collegiale civile*, gli *assessori*, che in forza del precedente paragrafo (794 n.° 2) devono far parte della giudicatura provinciale di finanza, vengono scelti fra i *consiglieri di questi tribunali*. Mancando un simile tribunale, si scelgono fra gl' *impiegati della delegazione provinciale* (capitanato circolare). Se nel luogo di residenza della giudicatùra provinciale non vi avesse delegazione, o si frapponessero ostacoli alla destinazione di due suoi impiegati, si prenderanno altre misure a norma delle circostanze. Le disposizioni più precise sull'ordine da osservarsi presso le singole giudicature provinciali di finanza per l'intervento degli assessori verranno date di concerto dal governo, dal *tribunale d' appello e dall' autorità superiore di finanza* (*magistrato camerale*).

*cc.* In quanto gli assessori debbano prestare il giuramento.

§ 796. Gli *assessori* destinati a prender parte alle deliberazioni delle giudicature provinciali non prestano uno speciale *giuramento*, se sono già impiegati dello stato; gli altri prestano il giuramento presso la giudicatura provinciale per lo scrupoloso esercizio dell' impiego di giudice loro affidato per le contravvenzioni di finanza.

*b.* Giudizj superiori di finanza e giudizio supremo di finanza.

§ 797. Tanto il *giudizio superiore*, quando il *giudizio supremo* per le *contravvenzioni di finanza* si compongono di un egual numero di *consiglieri giudiziarj* e di *consiglieri* delle autorità dirigenti

Digitized by Google

gli affari di finanza, sotto la *presidenza di un giureconsulto impiegato dello stato.*

*c.* Numero dei voti nelle deliberazioni dei giudizj superiori di finanza.

§ 798. Per una *valida deliberazione* si richiede che intervengano al *consesso*, senza contare chi presiede, presso i *giudizj superiori quattro*, e presso il *giudizio supremo sei votanti*, scelti in numero uguale fra i consiglieri giudiziarj ed i consiglieri delle autorità dirigenti gli affari di finanza, ed *un protocollista.*

*d.* Autorità dirigenti gli affari di finanza.

§ 799. Presso le *autorità dirigenti l' amministrazione di finanza* (intendenze e magistrati camerali) ed il *dicastero aulico* gli affari relativi alla punizione delle contravvenzioni di finanza si definiscono secondo il loro *regolamento interno.*

2. Norme nella deliberazione.

*a.* Massima generale.

§ 800. *Ogni autorità* competente a decidere sui processi, o sull' applicazione della pena per contravvenzioni di finanza, e *chiunque* abbia a dare il suo *voto*, e l' incaricato della *presidenza*, che vi cooperano, devono *attenersi scrupolosamente alla legge*, *come norma della decisione da pronunciarsi*, e ben riflettere, che chiunque non è assoggettato dalla legge a pena non deve mai *patire*, e che il *colpevole stesso* non deve trattarsi *con maggior rigore di quello dalla legge* prescritto; ma che altresì le *eminenti viste pubbliche* minacciate dalle contravvenzioni di finanza, e la *tutela dovuta ai leali contribuenti* contro i pregiudizj loro arrecati da tali

Digitized by Google

contravvenzioni esigono, che la *legge venga esattamente osservata*, e che perciò i dovesi delle autorità chiamate a decidere si offendono con una *parziale tendenza* a *promuovere lo scopo della finanza in un modo diverso da quello prescritto dalla legge*, e con eccessivo rigore egualmente che con una indulgenza male applicata.

*b.* A chi non sia lecito prender parte alle deliberazioni

§ 801. Chi si trova in relazione tale da non poter essere considerato come *testimonio irrefragabile* a favore od a danno dell' imputato o del garante, non può prender parte veruna alla decisione o deliberazione. Presso le autorità superiori non può neppure *prender parte alla decisione o deliberazione*

*a*) chi ha proceduto nell' inquisizione;

*b*) chi ebbe parte nella decisione presso un' autorità inferiore.

*c.* Punti da prendersi in considerazione.

*aa.* In generale.

§ 802. Nel *deliberare sulla inquisizione si esamine* attentamente

1. se *il processo sia conforme alle leggi ed ai regolamenti*;

2. se la *verificazione del fatto* e l' *inquisizione siano complete* ed *esaurite*, od *abbisognino* di *essere completate* o *corrette*;

3. se vi abbia *prova legale che l' inquisito sia reo della contravvenzione di finanza*;

4. se concorrano *circostanze aggravanti* o *mitiganti*;

5. qual *pena sia applicabile a termini di legge*;

6. se e quale *garanzia personale* o *reale* si verifichi;

7. se e quali *misure* debbano prendersi a termini di legge *indipendentemente dalla pena*, e *dalla garanzia*.

bb. Decisione cumulativa sopra più contravvenzioni.

§ 803. Se contro *un imputato* fu proceduto per *due o più contravvenzioni di finanza*, *si pronuncia una decisione cumulativa su tutti i processi* pendenti non ancora decisi.

cc. Competenza.

§ 804. Se dalla natura del caso per se stesso, od in conseguenza della deliberazione presa sugli atti, di non sottoporre a pena taluna delle contravvenzioni, o taluno degl' imputati compresi nel processo emerge

1. dalla disamina d' un processo rimesso

*a*) alla *giudicatura provinciale di finanza*, *od al giudizio superiore*; *onde sia pronunciata sentenza in prima istanza*, ovvero

*b*) al *giudizio superiore*, *od al giudizio supremo di finanza* in via di *appellazione* contro la sentenza di un giudizio di finanza,

che la causa è di quelle, la decisione delle quali è di *competenza delle autorità dirigenti l'amministrazione di finanza*, oppure

2. dalla disamina d' un processo rimesso al *giudizio superiore*, onde pronunci la sentenza in prima istanza, che la decisione è di *competenza della giudicatura provinciale*;

in questi casi, qualora non si oppongano altri difetti essenziali all' emanazione della sentenza, il giudizio di finanza la *pronuncia* senza riguardo a tale circostanza, ed in pari tempo rilascia, ove occorra, gli opportuni avvertimenti, affinchè vengano



Digitized by Google

osservate le norme relative alla competenza delle autorità.

L'appellazione, che potesse aver luogo contro una sentenza pronunciata in conformità di questa prescrizione, prende la direzione prescritta per le appellazioni contro le sentenze dei giudizj di finanza (§ 846).

dd. In concorso di indizj di un'azione punibile secondo il codice penale.

§ 805. Se a carico dell'imputato concorrono indizj di un'*azione od omissione punibile secondo il codice penale generale*, e questi hanno il loro fondamento sopra le stesse circostanze, che stabiliscono il sospetto legale della contravvenzione di finanza, per cui ha luogo l'inquisizione, o se essi in generale sono di natura tale, che il risultamento della procedura da instituirsi secondo il codice penale generale potrebbe avere un'influenza essenziale nella decisione sulla contravvenzione di finanza, in tale caso deve sospendersi il giudizio su questa contravvenzione ed attendersi la decisione dell'autorità, cui compete di pronunciare la sentenza secondo il codice penale generale, mettendosi tosto colla medesima in corrispondenza, affinchè informi, se facciasi luogo alla procedura secondo il codice penale generale, od essendo questa incamminata, ne faccia conoscere a suo tempo il risultamento colla comunicazione degli atti.

ee. In caso che si scoprano difetti.

α. Se sono essenziali.

§ 806. Se, scoprendosi *difetti essenziali* di procedura, appare necessario di far completare l'inquisizione, si danno analoghe disposizioni

β. Se non sono essenziali.

§ 807. Se in vece i *difetti rilevati* non sono essenziali, l'autorità, che giudica, non commette di fare *osservanza*, e di ammonire chi ne ha colpa, ma passa nel tempo stesso alla decisione di merito. Questa disposizione servirà di norma specialmente nel caso che si manifesti essere incorsa alcuna delle irregolarità accennate nel § 529.

ff. Valutazione delle prove.

§ 808. Nella *valutazione delle prove* si osserveranno le disposizioni della presente legge. In particolare quando la contravvenzione imputata all'incolpato consistesse nella *mancanza d'una legittimazione, cui è per legge tenuto*, si dovrà riflettere, se sussista l'*obbligo della legittimazione*, e se dall'imputato siano *state o no somministrate le prove prescritte*.

3. Specie della decisione.

a. Assoluzione dell'imputato.

§ 809. Se dall'autorità si riconosce

1. che già fino dal principio dell'inquisizione *non sussisteva sospetto legale* contro l'imputato, o che per effetto della inquisizione *non sussiste più alcun sospetto legale*, ovvero

2. che la *pena è estinta*,

si pronuncerà

*a*) nel primo caso (1), *non essere l'imputato colpevole della contravvenzione imputatagli*;

*b*) nel secondo caso (2), *non essere l'imputato punibile per la contravvenzione imputatagli*.

Digitized by Google

b. Sospensione dell' inquisizione per difetto di prove legali.

§ 810. Se dagli atti d'inquisizione *non* risulta la *prova legale* che l'imputato abbia commesso la contravvenzione, ma rimane tuttavia un *sospetto legale* contro di lui, si dichiara, che l'*inquisizione viene sospesa per difetto di prove legali.*

c. Condanna.

aa. Requisiti generali.

§ 811. Se *viene giudicato che l' inquisito è convinto di una o più contravvenzioni di finanza*, si passerà nel caso, che per la contravvenzione la legge stabilisca un *massimo e minimo di pena*, ad un accurato esame delle *circostanze aggravanti o mitiganti*, e la pena s' infliggerà osservando esattamente il disposto dalla legge concernente la contravvenzione, e le norme relative alla determinazione delle pene; *si dovranno chiaramente esprimere*

1. la *qualità della pena*, e quindi, se vien pronunciata la pena dell' arresto, il suo *grado;*

2. la *quantità della pena*, e quindi, trattandosi di *pene pecuniarie*, il *loro importo;* dichiarandosi *caduta in commesso una cosa*, la *cosa* stessa; pronunciandosi la pena dell' arresto, il *tempo della sua durata;*

3. la *qualità e quantità degli inasprimenti*, che venissero aggiunti alla pena;

4. *le conseguenze* della condanna, non altronde inerenti alla natura della pena stessa, che debbano aver luogo, o vengano riservate (§§ 79 e 80).

Digitized by Google

bb. Per la pena d'arresto.

α. Applicazione condizionata del medesimo.

§ 812. Nel caso che l'imputato, dopo chiusa l'inquisizione, abbia dovuto rimaner detenuto, o che dagli atti della inquisizione risulti verosimile, che la pena pecuniaria non *possa esigersi* in tutto od in parte, deve non solo determinarsi la multa a termini di legge, ma ben anche esprimersi, in quale misura debba aver luogo l'arresto suppletorio, qualora la multa risulti *in tutto od in parte inesigibile*.

β. Commutazione della pena pecuniaria in arresto fuori del caso d'inesigibilità.

§ 813. Nei casi contemplati nei §§ 82, 116 n.i 2, 3, § 142, nei quali la *pena pecuniaria viene commutata in tutto od in parte in arresto*, deve determinarsi, osservate le prescrizioni ivi espresse, tanto la *misura della pena pecuniaria*, quanto quella dell'*arresto*, che deve supplire la totalità, o una parte della pena pecuniaria.

cc. Contemplazione del tempo passato in detenzione.

§ 814. Nel *pronunciare la condanna* contro un imputato, che *trovasi in istato di detenzione*, si dovrà prendere in deliberazione, se militino ragioni, perchè abbiasi riguardo nella determinazione della pena pecuniaria, o dell'arresto, al tempo della già sofferta detenzione, ed in quale misura debba perciò abbreviarsi la durata dell'arresto.

dd. Mitigazione della pena in via di grazia.

§ 815. Se l'inquisito ha fatto valere nella sua difesa ragioni militanti in via di grazia per la

Digitized by Google

*mitigazione della pena al disotto del minimo legale* (§ 646), deve l'autorità, qualora sia competente per tale mitigazione, dopo aver determinato a rigore di legge la pena da infliggersi, prendere in considerazione anche le ragioni, che intercedono in via di grazia per una mitigazione, e quando queste per legge siano veramente tali da meritare la *mitigazione o remissione* della pena, verrà essa pronunciata entro i limiti della competenza.

*d.* Risarcimento delle spese d'inquisizione.

*aa.* Decisione in proposito.

§ 816. Tra i punti di deliberazione prima di pronunciare il giudizio evvi anche la domanda, se all'*imputato* debba *ingiungersi* il risarcimento delle *spese d'inquisizione.*

*bb.* A chi possa ingiungersi questo risarcimento.

§ 817. Il *risarcimento delle spese d'inquisizione* può ingiungersi a chi è condannato ad una pena.

Al discernimento dell'autorità che giudica è però rimesso nei casi, ne' quali l'*inquisizione viene sospesa per difetto di prove legali*, il decidere, avuto riguardo alla qualità degl' indizj legali che diedero luogo all'inquisizione, ai motivi di sospetto, che non permettono l'assoluzione dell'imputato, ed alle altre circostanze concomitanti, se ed in qual misura l'*imputato*, riguardo al quale *viene sospesa l'inquisizione per difetto di prove legali*, sia da condannarsi al risarcimento delle spese dell'inquisizione (§§ 926 e 927).

Digitized by Google

*e.* Decisione sulla garanzia.

*aa.* Deliberazioni dopo quella relativa all' imputato.

§ 818. Dalla deliberazione sulla decisione da pronunziarsi contro l' imputato si passa alla questione, *se abbiavi una garanzia reale o personale per la pena.* Non si potrà però differire la decisione di merito per la circostanza che non siansi fatti od esauriti gli atti relativi alla garanzia che avesse luogo per le pene pecuniarie.

In questo caso la deliberazione sulla garanzia seguirà separatamente.

*bb.* Oggetti di questa deliberazione.

§ 819. Riguardo alla garanzia deve chiaramente determinarsi

1. *qual cosa sia affetta alla garanzia;*
2. *a qual persona incumba la garanzia;*
3. *in qual misura abbia luogo;*
4. se emergano *azioni contenziose*, la definizione delle quali debba essere rimessa alla *via civile ordinaria.*

*cc.* Risarcimento delle spese per parte del garante.

§ 820. Se il *garante*, indipendentemente dal processo contro l' imputato, *ha cagionato* colla procedura concernente la sua garanzia *spese* della specie di quelle accennate nel § 926, può nel caso di soccombenza in causa essere condannato al risarcimento delle medesime, oltre la garanzia per il risarcimento delle spese d' inquisizione ingiunto all' imputato.

Digitized by Google

## 4. Forme delle deliberazioni presso i giudizj di finanza.

### a. Rapporto e scrutinio.

§ 821. Chi è *incaricato* di fare il *rapporto* legge al consesso il suo voto già *preparato in iscritto*, e chi vi presiede raccoglie gli altri voti. Nella votazione si osserverà costantemente l'ordine, che quando un votante impiegato presso un'autorità di finanza abbia manifestata la sua opinione, debba dopo di lui dare il voto un assessore non addetto al servizio di finanza, e viceversa.

### b. Conchiuso.

§ 822. Il *conchiuso* della deliberazione si forma secondo la *pluralità dei voti*. Chi presiede ha soltanto nel caso, che non emerga pluralità di voti, *un voto*, e precisamente l'*ultimo*, col quale, quando gli altri voti *sono egualmente divisi*, fa la decisione. Se egli *nella parità di voti* propone una *terza opinione*, il concluso si fa secondo quella opinione, cui maggiormente si accosta il suo voto. Se l'opinione di lui è *totalmente diversa* dalle altre due, si *raccolgono di nuovo i voti*, e se ancora non risulta una pluralità di suffragi, si conchiude secondo la più mite fra le due discordi opinioni sostenute da eguale numero di voti.

### c. Recesso da un'opinione manifestata.

§ 823. Se un votante dopo aver manifestata la sua opinione si trova indotto dai motivi di un voto successivo a *recedere dalla prima opinione*, può egli indicarlo prima che sia finita la seduta, e dietro ciò il *primo suo voto* sarà considerato per la formazione del concluso siccome *non manifestato*, e si procederà di nuovo allo scrutinio.

Digitized by Google

4. Protocollo.

§ 824. Sopra ogni deliberazione si stende un *esatto protocollo*: si registrano in esso le opinioni manifestate dai votanti unitamente ai loro motivi. Questo protocollo viene firmato da chi presiede e dal protocollista.

5. Spedizione delle risoluzioni.

a. Specie delle spedizioni.

§ 825. La decisione definitiva di ogni processo d'inquisizione si pronuncia *con sentenza*. Sopra *istanze* particolari, che ricorrono nel corso del processo, si decide con *rescritti*. Tutte le altre decisioni si pubblicano col mezzo di *decreti*.

b. Sentenze.

aa. Requisiti.

§ 826. Nella sentenza devono sempre esprimersi

1. Il *nome* e *cognome*, la *professione* e la *dimora* dell'*imputato*;

2. Il *giorno*, in cui fu assunta la descrizione del fatto, e se questa non è preceduta alla verificazione del fatto, il *giorno*, in cui fu *esaminato* per la prima volta ogni imputato, o se il processo fu ultimato senza verun costituto per la confessione tacita susseguita alla citazione condizionata, il *giorno* in cui *fu rilasciata la citazione condizionata*, e quello della sua *intimazione*;

3. Il *giorno* in cui fu *chiusa* l'*inquisizione*;

4. Le *contravvenzioni*, sulle quali si pronuncia la sentenza. La *denominazione* delle medesime deve farsi secondo le espressioni adottate dalla legge, nel che si dovrà,

Digitized by Google

*a*) se trattasi di *contrabbando*, o *di gravi contravvenzioni di finanza*, esprimere la classe cui appartiene la contravvenzione, *indicando anche la speciale qualità del caso*;

*b*) distinguere se le contravvenzioni siano state *consumate o tentate*;

5. Il preciso *tenore della decisione*, cioè

*a*) se l'*imputato* venga dichiarato *non colpevole*, o *non punibile*; o *colpevole*, o se venga *sospesa l'inquisizione per difetto di prove legali*;

*b*) quando l'*imputato viene dichiarato punibile*,

*aa*) il *titolo dell'imputazione*, vale a dire, se la contravvenzione gli venga imputata come *motore*, *autore*, *complice* o *partecipe*;

*bb*) *la pena* coll'indicazione prescritta nel § 811. Se nel decidere sul processo si pronuncia *una mitigazione di pena* in via di grazia al disotto della misura legale, si esprime nella sentenza tanto la *pena a rigor di legge*, quanto la parte della medesima che viene *rimessa*;

*cc*) l'*articolo preciso della legge o del regolamento*, all'appoggio del quale si determina la pena;

*c*) se l'imputato venga condannato al *risarcimento delle spese d'inquisizione*, ed in quale *importo*. Se allorchè si pronuncia la decisione non è ancora precisamente *noto l'importo* delle spese da rifondersi, non deve per questo differirsi la prolazione della sentenza. In tale caso l'autorità si riserva di verificare l'importo, e tosto che ne viene in cognizione, lo notifica mediante *decreto* all'imputato;

6. La *garanzia che ha luogo* per la pena pecuniaria inflitta, osservato il disposto dal § 819, e nel caso che il garante debba rifondere separatamente *spese da lui cagionate*, anche il *loro importo* o la *riserva di determinarlo in seguito*;

7. Il *giorno ed il luogo*, in cui si *pronuncia la sentenza*.

Digitized by Google

bb. Sentenza contro più colpevoli o partecipi.

§ 827. Se il processo per una contravvenzione è seguito contro due o più *colpevoli o partecipi*, e può essere definito contemporaneamente riguardo a tutti, si pronuncia una *sola sentenza che tutti li comprende*, e vien notificata tanto ad ognuno di loro, quanto anche ad ogni garante, nella parte che rispettivamente li concerne.

cc. Sulla garanzia.

§ 828. Nel caso che alla condanna del contravventore non possa unirsi anche il giudizio sulla *garanzia* incumbente a taluno per la pena di un colpevole o partecipe (§ 818), ovvero abbia luogo la garanzia per taluno cui l'azione od ommissione non può imputarsi come contravvenzione di finanza (§ 15), si pronuncerà sull'*obbligo della garanzia* una *separata sentenza*.

c. Sottoscrizione delle spedizioni.

§ 829. L'*originale delle sentenze di prima istanza delle giudicature provinciali di finanza* si sottoscrive da chi *presiede*, *da tutti i votanti* e *dal protocollista*; le *spedizioni* emesse per *notificare* la *sentenza*, come pure le *sentenze in ulteriore istanza*, e tutti i *decreti* si sottoscrivono da chi *presiede* e dal *protocollista*; i *rescritti* si sottoscrivono presso le giudicature provinciali da chi *presiede*, e presso i giudizj superiori da un *segretario o protocollista*. Le ordinazioni e sentenze delle autorità di finanza si *spediscono secondo il regolamento interno di queste autorità*.

Digitized by Google

## SEZIONE III.

### INTIMAZIONE DELLE SPEDIZIONI.

1. Quando la dimora nel territorio dello stato è nota.

a. Regole.

§ 830. I *decreti* e *le sentenze* s' intimano verso ricevuta all' imputato ed al garante col mezzo dell' *autorità locale* politica o giudiziaria della *sua dimora*, o di quella del *luogo* in cui si trovasse detenuto. Se quegli, cui si fece l' intimazione, ricusa di sottoscrivere la ricevuta, l' autorità *certifica d' ufficio* la *seguita intimazione*, e questo certificato equivale alla ricevuta. Se l' imputato fosse detenuto, si stende sulla fatta intimazione *un protocollo*, che pure tien luogo di ricevuta.

La *prima citazione* od il *primo decreto* emanato nel corso della procedura, e le *sentenze* devono sempre intimarsi *personalmente* all' imputato o garante. Gli atti ulteriori possono essere validamente intimati *anche ai domestici*.

b. A persone soggette a tutela o cura.

§ 831. Questa disposizione è pure applicabile *a chi è minorenne o sottoposto a cura*. Le sentenze, colle quali tali persone si condannano ad una pena, o ad una prestazione, devono essere intimate non solo al condannato, ma per duplicato anche al *suo rappresentante legale*, e se questo non trovasi nel luogo di residenza dell' autorità inquirente, nè vi ha nominato un procuratore, indicandolo alla medesima, al *rappresentante nominato d' ufficio*.

Se il rappresentante legale dimorante nel luogo di residenza dell' autorità inquirente, o quello nominato d' ufficio dalla medesima si fosse allontanato

Digitized by Google

dal detto luogo senza lasciar un procuratore, ed indicarlo all'autorità, in tal caso per non protrarre l'intimazione della sentenza si *destinerà* in luogo a riceverla un *rappresentante* debitamente qualificato.

c. Se non si scopre che tardi essere una persona soggetta a tutela o cura.

§ 832. Quando solo dopo chiusa la inquisizione si viene a conoscere che l'*imputato* od il *garante* è *minorenne*, o *sottoposto a cura*, non si *fa luogo a riassumere la inquisizione* per essersi omesso di dare avviso al rappresentante legale, o di nominare un rappresentante d'ufficio.

Ove però in siffatto caso non fosse ancor seguita la intimazione della sentenza di condanna, *se ne rende inteso il rappresentante legale*, ed in quanto la legge lo prescriva (§ 831), *si nomina d'ufficio un rappresentante per ricevere la intimazione della sentenza.*

2. Se la dimora è ignota o si trova fuori del territorio dello stato.

§ 833. Se *la dimora del condannato* o del *garante*, che non notificò all'autorità un rappresentante che dimora nello stato, è *ignota*, *od in istato estero*, si deve

1. intimare la sentenza che *non* infligge una *pena pecuniaria* solamente allorquando si viene in cognizione del *luogo di dimora* nel territorio dello stato di chi è colpito dalla sentenza;

2. destinare *d'ufficio un rappresentante* a ricevere la sentenza, quando essa infligge una semplice *pena pecuniaria*, od unita coll'arresto, o con inasprimenti, incaricandolo di adoperarsi, *per quanto le circostanze lo permettono*, onde rendere inteso

dalla sentenza il suo rappresentante. Questo rappresentante non può, senza un mandato speciale del condannato, intraprendere appellazione, nè appigliarsi ad altro rimedio legale, nè alla via di grazia. Oltre a ciò *deve pubblicamente affiggersi* un esemplare della sentenza presso *la giudicatura provinciale di finanza*, non che presso *l'autorità locale del luogo*, ove il condannato ebbe l'ultima sua dimora conosciuta, o nel *locale dell'amministrazione del comune di questo luogo*, se l'autorità locale non avesse quivi la sua residenza.

Se il condannato lasciò una *famiglia*, si consegna una *copia della sentenza* anche alla medesima. Il giorno, nel quale la *sentenza viene messa nelle mani del rappresentante, nominato d'ufficio*, è da considerarsi come *giorno della intimazione*.

## CAPITOLO X.

### *Dei rimedj di legge, e delle domande in via di grazia, della restituzione in intiero, e della riassunzione del processo.*

---

### SEZIONE PRIMA.

#### DEI RIMEDJ DI LEGGE E DELLE DOMANDE IN VIA DI GRAZIA.

##### I. Disposizioni generali.

###### 1. Rimedj di legge.

§ 834. Contro le *disposizioni* e *decisioni* emanate in una *procedura per contravvenzioni di finanza* sono ammessi nelle forme volute dalla legge i seguenti *rimedj legali*, cioè:

Digitized by Google

1. *Gravami contro tutte le disposizioni*, che vengono date dalle *autorità*, dagli ufficj od impiegati incaricati della verificazione del fatto e della inquisizione, e precisamente

*a) prima che sia pronunciata la sentenza*, ed inoltre

*b) per l' istruzione o pel sicuro andamento del processo*,

tanto se queste disposizioni si riferiscono a *contravvenzioni minori od a casi qualificati per la procedura ordinaria*, quanto se *emanano* da un *ufficio subalterno*, da *un' autorità locale*, ovvero dall' *autorità provinciale o superiore di finanza* (intendenza o magistrato camerale), ovvero sono *confermate* da una *di queste autorità*.

2. *Ricorsi* contro tutte le altre *disposizioni* diverse dalle anzi indicate, e contro tutte le *decisioni*, che non sono *sentenze*, ed in ispecie

*a*) contro tutte le *disposizioni e decisioni* relative alla procedura per contravvenzioni di finanza che furono rilasciate dalle autorità, dagli ufficj ed impiegati di finanza

*aa*) *dopo la prolazione della sentenza*, ovvero

*bb*) sopra gli *oggetti*, riguardo ai quali pel disposto dal § 838 non è *ammesso gravame*, ovvero

*cc*) sopra altri oggetti, riguardo ai quali colui, che ha *diritto a gravame*, chiede spontaneamente riparo presso la *competente autorità di finanza*, prima di far uso del diritto di produrre il gravame;

*b*) *contro tutte le disposizioni e decisioni dei giudizj di finanza emanate avanti o dopo la sentenza.*

3. *Appellazioni* contro le sentenze.

Digitized by Google

2. Domande in via di grazia.

§ 835. Oltre questi rimedj, sono ammesse anche le *domande in via di grazia* per la *mitigazione*, o per la *remissione della pena*.

3. Chi sia autorizzato a far uso dei rimedj di legge, o ad interporre le domande di grazia.

§ 836. Possono far uso dei *rimedj di legge*, ed *insinuare domande per grazia*

1. *Chiunque* si crede *gravato* da una disposizione o decisione nella procedura per contravvenzioni di finanza, e ritiene *di poter chiedere la cassazione o la riforma* della medesima;

2. Riguardo a disposizioni, sentenze od altre decisioni, che concernono l' *imputato*,

*a*) l' *imputato* stesso;

*b*) i *suoi consanguinei in linea ascendentale o discendentale*;

*c*) il suo *conjuge*;

*d*) il suo *tutore*;

3. Contro una sentenza, colla quale viene inflitta *una pena pecuniaria*, colui, al quale incumbe una *garanzia* per la pena, benchè l' obbligo di questa garanzia non sia ancora stato dichiarato con sentenza.

## II. Disposizioni particolari.

1. Gravami.

a. Casi, nei quali non hanno luogo.

aa. Disposizioni dirette a completare il processo.

§ 837. *Non si ammette gravame* contro le disposizioni che hanno per iscopo soltanto di *completare le verificazioni* o la *inquisizione*, ovvero di

adempiere alle formalità prescritte dalla legge. È però permesso all'imputato *detenuto* di interporre gravame anche contro tale disposizione, se si tenne che venga con questo prolungata la sua detenzione, o nepma infondata la disposizione.

Atti riservati alle sole autorità di finanza.

§ 838. Appartengono pure agli atti non soggetti a gravame:

1. Tutti gli *atti* e le *disposizioni*, che le *autorità* o gli *uffici istituiti* per gli *affari di finanza*, od i *corpi di sorveglianza* indipendentemente dalla procedura tendente all'applicazione delle pene stabilite per le contravvenzioni di finanza, benchè per causa, o nella occasione della procedura medesima, hanno principiato o compiuto *per determinare od esigere imposte, far valere i diritti esclusivamente riservati alla finanza, scoprire contravvenzioni o contravventori di finanza*, od in generale *per l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti sulle imposte indirette.*

2. L'*ammissione o rejezione della domanda per desistenza dalla procedura* (§ 541 fino al 551).

3. L'*incamminamento della procedura* nel caso indicato al § 550. Qualora però l'imputato, contro cui l'autorità inquirente in forza del § 596 dichiara esservi fondamento legale di aprire inquisizione, creda che non concorrano per sottoporlo ad inquisizione le condizioni richieste dal § 597, non gli è tolto il diritto d'interporre gravame contro tale decisione dell'autorità inquirente.

4. *Tutte le disposizioni* intorno al luogo da scegliersi per *la custodia delle cose fermate*, al *modo di custodia e conservazione delle medesime*, ed alla *loro alienazione*.

5. La determinazione dell' importo della cauzione, che dar deve quegli, contro cui sussiste sospetto legale d' una contravvenzione, a sicurezza delle pene pecuniarie, che potrebbero essergli inflitte. Tuttavia è ammesso il gravame anche in questo caso, se le circostanze sono di natura tale, che dalla detta determinazione in forza dei §§ 558 e 560 *ne venga a seguire l' arresto dell' imputato od il prolungamento della sua detenzione.*

6. *Tutti gli atti relativi alle spese del processo.* È però riservato a norma dei §§ 816, 817 e 826 n.° 5, lettera c e n.° 6 alla sentenza di determinare, se ed in quale misura incumba all' imputato od al garante il risarcimento delle spese.

*b.* Azioni sulla cosa soggetta a garanzia per la pena.

*aa.* Per parte del detentore.

§ 839. Se quegli, presso cui fu trovata la *cosa soggetta a garanzia per le pene pecuniarie*, crede di poter chiedere, che la stessa venga consegnata al *giudice civile*, secondo il disposto dal § 161, e l' autorità inquirente non trova di annuire alla domanda, gli rimane aperta la *via del gravame.*

*bb.* Per parte del proprietario o del creditore con pegno.

§ 840. Anche il proprietario della cosa od il detentore con diritto di pegno possono esperimentare indipendentemente dalla via indicata al § 166 le loro azioni contro gli effetti della garanzia sulla cosa stessa, mediante gravame interposto presso la giudicatura provinciale di finanza. Se però questa giudicatura, ed in caso di ricorso contro la sua decisione, il giudizio superiore, non trovasse tali azioni comprovate in modo così chiaro ed incontrovertibile da poterle ammettere senza preventivo

Digitized by Google

esperimento delle medesime nell' ordinaria via civile, si osserverà il disposto dall' anziriferito § 166.

c. Interposizioni dei gravami.

aa. Tempo e luogo.

§ 841. Ad eccezione del caso indicato nel § 874 lettera *a*, i gravami possono interporsi fino a che *non è proferita la sentenza*. Essi devono sempre essere *diretti e presentati* alla giudicatura provinciale di finanza.

bb. A voce od in iscritto.

§ 842. I gravami si interpongono a *voce* od in *iscritto*.

Possono interporsi a voce

1. Presso l' *autorità del luogo*, ove trovasi il querelante.

2. Presso un *ufficio, chiamato alla verificazione del fatto*, residente in detto luogo.

3. Presso l' *autorità inquirente*.

Sopra i gravami interposti a voce si assume un *protocollo* distinto dal protocollo di costituto, e si deve senza indugio *trasmettere alla giudicatura provinciale*.

2. Appellazioni, domande di grazia e ricorsi.

a. Casi, nei quali non hanno luogo.

aa. Riguardo ad atti dei giudizj di finanza.

§ 843. L' *appellazione*, la *domanda per grazia*, ed il *ricorso* non hanno luogo nei casi riservati alla *decisione dei giudizj di finanza*

1. contro decisioni, colle quali il *giudizio superiore* di *finanza conferma o mitiga la decisione d' una giudicatura provinciale*,

Digitized by Google

2. contro *decisioni del supremo giudizio di finanza.*

*bb.* Riguardo ad atti delle autorità dirigenti l'amministrazione della finanza.

§ 844. Nei casi, la decisione de' quali è di competenza delle autorità di finanza, l'*appellazione*, la *domanda* per *grazia*, ed il *ricorso* non hanno luogo

1. contro le decisioni dell' *autorità superiore di finanza* (magistrato camerale), colle quali viene confermata o mitigata *la decisione dell' autorità provinciale* (intendenza);

2. contro le *decisioni del dicastero aulico di finanza.*

*cc.* In ispecie ricorsi.

§ 845. Inoltre *non si fa in generale luogo a ricorso* contro decisioni della specie delle accennate nel § 837. Se però l'*imputato è detenuto*, vale a favor suo anche riguardo al ricorso la riserva espressa nel detto paragrafo.

*b.* Via che debbono tenere.

*aa.* Riguardo ad atti dei giudizj di finanza.

§ 846. Le *appellazioni*, le *domande per grazia*, ed i *ricorsi* nei casi di competenza dei giudizj di finanza si sottopongono

*a*) contro le decisioni della *giudicatura provinciale di finanza*, al *giudizio superiore di finanza*, e

*b*) contro le decisioni del *giudizio superiore di finanza*, al *giudizio supremo di finanza.*

Se ne dovrà però sempre *fare la presentazione* alla *giudicatura provinciale di finanza.*

Digitized by Google

*bb.* Riguardo ad atti delle autorità dirigenti l'amministrazione della finanza.

§ 847. Le *appellazioni*, le *domande per grazia*, ed i *ricorsi* nei processi di competenza delle autorità dirigenti l'amministrazione della finanza si sottopongono.

*a*) contro le decisioni delle *autorità provinciali di finanza* (intendenze) all'*autorità superiore di finanza* (magistrato camerale);

*b*) contro le decisioni dell'autorità superiore al *dicastero aulico di finanza*.

Se ne dovrà però sempre fare la *presentazione* all'*autorità provinciale di finanza*.

*c.* Loro produzione.

*aa.* Termini relativi.

*α.* Per le appellazioni e le domande di grazia.

§ 848. Tanto l'*appellazione*, quanto la *domanda per grazia* devono essere prodotte almeno entro *trenta giorni* decorribili dal giorno della pubblicazione della sentenza. Se prima del decorso di questo termine si chiede una *dilazione*, l'autorità, cui deve essere presentata l'appellazione o la domanda per grazia, può *accordare* per gravi motivi una congrua proroga.

*β.* Pei ricorsi.

§ 849. I *ricorsi* devono essere prodotti entro *quattordici giorni* decorribili dal giorno della pubblicazione della decisione. *Non si fa luogo a prorogare questo termine.*

*γ.* Decorrenza del termine per chi è minorenne o sotto cura.

§ 850. Se l'imputato è *minorenne o soggetto a cura*, i termini per interporre l'appellazione, o la

domanda per grazia incominciano a decorrere dal giorno, nel quale è seguita la intimazione nelle mani del *rappresentante autorizzato a riceverla*.

*b.* Diritto del giudice pupillare di esigere che la pena pecuniaria sia cambiata in pena d' arresto.

§ 851. Se nel caso accennato nel § 82, infliggendo ad un minorenne una pena pecuniaria, si omise di previamente *prendere col giudice pupillare* i prescritti *concerti*, venendone esso in cognizione, anche dopo decorso il termine stabilito per l'appellazione, e senza riguardo, se l' imputato abbia o non abbia interposto appello, e fatto cenno della detta ommissione, ha diritto di rivolgersi a quella giudicatura provinciale od autorità provinciale di finanza, presso cui deve essere prodotta a tenore di legge l'appellazione (§§ 846 e 847), e di esigere a norma del § 82, che la *pena pecuniaria venga commutata in arresto*.

*bb.* Modo dell' esibizione.

*α.* Riunione dell' appellazione e della domanda di grazia.

§ 852. Nell'appellazione si possono addurre le ragioni che stanno contro la *legalità della procedura od il fondamento legale della decisione*, unitamente ai titoli, pei quali l'appellante crede di potere addomandare una *mitigazione della pena*, o *la grazia*. E' però in sua facoltà di produrre la domanda per *grazia* anche separatamente dall'appellazione.

*β.* A voce od in iscritto.

§ 853. *Le appellazioni, le domande per grazia, ed i ricorsi* possono prodursi nel modo accennato nel § 842 *a voce od in iscritto*. Se producansi a

voce, il giorno, in cui giusta il § 842 si assume il relativo *protocollo*, si consideri come *giorno della presentazione*. Questo protocollo deve essere spedito ogni volta senza indugio all' autorità, presso la quale in virtù della presente legge (§§ 846 e 847) deve seguire la presentazione dell' atto.

*cc.* Facilitazione della produzione.

*α.* Procuratore.

§ 854. L' *imputato detenuto* può interporre l' *appellazione* o la *domanda per grazia* col mezzo di un *procuratore*.

È in facoltà degli *imputati non detenuti* e dei *garanti* di servirsi di un *procuratore* tanto nelle appellazioni, e domande per grazia, quanto nei ricorsi.

*β.* Ispezione degli atti e rilascio di copie.

§ 855. All' *imputato* ed al *garante condannati* con sentenza è permesso, all' uopo di stendere l' appellazione, di *prendere ispezione degli atti*, sui quali emanò la sentenza, di farne *estratti*, ed anche di prenderne *copia*. I *motivi della sentenza* gli devono essere comunicati sopra richiesta senza indugio e gratuitamente. L' *ispezione di detti atti*, e la *trascrizione di copie* hanno però luogo soltanto presso l' autorità inquirente dietro permesso del capo della medesima e nel *locale d' ufficio* in presenza d' un suo impiegato da delegarsi all' uopo. A nessuno si accorda l' ispezione o copia delle *denunzie* che diedero occasione al processo, nè dei *rapporti* delle autorità e degli uffici di finanza, e della *loro corrispondenza* con altri pubblici uffici, dei *rapporti* dei *relatori*, delle *minute d' ufficio*, e dei *protocolli delle deliberazioni*.

## III. Procedimento delle autorità.

### 1. Dei giudizj di finanza.

#### a. Delle giudicature provinciali.

##### aa. Sui gravami.

###### α. Comunicazioni preliminari.

§ 856. La giudicatura provinciale di finanza, alla quale giunge un gravame, sente, ove lo trovi necessario, l'*autorità*, *l'ufficio o l'impiegato*, contro la cui disposizione il gravame è diretto, prefiggendo per il relativo rapporto un termine congruo. Se la disposizione emanò dall'*autorità provinciale di finanza* (intendenza), o per il suo mezzo da un'*autorità superiore di finanza*, i membri dell'autorità provinciale, che prendono parte alle deliberazioni della giudicatura provinciale, devono produrre all'atto di queste deliberazioni gli atti relativi all'oggetto, e somministrare gli opportuni schiarimenti, senza che occorra una preventiva corrispondenza coll'autorità provinciale di finanza.

###### β. Decisione sui gravami e loro insinuazione.

§ 857. Se la giudicatura provinciale trova di *confermare* la disposizione, contro la quale è diretto il gravame, essa decide, e rilascia la corrispondente spedizione. Ciò deve pure seguire quando la giudicatura provinciale, col *consentimento del capo dell'autorità provinciale di finanza* o di *chi ne fa le veci*, risolve di *rivocare o mitigare* la impugnata disposizione. Se però il capo dell'autorità provinciale di finanza o chi ne fa le veci non acconsente che venga rivocata o mitigata la disposizione, si

Digitized by Google

spedisce la decisione solamente nella parte che fosse assentita dal capo anzinominato, o da chi ne fa le veci, e pel rimanente si trasmettono immediatamente gli atti col parere al *giudizio superiore di finanza per la decisione.*

γ. Forma della decisione.

§ 858. Sui *gravami* viene deciso mediante *decreto*, contro cui nei casi non esclusi giusta i §§ 837 e 845 ha luogo il *ricorso.*

ii. Sopra gli altri rimedj di legge e le domande di grazia.

α. Inoltramento al giudizio superiore di finanza.

§ 859. *La giudicatura provinciale di finanza*, presso cui fu insinuato *un rimedio legale od una domanda* per grazia, che per la presente legge devono sottoporsi al *giudizio superiore di finanza*, o per suo mezzo al giudizio supremo di finanza, deve *rassegnare* senza indugio l' atto insinuato e gli altri relativi col proprio parere al *giudizio superiore.*

β. Eccezioni.

§ 860. Da questa massima non si ammettono che le seguenti eccezioni:

1. Se si verifica alcuno dei casi indicati nei §§ 843, 844, 845, o se prima della insinuazione è spirato il termine, entro il quale avrebbe dovuto insinuarsi il rimedio di legge o la domanda per grazia, di cui trattasi (§§ 848 e 849), *in tali casi sull' atto insinuato viene deciso direttamente dalla giudicatura provinciale.*

2. Nei casi, nei quali la *domanda per grazia* viene prodotta o *sola*, od unitamente all' appellazione, senza distinzione, se la sentenza, contro

cui l'appellazione è diretta, sia stata pronunciata dalla giudicatura provinciale, oppure dal giudizio superiore di finanza; la giudicatura provinciale *deve, prima di inoltrare gli atti al giudizio superiore*, prendere in esame la quistione, *se ed in quale misura possa aver luogo l'implorata mitigazione o remissione della pena*, qualora concorrano le seguenti condizioni, cioè

*a*) che la chiesta *mitigazione o remissione di pena stia nella competenza della giudicatura provinciale*, e

*b*) che trattisi oltre di ciò

*aa*) di una *contravvenzione minore*, ovvero

*bb*) di un' altra *contravvenzione*, per la quale l' imputato sia *detenuto*.

Se in questi casi la giudicatura provinciale trova di accordare una mitigazione o la remissione di pena, ed *il condannato non è detenuto*, la giudicatura provinciale lo *rende inteso* della mitigazione o remissione di pena, che ha deciso di accordare, avvertendolo, che entro *otto giorni*, decorribili dal giorno che gli fu resa nota questa decisione, debba dichiarare, se desideri che si rimettano gli atti al giudizio superiore per la decisione. Se egli spiega questo desiderio, si procede secondo il § 859. Nel caso contrario la decisione colla mitigazione o remissione accordata *passa in giudicato*.

Se la giudicatura provinciale trova di accordare una remissione o mitigazione di pena ad un condannato che è *detenuto*, ed inoltre questa remissione o mitigazione è tale, che a fronte del tempo necessario al conseguimento della decisione superiore ne risulterebbe per lui un vantaggio riguardo alla durata della detenzione, gli notifica colla maggior sollecitudine a voce la decisione, interrogandolo, se persista tuttavia nell' appellazione o nella domanda per grazia, ovvero si appaghi

Digitized by Google

dalla remissione o mitigazione di pena ottenuta. Se dichiara di voler persistere nell'appellazione o nella domanda per grazia, ovvero ricusa di rispondere alla interrogazione fattagli, si trasmettono immediatamente gli atti al giudizio superiore.

Se domanda tempo a riflettere, gli viene accordato un termine congruo, scorso il quale s'interroga di nuovo, e se persiste tuttora nell'appellazione, o nella domanda per grazia, ovvero non risponde alla interrogazione, ovvero cerca sutterfugj, richiedendo nuovo tempo a riflettere, si rimettono gli atti al giudizio superiore. Sopra queste interpellazioni si erige un protocollo nelle forme prescritte.

γ. Istanza d'un giudice pupillare affinchè sia commutata in arresto la pena pecuniaria inflitta ad un minorenne.

§ 861. Se alla giudicatura provinciale di finanza viene fatta giusta il § 851 *dal giudice pupillare la requisizione che la pena pecuniaria inflitta ad un minorenne venga commutata in arresto*, e pende tuttora contro la sentenza l'appellazione o la domanda per grazia, si inoltra la requisitoria del giudice pupillare insieme coll'appellazione o colla domanda per grazia *al giudizio superiore di finanza*, e qualora l'appellazione, o la domanda per grazia fossero già state trasmesse, ma non fosse ancora seguita la decisione, gli si rimette in aggiunta anche questa requisitoria. Se la sentenza fosse già passata in giudicato, o si fosse già deciso sull'appellazione e sulla domanda per grazia, la giudicatura provinciale, osservato il disposto dal § 82, procede riguardo alla commutazione della pena pecuniaria in arresto a norma dei §§ 896 e 897. Pervenendo la requisitoria del giudice pupillare alla giudicatura provinciale di finanza prima che la sentenza passi in giudicato, e siasi interposta l'appellazione o la

domanda per grazia, si deve sospendere la decisione sulla domandata commutazione della pena pecuniaria in arresto fino a che la sentenza sia passata in giudicato, o siasi interposta l' appellazione o la domanda per grazia.

*b.* Dei giudizj superiori.

*aa.* Decisione sui rimedj di legge e sulle domande di grazia.

§ 862. Il *giudizio superiore*, al quale in seguito dell' insinuazione di un rimedio di legge o di una domanda per grazia si rassegnarono gli atti, procede come segue:

1. Se trattasi d' un *ricorso contro una decisione della giudicatura provinciale*, il giudizio superiore esamina la *giustizia della medesima*, ed emana la propria decisione.

2. Se trattasi dell' *appellazione* da una *sentenza della giudicatura provinciale*, il giudizio superiore esamina parimente la *giustizia della sentenza*, e

*a*) *spedisce il suo giudicato*, se non fu prodotta domanda per grazia contro la sentenza della giudicatura provinciale, ovvero

*b*) se la domanda per grazia fu prodotta, sia unitamente all' appellazione, sia separatamente, passa a valutare i motivi che militano *per la grazia* riguardo ai punti, nei quali la *sentenza* si trova *fondata*.

3. Se contro una *sentenza della giudicatura provinciale* si è prodotta soltanto la domanda per grazia senza l' appellazione, il giudizio superiore si limita a giudicare di questa domanda. Qualora però dalla disamina degli atti risulti una *manifesta nullità*, il giudizio superiore deve *cassare la sentenza* e far *emendare i difetti della procedura* ancorchè il supplicante avesse espressamente riconosciuto la giustizia della sentenza.

Digitized by Google

4. Se trattasi d'un *gravame* rassegnato al giudizio superiore giusta il § 857, *esso decide*, lasciando libera la via del ricorso.

5. Se l'*interposto rimedio di legge o la domanda per grazia* sono diretti contro una decisione del giudizio superiore, esso subordina immediatamente gli atti col proprio parere al *giudizio supremo di finanza*, salva anche in questo caso l'eccezione indicata al § 860 n.° 1.

6. Se *prima* che siasi deciso sull'appellazione, o sulla domanda per grazia, fu rassegnata al giudizio superiore di finanza la *requisitoria d'un giudice pupillare*, che la *pena pecuniaria inflitta ad un minorenne sia commutata in arresto* (§ 861), si delibera in pari tempo su questa requisitoria e sull'appellazione o domanda per grazia. In caso diverso il giudizio superiore decide sulla commutazione della pena pecuniaria in arresto, quando giusta i §§ 896 e 897 la decisione non sta nella competenza della giudicatura provinciale, ovvero ritorna la requisitoria alla giudicatura provinciale per la decisione, quando sta nella sua competenza.

*bb.* Inasprimento della sentenza di prima istanza.

§ 863. Il *giudizio superiore non può*, dietro l'appellazione o la domanda per grazia dell'imputato, di chi lo rappresenta, o del garante, commutare *in modo a lui pregiudicevole la sentenza*, contro cui è diretta l'appellazione o la domanda per grazia. Tuttavia ciò non esclude che *la sentenza possa venire cassata con ordine di riparare ai difetti della procedura* (§ 862 n.° 3), quando si scopra in questa una *manifesta nullità*.

Digitized by Google

f. Del giudizio supremo di finanza.

§ 864. Il giudizio supremo di finanza procede nella deliberazione sui rimedj di legge e sulle domande per grazia giusta il disposto dal § 862 n.i 1, 2, 3, e dal § 863.

d. Comunicazione delle decisioni superiori.

§ 865. Le *decisioni dei giudizj superiori*, e quelle del *giudizio supremo di finanza* sopra i rimedj di legge e le domande per grazia si comunicano con *decreto* alla giudicatura provinciale *direttamente*, quando emanano dai *giudizj superiori*, o col mezzo di questi quando emanano dal giudizio supremo. La giudicatura provinciale provvede poi alle ulteriori notificazioni.

2. Delle autorità dirigenti gli affari di finanza.

§ 866. Alle norme date nei §§ 859 fino al 865 si atterranno anche le *autorità dirigenti gli affari di finanza* negli oggetti riservati alla loro decisione, allorchè si tratti di ricorsi, appellazioni, domande per grazia, e di requisitorie dei giudici pupillari perchè sia commutata in arresto la pena pecuniaria inflitta a minorenni.

3. Effetto dei rimedj legali e delle domande di grazia.

a. Delle appellazioni e delle domande di grazia.

aa. Prima della decisione relativa.

§ 867. Tanto l'*appellazione*, quanto la *domanda per grazia*, presentate prima dello spirare del termine legale o del termine debitamente prorogato, *sospendono l'esecuzione della sentenza*, contro la

Digitized by Google

quale sono dirette. L' appellazione dell' imputato o di chi lo rappresenta contro una sentenza, colla quale l' *inquisizione fu sospesa per difetto di prove legali*, *non deve però impedire* che l' imputato *detenuto venga messo in libertà.*

*bb.* Riguardo all' accordata remissione di pena.

§ 868. Nè l' *appellazione contro una sentenza*, colla quale fu accordata al condannato *una mitigazione di pena*, nè la domanda per una *maggiore riduzione della medesima* hanno l' effetto di togliere a danno dell' imputato la remissione di pena già accordatagli dalla prima istanza.

*b.* Dei ricorsi.

§ 869. Non si *sospende* l' esecuzione d' una decisione, contro la quale fu presentato *ricorso* in tempo utile, se non in quanto coll' esecuzione si renderebbe *senza effetto l' esito favorevole del ricorso*, e non abbiasi a temere dal ritardo un *essenziale pregiudizio.*

*c.* Dei gravami.

§ 870. I *gravami* contro disposizioni degli ufficj e delle autorità che hanno l' incarico delle verificazioni o delle inquisizioni (§. 834 n.° 1), ed i *ricorsi* contro decreti, coi quali questi gravami vengono respinti, *non hanno effetto sospensivo.* In particolare l' avere presentato gravame contro una disposizione non dà titolo a ricusare di comparire innanzi all' autorità inquirente, o di rispondere alle interrogazioni ch' essa trova di fare, nè in generale di adempire ad un incarico, che la medesima per legge è autorizzata a dare.

Digitized by Google

4. Dei rimedj di legge e delle domande di grazia in generale.

5. Nei casi che ne sono esclusi.

§ 871. Nei casi contemplati nel § 860 n.° 2 l'interposizione dei rimedj di legge e le domande *per grazia* non *sospendono* mai l'esecuzione delle disposizioni o decisioni, contro le quali sono dirette.

## SEZIONE II.

### DELLA RESTITUZIONE IN INTIERO.

1. Condizioni della medesima.

4. Casi, nei quali ha luogo.

§ 872. Può chiedere la restituzione in intiero, vale a dire, di *essere restituito* nel suo pristino stato *anteriore alla scadenza del termine*, *chi fu impedito senza sua colpa di attenersi*.

1. al *termine* prefissogli in una citazione condizionata a norma dei §§ 616 e 782, ovvero

2. al *termine* stabilito nei casi, dei quali trattano i §§ 621, 622 e 783, ovvero

3. al termine prescritto nei §§ 848, 849, 860 n.° 2, 874 lettera *a* per la *interposizione d'un rimedio* di legge o di una *domanda per grazia*, e quindi prima dello spirare di questi termini nei *primi due casi* (1 e 2) fu impedito di comparire innanzi all'autorità, ovvero di *presentare le sue deduzioni in iscritto*, quando ciò gli *fosse stato permesso espressamente*, e nel terzo caso (3) di appigliarsi al rimedio di legge od alla domanda per grazia.

b. Prova dell' impedimento.

§ 873. A chi domanda la restituzione in intiero incumbe l'obbligo di dimostrare in modo degno di fede la circostanza che lo ha *impedito* di attenersi al termine.

c. Autorità, presso cui si deve domandare.

§ 874. La domanda di restituzione in intiero si produce

*a*) Nei casi specificati nel § 872 n.° 1, *presso l' autorità inquirente*. Se questa autorità rigetta la domanda, è in facoltà di chi se ne crede leso d' interporre il *gravame* entro *quattordici giorni* dal momento che gli fu notificata la rejezione;

*b*) Nel *caso indicato* nel § 872 n.° 3 *presso quella giudicatura provinciale* o quell' *autorità provinciale di finanza* ( intendenza ) presso la quale si sarebbe dovuto insinuare il rimedio di legge o la domanda per grazia, alla cui insinuazione è spirato il termine. Questa giudicatura od autorità provinciale *decide* sulla domanda, lasciando libera la via del ricorso.

d. Tempo entro il quale deve farsi la domanda.

§ 875. La domanda deve prodursi al più tardi entro quattordici giorni dopo il decorso del *termine* o la *cessazione dell' impedimento*, pel quale non si è potuto attenervisi, sempre però

*a*) prima *che sia pronunziata la sentenza sull' inquisizione*, quando si tratta dei casi indicati nel § 872 n.° 1, 2, ovvero del termine per un *ricorso* che deve essere interposto avanti che sia *pronunziata la sentenza;*



Digitized by Google

*b*) in *altri casi prima che sia mandata ad esecuzione la decisione*, contro la quale non si sono insinuati in tempo il rimedio di legge, o la domanda per grazia.

Non si avrà riguardo a domande prodotte più tardi. Se però nei casi qui espressi alla lettera *a* fu pronunciata la sentenza prima che fosse decorso il termine prefisso per la produzione di questa domanda, si potranno far valere nell' *appellazione* contro la sentenza anche le ragioni militanti per la restituzione in intiero. È pure riservato in ogni caso al pregiudicato di domandare, che venga *riassunta l'inquisizione* quando concorrano le altre condizioni legali.

2. Effetto.

*a*. Della domanda di restituzione in intiero.

§ 876. La *domanda di restituzione in intiero fatta* nel corso della procedura, *prima che sia pronunciata la sentenza di prima istanza*, non *sospende la continuazione della procedura*, ma non *si passerà a pronunciare la sentenza* prima di decidere su questa domanda, e nel caso che la domanda sia stata rigettata dall' autorità inquirente, prima che sia decorso il termine stabilito nel § 874 *a* per la produzione del relativo gravame.

La domanda di restituzione in intiero *per l'appellazione o per la domanda di grazia contro una sentenza* produce l'effetto che *si debba sospendere l'esecuzione della sentenza* fino a che sia deciso sopra tale domanda.

In *altri casi* l'esecuzione della *disposizione o decisione*, contro la quale non fu interposto *ricorso* in tempo utile, vien sospesa dalla domanda di restituzione in intiero, solamente in quanto si sarebbe sospesa l'esecuzione in virtù *del ricorso stesso*, se fosse stato prodotto in tempo.

Digitized by Google

*b.* Dell' ammissione della restituzione in intiero.

§ 877. Se *viene accordata la chiesta restituzione in intiero, si deve:*

1. nei casi, dei quali tratta il § 782 n.° 1, 2, procedere nel modo prefisso nei §§ 613 fino al 620;

2. negli altri casi *concedere* all'impetrante per la interposizione del rimedio di legge o della domanda di grazia l'intiero *termine*, per il quale fu *restituito in intiero*, decorribile dal momento che gli fu notificata questa restituzione.

## SEZIONE III.

### DELLA RIASSUNZIONE DELL' INQUISIZIONE.

#### 1. Casi della riassunzione.

*a.* Se fu sospesa l' inquisizione per difetto di prove legali.

§ 878. Quando una inquisizione fu sospesa *per difetto di prove legali*, ed *emergono nuove prove* contro l'imputato, viene la medesima riassunta, se concorrano le seguenti condizioni, cioè:

1. che la *pena non sia estinta in forza della prescrizione;*

2. che le prove emerse o *non fossero note* nella precedente inquisizione, o *non si fossero allora potute mettere abbastanza in chiaro;*

3. che queste nuove prove *siano atte*, se non per se sole, almeno unite con quelle già raccolte a *produrre il convincimento dell' imputato.*

*b.* Se l' incolpato fu assolto.

§ 879. Chi *fu assolto* riguardo ad una contravvenzione di finanza non può essere sottoposto per

Digitized by Google

la medesima a nuova inquisizione, se non quando

1. la *pena non sia ancora estinta per la prescrizione*, e

2. si *scoprano nuovi mezzi di prova non esistenti o non noti al tempo della precedente inquisizione*, e *di natura tale* che lasciano luogo ad attendere con fondamento, che o da soli, od *uniti colle prove prima raccolte, siano per condurre al convincimento dell' imputato.*

*c.* Contro un condannato.

§ 880. Contro un contravventore condannato ad una pena pecuniaria può allora soltanto riassumersi la inquisizione *per nuove circostanze aggravanti posteriormente emerse*, quando:

1. Queste *circostanze* sono *provate*, e

2. Concorrono *le condizioni espresse* nel § 878 n.i 1, 2, 3, ed oltre di ciò

3. Queste *nuove circostanze* sono di tal *natura*, che ove fossero state note e provate al tempo della prima condanna, la contravvenzione sarebbe stata punita

*a*) non solo con una pena pecuniaria, ma ben anco *coll' inasprimento della perdita di diritti o concessioni*, ovvero della *dichiarazione d' incapacità ad ottenere concessioni*, ovvero dello *sfratto* da un distretto, o da una o da tutte le provincie, nelle quali ha vigore la presente legge, o della *pubblicazione del nome*, oppure

*b*) indipendentemente dalla pena pecuniaria, *coll' arresto come pena*, o come *inasprimento di pena.*

*d.* Contro un garante.

§ 881. Contro chi

*a*) fu *assolto dalla garanzia per una contravvenzione di finanza*, ovvero

Digitized by Google

b) fu *condannato alla garanzia per un importo determinato*

può *riassumersi la inquisizione:*

1. In tutti i casi, nei quali si *riassume l'inquisizione contro l'imputato*, cui la garanzia concerne;

2. Nel caso contemplato nel § 137, in cui la garanzia si fonda sulla complicità o partecipazione, qualora concorrano le condizioni stabilite nel § 879 per riassumere la inquisizione;

3. Negli altri casi di garanzia non ancora in *modo legale estinta*, quando emergono *nuove prove rilevanti*, *che non erano note* nell' antecedente procedura, o *non erano messe allora abbastanza in chiaro*, e le quali per se sole od unite alle prove già raccolte sono atte a servir di fondamento, *nel primo caso* (a) per *far valere in generale la garanzia*, e nel *secondo* (b) per farla valere *per un importo maggiore*.

*e.* Sopra domanda del condannato.

§ 882. Chi fu *condannato a pena*, *od a garanzia*, o contro cui la inquisizione *fu sospesa per difetto di prove legali*, ha pure la facoltà di chiedere in ogni tempo, che venga riassunta la inquisizione, quando faccia valere *prove non conosciute nella precedente inquisizione*, ed atte a *togliere i motivi*, pei quali fu inflitta la pena, o riconosciuto l' obbligo della garanzia, ovvero dichiarata la sussistenza di sospetto legale.

2. Effetto.

*a.* Dell' istanza per la riassunzione dell' inquisizione.

§ 883. *La domanda del condannato perchè venga riassunta la inquisizione* non sospende di regola

Digitized by Google

*l'esecuzione della sentenza*, finchè non sia pienamente assicurato l'importo della pena. L'esecuzione d'una sentenza portante *la pena d'arresto* contro condannati che non sono detenuti, o pei quali essendo detenuti mancano le condizioni legali, onde continuare la detenzione (§§ 560, 561), si deve sospendere fino a che sia deciso sulla domanda di riassunzione del processo. Anche in questo caso si prenderanno però le opportune misure, affinchè il condannato non possa evadersi colla fuga.

*6. Dell' assoluzione accordata in conseguenza della medesima.*

§ 884. Se in conseguenza della riassunzione del processo

1. l'imputato viene assolto od in via assoluta, o col sospendere la inquisizione per difetto di prove legali dalla *pena pecuniaria*, cui era stato condannato, ovvero

2. il *garante* viene *assolto* in tutto od in parte *dall' obbligo di garanzia statogli imposto*, si può *esigere:*

*a*) la *restituzione* della *cosa fermata non alienata tuttora esistente in custodia d' ufficio* o *del prezzo ritratto dalla vendita della medesima*

*aa*) solo in quanto la garanzia su questa cosa *non* abbia luogo per *altri motivi*, che per la sentenza, contro la quale fu accordata la riassunzione del processo, e

*bb*) *solo a misura* che concorrono le condizioni stabilite nei §§ 166 fino al 169 per la *rivendicazione della cosa o del prezzo;*

*b*) la *restituzione delle somme di danaro esatte altrimenti* in pregiudizio di colui, a vantaggio del quale fu pronunciata la nuova sentenza, ma solo in quanto tali somme non siano già state *erogate a favore delle persone, alle quali i regolamenti accordano un premio.*

Digitized by Google

È però in facoltà dell' imputato o del garante, che si credesse *illegalmente danneggiato* per colpa di una autorità, d' un ufficio, d' un impiegato, o di altra persona, di far valere le sue *azioni al risarcimento nelle vie legali.*

3. Autorità competenti a decidere sulla domanda di riassunzione.

§ 885. La decisione, se abbia a riassumersi una inquisizione, è di competenza del *giudizio superiore di finanza.*

## CAPITOLO XI.

### *Dell' esecuzione delle decisioni.*

### SEZIONE PRIMA.

#### DISPOSIZIONI GENERALI.

1. Autorità cui incumbono gli atti per l' esecuzione.

§ 886. Le autorità dirigenti *gli affari di finanza* incamminano nelle vie prescritte gli atti per l' esecuzione delle decisioni. I *giudizj* di finanza non hanno ingerenza nell' esecuzione delle decisioni, se non nelle circostanze, per le quali ciò viene dalla legge espressamente ordinato.

2. Effetto delle sentenze e dei decreti riguardo all' esecuzione delle pene pecuniarie.

§ 887. Le *sentenze*, ed i *decreti* delle autorità e dei giudizj competenti a decidere sulle contravvenzioni di finanza devono, per quanto concerne

Digitized by Google

*la esazione delle pene pecuniarie, e le cautele provvisionali per l' esazione e sicurezza delle medesime*, essere equiparati sotto ogni rapporto alle sentenze ed ai decreti delle *autorità giudiziarie civili*.

## SEZIONE II.

### TEMPO DELL' ESECUZIONE DELLE SENTENZE.

#### 1. Contro un detenuto.

##### a. Trattandosi di arresto.

§ 888. Quando il condannato si trova già *detenuto*, debbe *darsi esecuzione* alle sentenze di condanna alla *pena d' arresto* subito dopo che sono *passate in giudicato*, *o che si è notificata al condannato una sentenza non soggetta ad ulteriore giudizio*, o che egli dichiarò a protocollo di *rinunciare spontaneamente all' appello ed alla domanda di grazia*.

##### b. Nel caso d' assoluzione o di sospensione del processo per difetto di prove legali.

§ 889. Se un imputato, sul quale fu deciso

*a*) che *non è colpevole*, ovvero

*b*) che *non è punibile*, ovvero

*c*) che *l' inquisizione sia sospesa per difetto di prove legali*,

si trova *detenuto*, deve *mettersi in libertà subito all' atto che gli viene notificata la sentenza*, senza distinzione, se questa sia pronunciata in prima, od in ultima istanza, qualora indipendentemente dal processo con questa sentenza deciso non siavi altri motivi legali per continuare la sua detenzione.

Digitized by Google

2. In altri casi.

a. Regola.

§ 890. In *tutti gli altri casi* l'esecuzione della sentenza, qualunque sia la pena in essa pronunciata, non può aver luogo che *quattordici giorni* dopo spirato il termine all'appellazione, o dopo intimata al condannato una decisione non soggetta ad ulteriore giudizio.

b. Eccezioni.

§ 891. Se però allorchè dovrebbe eseguirsi la sentenza il *condannato alla pena d'arresto* si trova in istato di *alienazione di mente o d'altra grave malattia*, o la condannata alla pena d'arresto trovasi *incinta*, si *sospende l'esecuzione della pena d'arresto* finchè quegli sia *guarito*, o questa siasi *sgravata*.

Si può eseguire la pena d'arresto contro persone *incinte* o *gravemente inferme* solamente quando siano già detenute. Esse si porranno a piede libero, se ciò può farsi senza pregiudizio, e la pena d'arresto verrà eseguita dopo che si saranno sgravate, o avranno ricuperata la salute.

Se non si possono porre a piede libero, si procederà come segue:

*a*) Quando la pena consiste in arresto semplice, sarà eseguita giusta il disposto dal § 888 coi possibili riguardi per la persona condannata;

*b*) Se la condanna porta arresto rigoroso, ovvero un inasprimento personale di pena, sarà mandata ad esecuzione prima del parto, o della guarigione solo in quanto ciò possa seguire senza pregiudizio per la salute della persona condannata. Non essendo ciò possibile, l'esecuzione della pena

Digitized by Google

non sarà tuttavia da sospendersi, ma durante la gravidanza, o la malattia l'arresto rigoroso sarà commutato in semplice, e si prescinderà dagl' inasprimenti, prolungando però in misura analoga la durata dell' arresto. Questa commutazione di pena o degl' inasprimenti è di competenza delle autorità accennate nel § 896 nel modo ivi espresso.

## SEZIONE III.

### MODO DELL' ESECUZIONE.

#### 1. Della pena d' arresto.

§ 892. *La pena d' arresto si eseguisce* nel modo prescritto dalla legge (§ 56 fino al 61). Riguardo *al momento da cui la pena incomincia* servirà *di* norma quanto è disposto nel § 62. Se però dietro l' appellazione o la domanda per grazia interposta dal condannato venne *dall' autorità superiore mitigata* la pena, ed egli è già *detenuto*, si computerà *a sconto di pena* il tempo passato in detenzione dal giorno della notificazione della sentenza fino al momento, in cui fu notificata al condannato la decisione emanata sull' appellazione, o sulla domanda per grazia.

#### 2. Della garanzia inerente alla cosa.

§ 893. Quando la cosa non sia dichiarata caduta in *commesso*, e quindi non passi a libera disposizione delle autorità finanziarie (§ 54), *la garanzia inerente all' oggetto, od ai mezzi sussidiarj della contravvenzione di finanza* per le relative pene pecuniarie viene *mandata ad effetto* nel modo prescritto dai §§ 162 sino al 165. Quando a tenore del § 162 deve aver luogo la *vendita*, si procederà alla medesima nella maniera stabilita nel

Digitized by Google

regolamento sulle dogane ai §§ 349 fino al 351 riguardo agli *oggetti che non si trattengono in custodia d'ufficio.*

### 3. Delle pene pecuniarie.

#### a. Realizzabili.

§ 894. Per le *pene pecuniarie* non esatte col mandar ad effetto la garanzia inerente all'oggetto, od ai mezzi della contravvenzione si deve procedere alla esecuzione

1. innanzi alle autorità giudiziarie civili per cura dell'ufficio fiscale, facendo uso dei *mezzi esecutivi ammessi dal regolamento del processo civile*, ovvero

2. trattandosi d'una somma non maggiore di *trecento lire* (cento fiorini), coi metodi prescritti per l'esazione d'imposte indirette arretrate, sempre entro i limiti stabiliti dalla presente legge (§ 116 n.° 1). All'ufficio fiscale compete anche in questi casi il privilegio del *proprio foro* a norma delle leggi vegliantì.

#### b. Commutazione della pena pecuniaria in arresto.

##### aa. Quando debba aver luogo.

§ 895. Se all'atto *della esecuzione* risulta che la *pena pecuniaria* nella totalità, od in parte *sia assolutamente* inesigibile, o non possa esigersi senza incorrere nella conseguenza indicata nel § 116 n.° 1, si *commuta in arresto* la pena pecuniaria in proporzione dell'importo inesatto (§ 117 fino al 121).

##### bb. Misura della commutazione.

α. Se tale misura non è espressa nella sentenza.

§ 896. Se la *misura* che deve servir di norma per questa *commutazione* (§ 895) non è espressa

Digitized by Google

nella sentenza (§ 812), la commutazione viene fatta con decreto:

*a*) dall' *autorità provinciale* di finanza per le pene *inflitte da un' autorità dirigente gli affari di finanza*;

*b*) dalla *giudicatura provinciale* per le pene inflitte da un *giudizio* di finanza, qualora l' importo inesatto non ecceda la somma di *quattromila cinquecento lire* (mille e cinquecento fiorini);

*c*) in *tutti gli altri casi dal giudizio superiore di finanza.*

Contro tale decreto è libero il *ricorso.*

β. In altri casi.

§ 897. Quando

1. nella sentenza di condanna fù determinata, giusta il prescritto dal § 812, la *misura*, sulla quale l' arresto deve surrogarsi alla *pena pecuniaria inflitta*, ovvero

2. si verifica il caso contemplato nel § 120; nel quale in vece dell' *arresto* deve di nuovo eseguirsi la *pena pecuniaria*, che erasi già commutata in arresto,

si procede al prescritto provvedimento *secondo la proporzione adottata nella sentenza per la commutazione della pena*

*a*) dall' *autorità provinciale* di finanza, se la pena fu pronunciata *da un' autorità dirigente gli affari di finanza*;

*b*) dalla *giudicatura provinciale* di finanza in tutti gli altri *casi*, *senza distinzione di somma.*

4. Di alcuni inasprimenti di pena.

*a*. Perdita di concessioni, sfratto, sorveglianza di polizia.

§ 898. Se viene pronunciata la *perdita di diritti e concessioni*, *la incapacità di ottenere concessioni*,

Digitized by Google

ovvero lo sfratto da un *luogo*, da un *distretto*, o da *una o tutte le provincie*, nelle quali ha vigore la presente legge, oppure si sottopone *il condannato alla sorveglianza della polizia*, *la competente autorità politica* deve procedere dietro requisizione della giudicatura provinciale all'*esecuzione* di questa parte della condanna nei modi prescritti dai regolamenti.

4. Pubblicazione del nome.

§ 899. Se la pena fu inasprita colla *pubblicazione del nome del condannato*, e la sentenza *riguarda* altri condannati o garanti, non si inserisce nella gazzetta l'intiera sentenza, ma la sola parte, che concerne il condannato, contro cui si è ordinato questo inasprimento.

## CAPITOLO XII.

### *Delle spese del processo.*

---

#### SEZIONE PRIMA.

##### DISPOSIZIONI GENERALI.

1. Definizione delle spese di procedura.

§ 900. Le *spese del processo* per contravvenzioni di finanza comprendono tanto quelle *occasionate* dagli atti prescritti da questa legge *prima od al momento della prolazione della sentenza*, quanto le *spese* congiunte coll'*esecuzione della condanna*.

2. Obbligo dell'incolpato al risarcimento.

a. Estensione di questo obbligo.

§ 901. In causa del processo per una contravvenzione di finanza non si esige dall'*imputato*,

Digitized by Google

o dal *condannato* alcuna tassa o bonificazione, che da questa legge non sia *espressamente* permessa.

b. Realizzazione del medesimo.

§ 902. Il *risarcimento delle spese del processo* ingiunto a termini di legge all'imputato od al garante si realizza secondo il disposto dal § 894 relativo all'esazione delle pene pecuniarie. Questo risarcimento può esigersi *sulle sostanze*, o *sui redditi del condannato e del garante* solamente in quanto la riscossione possa effettuarsi senza incorrere nella *conseguenza pregiudicevole*.. accennata nel § 116 n.° 1. Per l'importo, che in forza di questa disposizione risulta inesigibile, non si fa luogo nè alla commutazione in pena d'arresto, nè all'*applicazione dell'arresto civile*.

c. Se vi sono due o più imputati.

§ 903. Se vengono condannati *due o più imputati* per la stessa contravvenzione al risarcimento delle spese di procedura, essi vi sono obbligati *solidariamente*.

Da questa regola si *eccettuano*

1. le spese fatte pel *mantenimento* e *vestito*, per la *malattia* dell'*imputato* e pel di lui *trasporto da un luogo all'altro*;

2. le spese cagionate dall'*esperimento d'opera*, o dal trasporto degli oggetti prodotti o fabbricati col detto esperimento.

Queste spese (1, 2) non possono ripetersi che da chi le ha *occasionate*.

Digitized by Google

### 3. Atti della procedura.

#### a. Regola generale.

§ 904. *Tutti gli atti* occorrenti nella procedura per contravvenzioni di finanza, ordinata dalla presente legge, si devono eseguire d'ufficio da tutte *le autorità locali ed altre magistrature senza distinzione.*

#### b. Esenzione delle scritture dal bollo della carta e dalle tasse postali.

§ 905. Le scritture occorrenti per tali atti *sono esenti dal bollo della carta*, e quando devono essere spedite altrove, anche dal *porto di posta*, nella misura in cui ne *sono esenti secondo* i regolamenti particolari in proposito veglianti le scritture *occasionate dagli atti che concernono l'applicazione delle leggi penali generali.*

### 4. Sborso delle spese.

#### a. Per parte delle autorità e dei comuni.

§ 906. Se le *autorità locali di non immediata istituzione sovrana*, e quei comuni, ai quali spetta di vegliare alla *tranquillità*, alla *sicurezza*, ed all'*ordine*, o *di dare a questo oggetto gli opportuni provvedimenti*, incontrano delle spese in occasione della procedura per contravvenzioni di finanza, possono pretendere il rimborso soltanto di quelle, il risarcimento delle quali è espressamente ordinato dalla presente legge.

#### b. Per parte dell'erario.

§ 907. Le spese della procedura, in quanto non incumbano alle autorità od ai comuni suddetti

Digitized by Google

(§ 906), vengono sostenute *dal pubblico erario*. Ove però la procedura abbia avuto *unicamente* per iscopo la tutela di proventi assegnati ad un comune sulle imposte indirette, senza concorso d'interesse per i proventi della finanza, le spese saranno a carico del comune, delle cui rendite si tratta.

È però *riservato* all' erario, e nell' *accennato caso* al comune, il *diritto di esigere il rimborso delle spese*:

1. Dall' *imputato*, o dal *garante*, condannato a questa rifusione;

2. Se trattasi di spese diverse da quelle che incumbono all' imputato od al garante, od' in loro concorso sono inesigibili, da colui, al quale riguardo all' origine di queste spese è imputabile una colpa, donde per legge deriva l' obbligo al risarcimento;

3. In quanto non si verifichi una tal colpa, dalle somme *introitate a titolo di multa*, giusta le disposizioni della presente legge (§ 55);

4. In quanto non si possa ottenere il risarcimento neppure per questa via, da chi vi è obbligato *in forza di convenzione*.

## SEZIONE II.

### SPESE DELLA VERIFICAZIONE DEL FATTO E DELLA INQUISIZIONE.

#### 1. Custodia e trasporto delle persone e delle cose fermate.

##### *a*. Trasferimento delle persone.

###### *aa*. A piedi.

§ 908. Chi *viene fermato*, *arrestato*, o secondo il § 620 *sottoposto a costituto*, deve di regola recarsi a *piedi* al luogo dell' assunzione degli atti processuali.

Digitized by Google

*b.* Facendo uso d'un mezzo di trasporto.

§ 909. Oltre il caso che il cammino si faccia per acqua, verrà egli condotto all' accennato luogo mediante un *opportuno mezzo di trasporto*.

1. Quando ha un tale difetto fisico, od una sì *debole costituzione*, per cui non *possa assolutamente* o senza *grave incomodo* far il cammino a piedi, ovvero

2. Quando desidera di far il cammino con un mezzo di trasporto, e non solo *paga immediatamente* le relative spese, ma si sottomette ben anco *alle misure di cautela necessarie* per assicurarsi del trasporto al detto luogo, oppure

3. Quando per la *grande distanza*, o per altri motivi trovasi *necessario o conveniente* per *sollecitare* od *assicurare la procedura* d' impiegare un opportuno mezzo di trasporto.

*b.* Trasporto della cosa fermata.

§ 910. Pel *trasporto della cosa fermata*,

*a*) la quale dal detentore, presso cui fu rinvenuta, non viene tradotta, o fatta tradurre a proprie spese al luogo, ove deve custodirsi, ovvero

*b*) la quale all' atto del fermo non si trova in trasporto sopra mezzo opportuno per tradurla al detto luogo,

s' impiegherà un mezzo particolare di trasporto solo in caso di bisogno, ed in quanto la cosa non possa trasportarsi al luogo medesimo da chi ne ha fatto il fermo.



Digitized by Google

*c.* Dovere delle autorità locali e dei comuni.

*aa.* Senza compensazione.

§ 911. Se da un' *autorità locale politica o giudiziaria*, ovvero da un' autorità istituita in *nome d' un comune* pel mantenimento della tranquillità, della sicurezza, e dell' ordine, od in generale per la sorveglianza di polizia, nell' esecuzione dei doveri, che in forza della legge le incumbono riguardo alla procedura per le contravvenzioni di finanza, *entro il circondario assegnatole*,

1. taluno *imputato di una contravvenzione di finanza*, viene

*a*) *ricercato*, o

*b*) *arrestato o messo in istato di detenzione*, o

*c*) *tradotto a qualche luogo*, oppure

2. una cosa *fermata* per una contravvenzione di finanza viene

*a*) *presa in custodia*, o

*b*) fatta *tradurre* ad un ufficio di finanza, ad un' autorità inquirente, od in generale ad altro luogo,

per *nessuna* di queste operazioni *compete compenso*, qualora non siasi stato *bisogno*

*aa*) oltre *ai soliti inservienti d' ufficio*, o *cursori*, od *ai guardiani istituiti per la pubblica sicurezza o per la sorveglianza di polizia*, anche di altri *guardiani od assistenti particolari*;

*bb*) oltre *ai mezzi di trasporto* già d' altronde tenuti per questi oggetti, anche di altri *mezzi particolari di trasporto*;

*cc*) oltre ai locali destinati alla *detenzione delle persone*, od *alla conservazione delle cose da custodirsi d' ufficio*, anche di altre disposizioni accompagnate da spese.

Digitized by Google

*bb.* Verso risarcimento.

§ 912. In casi diversi dagl' indicati (§ 911), ed in ispecie se per parte delle autorità suddette,

1. la *persona* o *la cosa fu trasportata fuori del circondario assegnato all' autorità*, sebbene col mezzo dei soliti inservienti d' ufficio, cursori, assistenti o guardiani, o con mezzi di trasporto, già altronde destinati ad oggetti di polizia, ovvero

2. *entro il suddetto circondario* con reale dispendio

*a*) si devono impiegare altre persone fuori dei soliti inservienti d' ufficio, cursori, assistenti o guardiani, o

*b*) si deve far uso di *mezzi di trasporto* diversi dagli accennati nel § 911 *bb*, oppure

*c*) occorre *per la detenzione della persona o custodia della cosa un provvedimento particolare*;

in siffatti casi le spese congiunte con queste operazioni devono essere *sostenute* dall' autorità o dal comune; ma venendo debitamente giustificate, saranno *bonificate* nella misura stabilita da speciali regolamenti.

*cc.* In ispecie riguardo al mantenimento ed alla sepoltura delle persone arrestate, ed alla conservazione della cosa.

§ 913. Le autorità indicate nel § 911 sono oltre di ciò *tenute*, riguardo alle persone o cose, che in occasione della procedura per contravvenzioni di finanza furono presso loro trattenute o custodite, o da esse tradotte o spedite altrove, a provvedere

1. al *mantenimento della persona*, compreso il *vestito occorrente*, ed in caso di malattia *alla debita cura*, in quanto il detenuto non sostenga egli stesso, o col soccorso d' altri le spese relative;

Digitized by Google

2. alla *sepoltura del detenuto*, quando venga a morire durante la detenzione;

3. *alla conservazione della cosa data in custodia*, in quanto il proprietario o detentore non sostenga egli stesso le spese relative;

*salvo successivamente a favore* delle dette autorità il *rimborso delle spese necessarie debitamente giustificate.*

*dd.* Misura del rimborso.

§ 914. La *misura*, secondo la quale deve farsi la rifusione delle spese accennate nei §§ 912 e 913, in quanto la loro natura ammetta una tale determinazione, si *stabilisce* a norma dei prezzi correnti, giusta i regolamenti relativi alle spese della procedura per la giustizia punitiva.

*ee.* Anticipazioni.

§ 915. Per far fronte alle spese accennate nei §§ 912 e 913 possono accordarsi alle locali autorità e comuni, presso le quali queste spese ricorrono sovente, od in rilevante quantità, delle *congrue anticipazioni dalla cassa del pubblico erario.*

*d.* Custodia di cose fermate presso ufficj di finanza.

§ 916. Per gli oggetti fermati per indizj d' una contravvenzione di finanza, e presi in *custodia in un magazzino d' ufficio* non si esige *tassa di magazzinaggio* sino all' esecuzione della sentenza, od alla restituzione della cosa a disposizione dell' imputato o del proprietario.

Digitized by Google

2. Esame dei sestimonj e dei periti.

a. Nel luogo di dimora od in sua vicinanza.

aa. Testimonj.

§ 917. Ad un *testimonio*, che *abita* nel luogo dell' esame, o vi *si trova* per altra cagione, o l' esame del quale segue in un luogo *non più distante dal suo domicilio di un quarto di lega austriaca* (un miglio) è dovuta mercede pel tempo impiegato per l' esame, soltanto quando egli vive del *guadagno giornaliero*, od il suo guadagno procede da *lavori*, riguardo ai quali si suole determinare la mercede per ciascheduno singolarmente, od in ragione del loro numero, ed ha sofferto per l' esame un *pregiudizio nel suo guadagno*. In questo caso gli si accorderà, se la chiede, *una congrua mercede pel tempo perduto*.

bb. Medici, chirurghi e levatrici.

§ 918. I *medici*, *i chirurghi*, *e le levatrici*, venendo richiesti del loro *parere* nella procedura per contravvenzione di finanza, lo devono dare nel luogo della *loro dimora senza compenso*.

cc. Altri periti.

§ 919. Agli *altri periti*, compresi gli *interpreti*, compete per *l' opera loro una mercede*.

b. Fuori del luogo di dimora e non la sua vicinanza.

aa. Regola generale.

§ 920. Riguardo alla mercede dovuta ai *testimonj* per l' esame fuori dei luoghi indicati nel § 917, ed ai *medici*, ai *chirurghi*, alle *levatrici*, od altri

Digitized by Google

*periti* nel caso, che debbano recarsi dal luogo di loro dimora in un altro, servono di norma i regolamenti in proposito veglianti per la giustizia punitiva.

*bb.* Calcolo della distanza.

§ 921. Si calcola *la distanza del luogo di dimora d'un testimonio* o perito dal luogo dell'esame sulla lunghezza del cammino fra i due luoghi nelle ordinarie comunicazioni, principiando dall'estremo dell'abitato del luogo, ove abita il testimonio od il perito, sino al principio dell'abitato del luogo ove segue l'esame. Nei casi però, nei quali, fuori delle città l'abitato di uno o di ambedue i luoghi fosse d'una ragguardevole estensione, ed il testimonio o perito dalla sua abitazione fino alle abitazioni poste all'estremità del luogo di sua dimora, ovvero dalle abitazioni collocate all'estremità del luogo, ove viene esaminato fino all'edificio, nel quale segue l'esame, dovesse fare un considerevole tratto di strada, l'autorità provinciale di finanza potrà, in eccezione a questa regola, avervi gli opportuni riguardi nella compensazione.

3. Impiego dei medici, dei chirurghi e delle levatrici per l'esercizio dell'arte loro.

§ 922. Il disposto dal § 920 servirà di norma anche per ciò che concerne l'impiego di *medici*, *chirurghi* o *levatrici* per assistenza prestata ai detenuti o condannati, che ne abbisognano.

4. Messi.

§ 923. Devono essere *pagati* i viaggi fatti in qualità di messi nella procedura per contravvenzioni di finanza da persone, che non sono al servizio della finanza ed a questi viaggi obbligate.

Digitized by Google

5. Inserzione nella gazzetta.

§ 924. Vengono *pagate* anche le spese della prescritta *inserzione nella gazzetta*, in quanto tali inserzioni in forza di contratto e particolari disposizioni non debbano farsi gratuitamente dall'editore.

6. Altre spese.

§ 925. Sono regolate da speciali disposizioni:

1. Le *competenze* dovute per la loro cooperazione alle *persone*, che giusta il disposto dal § 657 devono intervenire agli atti;

2. Il *pagamento delle spese di viaggio e vitto pei viaggi degl' impiegati e funzionarj* nella procedura per contravvenzioni di finanza, di conformità alle massime relative ai viaggi degl' impiegati ed inservienti in oggetti di giustizia punitiva.

7. Risarcimento delle spese d'inquisizione.

*a.* Per parte del condannato.

§ 926. Le spese, delle quali può essere *ingiunto il risarcimento al condannato*, sono

1. Quelle occasionate dal *suo mantenimento*, e *vestiario*, e *dalla cura prestatagli in caso di malattia*, durante l'arresto fino all' incominciare della esecuzione della pena;

2. Quelle occorse pel *trasporto* di lui o *della cosa fermata* seguito a sua *istanza*;

3. Quelle incontrate per la *conservazione* della cosa fermata non caduta in commesso, o per la sua *custodia* fuori dei magazzini d'ufficio, o per *la vendita* della medesima;

4. Le *competenze* pagate *all'assistente* intervenuto in forza del § 657;

5. La mercede pagata *ai testimonj od ai periti*;

6. Tutte le spese occasionate dall' *esperimento d' opera* intrapreso sopra istanza dell' imputato.

*b.* Per parte dell' incolpato
riguardo al quale fu sospesa l' inquisizione
per difetto di prove legali.

927. All' imputato, contro cui si *sospende l' inquisizione* per difetto di *prove legali*, può ingiungersi il risarcimento delle spese indicate nel § 926 n.i 1, 2, 3.

*c.* Per parte del garante.

§ 928. Quando nella procedura contro il garante siano occorse delle spese delle specie enunciate nel § 926, potrà essergliene ingiunta la rifusione indipendentemente dal risarcimento delle spese, che gli incumbe in conseguenza della sua garanzia per l' imputato.

## SEZIONE III.

### SPESE PER L' ESECUZIONE DELLA PENA.

1. Della pena d' arresto.

*a.* Consegna al luogo di pena.

§ 929. Riguardo alle spese per tradurre al *luogo di pena un condannato all' arresto* serviranno di norma i §§ 908, 909, 911 fino al 915.

*b.* Esecuzione della pena.

*aa.* In luoghi di pena a carico dello stato.

§ 930. Se la pena d' arresto si manda ad *esecuzione* in un luogo di pena mantenuto a carico

Digitized by Google

dello stato, si osserverà per ciò che riguarda le spese occorrenti il regolamento adottato nello stabilimento.

*bb.* In altre case di pena.

§ 931. Se però la pena d'arresto *si eseguisce in altra casa di pena*, si applicheranno le disposizioni dei §§ 911 fino al 915.

Le *spese di mantenimento*, compresi il necessario *vestito* e la *cura in causa di malattia*, si rifondono alla casa di pena solo in quanto non siano compensate col *lavoro che avesse luogo* e vi facesse il condannato.

2. Dello sfratto.

§ 932. Le spese occasionate *dallo sfratto d'un contravventore* da un *luogo o distretto*, o da una o da tutte le *provincie*, nelle quali ha vigore la presente legge, sono *sostenute* da quelle *stesse persone*, alle quali incumbe il pagamento delle spese degli sfratti ordinati in forza delle *leggi penali generali*, e nel *modo prefisso* per questi sfratti.

3. Delle pene pecuniarie.

§ 933. Per le *spese di esecuzione* per *esigere* le *pene pecuniarie* a norma del § 894 si applicano i principj del regolamento del processo civile, e si riscuotono nella misura permessa dal § 902.

Se giusta il § 893 si effettua la *vendita* delle cose affette alla pena e non dichiarate cadute in commesso, si procede per l'esazione delle spese occasionate dalla conservazione della cosa e dalla vendita secondo il § 252 del regolamento sulle dogane, ed in quanto esse non siano coperte col

Digitized by Google

prezzo di vendita, secondo i §§ 907, 926, 927, 928 della presente legge.

4. Inserzione nelle gazzette.

§ 934. Per l'*inserzione* nelle *gazzette*, che avesse luogo nell'esecuzione della pena, vale il disposto dal § 924.

Digitized by Google

# INDICE

## DELLA LEGGE PENALE
## SULLE CONTRAVVENZIONI DI FINANZA.

*AVVERTIMENTI PRELIMINARI* . . . . . pag. 245

## PARTE PRIMA.

### DELLE CONTRAVVENZIONI E DELLE PENALI.

### CAPITOLO PRIMO.

*Delle contravvenzioni di finanza, e della loro imputazione in generale.*

#### SEZIONE PRIMA.

DETERMINAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI DI FINANZA IN GENERALE.

1. Idea delle medesime . . . . . » 247
a. Loro definizione § 1.
aa. In generale *ivi*.
bb. In ispecie contravvenzioni ai divieti del traffico coll'estero § 2.
b. Indicazione più speciale § 3.
aa. Prevaricazione degl' impiegati ed intervenienti di finanza *ivi*.
bb. Trattamento illegale dei contribuenti § 4.
cc. Mancanza all' obbligo di cooperazione od assistenza alle pratiche d' ufficio § 5.
c. Prescrizioni che si trasgrediscono colle contravvenzioni di finanza § 6.

Digitized by Google

2. Divisione delle contravvenzioni di finanza . . . pag. 250
a. Riguardo al loro effetto immediato § 7.
aa. Defraudazioni dei diritti di finanza e altre contravvenzioni di finanza *ivi*.
bb. Quali contravvenzioni siano da considerarsi come defraudazioni dei diritti di finanza § 8.
b. Riguardo alla qualità ed importanza delle conseguenze § 9.
aa. Varie classi delle contravvenzioni di finanza *ivi*.
bb. Quali contravvenzioni si comprendano sotto l'espressione della *medesima* o *diversa classe* di contravvenzioni § 10.
cc. Determinazione più precisa delle singole classi § 11.
dd. In quanto il contrabbando e le gravi contravvenzioni di finanza si comprendano nelle defraudazioni dei diritti di finanza § 12.

## SEZIONE II.

### REGOLE DELL' IMPUTAZIONE.

1. Condizioni dell' imputazione . . . . . » 252
a. Cognizione della legge § 13.
b. Prava intenzione § 14.
c. Motivi che escludono la personale capacità d' imputazione § 15.
d. Conseguenze della mancanza della capacità d' imputazione § 16.
e. Prova di questa mancanza § 17.
2. Imputazione dell' attentato . . . . . » 253
Condizioni della medesima § 18.
3. Estensione dell' imputazione . . . . . » 254
a. In generale § 19.
Colpevoli ai quali s' imputa la contravvenzione *ivi*.
b. Al motore § 20.
aa. Chi sia da considerarsi come motore *ivi*.
bb. Condizioni dell' imputazione § 21.
cc. Quando il motore procura d' impedire la contravvenzione § 22.
dd. Quali contravvenzioni siano da imputarsi al motore § 23.

Digitized by Google

c. Ai complici e partecipi § 24.
aa. Complici *ivi*.
bb. Partecipi § 25.
cc. Condizioni dell'imputazione, della complicità o della partecipazione § 26.
dd. Contravvenzioni per le quali la complicità o la partecipazione è punibile § 27.
α. Regola generale *ivi*.
β. Quando l'autore è incapace d'imputazione § 28.
γ. Partecipazione d'un tal autore § 29.

SEZIONE III.

ESTENSIONE DELL'APPLICABILITÀ DELLA PRESENTE LEGGE.

1. Riguardo al luogo nel quale è seguita la contravvenzione . . . . . pag. 258
2. Riguardo ai rapporti personali del contravventore. » ivi
a. In generale § 31.
b. In ispecie per gli stranieri § 32.
3. Riguardo alle contravvenzioni commesse in un'altra parte del territorio dello stato . . . . . » 259
a. Da un abitante delle provincie nelle quali ha vigore la presente legge § 33.
aa. Regola *ivi*.
bb. Eccezioni § 34.
b. Da uno straniero o da un abitante d'una parte del territorio, nella quale la presente legge non ha vigore § 35.

## CAPITOLO II.

### *Delle pene delle contravvenzioni di finanza in generale.*

SEZIONE PRIMA.

DIVISIONE DELLE PENE.

1. Divisione delle pene in generale . . . . . » 260
2. Pene pecuniarie . . . . . » ivi
a. Quali siano le pene pecuniarie § 37.

Digitized by Google

*b.* Minimo della pena § 38.

*c.* Massimo della pena § 39.

*aa.* Nel caso che sia stato appreso l'oggetto *ivi.*

*bb.* Nel caso che non si eserciti l'azione sulla cosa per la pena § 40.

*cc.* Importo eccedente il massimo della multa § 41.

*d.* Determinazione della pena se non è ben conosciuto l'oggetto § 42.

*aa.* Determinazione approssimativa *ivi.*

*bb.* Quando l'oggetto non può essere determinato nemmeno approssimativamente § 43.

*e.* Determinazione della pena secondo un' imposta § 44.

*aa.* Regola generale *ivi.*

*bb.* Imposte che si calcolano per determinare la pena § 45.

*cc.* Misura che deve servire di base alla determinazione della pena § 46.

*dd.* In particolare riguardo al dazio d'entrata § 47.

*ee.* Riguardo ai dazj d'entrata o d'uscita in generale § 48.

*f.* Determinazione della pena secondo il valore § 49.

*aa.* Regola generale *ivi.*

*bb.* In particolare riguardo alle contravvenzioni ai regolamenti doganali § 50.

*cc.* Riguardo alla defraudazione del dazio d'uscita ed alla contravvenzione ad un divieto di esportazione § 51.

*g.* Caduta in commesso § 52.

*aa.* In vece della pena del valore *ivi.*

*bb.* In mancanza dell' oggetto che cadrebbe in commesso § 53.

*cc.* Conseguenze del commesso legalmente pronunciato § 54.

*h.* Erogazione delle pene pecuniarie § 55.

3. Arresto . . . . . pag. 266

*a.* Suoi gradi § 56.

*b.* Modo di esecuzione § 57.

*c.* Esecuzione non interrotta § 58.

*d.* Permesso d' interrompere l' esecuzione della pena d' arresto § 59.

*e.* Massimo e minimo della durata § 60.

*f.* Norma pel calcolo del tempo § 61.

*g.* Principio della pena § 62.

Digitized by Google

## SEZIONE II.

### INASPRIMENTO DELLA PENA.

1. Disposizioni generali . . . . . pag. 268
*a.* Regola generale § 63.
*b.* Riunione di due o più pene di diversa specie § 64.
*c.* Mezzi particolari d'inasprimento § 65.
2. Inasprimento della pena d'arresto. . . . . » ivi
*a.* Regola generale § 66.
*b.* Esposizione al pubblico § 67.
3. Perdita di diritti e di concessioni . . . . . » 269
*a.* Regola generale § 68.
*b.* Disposizione relativa alla durata § 69.
*c.* Conseguenza della perdita § 70.
*aa.* Di concessioni alienabili *ivi.*
*bb.* Di concessioni inerenti a beni stabili § 71.
*cc.* Di professioni libere § 72.
4. Sfratto . . . . . » 270
*a.* Disposizione generale § 73.
*b.* Se l'esecuzione soggiace ad ostacoli per riguardi di polizia § 74.
*c.* Da tutte le provincie § 75.
*d.* Ritorno di uno sfrattato § 76.
5. Pubblicazione del nome. . . . . » 271
*a.* Casi in cui ha luogo § 77.
*b.* Modo della pubblicazione § 78.

## SEZIONE III.

### CONSEGUENZE DELLA PENA.

1. Sorveglianza di polizia . . . . . » ivi
2. Riserva della competente imposta e del diritto al risarcimento . . . . . » 272

## SEZIONE IV.

### PUNIZIONE DEI MINORENNI.

1. Di chi non ha compiuto il decimo anno. . . . . » ivi

Digitized by Google

2. Di altri minorenni . . . . . pag. 272
a. Determinazione della specie di pena § 82.
b. Misura della pena § 83.
c. Massima durata dell' arresto § 84.
d. Esecuzione dell' arresto riguardo ad impuberi § 85.

## CAPITOLO III.

### *Della determinazione della pena.*

---

### SEZIONE PRIMA.

PRINCIPI GENERALI.

1. Limite entro il quale deve determinarsi la pena . » 274
2. Remissione o mitigazione della pena in via di grazia . . . . . » ivi
3. Valutazione delle circostanze aggravanti o mitiganti » ivi

### SEZIONE II.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.

1. In generale . . . . . » 275
2. Speciali circostanze aggravanti . . . . . » ivi
a. Per la qualità della persona § 90.
b. Per la qualità del fatto § 91.

### SEZIONE III.

CIRCOSTANZE MITIGANTI.

1. Speciale enumerazione delle medesime . . . . . » 277
2. Riguardo all' attentato . . . . . » 278
3. Riguardo alla cooperazione di due o più persone. » ivi

### SEZIONE IV.

REGOLE PER LA DETERMINAZIONE.

1. Principj per la determinazione della pena in generale . . . . . » ivi

Digitized by Google

a. Valutazione delle circostanze aggravanti e mitiganti § 95.
b. Limitazione dell'arbitrio delle autorità cui spetta di pronunciare la sentenza § 96.
c. Considerazione dei rapporti personali § 97.
2. Proporzione per la misura della pena per più colpevoli e partecipi . . . . . pag. 279
a. Regola per la misura della pena § 98.
b. Secondo la qualità dell'oggetto della contravvenzione § 99.
c. Nel caso che due o più persone abbiano commesso unitamente una contravvenzione § 100.
aa. Quando non si trovano tra di loro nei rapporti di motori, complici o partecipi *ivi*.
bb. Pei colpevoli o partecipi sotto altri rapporti § 101.
d. Proporzione nella misura della pena tra i colpevoli e i partecipi § 102.
3. Concorrenza delle disposizioni penali di diverse leggi . . . . . » 281
a. Separata determinazione della pena § 103.
b. Riguardo dovuto a questa circostanza § 104.
4. Concorso di due o più contravvenzioni di finanza » 282
a. Regola generale § 105.
b. Norma per quella parte della pena che eccedesse il massimo della pena legale § 106.
c. Eccezioni § 107.
5. Contravvenzioni di finanza affini . . . . . » 283
a. Quali siano queste contravvenzioni § 108.
b. Regola per la loro valutazione § 109.
c. Condizioni § 110.
d. Circostanze che non escludono tale valutazione § 111.
e. Limiti di questa valutazione § 112.
f. Misura della pena in caso di ripetizione di contravvenzioni della stessa specie o di contravvenzioni affini § 113.
g. Nel caso di nuova recidività § 114.

## SEZIONE V.

### COMMUTAZIONE DELLA PENA.

1. Massima . . . . . » 287
2. Commutazione della multa in arresto . . . . . » 288
a. Casi in cui ha luogo § 116.



Digitized by Google

*b.* Commutazione parziale § 117.
*c.* Circostanze alle quali si deve aver riguardo § 118.
*d.* Misura della commutazione § 119.
*e.* Esazione della multa allorchè i contravventori divengono solventi § 120.
*f.* In qual grado d'arresto possa aver luogo la commutazione § 121.
3. Abbreviamento dell' arresto . . . . . pag. 290
*a.* Condizioni § 122.
*b.* Misura dell' abbreviamento § 123.

## CAPITOLO IV.

### *Della garanzia per le pene.*

---

### SEZIONE PRIMA.

DELLA GARANZIA PERSONALE PER LE PENE.

### I. Disposizioni generali.

1. Massima . . . . . » 291
2. Fondamento della garanzia . . . . . » ivi
*a.* Per legge o per convenzione § 125.
*b.* Per la presente legge § 126.

### II. Disposizioni particolari sulla garanzia emergente dalla presente legge.

1. Persone a cui incumbe la garanzia . . . . . » 292
*a.* Risponsabilità del mandante pel mandatario § 127.
*aa.* A cagione del vantaggio ricavato dalla contravvenzione *ivi.*
*α.* In generale *ivi.*
*β.* In particolare quando il mandante è un esercente § 128.
*αα.* Presunzione riguardo agli oggetti ed alle partite di danaro che si trovano presso di loro *ivi.*
*ββ.* Prova in contrario § 129.
*γγ.* Ove si ritragga vantaggio dalla contravvenzione per mancanza d'attenzione § 130.

Digitized by Google

*bb.* Per mancanza di precauzione § 131.
α. Lasciando continuare il mandato *ivi.*
β. Dando il mandato § 132.
*β.* Risponsabilità degli esercenti pei loro commessi ed institori § 133.
*aa.* Obbligo relativo alla scelta ed alle incombenze dei medesimi *ivi.*
*bb.* Risponsabilità che ne risulta § 134.
*c.* Risponsabilità del capo di famiglia per gl' individui che la compongono § 135.
*d.* Risponsabilità dei genitori o tutori per gl' impuberi § 136.
*e.* Risponsabilità dei complici e partecipi § 137.
2. Limite della garanzia nascente dalla risponsabilità pag. 297
*a.* Quali prestazioni vi si comprendano § 138.
*b.* Misura della garanzia § 139.
*c.* Rapporto tra due o più persone risponsabili § 140.
3. Soddisfacimento all' obbligo della garanzia . . . . . » 298
*a.* A quale importo si estenda § 141.
*b.* Per qual importo si abbia a far valere § 142.
*c.* Modo d' esecuzione § 143.
4. Concorso della garanzia colla colpa o colla partecipazione . . . . . » 299

## SEZIONE II.

### GARANZIA REALE PER LE PENE.

### I. Cose affette alla garanzia.

1. Oggetto della contravvenzione . . . . . » ivi
2. Mezzi ausiliarj della medesima . . . . . » 300

### II. Casi della garanzia.

1. Dell' oggetto delle defraudazioni di finanza . . . . » ivi
2. Dei mezzi ausiliarj delle contravvenzioni. . . . . » ivi
*a.* Dell' involto esteriore e degli utensili di custodia § 148.
*b.* Delle cose che si trovassero confuse o congiunte coll' oggetto § 149.
*c.* Dei mezzi di trasporto § 150.
3. Di altri oggetti o mezzi ausiliarj. . . . . » 301

Digitized by Google

## III. Diritto che nasce dalla garanzia inerente alla cosa.

1. Quale sia questo diritto . . . . . pag. 301
2. Persone in confronto delle quali ha luogo . . . . » 302
   a. In generale § 153.
   b. Particolarmente per colpa, partecipazione o garanzia personale § 154.
   c. Anche senza queste condizioni § 155.
3. Tempo entro il quale si dee far valere . . . . . » 305
   a. Sull' oggetto della contravvenzione § 156.
   b. Sui mezzi ausiliarj soggetti a garanzia al pari dell' oggetto della contravvenzione § 157.
   c. Sopra altri mezzi § 158.
      aa. Immediatamente all' atto del fermo *ivi*.
      bb. Dopo il fermo § 159.
4. Modo di far valere la garanzia . . . . . » 307
   a. Di regola mediante il fermo § 160.
   b. Nella via ordinaria di diritto § 161.

## IV. Realizzazione della garanzia.

1. Alienazione . . . . . » 308
2. Metodo di procedere quando trattasi di generi di privativa . . . . . » 309
3. Casi nei quali si devono rendere inservibili . . . . » ivi
   a. L' oggetto della contravvenzione § 164.
   b. I mezzi ausiliarj della contravvenzione § 165.

## V. Azioni di diritto privato sulla cosa soggetta a garanzia.

1. Condizioni sotto le quali si possono far valere, e modo di procedere relativo . . . . . » 310
2. Rivendicazione della cosa alienata . . . . . » 311
3. Ripetizione del prezzo ricavatone . . . . . » ivi
4. Risarcimento delle spese necessarie od utili . . . . » ivi

Digitized by Google

VI. Imputazione della cosa garante nelle pene dei singoli colpevoli e partecipi.

1. Nella pena del proprietario . . . . . pag. 312
2. In quella del detentore. . . . . » ivi
3. Nelle pene di tutti i condannati. . . . . » 313

## CAPITOLO V.

### *Dell' imputazione di alcune specie di colpa e di partecipazione.*

---

### SEZIONE PRIMA.

IMPUTAZIONE DELLA COLPA E DELLA PARTECIPAZIONE AL CONTRABBANDO E A GRAVI CONTRAVVENZIONI DI FINANZA.

1. Motore . . . . . » ivi
2. Complici . . . . . » 314
3. Partecipi . . . . . » ivi

### SEZIONE II.

IMPUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE MEDIANTE PRESTATO AJUTO.

1. Definizione . . . . . » 315
2. Eccezione dall' imputazione di prestato ajuto. . . . » 316

### SEZIONE III.

IMPUTAZIONE DELLA COLPA E DELLA PARTICIPAZIONE AD UNA BANDA DI CONTRABBANDIERI.

1. Definizione di una banda di contrabbandieri . . . » 317
2. Fondatori e capi. . . . . » 318
3. Assicuratori. . . . . » ivi
4. Imputazione nel caso, che il fondatore od il capo abbia cercato con attività d'impedire la contravvenzione . . . . . » 319

Digitized by Google

5. Dirigenti di singole intraprese . . . . . pag. 319
6. Altri membri della banda . . . . . » 320

SEZIONE IV.

IMPUTAZIONE DELL' ATTENTATO.

Di contrabbando e di alcune gravi contravvenzioni di finanza . . . . . » ivi

## CAPITOLO VI.

### *Del contrabbando e della punizione del medesimo.*

---

SEZIONE PRIMA.

DIVERSE SPECIE DI CONTRABBANDO.

1. Contrabbando consumato . . . . . » 321
*a.* Mediante illegale importazione di merci § 185.
*aa.* Nel territorio doganale *ivi.*
*bb.* In un territorio estradoganale § 186.
*b.* Mediante illegale esportazione di merci § 187.
Dal territorio doganale o dai territorj estradoganali *ivi.*
*c.* Mediante illegale transito di merci § 188.
A traverso del territorio doganale *ivi.*
*d.* Mediante illegale introduzione di articoli soggetti ad un'imposta di consumo § 189.
In comuni chiusi (murati) *ivi.*
2. Tentato contrabbando . . . . . » 324
*a.* In generale § 190.
*b.* Specie del medesimo § 191.
*aa.* Mediante tentata illegale importazione di merci nel territorio doganale *ivi.*
*bb.* Mediante contravvenzione ad alcuni divieti emanati per la costa marittima o per altre acque di confine § 192.
α. Specie della medesima *ivi.*
β. A quali specie di contrabbando appartengano queste contravvenzioni § 193.

Digitized by Google

*cc.* Mediante tentata illegale esportazione di merci § 194.
*dd.* Mediante tentata illegale importazione di merci in un territorio estradoganale § 195.
*ee.* Mediante tentata illegale introduzione di articoli soggetti ad un' imposta di consumo nei luoghi murati § 196.
*c.* Condizione dell' imputabilità dell' attentato § 197.
*d.* Eccezioni dalla punibilità dell' attentato § 198.
*aa.* Per essersi giustificata l' azione od ommissione *ivi.*
*bb.* Quando si producono sufficienti schiarimenti sulla deviazione dalla legge § 199.
3. Altre specie di contrabbando . . . . . pag. 330

## SEZIONE II.

### PUNIZIONE DEL CONTRABBANDO.

1. Circostanze aggravanti . . . . . » 331
2. Determinazione della pena . . . . . » 332
*a.* Specie diverse di contrabbando riguardo alla determinazione della pena § 202.
*b.* Pena principale § 203.
*aa.* Per la contravvenzione ad un divieto relativo al commercio sottoposto al regime daziario *ivi.*
*bb.* In tutti gli altri casi § 204.
*cc.* Imposte da prendersi per base nel determinare la pena § 205.
α. In generale *ivi.*
β. Determinazione più speciale delle medesime § 206.
*dd.* Minimo delle pene pecuniarie § 207.
*ee.* Misura della pena riguardo a materie contenenti sal comune o nitro § 208.
*c.* Disposizioni accessorie § 209.
*aa.* Caduta in commesso di alcuni mezzi ausiliarj della contravvenzione *ivi.*
*bb.* Condizione della caduta in commesso § 210.
*cc.* Garanzia sui mezzi di trasporto § 211.
*dd.* Perdita dell' esercizio o della licenza di produrre od apparecchiare generi di privativa § 212.
*ee.* Perdita della licenza del traffico girovago § 213.

Digitized by Google

*ff.* Perdita della licenza di vendere generi di privativa § 214.

*gg.* Perdita del diritto di commercio di determinati oggetti § 215.

*hh.* Sfratto dal circondario confinante § 216.

*d.* Pene per alcuni modi di prestazione d'assistenza § 217.

*aa.* Per se *ivi.*

*bb.* In concorso di altri modi di prestazione d'ajuto § 218.

*cc.* Negata o protratta assistenza per la scoperta o pel fermo § 219.

## CAPITOLO VII.

### *Del contrabbando temerario e della sua punizione.*

---

### SEZIONE PRIMA.

#### SPECIE DEL CONTRABBANDO TEMERARIO.

1. Indicazione delle medesime . . . . . pag. 340

2. Società di contrabbando . . . . . " 341

### SEZIONE II.

#### SPIEGAZIONE E PENA DELLE SINGOLE SPECIE DI CONTRABBANDO TEMERARIO.

1. Contrabbando reiterato . . . . . " ivi

*a.* Definizione § 222.

*b.* Pena § 223.

2. Contrabbando a mano armata . . . . . " 342

*a.* Definizione § 224.

*b.* Pena § 225.

3. Contrabbando con attruppamento . . . . . " 343

*a.* Definizione § 226.

*b.* Pena § 227.

*aa.* In caso di opposizione o violenza *ivi.*

*bb.* In caso di altri attruppamenti pericolosi § 228.

*cc.* In casi di minor pericolo § 229.

Digitized by Google

4. Contrabbando con violenza . . . . . pag. 345
5. Contrabbando con seduzione . . . . . » ivi
Pena pel contrabbando con violenza o con seduzione § 232.
6. Contrabbando assicurato . . . . . » 346
*a.* Definizione § 233.
*b.* Pena § 234.
*aa.* Dell' assicuratore *ivi.*
*bb.* Di altri colpevoli o partecipi § 235.
7. Contrabbando con documenti falsi, falsificati o supposti . . . . . » 347
*a.* Definizione § 236.
*b.* Pena § 237.
8. Contrabbando con lesione del suggello di finanza. » 349
9. Contrabbando coll' altrui proprietà . . . . . » ivi

## SEZIONE III.

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI INTORNO ALL' APPLICAZIONE DELLA PENA.

1. Applicazione delle pene pecuniarie . . . . . » 350
2. Inflizione d' una multa in vece dell' arresto . . . . . » ivi
3. Inasprimenti di pena . . . . . » 351
*a.* Perdita del diritto all' esercizio del commercio § 242.
*b.* Perdita del diritto ad altri esercizj § 243.
*c.* Dichiarazione d' incapacità § 244.
*aa.* Ad ottenere il diritto di esercitare il commercio *ivi.*
*bb.* Ad ottenere il diritto ad altro esercizio § 245.
*cc.* Durata della medesima § 246.
*d.* Sfratto dal circondario confinante § 247.
*e.* Assoggettamento a sorveglianza di polizia § 248.
*f.* Sfratto degli stranieri § 249.
*g.* Inasprimenti di pena quando il fatto fu punito nelle vie della giustizia punitiva o nel caso di commutazione della pena d' arresto § 250.

Digitized by Google

# CAPITOLO VIII.

## *Delle società di contrabbando.*

### SEZIONE PRIMA.

SPECIE DIVERSE DI COLPA E DI PARTICIPAZIONE.

1. Definizione delle società di contrabbando. . . . pag. 353
2. Motore . . . . . » 354
3. Autori. . . . . » ivi
4. Complici . . . . . » 355
5. Partecipi . . . . . » 356

### SEZIONE II.

PENE.

1. Eccezione dall'applicazione della pena a favore di chi si ritira dalla società. . . . . » ivi
2. Pena d'arresto . . . . . » 357
   *a.* Del motore § 257.
   *b.* Degli autori e di alcuni complici § 258.
   *c.* Di altri complici e dei partecipi § 259.
   *d.* Mitigazione della pena quando non siansi commesse le contravvenzioni a cui si tendeva § 260.
3. Imputazione delle singole contravvenzioni di finanza. . . . . » 359
   *a.* Regola generale § 261.
   *b.* Pena di queste contravvenzioni § 262.
4. Multa pei motori ed autori . . . . . » 360
5. Disposizioni comuni col contrabbando temerario . » ivi

Digitized by Google

# CAPITOLO IX.

## *Della punizione delle gravi contravvenzioni di finanza in generale.*

### SEZIONE PRIMA.

#### DETERMINAZIONE DELLA PENA.

1. Misura della pena . . . . . pag. 361
2. Imposte che vi devono servir di base . . . . . » ivi
3. Determinazione della pena secondo il valore dell' oggetto . . . . . » 362
4. Per le materie contenenti sale o nitro . . . . . » ivi
5. Minimo delle pene pecuniarie. . . . . » ivi
6. Valutazione del contrabbando nell' inasprimento della pena in caso di ripetuta contravvenzione. . » 363

### SEZIONE II.

#### INASPRIMENTO DELLA PENA IN CIRCOSTANZE PARTICOLARMENTE AGGRAVANTI.

1. Arresto . . . . . » ivi
*a.* In caso di punizione ripetuta § 271.
*b.* In caso di attruppamento § 272.
*c.* In caso di altre circostanze aggravanti § 273.
2. Perdita di diritti e licenze . . . . . » 365
*a.* Nel primo caso d' invenzione § 274.
*b.* In caso di condanna ripetuta § 275.
*c.* Dichiarazione d' incapacità al diritto d' esercizio § 276.

Digitized by Google

# CAPITOLO X.

## *Della punizione delle falsità nelle dichiarazioni delle merci.*

### SEZIONE PRIMA.

SPECIE DI FALSITA' PUNIBILI.

1. Indicazione delle medesime in generale . . . . pag. 367
2. Limitazione della punibilità a certe differenze nella quantità . . . . . » ivi
3. Falsità nelle dichiarazioni per l' assegnamento di merci estere . . . . . » 368
   a. In generale § 279.
   b. Notificazione di un oggetto non esistente, o di una quantità maggiore della reale § 280.
4. Falsità delle dichiarazioni nel commercio esente da dazio . . . . . » 369
   a. Nell' uscita § 281.
   b. Nell' entrata § 282.
5. Falsità in altri casi del commercio soggetto al regime daziario . . . . . » 371
   a. Regola generale § 283.
   b. Norma per determinare la pena § 284.
   c. Falsità nella notificazione della quantità § 285.
   d. Inesattezza nel fare la dichiarazione § 286.
6. Falsità nelle dichiarazioni relative alle pratiche di controlleria . . . . . » 373
   a. Regola generale § 287.
   b. Norma per determinare la pena § 288.
7. Falsità nel manifesto di navigazione o nelle notificazioni che devono farsi dai capitani . . . . . » 374
8. Falsità nelle notificazioni relative alle imposte nei comuni chiusi (murati) . . . . . » 375

Digitized by Google

## SEZIONE II.

### REGOLE PER DETERMINARE LA PENA.

1. Notificazione della quantità secondo due o più dati regolatori . . . . . pag. 375
*a.* Falsità nell' indicazione secondo uno di questi dati regolatori § 291.
*b.* Misura per la determinazione della pena § 292.
2. Falsità nella notificazione del numero dei colli o recipienti. . . . . » 376
*a.* Allorchè la quantità dev' essere notificata separatamente per ciascun collo § 293.
*aa.* Nel caso che la falsa notificazione della quantità sia punibile *ivi.*
*bb.* Quando tale falsità non è punibile § 294.
*b.* Allorchè non vi è obbligo di notificare la quantità separatamente per ciascun collo § 295.
*aa.* Condizione della punizione per falsità *ivi.*
*bb.* Pena dell' inesattezza nella dichiarazione § 296.
3. Indipendenza dell' applicazione della pena dall' uso che si è fatto della dichiarazione . . . . . » 378
4. Notificazione con denominazione più generica di quella usata nella tariffa . . . . . » 379
5. Particolari circostanze aggravanti . . . . . » ivi

## SEZIONE III.

### PERSONE ALLE QUALI SI DEVONO INFLIGGERE LE PENE PER FALSITA' NELLE DICHIARAZIONI.

1. Pene per falsità o inesattezza nelle dichiarazioni. . » 380
*a.* Massima § 300.
*b.* Chi sia da considerarsi come autore § 301.
*c.* Eccezioni § 302.
2. Garanzia per le pene . . . . . » 381
*a.* Del dichiarante § 303.
*b.* Conseguenza dell' accettazione per parte del consegnatario della merce § 304.
*c.* Garanzia del consegnatario della merce § 305.

Digitized by Google

*d.* Del conducente § 306.
*e.* Limitazione della garanzia stabilita dalla legge § 307.
3. Pena riguardo al manifesto di navigazione, o alla indicazione da rimettersi in un porto di mare, e garanzia relativa . . . . . pag. 383

## CAPITOLO XI.

### *Delle contravvenzioni alle prescrizioni sulla produzione e preparazione, sull' uso e smercio dei generi di privativa.*

1. Notificazione di strati di sale e di sorgenti di acqua salsa . . . . . » ivi
*a.* Ommissione di tale notificazione § 309.
*b.* Ritardo della medesima § 310.
2. Vietata produzione . . . . . » 384
*a.* D' oggetti di privativa in generale § 311.
*b.* Di tabacco § 312.
*c.* Di sale e di nitro § 313.
3. Preparazione o uso in opposizione ad un divieto . » 385
*a.* Di generi di privativa non provenienti dai magazzini della finanza § 314.
*b.* Di generi provenienti dai magazzini della finanza § 315.
4. Commercio illegale con generi di privativa . . . . » ivi
*a.* Vietata alienazione § 316.
*aa.* D' oggetti non contemplati nella tariffa, o pei quali non fu pagata l' imposta *ivi.*
*bb.* D' oggetti, pei quali fu pagata l' imposta § 317.
*b.* Abuso di un favore accordato § 318.
*c.* Vietata traslazione da una parte del territorio all' altra § 319.
*d.* Norma per determinare la pena § 320.
*aa.* Nei due casi suindicati *ivi.*
*bb.* In una parte del territorio, ove sono in vigore prezzi eguali o minori § 321.
*e.* Punizione dell' acquirente di generi illegalmente alienati o trasferiti § 322.

Digitized by Google

# CAPITOLO XII.

## *Delle contravvenzioni alle prescrizioni sui processi d' esercizio soggetti ad un' imposta di consumo.*

---

### SEZIONE PRIMA.

#### PROCESSO ILLEGALE SOGGETTO AD IMPOSTA.

1. Definizione del processo soggetto ad imposta . pag. 388
2. Processo non notificato . . . . . » 389
3. Deviazioni dal processo notificato . . . . . » ivi
   *a.* Diverse specie delle medesime in generale § 325.
   *b.* Con materie diverse od in quantità maggiore § 326.
   *c.* Produzione di una quantità maggiore § 327.
   *d.* Produzione di un altro genere, d'un' altra specie o qualità §§ 328, 329.
   *e.* Processo intrapreso con utensili o recipienti diversi § 330.
      *aa.* Come grave contravvenzione di finanza *ivi.*
      *bb.* Come altra contravvenzione § 331.
   *f.* Esecuzione del processo in luogo diverso § 332.
   *g.* Incominciamento prima del tempo prescritto § 333.
      *aa.* Regola *ivi.*
      *bb.* In casi, ne' quali si fa subire alle materie un cangiamento essenziale § 334.
   *h.* Continuazione del processo oltre la durata prescritta § 335.
      *aa.* Con impiego di nuove materie *ivi.*
      *bb.* Con impiego delle materie, colle quali erasi incominciato il processo § 336.
      *cc.* In altri casi § 337.
4. Vietata trasformazione, sottrazione o custodia di articoli soggetti ad imposta . . . . . » 396
   *a.* Casi della contravvenzione § 338.
   *b.* Norma per determinare la pena § 339.
   *c.* Addizione di materie eterogenee § 340.

Digitized by Google

5. Vietata alienazione o produzione . . . . . pag. 397
a. Casi di questa contravvenzione § 341.
b. Circostanza aggravante § 342.
c. Punibilità dell' acquirente § 343.

SEZIONE II.

IRREGOLARITA' NEL PROCESSO SOGGETTO AD IMPOSTA.

1. Mancanza di domanda della licenza . . . . . » 399
2. Mancanza d'insegna ai locali d'esercizio, o di notificazione di seguiti cambiamenti . . . . . » ivi
3. Falsità nella descrizione . . . . . » ivi
4. Cambiamenti negli utensili o locali d'esercizio . . » 400
5. Altre irregolarità . . . . . » 401

SEZIONE III.

Circostanze aggravanti . . . . . » ivi

## CAPITOLO XIII.

*Delle contravvenzioni alle prescrizioni sugli articoli d' assegnamento e sulle merci rilasciate da un ufficio condizionatamente.*

---

SEZIONE PRIMA.

IRREGOLARITA' NEL TRASPORTO.

1. Di articoli esteri assegnati . . . . . » 402
a. Casi punibili § 350.
b. Circostanze aggravanti § 351.
c. Arrivo ritardato § 352.
2. D' altri oggetti . . . . . » 404

Digitized by Google

## SEZIONE II.

### PROVA DELL' EFFETTIVA PRESENTAZIONE.

1. Di merci estere non daziate . . . . . pag. 405
*a.* Quando l'autore dell'intercezione non viene scoperto § 354.
*aa.* Specie della contravvenzione *ivi.*
*bb.* Norma per determinare la pena § 355.
*b.* Se si scopre l'autore dell'intercezione § 356.
*c.* Eccezione dall'applicazione della pena § 357.
2. Di articoli soggetti ad un' imposta . . . . . » 406
3. Discordanza fra i ricapiti e la merce . . . . . » 407
*a.* Scoprendosi contrabbando § 359.
*b.* In altri casi § 360.

## SEZIONE III.

### CONTRAVVENZIONI CON MERCI RILASCIATE CONDIZIONATAMENTE.

1. Per parte di un esercente . . . . . » 409
*a.* Casi punibili § 361.
*b.* Attentato § 362.
*c.* Norma per la determinazione della pena § 363.
*d.* Perdita del favore § 364.
2. Vietata alienazione o custodia di merci messe fuori di commercio . . . . . » 410
*a.* In circostanze aggravanti § 365.
*b.* In circostanze meno aggravanti § 366.

# CAPITOLO XIV.

## *Delle contravvenzioni contro le discipline per la sorveglianza del commercio e dell' industria.*

---

1. Contravvenzioni ai regolamenti sulle drogherie, sui tessuti, sui lavori a maglia, sulle chincaglierie e mercerie . . . . . » 412



Digitized by Google

2. Contravvenzioni ai regolamenti sul trasporto e sulla custodia delle merci . . . . . pag. 412
a. Nel circondario confinante § 368.
aa. Casi punibili *ivi*.
bb. Circostanze aggravanti § 369.
cc. Determinazione della pena § 370.
b. Nel territorio doganale interno § 371.
c. In tutti gli altri casi § 372.
3. Disposizione comune in caso di circostanze mitiganti » 415
4. Mancanza o difetti della marca delle merci . . . . » 416
a. Della marca d'ufficio § 374.
aa. Determinazione della pena *ivi*.
bb. In circostanze mitiganti § 375.
b. Della marca privata § 376.
c. Falsificazione, contraffazione o trasporto della marca § 377.
aa. Punizione nelle vie della giustizia punitiva *ivi*.
bb. Trattamento della marca non genuina § 378.
5. Omessa legittimazione della provenienza, dell'origine o del daziato . . . . . » 418
a. Determinazione della pena §§ 379, 380, 381.
b. Circostanza aggravante § 382.
c. Allorchè si fa luogo alla pena per contrabbando § 383.
6. Contravvenzioni ai regolamenti sull'attività dell'esercizio . . . . . » 420
a. Riguardo all'estensione dell'esercizio § 384.
aa. In generale *ivi*.
bb. In particolare pei merciajuoli girovaghi § 385.
b. Esercizio senza la licenza prescritta § 386.
c. Riguardo alla tenuta dei libri d'esercizio § 387.
aa. Omessa o non concorde annotazione d'un documento nei libri *ivi*.
α. In generale *ivi*.
β. In circostanze mitiganti § 388.
bb. Falsità nella tenuta dei libri § 389.
cc. Omissione della tenuta, o della custodia dei libri § 390.
dd. Altre irregolarità § 391.
ee. Circostanza aggravante § 392.
7. Disposizioni comuni . . . . . » 424
a. In quanto queste contravvenzioni siano da considerarsi come defraudazioni di finanza § 393.

Digitized by Google

b. Garanzia degli oggetti della contravvenzione § 394.
c. Garanzia personale § 395.

## CAPITOLO XV.

*Delle contravvenzioni ai regolamenti sulle imposte di consumo, che si esigono all' occasione che si appone una marca d' ufficio ( bollo ).*

### SEZIONE PRIMA.

DISPOSIZIONI GENERALI.

1. Defraudazioni di finanza . . . . . pag. 425
a. Casi in cui hanno luogo § 396.
b. In particolare oltrepassando una linea doganale o daziaria § 397.
c. In caso di lesione del suggello di finanza § 398.
d. Complici e partecipi § 399.
2. Falsificazione, contraffazione o trasporto della marca d' ufficio . . . . . » 428
3. Omissione o difetti della marca privata . . . . . » ivi
4. Norma per determinare la pena . . . . . » 429
5. Punizione degli esercenti . . . . . » ivi

### SEZIONE II.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

1. Marca delle merci per distinguerne l' origine . . » 430
2. Marca dei metalli nobili per distinguerne il titolo o fino . . . . . » ivi
3. Marca d' altri oggetti di consumo o d' uso . . . . . » 431
a. Defraudazioni di finanza § 406.
b. Alcune specie di complicità o participazione § 407.

Digitized by Google

# CAPITOLO XVI.

*Delle contravvenzioni ai regolamenti sulle imposte, che si esigono mediante il bollo della carta all'occasione di conferimento, acquisto, trasferimento, esercizio, difesa o cessazione di diritti e ragioni.*

---

## SEZIONE PRIMA.

### CASI PUNIBILI.

1. Defraudazioni di finanza . . . . . pag. 432
2. Complici . . . . . » 434
3. Partecipi o complici . . . . . » ivi
4. In concorso di chi il documento o scritto munito di bollo non genuino sia da considerarsi come non bollato . . . . . » 435
5. In concorso di chi il bollo genuino sia da considerarsi come non esistente . . . . . » 436

## SEZIONE II.

### PENE.

1. Per defraudazioni di finanza . . . . . » ivi
Continuazione §§ 414, 415, 416.
2. Per smercio di carta bollata non genuina . . . . . » 438
3. Per negligenza nella scoperta di contravvenzioni sul bollo . . . . . » ivi
4. Per contravvenzioni riguardo alla forma esterna della spedizione e alle vidimazioni di copia . . . » 439
5. Per commercio non autorizzato con carta bollata . » 440

Digitized by Google

## SEZIONE III.

### DISPOSIZIONE DEGLI OGGETTI DELLA CONTRAVVENZIONE.

1. Dei documenti, scritti o libri . . . . . pag. 440
2. Della carta bollata non genuina . . . . . » ivi

# CAPITOLO XVII.

## *Delle contravvenzioni ai regolamenti relativi ai diritti e alle imposte d'esclusiva riserva dello stato riguardo al trasporto di persone e di cose.*

---

## SEZIONE PRIMA.

### CONTRAVVENZIONI ALLE PRESCRIZIONI POSTALI.

1. Defraudazioni di finanza . . . . . » 441
*a.* Mediante trasporto non autorizzato o uso illegale delle istituzioni postali § 423.
*aa.* Casi di questa contravvenzione *ivi.*
*bb.* Persone punibili § 424.
*cc.* Impostazione col regolare indirizzo a persone esenti dal pagamento delle tasse postali § 425.
*b.* Mediante non autorizzata o illegale istituzione od uso di stabilimenti od intraprese pel trasporto di persone o di cose § 426.
2. Pene . . . . . » 444
*a.* Per trasporto non autorizzato di oggetti esclusivamente riservati § 427.
*aa.* Misura della pena di regola *ivi.*
*bb.* Misura della pena quando se ne paghi spontaneamente l'importo § 428.
*b.* Per uso illegale delle istituzioni postali § 429.
*c.* Minimo della pena § 430.

Digitized by Google

*d.* Per illegale stabilimento o mantenimento d' intraprese di trasporto § 431.

*aa.* Casi punibili *ivi.*

*bb.* Quando concorrono altre contravvenzioni ai regolamenti postali § 432.

*e.* Per altre deviazioni dai regolamenti sull' esercizio delle intraprese di trasporto § 433.

*f.* Per illegale trasporto ulteriore di viaggiatori § 434.

3. Riserva delle prescrizioni sopra altri privilegi dell' amministrazione della posta . . . . . pag. 448

## SEZIONE II.

### DEFRAUDAZIONI DI FINANZA CONTRO I DIRITTI DI STRADE, PONTI E TRAGITTI (PORTI).

1. Schivando od oltrepassando la ricevitoria, o facendo uso dei ponti o dei tragitti . . . . . " 449

2 Agendo in opposizione alla riserva esclusiva vigente riguardo ai ponti o tragitti . . . . . " ivi

# CAPITOLO XVIII.

## *Delle contravvenzioni alle leggi sui diritti esclusivamente riservati alla finanza riguardo a contratti di sorte.*

---

## SEZIONE PRIMA.

### DEFRAUDAZIONI DI FINANZA.

1. Defraudazioni di finanza consumate . . . . . " 450

2. Attentato . . . . . " 451

*a.* Del giuoco in lotterie estere § 439.

*b.* Di lotterie proibite nello stato § 440.

*c.* In particolare se il giuoco non ebbe effetto § 441.

Digitized by Google

## SEZIONE II.

### PENE.

1. Giuoco in lotterie estere . . . . . pag. 453
a. Messe in lotterie di numeri estere, o presso collettori di lotterie estere § 442.
b. Altri casi di giuoco in lotterie estere § 443.
c. Caduta in commesso dei biglietti di lotterie estere § 444.
2. Giuochi non autorizzati nello stato . . . . . » 454
a. Che soggiacciono ad un' imposta § 445.
b. Altri giuochi § 446.
3. Accettazione non autorizzata di messe per parte dei collettori di lotto . . . . . » 455
4. Eccesso oltre la licenza ottenuta . . . . . » 456
a. Defraudazione di finanza § 448.
b. Numero o importo maggiore delle vincite § 449.
c. Giuoco essenzialmente diverso § 450.
d. Altre deviazioni dalla licenza § 451.

## CAPITOLO XIX.

### *Delle contravvenzioni contro le istituzioni relative alla tutela dei diversi rami di finanza.*

---

1. Lesione del suggello di finanza . . . . . » 458
a. Se il colpevole o partecipe è noto § 452.
b. Se il colpevole o partecipe non può essere assoggettato a pena § 453.
2. Lesione o trascuranza della marca d' ufficio . . . . » 459
Ad apparati o vasi d' esercizio § 454.
3. Ricusa di lasciar entrare gl' impiegati di finanza o di cooperare alle pratiche d' ufficio . . . . . » 460
a. Senza rendere necessario l' uso della forza § 455.
b. Se si è dovuto far uso della forza § 456.

Digitized by Google

4. Sottrazione, distruzione o trasformazione di oggetti in caso di perquisizioni o d'altre pratiche d'ufficio . . . . . pag. 461
a. Determinazione della pena § 457.
b. Norma per determinare la pena § 458.
5. Ricusa delle informazioni richieste durante il trasporto di merci . . . . . » 463
6. Mancanza del manifesto di navigazione o ricusa di produrlo . . . . . » ivi
7. Falsità nell'emissione o nell'uso di documenti, ovvero nelle deposizioni di testimonj . . . . . » ivi
8. Doni dati o promessi ad impiegati od inservienti di finanza . . . . . » 465
9. Evitazione d'ufficj . . . . . » ivi
10. Danneggiamento dei segnali pubblici e delle linee di finanza . . . . . » 466
11. Aprimento arbitrario d'una barriera (sbarra) di finanza . . . . . » 467

## CAPITOLO XX.

### *Dell' estinzione della pena, e della garanzia per la medesima.*

---

### SEZIONE PRIMA.

#### DISPOSIZIONI GENERALI.

1. Modo di estinzione . . . . . » ivi
2. Conseguenze della medesima . . . . . » 468
a. In generale § 467.
b. Riguardo alla legittimazione della provenienza, dell'origine o del daziato § 468.
c. Riguardo alla participazione mediante acquisto o custodia d'oggetti d'una contravvenzione di finanza § 469.

Digitized by Google

## SEZIONE II.

### ESTINZIONE DELLA PENA.

1. Morte del contravventore . . . . . pag. 469
*a.* Prima della decisione sul caso punibile § 470.
*b.* Dopo la medesima § 471.
2. Esecuzione della pena . . . . . » ivi
Effetto § 472.
3. Remissione della pena . . . . . » 470
*a.* Effetto § 473.
*b.* Motivi della remissione § 474.
*c.* Remissione della pena per legge § 475.
*aa.* In generale *ivi.*
*bb.* Per un motore o complice prima del fatto § 476.
*cc.* Per un motore o complice dopo il fatto § 477.
*dd.* Per un partecipe § 478.
*ee.* Per chi è tenuto alla legittimazione dell' origine, della provenienza o del dazioto § 479.
4. Prescrizione . . . . . » 475
*a.* Principj generali § 480.
*aa.* Natura della prescrizione *ivi.*
*bb.* Condizioni della medesima § 481.
*b.* Prescrizione delle pene non pronunciate con sentenza di condanna § 482.
*aa.* Termini della prescrizione *ivi.*
α. Misura dei medesimi *ivi.*
β. Misura per la participazione § 483.
γ. Principio dei termini § 484.
δ. Principio riguardo alla vietata custodia d' una cosa § 485.
ε. Compimento riguardo a questa cosa § 486.
*bb.* Interruzione della prescrizione § 487.
α. Modi d' interruzione *ivi.*
β. Continuazione della prescrizione § 488.
αα. In caso d' interruzione mediante procedura penale *ivi.*
ββ. In caso d' interruzione mediante una posteriore contravvenzione § 489.

Digitized by Google

e. Prescrizione della pena pronunciata con sentenza di condanna § 490.
*aa*. Termini di questa prescrizione *ivi*.
*bb*. Interruzione della medesima § 491.

## SEZIONE III.

### ESTINZIONE DELLA GARANZIA PER LA PENA.

1. Della garanzia personale . . . . . pag. 481
*a*. In generale § 492.
*b*. D'un complice o partecipe § 493.
*c*. Per una persona incapace d'imputazione § 494.
*d*. Mediante adempimento spontaneo dell'obbligo violato § 495.
*e*. Morte del garante § 496.
2. Della garanzia inerente alla cosa . . . . . » 483
*a*. Condizioni dell'estinzione § 497.
*b*. Casi in cui non si verificano queste condizioni § 498.

FINE DELLA PARTE PRIMA.

Digitized by Google

# PARTE SECONDA.

## DELLA PROCEDURA LEGALE.

## CAPITOLO PRIMO.

*Della procedura relativa alle contravvenzioni di finanza, e della sua applicazione in generale.*

### SEZIONE PRIMA.

OGGETTI DELLA PROCEDURA E SPECIE DELLA MEDESIMA.


1. Regola generale . . . . . pag. 485
2. Specie di procedura . . . . . » ivi
3. Contravvenzioni minori . . . . . » 486
4. Classificazione della contravvenzione quando vi siano due o più imputati . . . . . » 487
5. Concorso di più contravvenzioni a carico del medesimo incolpato . . . . . » ivi
   a. Regola generale § 503.
   b. Concorso di contravvenzioni minori con altre contravvenzioni § 504.
   c. Concorso di minori contravvenzioni tra di loro § 505.
6. Atti della procedura . . . . . » 488


### SEZIONE II.

UFFICJ E PERSONE CHE PROCEDONO O COOPERANO ALLA PROCEDURA.


1. Per lo scoprimento delle contravvenzioni di finanza » 489
   a. Ufficj di finanza, e corpi di sorveglianza § 507.
   b. Altre autorità, ufficj ò persone § 508.
   c. Obbligo generale delle pubbliche autorità § 509.


Digitized by Google

2. Per la verificazione del fatto, e per l'inquisizione pag. 489
a. Autorità provinciali di finanza § 510.
b. Pubblici impiegati a ciò espressamente destinati § 511.
c. Missione d'impiegati § 512.
d. Delegazione d'ufficj subalterni § 513.
e. Ufficj esecutivi di finanza § 514.
aa. Atti che sono loro demandati *ivi*.
bb. Condizione del procedimento di questi ufficj § 515.
3. Per la decisione delle contravvenzioni di finanza . » 491
a. Autorità dirigenti di finanza § 516.
b. Giudicature provinciali di finanza § 517.
c. Giudizj superiori di finanza § 518.
d. Giudizio supremo di finanza § 519.
e. Dipendenza delle autorità chiamate alla verificazione del fatto ed alle inquisizioni, e delle giudicature provinciali § 520.

## SEZIONE III.

### ATTI D'UFFICIO PER L'INSTRUZIONE DEL PROCESSO.

1. Principj generali . . . . . » 494
a. Verificazione del fatto § 521.
b. Inquisizione dell'incolpato § 522.
2. Procedura al confine del circondario di due autorità provinciali . . . . . » ivi
3. Contro i motori, complici e partecipi . . . . . » 495
4. Procedimento nel caso d'inquisizione in due o più circondarj . . . . . » ivi
5. Delegazione per parte delle autorità superiori . . . » ivi
6. Conseguenza dell'eccesso delle attribuzioni. . . . . » 496
a. Nella verificazione del fatto e nella inquisizione § 527.
b. Nelle sentenze § 528.
aa. Regola *ivi*.
bb. Eccezioni § 529.
c. Risponsabilità di chi ne ha colpa per le conseguenze § 530.

Digitized by Google

## SEZIONE IV.

### DOVERI GENERALI RIGUARDO AL PROCESSO.

1. Obbligo di comparire avanti le autorità . . . . pag. 497
*a.* In generale § 531.
*b.* In particolare riguardo ai viaggiatori § 532.
2. Dovere delle autorità e dei giudizj . . . . . » 498
3. Sollecita esecuzione degli atti d'ufficio . . . . . » ivi

# CAPITOLO II.

## *Dello scoprimento delle contravvenzioni di finanza, e dell' iniziativa del processo.*

## SEZIONE PRIMA.

### DESCRIZIONE DEL FATTO ED INVESTIGAZIONI PRELIMINARI.

1. Descrizione del fatto . . . . . » 499
*a.* Tempo e luogo di assumerla § 535.
*b.* Contenuto della descrizione del fatto § 536.
*c.* Procedimento nell' atto d' assumerla § 537.
*d.* Misure provvisionali § 538.
2. Investigazioni preliminari . . . . . » 501
3. Trasmissione della descrizione del fatto, e delle investigazioni preliminari all' autorità chiamata alla legale verificazione del fatto . . . . . » 502

## SEZIONE II.

### DESISTENZA DALLA PROCEDURA.

1. Prima del costituto ordinario . . . . . » ivi
*a.* Requisiti della domanda § 541.
*b.* Modo di fare la domanda § 542.
*c.* Ufficj autorizzati ad accordarla § 543.

Digitized by Google

2. Se la domanda vien fatta dopo che ebbe principio il costituto ordinario . . . . . pag. 505
3. Condizioni dell' ammissione . . . . . » ivi
4. Investigazioni che precedono la deliberazione sulla domanda . . . . . » 506
5. Effetti della fatta domanda. . . . . » 507
a. Nel caso che venga rivocata § 547.
b. Nel caso di rejezione o di non seguita risposta § 548.
aa. Trattamento della cauzione prestata *ivi*.
bb. Esclusione di conseguenze pregiudicevoli per l' incolpato § 549.
c. Nel caso di scoprimento posteriore della mancanza delle condizioni legali § 550.
6. Ricorso contro la rejezione della domanda . . . . . » 508

## CAPITOLO III.

### *Delle misure di cauzione.*

### SEZIONE PRIMA.

AZIONE PER LA GARANZIA SULLA COSA.

1. Sequestro . . . . . » 509
a. Oggetti del medesimo § 552.
b. Suggellamento o marca degli oggetti fermati § 553.
c. Certificato sull' apprensione § 554.
2. Disposizione degli oggetti fermati . . . . . » 511
a. Libri d' esercizio § 555.
b. Altri documenti e scritti § 556.
c. Altri oggetti § 557.

### SEZIONE II.

FERMO DELLA PERSONA.

1. Per assicurare il risultamento della procedura . . » 512
2. Per raggiungerne lo scopo . . . . . » 513

Digitized by Google

3. Durata della detenzione . . . . . pag. 513
a. In generale § 560.
b. Dopo chiusa l' inquisizione § 561.
4. Chi sia chiamato ad ordinare l'arresto . . . . . » 514
5. Diritti del detenuto . . . . . » ivi
a. In generale § 563.
b. Comunicazione con altre persone § 564.
c. Riguardi dovuti al detenuto § 565.

## SEZIONE III.

### ALTRI MEZZI DI CAUZIONE.

1. Modi di cauzione . . . . . » 516
2. Modi di procedere alle misure di cauzione . . . . » ivi
3. Importo della cauzione . . . . . » ivi

# CAPITOLO IV.

## *Della verificazione del fatto e dell' inquisizione preliminare.*

---

## SEZIONE PRIMA.

### VERIFICAZIONE DEL FATTO.

1. Definizione del fatto . . . . . » 517
a. Di una contravvenzione di finanza § 569.
b. Di una legittimazione prescritta § 570.
2. Autorità che hanno a procedere alla verificazione del fatto . . . . . » 518
a. Contegno dell' ufficio, al quale pervenne la descrizione del fatto § 571.
aa. Di regola *ivi*.
bb. Nel caso di notabile lontananza dell' autorità chiamata all' inquisizione § 572.
b. Procedimento dell' autorità chiamata all' inquisizione § 573.

Digitized by Google

3. Procedura nella verificazione del fatto . . . . . pag. 520
*a.* Regola generale § 574.
*b.* Investigazione dei colpevoli, e partecipi § 575.
*aa.* Di regola *ivi.*
*bb.* Eccezioni § 576.
*c.* Verificazione delle circostanze di luogo § 577.
*d.* Custodia dell' oggetto affinchè non subisca alterazioni § 578.
*e.* Intervento dei periti § 579.
*f.* Esame di testimonj § 580.
*aa.* In generale *ivi.*
*bb.* Di testimonj sospetti di colpa o participazione § 581.
*cc.* Per mezzo dell' autorità locale § 582.
*dd.* Riguardo alle circostanze locali § 583.
*g.* Perquisizioni § 584.

## SEZIONE II.

### INQUISIZIONE PRELIMINARE.

1. Costituto sommario . . . . . » 524
*a.* Casi in cui si assume § 585.
*b.* Tempo del medesimo § 586.
*c.* Regole generali relative al costituto ed alla citazione § 587.
*d.* Scopo di questo costituto § 588.
*e.* Che debba manifestarsi all' incolpato § 589.
2. Deposizioni dell' inquisito . . . . . » 525
*a.* Confessione § 590.
*aa.* Assunzione della medesima *ivi.*
*bb.* Interpellazione intorno ad altri colpevoli o partecipi § 591.
*b.* Quando l' inquisito ricusa di rispondere od è negativo § 592.
3. Chiudimento dell' inquisizione preliminare . . . . . » 526

Digitized by Google

# CAPITOLO V.

## *Dell' inquisizione ordinaria.*

---

### SEZIONE PRIMA.

#### DISPOSIZIONI GENERALI.

1. Condizioni in generale . . . . . pag. 527
2. Procedimento in mancanza di queste condizioni. » ivi
3. Deliberazione di sottoporre alcuno ad inquisizione » 528

### SEZIONE II.

#### PERSONE DA SOTTOPORSI AD INQUISIZIONE.

1. Regola generale . . . . . » 529
2. Per sospetto legale . . . . . » ivi
*a.* Disposizioni generali § 598.
*aa.* Sospetto legale *ivi.*
*bb.* Indizj legali § 599.
*cc.* Regole intorno ai medesimi § 600.
*dd.* Indizj che sono per se stessi azioni od ommissioni punibili § 601.
*b.* Indizj legali speciali § 602.
*aa.* Comuni a tutte le contravvenzioni o alla maggior parte di esse *ivi* e § 603.
*bb.* Per le contravvenzioni commesse con oggetti custoditi § 604.
Indicazione di questi indizj §§ 605, 606, 607.
*cc.* Relativamente al contrabbando per mezzo d' illegale introduzione di merci § 608.
*c.* Rinforzamento del sospetto legale § 609.
*aa.* Per mezzo di circostanze, dalle quali può dedursi la disposizione od uno speciale movente nell' imputato *ivi.*
Alcune di queste circostanze § 610.



Digitized by Google

*bb.* Per mezzo di una difesa trovata falsa § 611.

*d.* Motivi speciali di sospetto riguardo alle presentite legittimazioni § 612.

## SEZIONE III.

### CITAZIONE DELL' IMPUTATO.

1. Quando è noto l'imputato ed il suo domicilio . pag. 543

*a.* Regola generale § 613.

*b.* Riguardo ai minorenni ed alle persone soggette a cura § 614.

*aa.* Modo della citazione *ivi.*

*bb.* Nomina d'ufficio di un rappresentante § 615.

*c.* Modi della citazione § 616.

*aa.* Citazione condizionata od assoluta *ivi.*

*bb.* Requisiti della citazione condizionata § 617.

*cc.* Casi ne' quali deve aver luogo la citazione assoluta § 618.

*dd.* Citazione assoluta dopo che ebbe luogo condizionatamente § 619.

*ee.* Chi debba farsi comparire innanzi all' autorità inquirente § 620.

2. Se è ignoto l'imputato od il suo domicilio . . . . . » 547

*a.* Pubblicazione di avviso § 621.

*aa.* Senza inserzione nella gazzetta *ivi.*

*bb.* Con inserzione nella gazzetta § 622.

*b.* Metodo di procedimento quando l' imputato non compare § 623.

*c.* Eccezione da questa preliminare pubblicazione dell' avviso § 624.

*d.* Fermo di una cosa, riguardo alla quale non sussistono indizj di contravvenzione § 625.

## SEZIONE IV.

### COSTITUTO.

1. Disposizione generale . . . . . » 549

*a.* Tempo dell' assunzione § 626.

*b.* Scopo del costituto § 627.

Digitized by Google

c. Incominciamento del medesimo § 628.
d. Domande generali § 629.
e. Continuazione non interrotta del costituto § 630.
f. Metodo di procedimento nel costituto § 631.
g. Mezzi vietati § 632.
h. Precauzioni quando il costituto si protrae a più sessioni § 633.

2. Costituto ordinario . . . . . pag. 551
a. Incominciamento col costituto sommario § 634.
b. Progresso dal costituto sommario all' ordinario § 635.
c. Rifiuto dell' imputato di rispondere § 636.
aa. In generale *ivi*.
bb. Specialmente nelle contravvenzioni minori § 637.
d. Modo di procedimento se l' imputato nega il fatto § 638.
e. Domande particolari § 639.
f. In caso di contraddizione § 640.
g. Se persiste nella negativa § 641.
h. Quando l' inquisito si rende confesso § 642.
i. Quando la deposizione involve altre contravvenzioni § 643.
k. Assunzione di tutto ciò che può contribuire a giustificare l' inquisito od a scemarne la colpa § 644.
l. In generale delle circostanze mitiganti o giustificanti § 645.
m. Diritto dell' imputato alla difesa § 646.
n. Comunicazione conclusionale § 647.
o. Difesa finale § 648.

3. Disposizioni particolari . . . . . » 557
a. Quando emergano indizj d' un' azione punibile giusta le leggi penali generali § 649.
aa. Comunicazione all' autorità giudiziaria competente *ivi*.
bb. Consegna dell' imputato all' autorità competente § 650.
cc. Inquisizione d' un imputato detenuto presso altra autorità competente § 651.
b. Verificazione delle sostanze § 652.
c. Obbligo della comparsa personale § 653.
d. Diritti del rappresentante di un imputato minorenne, o soggetto a cura § 654.
e. Chiudimento della procedura contro un simile imputato § 655.

Digitized by Google

# CAPITOLO VI.

## *Dei requisiti esterni delle verificazioni ed inquisizioni.*

---

### SEZIONE PRIMA.

COSTITUZIONE DELLE AUTORITA' INCARICATE DELLE VERIFICAZIONI E DELLE INQUISIZIONI.

1. Formazione delle medesime . . . . . pag. 559
2. Intervento d'un assistente . . . . . » ivi
3. Chi non possa adoperarsi come impiegato dirigente od assistente nelle verificazioni od inquisizioni . . » 560

### SEZIONE II.

1. Atti sui quali devesi redigere un protocollo . . . . » 561
2. Contenuto dei protocolli . . . . . » ivi
   *a.* Regola generale § 660.
   *b.* Indicazione speciale degli oggetti da enunciarsi nel protocollo § 661.
3. Forma del protocollo . . . . . » 562
4. Modo di registrare le domande . . . . . » ivi
   *a.* Regola § 663.
   *b.* Intervento di un interprete § 664.
      *aa.* Per mancanza di cognizione di una lingua *ivi.*
      *bb.* Per difetti fisici dell'esaminato od inquisito che rendono difficile il costituto § 665.
      *cc.* Cautela particolare negli esami col mezzo d'interprete § 666.
      *dd.* Invocazione delle superiori determinazioni ove emergano delle difficoltà § 667.
   *c.* Deposizione a voce § 668.
5. Assunzione delle prove . . . . . » 564

Digitized by Google

6. Chiudimento e sottoscrizione del protocollo . . pag. 564
a. Domande conclusionali e sottoscrizione dell' esaminato o costituito § 670.
b. Sottoscrizione e apposizione del sigillo per parte dell' autorità § 671.
c. Protocolli parziali § 672.

## SEZIONE III.

### COORDINAZIONE E CUSTODIA DEGLI ATTI.

1. Giornale. . . . . » 565
2. Trasmissione degli atti, e registrazione di quelli seguiti dopo chiusa l' inquisizione. . . . . » 566

# CAPITOLO VII.

## *Delle prove delle circostanze di fatto.*

---

## SEZIONE PRIMA.

### DISPOSIZIONI GENERALI.

1. Modi determinati di prova . . . . . » 567
2. Condizione generale, senza la quale non si ha riguardo ai mezzi di prova . . . . . » ivi
3. Valutazione delle prove . . . . . » ivi

## SEZIONE II.

### PROVE DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO D' UNA CONTRAVVENZIONE.

### I. Confessione.

1. Sue specie . . . . . » 568
2. Confessione formale . . . . . » ivi
a. Effetto della medesima § 679.
b. Specie della confessione formale § 680.

Digitized by Google

c. Dichiarazione espressa § 681.
d. Confessione tacita § 682.
aa. Modo come si fa *ivi*.
bb. Forza di prova § 683.
cc. Valutazione d'un' esposizione in iscritto § 684.
3. Confessione semplice . . . . . pag. 570
a. Definizione § 685.
b. Forza di prova § 686.
4. Ritrattazione della confessione . . . . . » 571

## II. Documenti.

1. Disposizione generale . . . . . » ivi
2. Documenti pubblici . . . . . » ivi
a. Forza di prova § 689.
b. Particolarmente i protocolli § 690.
3. Altri documenti . . . . . » 572
a. A favore del loro autore § 691.
b. Contro il medesimo § 692.
c. Contro un terzo § 693.
d. Prova della verità del carattere § 694.

## III. Deposizioni di testimonj.

1. Requisiti relativi alla quantità dei testimonj . . . . » 574
a. Testimonj meritevoli di fede § 695.
b. Testimonj inabili e viziosi in generale § 696.
c. Testimonj viziosi § 697.
aa. Per la difesa dell' imputato *ivi*.
bb. Contro l' imputato § 698.
d. Valutazione per dovere d' ufficio dei difetti del testimonio § 699.
2. Requisiti relativi alla qualità della deposizione . . » 576
a. Generali § 700.
b. Specialmente riguardo al giuramento § 701.
aa. Testimonj inabili *ivi*.
bb. Ammissione di testimonj viziosi § 702.
c. Riguardi particolari relativi alla deposizione di testimonj ricevuta per mezzo d' interpreti § 703.

Digitized by Google

3. Forza di prova delle deposizioni . . . . . pag. 577
a. D' un impiegato o funzionario giurato in affari d' ufficio § 704.
b. Di due testimonj irrefragabili § 705.
c. Di tre o più testimonj viziosi § 706.
d. Di un testimonio irrefragabile o di due testimonj viziosi § 707.
e. Di due colpevoli o partecipi § 708.
f. D' un colpevole o partecipe in concorso di deposizioni d' altri testimonj § 709.
g. Di uno o più testimonj in concorso d' una confessione semplice § 710.
4. Esame dei testimonj . . . . . » 579
a. Esame separato dei testimonj § 711.
b. Modo d' eseguirlo § 712.
5. Costituto dell' imputato sulla deposizione dei testimonj . . . . . » 580
a. In generale § 713.
b. Confronto dei testimonj coll' imputato § 714.
aa. Quando si debba fare *ivi*.
bb. Quando si possa tralasciare § 715.
6. Confronto dei testimonj fra di loro . . . . . » 581

## IV. Parere dei periti.

1. Condizioni . . . . . » ivi
a. Riguardo all' oggetto del parere § 717.
b. Riguardo alla persona dei periti § 718.
c. In particolare qualora si tratti di genesi di privativa e della genuinità di una marca pubblica § 719.
2. Assunzione del parere dei periti . . . . . » 582
a. Prestazione del giuramento per parte dei medesimi § 720.
b. Luogo della perizia § 721.
c. Intimazione all' imputato § 722.
d. Ricordi § 723.
3. Forza di prova della perizia . . . . . » 584
a. In generale § 724.
b. Riguardo alle stime § 725.

Digitized by Google

## V. Giuramento suppletorio.

Quando abbia luogo . . . . . pag. 585

## SEZIONE III.

### DELLE PROVE PER LA LEGITTIMAZIONE DELLA PROVENIENZA, DELL'ORIGINE O DEL DAZIATO.

### I. Disposizioni generali.

1. Regola generale . . . . . » ivi
2. Prova dell'importazione nel territorio doganale . . » ivi

### II. Disposizioni particolari.

1. Confessione . . . . . » 586
*a.* Effetto per chi la fa § 729.
*b.* Effetto per l'acquirente della merce § 730.
2. Deposizioni di testimonj . . . . . » ivi
3. Libri d'esercizio . . . . . » 587
*a.* Obbligo di tenerli § 732.
*b.* Tenuta de' libri § 733.
*aa.* Disposizioni generali *ivi.*
*bb.* Libri di commercio § 734.
*cc.* Libri di altri esercenti § 735.
*dd.* Requisiti comuni § 736.
*c.* Conservazione de' libri d'esercizio § 737.
*d.* Forza di prova dei libri § 738.
*aa.* Contro l'esercente *ivi.*
*bb.* In suo favore § 739.
*cc.* Contro un terzo § 740.
4. Perizia . . . . . » 590
*a.* Condizione generale § 741.
*b.* Forza di prova della perizia § 742.
*aa.* Per se sola *ivi.*
*bb.* In altri casi § 743.
α. Regola generale *ivi.*

Digitized by Google

β. Sopra singole qualità della cosa § 744.
γ. Sulla produzione o sulla marca della merce § 745.
δ. Sull' origine estera della merce in concorso di varie circostanze §§ 746, 747.
c. Riprova § 748.
5. Esperimento d' opera . . . . . pag. 594
a. Casi nei quali esso § 749.
aa. Può essere ammesso ivi.
bb. Deve essere ammesso § 750.
b. Modo di esecuzione § 751.
c. Protocollo § 752.
d. Participazione ai periti contro il cui giudizio è diretto l' esperimento d' opera § 753.
e. Interpellazione dei medesimi § 754.

## CAPITOLO VIII.

### *Del convincimento degl' imputati e dei garanti.*

### SEZIONE PRIMA.

#### CONVINCIMENTO DELL' IMPUTATO.

#### I. Condizione generale.

Che cosa debba essere provato . . . . . » 597

#### II. Prova della contravvenzione.

1. Mezzi di prova . . . . . » ivi
2. Principj generali riguardo alla prova . . . . . » 598
3. Confessione . . . . . » ivi
a. Estensione della forza di prova § 758.
b. In quanto l' offerta di pagare una multa si debba considerare come confessione § 759.
4. Documenti . . . . . » 599
5. Deposizione di testimonj . . . . . » ivi
a. Condizioni della loro forza di prova § 761.



Digitized by Google

b. Forza di prova della deposizione d'un testimonio irrefragabile in concorso d'indizj legali § 762.
aa. Specificazione di questi indizj *ivi*.
bb. Norma per valutare gl'indizj § 763.
cc. Condizioni di questa prova § 764.
c. Forza di prova della deposizione di due testimonj viziosi in concorso d'indizj legali § 765.
6. Convincimento mediante concorso d'indizj . . . pag. 601
a. Condizioni di questo convincimento § 766.
b. Indizj speciali relativi § 767.
c. Numero degl'indizj richiesti pel convincimento § 768.
aa. Quando concorrono soltanto indizj legali *ivi*.
bb. Se concorrono indizj legali con circostanze che rinforzano il sospetto legale § 769.

## III. Prova delle condizioni dell'imputazione.

1. Casi in cui si fa luogo su di ciò a discussione . . » 604
2. Obbligo della prova per parte dell'incolpato . . . » 605
a. Sulla mancanza d'imputabilità § 771.
b. Sotto altri rapporti § 772.
3. Assunzione e raccolta delle prove per dovere d'ufficio . . . . . » ivi
4. Prova della prava intenzione o d'una negligenza . » 606
5. Giuramento sulle condizioni dell'imputabilità . . . » ivi

## SEZIONE II.

### CONVINCIMENTO DEL GARANTE.

## I. Disposizioni generali.

1. Che cosa si debba provare contro il garante . . . » ivi
2. Regola per la procedura . . . . . » 607

Digitized by Google

## II. Convincimento del garante, la cui garanzia non sia fondata sopra colpa o participazione.

1. Prova della seguita contravvenzione . . . . . pag. 607
a. In generale § 778.
b. Particolarmente mediante la confessione dell' incolpato § 779.
2. Prova delle condizioni della garanzia . . . . . » 608

## III. Procedura contro un garante, a cui carico non cade colpa o participazione alla contravvenzione.

1. Notificazione allo stesso . . . . . » ivi
2. Esame del medesimo . . . . . » 609
a. Se il luogo di sua dimora è noto e si trova nello stato § 782.
b. Nel caso opposto § 783.
3. Modo di procedere nel caso di garanzia per più contravvenzioni . . . . . » 610
4. Modo di procedere nell' esame . . . . . » ivi
a. Oggetti da verificarsi § 785.
b. Disamina delle ragioni addotte dal garante a sua difesa § 786.
5. Diritti del garante riguardo alla verificazione del fatto, ed all' inquisizione dell' imputato . . . . . » 611
a. Specificazione di questi diritti § 787.
b. Limitazioni di questi diritti § 788.

Digitized by Google

# CAPITOLO IX.

## *Del chiudimento del processo e della decisione.*

### SEZIONE PRIMA.

CHIUDIMENTO DEL PROCESSO.

1. Punti da prendersi in considerazione . . . . . pag. 613
2. Disposizioni relative al processo chiuso. . . . . » ivi
*a.* Pel giudizio definitivo di merito § 790.
*b.* Per definire la causa senza decisione di merito § 791.
*aa.* Definizione immediata, o trasmissione alle autorità superiori di finanza *ivi.*
*bb.* Procedimento di queste autorità § 792.
*cc.* Desistenza dalla procedura contro un incolpato detenuto da più di un mese § 793.

### SEZIONE II.

DECISIONE.

Costituzione delle autorità chiamate a decidere . . . . » 615
*a.* Giudicature provinciali § 794.
*aa.* Formazione *ivi.*
*bb.* Nomina degli assessori § 795.
*cc.* In quanto gli assessori debbano prestare il giuramento § 796.
*b.* Giudizj superiori di finanza e giudizio supremo di finanza § 797.
*c.* Numero dei voti nelle deliberazioni dei giudizj superiori di finanza § 798.
*d.* Autorità dirigenti gli affari di finanza § 799.
2. Norme nella deliberazione . . . . . » 617
*a.* Massima generale § 800.
*b.* A chi non sia lecito prender parte alle deliberazioni § 801.
*c.* Punti da prendersi in considerazione § 802.
*aa.* In generale *ivi.*

Digitized by Google

*bb.* Decisione cumulativa sopra più contravvenzioni § 803.
*cc.* Competenza § 804.
*dd.* In concorso d' indizj d' un' azione punibile secondo il codice penale § 805.
*ee.* In caso che si scoprano difetti § 806.
α. Se sono essenziali *ivi.*
β. Se non sono essenziali § 807.
*ff.* Valutazione delle prove § 808.

3. Specie della decisione . . . . . pag. 621
*a.* Assoluzione dell' imputato § 809.
*b.* Sospensione dell' inquisizione per difetto di prove legali § 810.
*c.* Condanna § 811.
*aa.* Requisiti generali *ivi.*
*bb.* Per la pena d' arresto § 812.
α. Applicazione condizionata del medesimo *ivi.*
β. Commutazione della pena pecuniaria in arresto fuori del caso d' inesigibilità § 813.
*cc.* Contemplazione del tempo passato in detenzione § 814.
*dd.* Mitigazione della pena in via di grazia § 815.
*d.* Risarcimento delle spese d' inquisizione § 816.
*aa.* Decisione in proposito *ivi.*
*bb.* A chi possa ingiungersi questo risarcimento § 817.
*e.* Decisione sulla garanzia § 818.
*aa.* Deliberazioni dopo quella relativa all' imputato *ivi.*
*bb.* Oggetti di questa deliberazione § 819.
*cc.* Risarcimento delle spese per parte del garante § 820.

4. Forme delle deliberazioni presso i giudizj di finanza . . . . . » 626
*a.* Rapporto e scrutinio § 821.
*b.* Conchiuso § 822.
*c.* Recesso da un' opinione manifestata § 823.
*d.* Protocollo § 824.

5. Spedizione delle risoluzioni. . . . . » 627
*a.* Specie delle spedizioni § 825.
*b.* Sentenze § 826.
*aa.* Requisiti *ivi.*
*bb.* Sentenza contro più colpevoli o partecipi § 827.
*cc.* Sulla garanzia § 828.
*c.* Sottoscrizione delle spedizioni § 829.

Digitized by Google

## SEZIONE III.

### INTIMAZIONE DELLE SPEDIZIONI.

1. Quando la dimora nel territorio dello stato è nota pag. 630
a. Regola § 830.
b. A persone soggette a tutela o cura § 831.
c. Se non si scopre che tardi essere una persona soggetta a tutela o cura § 832.
2. Se la dimora è ignota o si trova fuori del territorio dello stato . . . . . » 631

# CAPITOLO X.

## *Dei rimedj di legge, e delle domande in via di grazia, della restituzione in intiero, e della riassunzione del processo.*

---

## SEZIONE PRIMA.

### DEI RIMEDJ DI LEGGE E DELLE DOMANDE IN VIA DI GRAZIA.

### I. Disposizioni generali.

1. Rimedj di legge . . . . . » 632
2. Domande in via di grazia . . . . . » 634
3. Chi sia autorizzato a far uso dei rimedj di legge, o ad interporre le domande di grazia . . . . . » ivi

### II. Disposizioni particolari.

1. Gravami . . . . . » ivi
a. Casi, nei quali non hanno luogo § 837.
aa. Disposizioni dirette a completare il processo ivi.
bb. Oggetti sui quali la decisione è riservata alle sole autorità di finanza § 838.

Digitized by Google

b. Azioni sulla cosa soggetta a garanzia per la pena § 839.
aa. Per parte del detentore *ivi*.
bb. Per parte del proprietario o del mutuatario con pegno § 840.
c. Imposizioni di garanzia § 841.
aa. Tempo e luogo *ivi*.
bb. A voce od in iscritto § 842.
2. Appellazioni, domande di grazia e ricorsi . . . pag. 637
a. Casi, nei quali non hanno luogo § 843.
aa. Riguardo ad atti dei giudizj di finanza *ivi*.
bb. Riguardo ad atti delle autorità dirigenti l'amministrazione della finanza § 844.
cc. In ispecie ricorsi § 845.
b. Via che debbono tenere § 846.
aa. Riguardo ad atti dei giudizj di finanza *ivi*.
bb. Riguardo ad atti delle autorità dirigenti l'amministrazione della finanza § 847.
c. Loro produzione § 848.
aa. Termini relativi *ivi*.
α. Per le appellazioni e le domande di grazia *ivi*.
β. Pei ricorsi § 849.
γ. Decorrenza del termine per chi è minorenne o sotto cura § 850.
δ. Diritto del giudice pupillare di esigere che la pena pecuniaria sia cambiata in pena d'arresto § 851.
bb. Modo dell'esibizione § 852.
α. Riunione dell'appellazione e della domanda di grazia *ivi*.
β. A voce od in iscritto § 853.
cc. Facilitazione della produzione § 854.
α. Procuratore *ivi*.
β. Ispezione degli atti e rilascio di copie § 855.

## III. Procedimento delle autorità.

1. Dei giudizj di finanza . . . . . " 642
a. Delle giudicature provinciali § 856.
aa. Sui gravami *ivi*.
α. Comunicazioni preliminari *ivi*.
β. Decisione sui gravami e loro inoltramento § 857.
γ. Forma della decisione § 858.

Digitized by Google

*bb.* Sopra gli altri rimedj di legge e le domande di grazia § 859.

α. Inoltramento al giudizio superiore di finanza *ivi.*

β. Eccezioni § 860.

γ. Istanza d' un giudice pupillare affinchè sia commutata in arresto la pena pecuniaria inflitta ad un minorenne § 861.

*b.* Dei giudizj superiori § 862.

*aa.* Decisione sui rimedj di legge e sulle domande di grazia *ivi.*

*bb.* Inasprimento della sentenza di prima istanza § 863.

*c.* Del giudizio supremo di finanza § 864.

*d.* Comunicazione delle decisioni superiori § 865.

2. Delle autorità dirigenti gli affari di finanza . . pag. 648

3. Effetto dei rimedj legali e delle domande di grazia . ivi

*a.* Delle appellazioni e delle domande di grazia § 867.

*aa.* Prima della decisione relativa *ivi.*

*bb.* Riguardo all' accordata remissione di pena § 868.

*b.* Dei ricorsi § 869.

*c.* Dei gravami § 870.

*d.* Dei rimedj di legge e delle domande di grazia in generale § 871.

Nei casi che ne sono esclusi *ivi.*

## SEZIONE II.

### DELLA RESTITUZIONE IN INTIERO.

1. Condizioni della medesima . . . . . » 650

*a.* Casi, nei quali ha luogo § 872.

*b.* Prova dell' impedimento § 873.

*c.* Autorità, presso cui si deve domandare § 874.

*d.* Tempo entro il quale deve farsi la domanda § 875.

2. Effetto . . . . . » 652

*a.* Della domanda di restituzione in intiero § 876.

*b.* Dell' ammissione della restituzione in intiero § 877.

Digitized by Google

## SEZIONE III.

### DELLA RIASSUNZIONE DELL' INQUISIZIONE.

1. Casi della riassunzione . . . . . pag. 653
a. Se fu sospesa l' inquisizione per difetto di prove legali § 878.
b. Se l' incolpato fu assolto § 879.
c. Contro un condannato § 880.
d. Contro un garante § 881.
e. Sopra domanda del condannato § 882.
2. Effetto . . . . . » 655
a. Dell' istanza per la riassunzione dell' inquisizione § 883.
b. Dell' assoluzione accordata in conseguenza della medesima § 884.
3. Autorità competenti a decidere sulla domanda di riassunzione . . . . . » 657

# CAPITOLO XI.

## *Dell' esecuzione delle decisioni.*

---

## SEZIONE PRIMA.

### DISPOSIZIONI GENERALI.

1. Autorità cui incumbono gli atti per l' esecuzione . » ivi
2. Effetto delle sentenze e dei decreti riguardo all' esecuzione delle pene pecuniarie . . . . . » ivi

## SEZIONE II.

### TEMPO DELL' ESECUZIONE DELLE SENTENZE.

1. Contro un detenuto . . . . . » 658
a. Trattandosi di arresto § 888.
b. Nel caso d' assoluzione o di sospensione del processo per difetto di prove legali § 889.
2. In altri casi . . . . . » 659
a. Regola § 890.
b. Eccezioni § 891.

Digitized by Google

## SEZIONE III.

### MODO DELLA ESECUZIONE.

1. Della pena d' arresto . . . . . pag. 660
2. Della garanzia inerente alla cosa . . . . . » ivi
3. Delle pene pecuniarie . . . . . » 661
a. Realizzazione § 894.
b. Commutazione della pena pecuniaria in arresto § 895.
aa. Quando debba aver luogo *ivi*.
bb. Misura della commutazione § 896.
α. Se tale misura non è espressa nella sentenza *ivi*.
β. In altri casi § 897.
4. Di alcuni inasprimenti di pena . . . . . » 662
a. Perdita di concessioni, sfratto, sorveglianza di polizia § 898.
b. Pubblicazione del nome § 899.

# CAPITOLO XII.

## *Delle spese del processo.*

## SEZIONE PRIMA.

### DISPOSIZIONI GENERALI.

1. Definizione delle spese di procedura . . . . . » 663
2. Obbligo dell'incolpato al risarcimento . . . . . » ivi
a. Estensione di questo obbligo § 901.
b. Realizzazione del medesimo § 902.
c. Se vi sono due o più imputati § 903.
3. Atti della procedura . . . . . » 665
a. Regola generale § 904.
b. Esenzione delle scritture dal bollo della carta e dalle tasse postali § 905.
4. Sborso delle spese . . . . . » ivi
a. Per parte delle autorità e dei comuni § 906.
b. Per parte dell' erario § 907.

Digitized by Google

## SEZIONE II.

### SPESE DELLA VERIFICAZIONE DEL FATTO E DELLA INQUISIZIONE.

1. Custodia e trasporto delle persone e delle cose fermate . . . . . pag. 666
a. Trasferimento delle persone § 908.
aa. A piedi *ivi*.
bb. Facendo uso d'un mezzo di trasporto § 909.
b. Trasporto della cosa fermata § 910.
c. Dovere delle autorità locali e dei comuni § 911.
aa. Senza compensazione *ivi*.
bb. Verso risarcimento § 912.
cc. In ispecie riguardo al mantenimento ed alla sepoltura delle persone arrestate, ed alla conservazione della cosa § 913.
dd. Misura del rimborso § 914.
ee. Anticipazioni § 915.
d. Custodia di cose fermate presso uffici di finanza § 916.
2. Esame dei testimonj e dei periti . . . . . » 671
a. Nel luogo di dimora od in sua vicinanza § 917.
aa. Testimonj *ivi*.
bb. Medici, chirurghi e levatrici § 918.
cc. Altri periti § 919.
b. Fuori del luogo di dimora e non in sua vicinanza § 920.
aa. Regola generale *ivi*.
bb. Calcolo della distanza § 921.
3. Impiego dei medici, dei chirurghi e delle levatrici per l'esercizio dell'arte loro . . . . . » 672
4. Messi . . . . . » ivi
5. Inserzione nella gazzetta . . . . . » 673
6. Altre spese . . . . . » ivi
7. Risarcimento delle spese d'inquisizione . . . . . » ivi
a. Per parte del condannato § 926.
b. Per parte dell'incolpato riguardo al quale fu sospesa l'inquisizione per difetto di prove legali § 927.
c. Per parte del garante § 928.

Digitized by Google

## SEZIONE III.

### SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA PENA.

1. Della pena d'arresto . . . . . pag. 674
*a.* Consegna al luogo di pena § 929.
*b.* Esecuzione della pena § 930.
*aa.* In luoghi di pena a carico dello stato *ivi.*
*bb.* In altre case di pena § 931.
2. Dello sfratto . . . . . » 675
3. Delle pene pecuniarie . . . . . » ivi
4. Inserzione nelle gazzette . . . . . » 676

---

*Il presente secondo volume, composto di fogli 31 $\frac{1}{4}$ di stampa, importa lire 5,80 austr., compresa la legatura alla rustica.*

---

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 06239 8071

A 456660 DUPL

Digitized by Google

Digitized by Google